

Allegato A alla delibera n. 417/06/CONS

IDENTIFICAZIONE ED ANALISI DEI MERCATI DELLA RACCOLTA, TERMINAZIONE E TRANSITO DELLE CHIAMATE NELLA RETE TELEFONICA PUBBLICA FISSA, VALUTAZIONE DI SUSSISTENZA DEL SIGNIFICATIVO POTERE DI MERCATO PER LE IMPRESE IVI OPERANTI E OBBLIGHI REGOLAMENTARI CUI VANNO SOGGETTE LE IMPRESE CHE DISPONGONO DI UN TALE POTERE (MERCATI N. 8, 9 E 10 FRA QUELLI IDENTIFICATI DALLA RACCOMANDAZIONE SUI MERCATI RILEVANTI DEI PRODOTTI E DEI SERVIZI DELLA COMMISSIONE EUROPEA)

1. Introduzione

1.1 Il procedimento istruttorio

1. L'Autorità ha avviato il 18 febbraio 2005, con la delibera n. 30/05/CONS, la consultazione pubblica sulla proposta di provvedimento in merito all'identificazione ed analisi del mercato mercati all'ingrosso della raccolta, terminazione e transito delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa, valutazione di sussistenza del significativo potere di mercato per le imprese ivi operanti e sugli obblighi regolamentari cui vanno soggette le imprese che dispongono di un tale potere (mercati n. 8, 9 e 10 fra quelli identificati dalla Raccomandazione sui mercati rilevanti dei prodotti e dei servizi della Commissione europea). La consultazione pubblica è stata finalizzata ad acquisire osservazioni, elementi di informazione e documentazione dagli organismi di telecomunicazioni portatori di interessi nel mercato dei servizi all'ingrosso della raccolta, terminazione e transito delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa. In risposta alla consultazione pubblica hanno prodotto i propri contributi gli operatori Albacom, Atlanet, Colt, Eutelia, Fastweb, H3G, MCI, Multilink, Tele2, Telecom Italia, Teleunit, Tiscali, Vodafone, Welcome Italia e Wind Telecomunicazioni.

2. Le principali tematiche sollevate nelle risposte alla consultazione pubblica sono state ulteriormente approfondite con gli operatori rispondenti nel corso delle audizioni del 18 marzo 2005 con Albacom, Atlanet, Eutelia, Fastweb, Tele2, Tiscali, Welcome Italia e Wind Telecomunicazioni e del 21 marzo 2005 con Telecom Italia. L'Autorità ha inoltre richiesto l'aggiornamento dei dati di traffico ed ulteriori informazioni agli operatori con lettera del 28 dicembre 2005. Hanno risposto alle ulteriori richieste soltanto gli operatori Albacom, Eutelia, Fastweb, H3G, Tele2, Telecom Italia, Telecom Sparkle, Vodafone, Wind e Welcome Italia.

2. Il quadro di riferimento normativo e regolamentare

2.1 Il nuovo quadro regolamentare

3. Il nuovo quadro normativo per le reti e i servizi di comunicazione elettronica comprende le seguenti cinque direttive:

- i. la Direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (“Direttiva Quadro”);
- ii. la Direttiva 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa all’accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all’interconnessione delle medesime (“Direttiva Accesso”);
- iii. la Direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (“Direttiva Autorizzazioni”);
- iv. la Direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale ed ai diritti degli utenti in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica (“Direttiva Servizio Universale”).

4. La Direttiva Quadro contiene la struttura d’insieme del nuovo sistema di regolamentazione e stabilisce, all’art. 8, i tre obiettivi chiave del quadro regolamentare, ovvero la promozione della concorrenza, lo sviluppo del mercato interno e la promozione degli interessi dei cittadini della Unione Europea. La direttiva sull’accesso stabilisce le modalità di accesso reciproco alle reti ed ai servizi da parte degli operatori con il fine di fornire servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico. La direttiva sulle autorizzazioni sostituisce l’esistente regime delle licenze con il regime delle autorizzazioni generali ed ove applicabile dei diritti d’uso delle risorse scarse. La direttiva sul servizio universale identifica i servizi base che devono essere forniti agli utenti finali.

5. L’articolo 15 della Direttiva Quadro prevede che la Commissione adotti una raccomandazione avente ad oggetto i mercati rilevanti dei prodotti e dei servizi del settore delle comunicazioni elettroniche le cui caratteristiche siano tali da giustificare l’imposizione degli obblighi di regolamentazione ex ante stabiliti dalla direttiva sull’accesso e dalla direttiva sul servizio universale. L’art. 14 della Direttiva Quadro attribuisce alle Autorità Nazionali di Regolamentazione del settore delle comunicazioni (di seguito ANR) il compito di svolgere delle analisi del grado di sviluppo della concorrenza nei mercati individuati dalla raccomandazione volte ad accertare se le imprese che vi operano dispongano, singolarmente o congiuntamente, di un significativo potere nelle rispettive aree di mercato.

6. Le citate direttive sono state recepite nell'ordinamento italiano dal Codice delle comunicazioni elettroniche (di seguito "Codice"), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica il 15 Settembre 2003 ed entrato in vigore il 16 Settembre 2003 (D.Lgs. n. 259/03).

7. L'articolo 19 del Codice prevede che l'accertamento delle posizioni di significativo potere di mercato debba essere eseguito mediante un'analisi di mercato che tenga conto degli orientamenti contenuti nelle *linee direttrici della Commissione per l'analisi del mercato e la valutazione del significativo potere di mercato ai sensi del nuovo quadro normativo comunitario per le reti e i servizi di comunicazione elettronica* (2002/C 165/03) ("Linee guida per l'analisi del mercato").

8. La Commissione Europea, nella *Raccomandazione relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche suscettibili di una regolamentazione ex-ante* (Raccomandazione sui mercati rilevanti) adottata l'11 febbraio del 2003, ha individuato diciotto mercati del settore delle comunicazioni suscettibili di una regolamentazione ex ante. L'art. 18 del Codice prevede che uno Stato membro, in casi specifici di applicazione delle regole della concorrenza, possa identificare un mercato rilevante differente e/o ulteriore rispetto a quelli elencati dalla Raccomandazione.

9. La Commissione Europea ritiene verosimile che nei mercati delle comunicazioni elettroniche si assisterà ad un progressivo aumento del livello di concorrenza, che dovrebbe comportare una graduale riduzione del grado della regolamentazione. Di conseguenza il nuovo quadro regolamentare adotta un approccio maggiormente in linea con i principi del diritto della concorrenza, secondo il quale le ANR imporranno obblighi regolamentari alle imprese che godono di notevole forza di mercato solo qualora concludano che nei mercati in cui esse operano non vi sia una concorrenza effettiva.

10. Il nuovo quadro regolamentare richiede che le ANR procedano dapprima alla definizione del mercato, sia per quanto riguarda i mercati rilevanti, già identificati dalla Commissione in quanto suscettibili di regolamentazione *ex-ante*, sia per ciò che concerne eventuali ulteriori mercati non inclusi. Una volta definito il mercato rilevante, le ANR svolgono un'analisi di mercato al fine di stabilire se sussistano eventuali posizioni dominanti. A secondo dell'esito dell'analisi, le ANR applicano o rimuovono o modificano i rimedi regolamentari in base ai principi fissati dal nuovo quadro. In particolare, in base all'articolo 11 del Codice, l'Autorità sottopone a consultazione pubblica la bozza di provvedimento concernente l'analisi di mercato e contenente gli orientamenti in merito alla definizione, valutazione della dominanza, imposizione, mantenimento, modifica o rimozione degli obblighi regolamentari. Inoltre, qualora il provvedimento proposto possa influenzare gli scambi tra Stati membri, l'articolo 12, commi 3 e 4, impone che il provvedimento sia messo a disposizione delle altre ANR e della Commissione. Quest'ultima, se considera che il provvedimento possa creare barriere allo sviluppo del mercato unico ovvero abbia seri dubbi circa la compatibilità con il diritto Comunitario, in particolare gli obiettivi elencati all'articolo 13 del Codice, può rinviare il provvedimento all'Autorità nazionale per le modifiche necessarie. La Commissione può esercitare tale potere anche nell'ipotesi in cui il

provvedimento, oltre che creare una barriera al mercato unico, abbia ad oggetto un mercato diverso dai 18 individuati dalla Raccomandazione dell'11 Febbraio 2003¹.

2.2 Definizione del mercato e identificazione dei mercati rilevanti

11. Il nuovo quadro regolamentare si fonda sul principio che i mercati da assoggettare a regolamentazione siano definiti conformemente ai principi della concorrenza. La definizione del mercato è quel processo il cui fine ultimo è quello di individuare un insieme di prodotti/servizi e loro fornitori (attuali e potenziali) che siano effettivamente alternativi per la soddisfazione di un determinato bisogno economico — delimitandone al tempo stesso l'ambito geografico di riferimento.

12. Il punto di partenza per la definizione e l'individuazione dei mercati è l'utilizzo del test del monopolista ipotetico (paragrafi 40 – 43 delle linee guida per l'analisi dei mercati) volto a valutare la sostituibilità dal lato della domanda e dell'offerta. Nell'analisi del mercato dal lato dell'offerta, l'Autorità, coerentemente con quanto indicato nelle linee guida considera, altresì, la concorrenza potenziale.

13. L'Autorità segue l'approccio sopra descritto per giungere ad una definizione puntuale e dettagliata dei mercati che la Commissione ha incluso nella lista della Raccomandazione sui mercati rilevanti suscettibili di regolamentazione ex-ante in quanto caratterizzati da: i) forti ostacoli non transitori all'accesso, ii) assenza di forze che spingano nel periodo di tempo considerato verso condizioni di concorrenza effettiva, iii) insufficienza dell'applicazione della disciplina antitrust ad assicurare un corretto funzionamento del mercato. In secondo luogo l'Autorità analizza i dati disponibili per valutare se esistano altri mercati delle comunicazioni per i quali la presenza delle tre condizioni di cui sopra implichi la necessità di un intervento regolamentare.

14. Infine, nel definire il mercato, l'Autorità tiene conto degli orientamenti antitrust Comunitari e nazionali, considerando comunque che la definizione del mercato ai fini della regolamentazione ex ante non è necessariamente coincidente con quella a cui si arriva — pur applicando i medesimi metodi di analisi ed ispirandosi agli stessi principi — nell'ambito della tutela ex post della concorrenza.

2.3 Valutazione del significativo potere di mercato

15. Il principale elemento di novità introdotto dal nuovo quadro normativo, in relazione al processo di definizione e di valutazione del significativo potere di mercato, è costituito dall'allineamento della definizione di significativo potere di mercato alla nozione di posizione dominante di cui all'articolo 82 del trattato CE nella sua evoluzione nella giurisprudenza della Corte di Giustizia. Difatti, il Codice, all'articolo 17, comma 2, afferma che “*si presume che*

¹ Art.7, comma 4 Direttiva Quadro.

un'impresa disponga di un significativo potere di mercato se, individualmente o congiuntamente con altri, gode di una posizione equivalente ad una posizione dominante ossia una posizione di forza economica tale da consentirle di comportarsi in misura notevole in modo indipendente dai concorrenti, dai clienti e, in definitiva, dai consumatori". Una sintesi degli orientamenti della Commissione circa l'interpretazione del concetto di posizione dominante nell'industria delle comunicazioni elettroniche è contenuta nelle linee guida dell'11 luglio 2002 che le ANR devono tenere in massimo conto nello svolgimento delle loro analisi di mercato (articolo 17, comma 3, del Codice).

16. Le linee guida al paragrafo 70 stabiliscono che le ANR dovranno fare in modo che le loro decisioni siano conformi alla prassi della Commissione ed alla relativa giurisprudenza della Corte di giustizia e del Tribunale di primo grado in materia di posizione dominante. Inoltre le ANR si dovranno basare, necessariamente, su ipotesi diverse da quelle assunte dalle Autorità per la concorrenza nell'applicazione retrospettiva dell'articolo 82. In particolare, le decisioni dell'Autorità si avvarranno, *inter alia*, di elementi di tipo previsionale basati su dati ed informazioni circa le condizioni del mercato disponibili al momento dell'adozione della decisione.

17. L'orizzonte previsionale verrà calibrato sulla periodicità che il Codice delle Comunicazioni impone per le analisi di mercato, che come già specificato altrove, è pari a 18 mesi.

18. Il potere di mercato di un'impresa si estrinseca e, pertanto, si misura principalmente sulla base della capacità dell'impresa in questione di aumentare i prezzi senza che ciò comporti una riduzione apprezzabile delle vendite o dei ricavi a favore di altre imprese. La quota di mercato detenuta da un'impresa è un indicatore della competitività del mercato, ma non l'unico indicatore del potere di mercato. Ai sensi delle linee guida, in particolare il paragrafo 78, le Autorità di regolamentazione devono perciò *"intraprendere un'analisi completa e globale delle caratteristiche economiche del mercato rilevante prima di formulare conclusioni circa l'esistenza di un significativo potere di mercato"*. A tal proposito sono indicati quali criteri per la misurazione del potere di mercato, *inter alia*, la dimensione globale dell'impresa, il controllo di infrastrutture difficilmente duplicabili, le barriere all'ingresso, le economie di scala e di diversificazione, l'integrazione verticale, la rete di distribuzione e vendita e la concorrenza potenziale.

2.4 Evoluzione del quadro regolamentare dal 1998 ad oggi

19. Con riferimento ai mercati relativi ai servizi di rete telefonica pubblica in postazione fissa all'ingrosso, si evidenzia che la Raccomandazione sui mercati rilevanti del 11 febbraio 2003 opera un esplicito richiamo di corrispondenza ai servizi già disciplinati in regime di fornitura di una rete aperta (ONP – *Open Network Provision*), nell'ambito del mercato dell'interconnessione, nel quadro regolatorio cosiddetto del 1998 (Direttiva n. 97/33 "Interconnessione" e, a livello nazionale, art. 4 del d.P.R. n. 318/97 e d.m. 23 aprile 98).

20. In tale ambito la normativa ONP ha previsto l'imposizione di obblighi asimmetrici in capo agli operatori aventi notevole forza nel mercato unitario dell'interconnessione (operatori SMP – *Significant Market Power*) in applicazione dei principi di non discriminazione, orientamento al costo e trasparenza nella definizione degli accordi di interconnessione con gli operatori concorrenti. Nel rispetto di tali principi agli operatori SMP è richiesta la pubblicazione annuale di un'offerta di riferimento che includa un insieme minimo di servizi di interconnessione ritenuto necessario per lo sviluppo della concorrenza. In particolare, tale insieme minimo comprende i servizi di raccolta, terminazione e transito esaminati congiuntamente nel mercato unitario dell'interconnessione.

21. A livello nazionale il recepimento della normativa ONP è avvenuta appunto con il d.P.R. n. 318/97 e con il d.m. 23 aprile 1998 "Interconnessione", ove è previsto, tra l'altro, che l'Autorità proceda alla fase di individuazione e notifica degli operatori SMP, determini le modalità e le scadenze per l'introduzione di metodologie contabili finalizzate all'applicazione del principio di orientamento al costo e analizzi l'offerta di riferimento determinandone le eventuali modifiche ed integrazioni regolamentari.

2.4.1 Individuazione e notifica degli operatori SMP

22. Nel quadro c.d. ONP il mercato unitario dell'interconnessione fa riferimento sia alle reti telefoniche pubbliche fisse (di cui all'allegato A, parte 1, del d.P.R. n. 318/97 e all'allegato I, parte 1, della direttiva n. 97/33/CE) sia alle reti pubbliche di telefonia mobile (di cui all'allegato A, parte 3, primo capoverso, del d.P.R. 318/97 e allegato I, parte 3, punto 1 della direttiva n. 97/33/CE). L'Autorità ha pertanto definito il mercato nazionale dell'interconnessione come il mercato dei servizi di terminazione delle chiamate, nazionali ed internazionali, originate da reti fisse e mobili e terminate sulle reti, fisse e mobili, degli operatori nazionali concessionari o licenziatari. Sulla base di tale definizione, al fine di identificare la quota di mercato detenuta da ogni singolo operatore sul mercato nazionale dell'interconnessione (dato quindi dalla sommatoria di tutti gli operatori sia di rete fissa che di rete mobile), l'Autorità ha tenuto conto di tutte le chiamate, originate sia da reti fisse che da reti mobili, nazionali ed internazionali, che terminano sulla propria rete, tenendo altresì conto delle comunicazioni effettuate sia da abbonati di altri operatori che da abbonati dell'operatore su cui termina la chiamata (cosiddetta "interconnessione interna").

23. In tale mercato, per determinare gli operatori con notevole forza di mercato, l'Autorità ha negli anni applicato oltre ai criteri quantitativi previsti dalla normativa (art. 4, comma 3, della direttiva n. 97/33/CE, e art. 1, comma 1, lettera am, del d.P.R. n. 318/97) anche criteri di valutazione di natura qualitativa. In particolare, nell'individuare i criteri qualitativi applicabili, la normativa fa riferimento a caratteristiche strutturali del mercato, quali la capacità di un operatore di influenzare le condizioni di mercato (potere di mercato), il controllo dei mezzi di accesso agli utenti finali, il fatturato commisurato al valore del mercato (distribuzione dimensionale sul mercato), l'accesso alle risorse finanziarie, l'esperienza nella fornitura di prodotti e servizi.

24. La verifica periodica svolta dall'Autorità a partire dall'esercizio 1998 sul mercato unitario dell'interconnessione ha fino ad oggi portato alla notifica per notevole forza di mercato dell'operatore Telecom Italia, ex-monopolista nei servizi di rete fissa, e di Telecom Italia Mobile ed Omnitel Pronto Italia (oggi Vodafone Omnitel) che operano nei servizi di rete mobile.

25. Nell'ambito delle analisi del mercato dell'interconnessione periodicamente svolte dall'Autorità con riferimento al quadro ONP, è intervenuto, nell'anno 2002, un elemento di novità rappresentato dalla legge 8 aprile 2002, n. 59. Tale nuova disposizione normativa ha inteso dedicare una specifica attenzione al mercato dei servizi di accesso ad Internet, in considerazione del grado e delle condizioni di sviluppo, nonché delle esigenze di diffusione dei servizi stessi, evidenziando l'esigenza di una disciplina che superasse la differenziazione regolamentare allora esistente tra Internet Service Providers (ISP) indipendenti, operanti sulla base di autorizzazione generale, ai sensi del d.P.R. 4 settembre 1995, n. 420 e della delibera n. 467/00/CONS, e operatori titolari di licenza individuale, ai sensi del d.m. 25 novembre 1997.

26. Dovendo applicare la nuova disposizione normativa, l'Autorità ha individuato due mercati rilevanti:

- mercato finale dei servizi di accesso commutato ad Internet da rete fissa: sostanzialmente è costituito dal servizio di accesso alla rete Internet in modalità dial-up, su rete PSTN o ISDN fino a 128 Kbit/s;
- mercato intermedio della terminazione delle chiamate destinate ad Internet in modalità dial-up: sostanzialmente è costituito dal servizio di consegna del traffico Internet al POP degli ISP.

27. L'analisi complessiva del mercato dell'interconnessione svolta fino al 1999 ha pertanto subito un'evoluzione riservando un'attenzione particolare al segmento di mercato intermedio della terminazione delle chiamate destinate ad Internet in modalità dial-up. In tale mercato sono stati notificati a partire dall'analisi dei dati di esercizio 2000, gli operatori Telecom Italia e Wind Telecomunicazioni. Nel mercato finale dei servizi di accesso commutato ad Internet invece è stato notificato il solo operatore Telecom Italia.

28. I risultati delle valutazioni di mercato e relative notifiche svolte negli anni dall'Autorità sono riportati nelle seguenti delibere: n. 197/99, n. 132/02/CONS, n. 219/02/CONS, n. 350/02/CONS, n. 160/03/CONS.

2.4.2 Analisi dell'Offerta di Riferimento con eventuali modifiche

29. L'Autorità ha esercitato il proprio ruolo di regolamentazione nel mercato dell'interconnessione anche attraverso l'attività di verifica, modifica ed approvazione dell'Offerta di Riferimento annualmente pubblicata da Telecom Italia.

30. In tale Offerta di Riferimento sono riportate le condizioni tecniche ed economiche di offerta applicate da Telecom Italia agli operatori dotati dell'opportuna autorizzazione per

realizzare reti pubbliche di telecomunicazioni o distribuirne i servizi, ivi inclusi il manuale delle procedure ed il *Service Level Agreement* (SLA) applicato.

31. Con l'obiettivo di realizzare i principi dell'ONP intesa a favorire ed assicurare un'adeguata interconnessione nell'interesse degli utenti, l'Autorità, come stabilito all'art. 9, comma 1, della direttiva n. 97/33/CE, nella valutazione delle Offerte di Riferimento ha tenuto in considerazione:

- la necessità di garantire comunicazioni punto-punto soddisfacenti per gli utenti;
- la necessità di assicurare lo sviluppo di un mercato concorrenziale;
- la necessità di assicurare uno sviluppo equo ed adeguato di un mercato delle telecomunicazioni armonizzato a livello europeo;
- la necessità di cooperare con le controparti di altri Stati Membri;
- la necessità di promuovere la creazione e lo sviluppo di reti e di servizi transfrontalieri, l'interconnessione delle reti nazionali e l'interoperabilità dei servizi e l'accesso a tali reti e servizi;
- il rispetto dei principi di non discriminazione (ivi compresa la parità di accesso) e di proporzionalità;
- la necessità di mantenere e sviluppare il servizio universale.

32. Sulla base di tali principi l'Autorità di anno in anno ha verificato che l'Offerta di Riferimento pubblicata da Telecom Italia contenesse la descrizione dei componenti funzionali di base del servizio di telefonia vocale e della rete telefonica pubblica fissa, ivi compresi i punti di interconnessione, le interfacce tecniche e le tariffe offerte in conformità con le esigenze del mercato e le condizioni di accesso anche in punti diversi dai punti terminali di rete, a norma di quanto stabilito dagli artt. 4, comma 10, e 5, comma 1, del d.P.R. n. 318/97 e dell'art. 7, paragrafo 3, della direttiva n. 97/33/CE.

33. Relativamente alle condizioni economiche dei servizi, l'Autorità ha svolto numerose valutazioni sull'orientamento delle tariffe di interconnessione proposte agli effettivi costi dei servizi; tale attività è stata condotta a partire dalla documentazione contabile prodotta dalla stessa Telecom Italia e, soprattutto nei primi anni, sulla base dell'analisi dei prezzi applicati per analoghi servizi in altri Stati Membri. Infatti, il punto 4 della Raccomandazione comunitaria n. 98/195/CE rileva che i prezzi di interconnessione basati sulla "buona prassi corrente" vengono utilizzati dalle Autorità Nazionali di Regolamentazione (ANR) per esaminare le tariffe di interconnessione della terminazione di chiamata proposte dagli operatori notificati, fino a quando non siano disponibili i costi di interconnessione basati sui costi incrementali prospettici di lungo periodo. Il punto 5 della Raccomandazione Comunitaria n. 98/322/CE afferma, inoltre, che le Autorità Nazionali di Regolamentazione possono chiedere l'applicazione di coefficienti di efficienza a riconoscimento del fatto che il ricorso a valori della "Contabilità al Costo Attuale" per la rete può non riflettere integralmente i costi di un operatore efficiente.

34. Sulla base della normativa vigente all'esito delle valutazioni condotte dall'Autorità è stata disposta l'approvazione, se del caso la modifica o integrazione, dell'Offerta di Riferimento. Nell'elenco seguente si riportano i provvedimenti rilevanti dell'Autorità con la relativa Offerta:

- n. 1/CIR/98: Offerta di Riferimento 1998;
- n. 1/00/CIR: Offerta di Riferimento 1999;
- n. 3/00/CIR: Offerta di Riferimento 1999;
- n. 10/00/CIR: Offerta di Riferimento 2000;
- n. 14/00/CIR: Offerta di Riferimento 2000;
- n. 6/01/CIR: Offerta di Riferimento 2000;
- n. 18/01/CIR: Offerta di Riferimento 2000;
- n. 4/02/CIR: Offerta di Riferimento 2001;
- n. 5/02/CIR: Offerta di Riferimento 2001;
- n. 6/02/CIR: Offerta di Riferimento 2001;
- n. 2/03/CIR: Offerta di Riferimento 2002;
- n. 11/03/CIR: Offerta di Riferimento 2003;
- n. 3/04/CIR: Offerta di Riferimento 2004;
- n. 1/05/CIR: Offerta di Riferimento 2005;
- n. 49/05/CIR: Offerta di Riferimento 2005.

35. Come è possibile evincere da tali provvedimenti, negli anni, oltre alle variazioni delle condizioni economiche, si è potuta registrare una significativa estensione della gamma di servizi di interconnessione inclusi nell'Offerta di Riferimento e del livello di definizione delle procedure operative di alcuni di essi.

36. Con la delibera n. 13/01/CIR l'Autorità ha inoltre emanato disposizioni in materia di condizioni economiche per la fornitura del servizio di instradamento del traffico internazionale uscente da parte di Telecom Italia, prevedendo l'esclusione dall'offerta di riferimento di direttrici ritenute competitive.

37. Un importante evoluzione dell'offerta di riferimento è rappresentata dall'introduzione dei servizi di raccolta forfetaria del traffico Internet (servizio cd. FRIACO) disposta con la delibera n. 25/01/CIR. In tale provvedimento oltre a disporre l'introduzione del servizio, l'Autorità ha anche definito i criteri per la determinazione delle condizioni economiche di offerta a partire dal valore per minuto di traffico a tutt'oggi in vigore.

38. Sempre in relazione ai criteri di calcolo delle condizioni economiche di offerta, l'Autorità ha emanato con la delibera n. 12/03/CIR i criteri per la determinazione della quota

di *surcharge* applicata al servizio di raccolta del traffico da telefoni pubblici per remunerare i costi della rete di accesso di tali telefoni che non trovano un corrispettivo a livello *retail*.

39. In materia di condizioni economiche la delibera n. 3/03/CIR ha modificato radicalmente la disciplina delle condizioni economiche dei servizi intermedi di rete dell'operatore notificato di rete fissa, introducendo un sistema di variazione programmata dei prezzi su base pluriennale (sistema cd. network cap). Tale provvedimento è stato emanato in attuazione dell'articolo 3, della delibera n. 152/02/CONS (Misure atte a garantire la piena applicazione del principio di parità di trattamento interna ed esterna da parte degli operatori aventi notevole forza di mercato nella telefonia fissa) che prevede che l'Autorità, al fine di promuovere una maggiore efficienza e trasparenza delle condizioni competitive, stabilisca le modalità e la composizione di un network cap, con l'obiettivo di disporre, a partire dall'Offerta di Riferimento 2003, di un sistema di programmazione delle tariffe di interconnessione e di accesso. Il network cap oltre ad assicurare una maggiore certezza agli operatori e una maggiore semplicità di verifica da parte dell'Autorità, ha l'obiettivo di un progressivo allineamento dei prezzi dei servizi intermedi di rete alla base dei costi incrementali di lungo periodo.

40. L'applicazione del meccanismo di network cap è stata prevista per il periodo 2003-2006; è stata peraltro già prevista una prima riconsiderazione dell'intero sistema alla luce del nuovo quadro regolatorio, oggi in vigore, e degli esiti delle prime analisi di mercato (art. 7, comma 1).

41. I servizi di interconnessione sono stati raggruppati in cinque panieri, ciascuno sottoposto ad un differente vincolo di cap classificati in funzione di:

- grado di concorrenza del mercato a cui appartengono;
- omogeneità/complementarietà per un determinato livello di interconnessione;
- importanza in termini di sviluppo della concorrenza;
- selezione/preselezione dell'operatore.

42. Il servizio di raccolta tramite *Carrier Selection* ha consentito l'avvio della concorrenza sul traffico telefonico. Gli operatori alternativi, pur non disponendo di una rete di accesso per raggiungere l'utente chiamante, utilizzando il servizio di *Carrier Selection* hanno potuto fornire servizi di solo traffico telefonico inizialmente offerti a livello internazionale ed interdistrettuale. L'Autorità ha successivamente disposto l'applicabilità del servizio di *Carrier Selection* alle chiamate locali (originare e terminate all'interno dello stesso distretto) a partire dal 1° gennaio 2000. Tale decisione (assunta con la delibera n. 101/99) ha esteso la concorrenza al mercato delle chiamate locali, consentendo agli utenti di selezionare, attraverso il codice identificativo di operatore, offerte diverse da quelle di Telecom Italia anche per le comunicazioni urbane e distrettuali.

43. Una decisione estremamente rilevante per la concorrenza nei servizi a traffico, anche al fine dell'attuazione delle disposizioni comunitarie, è rappresentata dalla delibera n.

3/CIR/99, ove sono state definite le regole per la fornitura della *Carrier Selection (Equal Access)* in modalità di preselezione (cd. *Carrier Preselection*).

44. La prestazione di *Carrier Preselection* consente all'utente di scegliere un solo operatore preselezionato per due specifici profili di servizio. In particolare, dal 1° gennaio 2000, è stato introdotto il profilo (a) che prevede l'introduzione della preselezione del vettore per le chiamate interdistrettuali, internazionali e verso mobili, mentre dal luglio 2000 è stato introdotto il profilo (b) che prevede l'ulteriore estensione anche alle chiamate locali (intradistrettuali e intra-aree-locali).

45. Come evidenziato in precedenza le condizioni economiche del servizio di raccolta in *carrier selection* e *carrier pre-selection* sono state oggetto di valutazione e modifica nell'ambito delle istruttorie di valutazione dell'offerta di riferimento. Uno dei punti di maggior rilievo si ritrova nella citata delibera n. 3/00/CIR ove è disposta l'eliminazione della *surcharge* attribuita da Telecom Italia agli altri operatori quale compensazione del c.d. "deficit di accesso".

46. Da un punto di vista di procedure attuative del servizio di *Carrier Preselection* l'Autorità è intervenuta in diverse occasioni per specificare alcune condizioni relative al processo gestionale della prestazione da parte di Telecom Italia. Ad esempio con la delibera n. 4/00/CIR sono stati disciplinati tra l'altro il numero ed il tempo massimo di attivazione degli ordini di *carrier preselection* (CPS) giornalmente evasi da Telecom Italia, i dati necessari alla "lavorazione dell'ordine" ed alcune procedure di interazione e informazione tra operatore di accesso e operatore preselezionato. L'Autorità è successivamente intervenuta con le delibere n. 9/00/CIR e n. 8/01/CIR chiarendo i rapporti tra l'operatore d'accesso e l'operatore preselezionato ed introducendo nuove misure volte ad aumentare la capacità di attivazione delle richieste di CPS.

47. La delibera n. 4/03/CIR ha, infine, precisato la modalità di disattivazione della prestazione di *Carrier Preselection* applicabile nei casi in cui l'utente decida di cambiare operatore o di non utilizzare più la prestazione di preselezione.

3. Definizione del mercato

3.1 Introduzione

48. La Raccomandazione della Commissione dell'11 febbraio 2003 (in seguito, Raccomandazione) ha individuato tre mercati all'ingrosso per la fornitura di servizi telefonici pubblici in postazioni fisse:

- Raccolta delle chiamate nella rete telefonica pubblica in postazione fissa (di seguito, "Mercato 8");
- Terminazione delle chiamate nella rete telefonica pubblica in postazione fissa (di seguito, "Mercato 9");
- Servizi di transito nella rete telefonica pubblica in postazione fissa (di seguito, "Mercato 10").

49. Il presente capitolo contiene l'analisi che l'Autorità, tenendo nella massima considerazione le Linee Diretrici e la Raccomandazione della Commissione Europea, ha svolto per giungere ad una corretta determinazione dell'ambito merceologico e geografico dei suddetti mercati. In particolare, nella definizione di ciascun mercato rilevante, si è tenuto conto dei seguenti aspetti:

- definizione dei mercati al dettaglio collegati;
- la topologia della rete telefonica pubblica dell'operatore ex-monopolista per la fornitura del servizio in postazione fissa;
- la sostituibilità dal lato della domanda e dell'offerta;
- l'ambito geografico rilevante.

3.1.1 Identificazione degli elementi di rete costitutivi dei Mercati 8, 9 e 10

50. La Commissione, nella Relazione alla Raccomandazione, attribuisce alle singole Autorità Nazionali di Regolamentazione (di seguito, ANR) il compito di individuare gli elementi costitutivi che consentano di identificare i Mercati 8, 9 e 10 in funzione delle topologie di rete, fermo restando il principio per cui gli elementi costitutivi di ciascun mercato rilevante sono disgiunti, additivi e "la somma dei tre costituisce il tutto".

51. L'Autorità, pertanto, al fine di identificare il confine tra il mercato del transito ed i mercati della raccolta e della terminazione sulla base della topologia delle reti telefoniche pubbliche in postazione fissa, ritiene opportuno far riferimento alla rete telefonica dell'operatore Telecom Italia. Infatti, la rete dell'operatore ex-monopolista, per le sue peculiari caratteristiche di capillarità e per la sua omogenea diffusione sul territorio nazionale,


rappresenta indubbiamente l'infrastruttura di riferimento nella definizione dei mercati all'ingrosso per la fornitura di servizi telefonici all'utenza finale.

52. Nell'architettura della rete telefonica pubblica in postazione fissa è possibile distinguere una rete di accesso, in cui i collegamenti fisici vengono terminati su apparati di concentrazione ed aggregazione (Stadi di Linea - SL) da una rete di commutazione e trasporto a due livelli. Un primo livello è formato dagli autocommutatori locali (Stadi di Gruppo Urbano, - SGU). Un secondo livello, gerarchicamente più elevato, è costituito dagli autocommutatori nazionali (Stadi di Gruppo di Transito, - SGT) che connettono tra di loro gli autocommutatori locali attraverso una rete di lunga distanza.

53. La rete di Telecom Italia è composta da più di 10.000 SL, ove sono situati i permutatori su cui termina il doppino, 628 stadi di gruppo urbani SGU e 66 stadi di gruppo di transito SGT. Gli SGT operano secondo una logica a coppia ridondante e individuano, quindi, 33 regioni del territorio nazionale, chiamate "aree gateway".

54. Nell'architettura di una rete telefonica pubblica in postazione fissa, il collegamento tra due utenti sulle reti nazionali si realizza, generalmente, secondo lo schema illustrato nella figura seguente.

Figura 1. Struttura delle componenti di servizio telefonico



55. Alcuni elementi dello schema illustrato possono essere differenti nel caso degli operatori alternativi e nel caso in cui la tecnologia di accesso/trasporto della fonia sia Voice over IP (nel seguito, VoIP). Nel caso degli operatori alternativi, il numero di livelli gerarchici di commutazione può ridursi ad uno, mentre, nel caso dei servizi di fonia offerti al pubblico in

tecnologia VoIP, sebbene l'architettura possa ancora suddividersi in una parte di raccolta ed in una di trasporto, esistono differenze rilevanti sia dal punto di vista degli apparati che dal punto di vista della capillarità della rete. In considerazione del fatto che i servizi VoIP consentono di originare e ricevere tutte le tipologie di chiamate nazionali ed internazionali con l'impiego delle numerazioni E.164, e che prevedono il collegamento fra reti secondo gli standard della fonia tradizionale (flussi PCM a 64 kbit/s e segnalazione SS7), si ritiene che le suddette differenze non incidano significativamente sulla definizione dei mercati 8, 9 e 10. Nell'analisi seguente, quindi, le diverse tipologie di rete e le modalità di raccolta (tradizionale o VoIP) si considerano equivalenti ai fini della definizione dei mercati in esame.

56. In base allo schema descritto nella figura precedente, gli elementi di una rete telefonica pubblica in postazione fissa consentono di suddividere tecnicamente il processo produttivo di una chiamata "end-to-end" nei seguenti segmenti:

- raccolta: ossia, il trasporto di una chiamata dalla linea di origine fino all'autocommutatore locale, incluso il servizio di commutazione effettuato dall'autocommutatore locale;
- transito/inoltro locale: ossia, il trasporto di una chiamata tra autocommutatore locale e autocommutatore nazionale e viceversa;
- transito/inoltro nazionale: ossia, il servizio di trasporto di una chiamata tra autocommutatori nazionali;
- terminazione: ossia, il trasporto di una chiamata dall'autocommutatore locale alla linea di destinazione, incluso il servizio di commutazione effettuato dall'autocommutatore locale.

3.1.2 *Le osservazioni degli operatori*

57. Sebbene la definizione del mercato non fosse sottoposta consultazione, alcuni operatori, ed in particolare Telecom Italia, hanno osservato, con riferimento alla inclusione di tecnologie diverse da quella PSTN, che i servizi in tecnologia VoIP dovrebbero essere inclusi nell'analisi limitatamente al loro uso per la fornitura di servizi di tipo PATS. La tecnologia VoIP consente infatti un'ampia categoria di servizi, nei quali la voce è solo un componente e per i quali non è possibile alcuna assimilazione con i servizi PATS oggetto dell'analisi di mercato. Tali servizi, in particolare, dovrebbero secondo, Telecom Italia, essere non considerati all'interno delle presenti analisi in quanto non inclusi dalla Raccomandazione sui mercati rilevanti. Telecom Italia ha inoltre sottolineato che la qualificazione di servizi in tecnologie VoIP che consentono di originare e ricevere tutte le tipologie di chiamate nazionali e internazionali con l'uso dei numeri E.164 non è sufficiente a connotare i servizi di telefonia accessibili al pubblico.

58. Secondo Telecom Italia, poiché solo un accesso a banda larga abilita la fornitura di servizi VoIP ed il servizio voce è solo una componente del servizio offerto, le modalità di raccolta definite per la PSTN non sarebbero applicabili ai servizi erogati su accessi

broadband. Telecom Italia ritiene che i servizi VoIP vadano considerati come servizi emergenti, da analizzare solo a seguito di una definizione dei servizi VoIP basata sulle categorie di ECS e PATS, sulla base delle risultanze dell'apposito procedimento avviato dall'Autorità con la delibera n. 26/05/CIR. Secondo Telecom Italia i mercati dei servizi VoIP andrebbero analizzati nell'ambito del mercato *broadband* (mercato 12 della raccomandazione) ed a valle dello sviluppo dei servizi nei prossimi 18 mesi.

3.1.3 Le osservazioni dell'Autorità

59. In merito all'impiego di tecnologie diverse da quelle POTS/ISDN, l'Autorità sottolinea che, con riferimento all'inclusione nei mercati della raccolta, terminazione e del transito, l'uso interno di tecnologie di rete diverse da quelle PSTN non può rappresentare di per se una discriminante. Analogamente, nell'ambito dell'analisi dei servizi all'ingrosso, l'appartenenza alla categoria PATS o ECS del servizio *retail* offerto non rileva in quanto tale.

60. L'inclusione nel mercato delle singole modalità tecniche di raccolta e terminazione, deve basarsi principalmente sui seguenti elementi: funzionalità dell'infrastruttura (attuali o potenziali al fine di fornire servizi di telefonia equivalenti a quelli PATS), accesso all'infrastruttura impiegata e ed controllo della stessa. Sono state considerate, in particolare, soluzioni tecniche in grado di fornire servizi con le seguenti caratteristiche:

- linea d'accesso in postazione fissa;
- impiego di numerazioni nel piano di numerazione;
- interconnessione "trasparente" con la rete PSTN;
- ricezione ininterrotta di chiamate originate dalla rete PSTN;
- originazione di chiamate verso la rete PSTN per le direttrici nazionali ed internazionali;

61. Nell'ambito dei servizi al dettaglio forniti con tali requisiti l'Autorità ha ulteriormente analizzato la catena impiantistica delle infrastrutture sottostanti. L'Autorità ritiene che l'uso della tecnologia VoIP sia un elemento irrilevante ai fini dell'analisi dei mercati 8, 9 e 10 quando tale tecnologia sia impiegata per fornire servizi di telefonia su infrastrutture di trasporto proprie, ove per infrastrutture di trasporto si intendono le componenti trasmissive comprese tra la centrale SL ed un primo nodo di commutazione (di pacchetto o di circuito).

62. In tale ottica, consistentemente con la segmentazione dei mercati individuati dalla Raccomandazione, l'Autorità ritiene che il controllo della rete di accesso e la tecnologia della stessa non possano rilevare al fine di individuare servizi di raccolta e terminazione differenziati nell'ambito dei mercati 8 e 9. Dunque, i servizi di raccolta e terminazione su VoIP offerti con il ricorso all'*unbundling* (*full ULL* o *Shared Access*) o su reti d'accesso fisse

di proprietà (in rame o fibra ottica) sono stati considerati sostituibili ai fini della presente analisi.

63. Evidentemente, rientrano in tale categoria i servizi di raccolta e terminazione realizzati, ad esempio, da Telecom Italia sui propri accessi xDSL, o da Fastweb sui propri accessi in fibra, oppure da Fastweb o da Tiscali sui accessi xDSL in *unbundling*.

64. Con riferimento alle tecnologie ed alle modalità di trasporto, l'Autorità ha anche considerato il caso di fornitura di servizi VoIP su infrastrutture di terzi, analizzando separatamente il caso in cui l'offerta è congiunta alla fornitura di servizi a banda larga (ad es. basata su servizi di ADSL *wholesale*) ed il caso in cui il servizio VoIP è offerto disgiuntamente dall'accesso a banda larga.

65. In particolare, con riferimento all'impiego di servizi ADSL *wholesale* di terzi, l'Autorità rileva che per la fornitura del servizio voce, l'operatore deve prevedere componenti impiantistiche aggiuntive a quelle della sola connettività dati. Tuttavia gli elementi che consentono di passare dal servizio intermedio acquistato esternamente (ADSL *wholesale*) al servizio vocale finale, appaiono accessibili sul libero mercato in condizioni di concorrenza e non rappresentano pertanto barriere all'ingresso per la fornitura del servizio. Per tali motivi la produzione interna del servizio di raccolta/terminazione che fa uso di infrastrutture di raccolta e connettività dati a banda larga di terzi, anche se finalizzata alla fornitura al dettaglio del servizio di telefonia, non viene considerata nell'ambito delle analisi dei mercati 8 e 9.

66. Al contrario, invece, il servizio intermedio "essenziale" è quello di connettività dati, che in quanto tale, è analizzato nel mercato 12, ove l'eventuale regolamentazione dovrà prevedere tutte le funzionalità tecniche necessarie affinché siano realizzabili anche servizi di fonìa in tecnologia VoIP. Sulla base di tali considerazioni, l'Autorità ha ritenuto di non considerare tali metodologie di fornitura, includendo nei mercati della raccolta, terminazione e transito solo i servizi all'ingrosso che prevedono la disponibilità proprietaria delle infrastrutture di rete di trasporto.

3.1.4 Il confine tra i Mercati 8, 9 e 10

67. L'Autorità ritiene che la corrispondenza fra i segmenti in cui risulta tecnicamente suddivisibile il processo di realizzazione di una chiamata "*end-to-end*" ed i mercati rilevanti individuati dalla Commissione debba essere valutata alla luce dell'effettivo livello di interconnessione, fra le reti degli operatori alternativi e la rete di Telecom Italia. Infatti, tale parametro può considerarsi direttamente collegato all'effettivo grado di sviluppo, nel territorio nazionale, di infrastrutture alternative a quella dell'operatore ex-monopolista.


68. Per verificare il livello di interconnessione raggiunto dai principali operatori alternativi, sono stati presi in considerazione due indicatori. Il primo è rappresentato dalla percentuale di SGU della rete di Telecom Italia cui risultano interconnessi i principali operatori alternativi, il secondo esprime la variazione nel tempo dei minuti di traffico raccolti/terminati al livello di SGU della rete di Telecom Italia rispetto al totale dei minuti di traffico raccolti/terminati sulla medesima rete.

Tabella 1. Livello di interconnessione degli operatori alternativi con oltre 100 Punti di Interconnessione con la rete di Telecom Italia

Operatori	% SGU interconnessi	Traffico raccolto al livello SGU
OLO1	100%	93%
OLO2	80%	89%
OLO3	70%	75%
OLO4	32%	50%
OLO5	21%	50%
OLO6	18%	25%

Fonte: dati AGCOM, 2003

Figura 2. Dinamica del traffico Raccolto/Terminato sulla rete di Telecom Italia.



Fonte: elaborazione Agcom su dati degli operatori

69. Dall'analisi degli indicatori del livello di interconnessione, risulta che esistono alcuni operatori la cui struttura di interconnessione permette di raggiungere una rilevante percentuale di SGU della rete di Telecom Italia. Inoltre, nel corso del tempo si è verificato un significativo aumento del traffico raccolto/terminato a tale livello della rete di Telecom Italia. Gli indicatori analizzati portano, quindi, a ritenere che i segmenti del transito locale e del transito di nazionale siano effettivamente contraddistinti da un contesto concorrenziale differente rispetto a quello che caratterizza i segmenti della raccolta e della terminazione.

Conclusioni

70. Alla luce delle considerazioni effettuate, l'Autorità ritiene che l'elemento della rete telefonica pubblica in postazione fissa che meglio permette di individuare il confine fra i mercati 8, 9 e ed il mercato 10, in relazione al contesto concorrenziale riscontrabile nel territorio nazionale, sia rappresentato dall'autocommutatore locale (SGU, nella topologia di rete di Telecom Italia). Di conseguenza, ai fini della presente analisi, i Mercati 8, 9 e 10 identificati nella Raccomandazione devono essere specificati nella seguente maniera:

- Raccolta (Mercato 8): ossia, il trasporto di una chiamata dalla linea di origine fino all'autocommutatore locale, incluso il servizio di commutazione effettuato dall'autocommutatore locale.
- Terminazione (Mercato 9): ossia, il trasporto di una chiamata dall'autocommutatore locale alla linea di destinazione, incluso il servizio di commutazione effettuato dall'autocommutatore locale a monte della linea di destinazione.
- Transito (Mercato 10): ossia, il trasporto di una chiamata su livelli di rete gerarchicamente superiori all'autocommutatore locale.

3.2 Mercato dei servizi all'ingrosso della raccolta delle chiamate nella rete telefonica pubblica in postazione fissa

3.2.1 Mercato del prodotto

71. La Commissione, nella Relazione alla Raccomandazione sui mercati rilevanti, definisce nel seguente modo il mercato all'ingrosso della raccolta delle chiamate nella rete telefonica pubblica in postazione fissa: *“la raccolta delle chiamate comprende l'inoltro locale delle chiamate ed è definita in modo da essere coerente con i mercati di transito e di terminazione delle chiamate nella rete telefonica pubblica in postazione fissa.”*

72. Il mercato all'ingrosso della raccolta delle chiamate nella rete telefonica pubblica in postazione fissa è costituito, quindi, dai servizi di trasporto delle chiamate dalla postazione d'utente fino all'autocommutatore locale e dalle prestazioni associate a tali servizi (ad es. collegamenti di interconnessione, traffico di segnalazione). I servizi in questione consentono ad un operatore di raccogliere le chiamate dai propri clienti (verso qualsiasi numerazione, geografica e non geografica, incluse quelle destinate all'accesso ad Internet in modalità *“dial up”*), pur non disponendo di una infrastruttura che raggiunga le postazioni fisse presso cui sono attestati gli utenti finali.

73. La stessa Commissione sottolinea che *“la raccolta delle chiamate è uno degli input necessari per fornire i servizi telefonici al dettaglio relativi alle chiamate in uscita”*. Appare evidente, quindi, che la struttura della domanda e dell'offerta nel mercato in esame dipende strettamente dai comportamenti degli utenti, collegati ad un'infrastruttura di accesso, che originano il traffico telefonico.

74. L'Autorità, al fine di giungere ad una corretta definizione del mercato della raccolta delle chiamate nella rete telefonica pubblica in postazione fissa, ritiene opportuno verificare se l'esistenza di differenti tipologie di chiamate, offerte dagli operatori nel mercato al dettaglio, debba comportare la definizione di mercati all'ingrosso separati. Nell'analisi seguente, si adatterà la caratterizzazione più generale possibile del servizio offerto agli utenti finali, distinguendo le tipologie di chiamata in funzione dei seguenti criteri:

- la direttrice della chiamata: ossia, locale, nazionale, fisso-mobile, Internet dial-up e verso numerazioni non geografiche;
- la categoria di utenti finali: ossia, residenziali e non residenziali;
- la tipologia di originazione: ossia, da linee private e da postazioni telefoniche pubbliche.

75. L'Autorità, in relazione alle effettive condizioni di sostituibilità fra le suddette tipologie di chiamata, ha valutato se:

- la raccolta delle chiamate verso direttrici diverse costituisce un unico mercato;
- la raccolta delle chiamate dall'utenza residenziale e quella delle chiamate dall'utenza non residenziale costituiscono un unico mercato;
- la raccolta delle chiamate da linee private e la raccolta delle chiamate da postazioni telefoniche pubbliche costituiscono un unico mercato.

3.2.2 Raccolta da differenti tipologie/direttrici di chiamata

76. Anche se dal punto di vista dell'utente finale le chiamate verso differenti direttrici non sono sostituibili tra di loro, appare evidente che nei mercati all'ingrosso i servizi di raccolta verso le diverse direttrici di chiamata sono pienamente sostituibili fra di loro. Difatti, il servizio di originazione richiesto è sempre il medesimo, a prescindere dalla direttrice verso cui è destinata la chiamata. Si tratta pertanto della stessa prestazione tecnica, che risponde al medesimo bisogno e che è sottomessa alle stesse condizioni concorrenziali. Tali considerazioni portano a ritenere che dal lato della domanda i servizi di raccolta delle chiamate destinate alle diverse direttrici costituiscano un unico mercato.

Sostituibilità lato offerta

77. Dal punto di vista dell'offerta, occorre notare innanzitutto che il servizio di raccolta all'ingrosso è legato strettamente alla capacità degli operatori di offrire servizi di accesso alla rete telefonica. Risulta evidente, infatti, che la possibilità di fornire i servizi di raccolta dipende strettamente dall'esistenza di utenti collegati ad un'infrastruttura di accesso che originino il traffico. Inoltre, appare altrettanto evidente che non esiste alcun ostacolo tecnico che impedisca di utilizzare l'infrastruttura che permette di offrire servizi di raccolta per una specifica direttrice di chiamata, per fornire servizi di raccolta per una direttrice di chiamata diversa. Infine, è fondamentale tener presente che, soprattutto in considerazione degli ingenti costi fissi che caratterizzano la realizzazione di un'infrastruttura di accesso alla postazione fissa di un utente finale, l'operatore che effettua un tale investimento avrà notevoli incentivi ad ampliare l'offerta dei servizi di raccolta al maggior numero possibile di chiamate e, quindi, di direttrici. Pertanto, si ritiene che un monopolista ipotetico nei servizi di raccolta per una specifica direttrice di chiamata non possa aumentare stabilmente i prezzi dei propri servizi,

senza generare rilevanti fenomeni di sostituzione con i servizi offerti dagli operatori che offrono la raccolta per le altre direttrici di chiamata. Tali considerazioni inducono a ritenere che i servizi di raccolta delle chiamate destinate alle diverse direttrici siano sostituibili dal lato dell'offerta.

Conclusioni

78. Le argomentazioni riferite inducono a ritenere che i servizi di raccolta delle chiamate destinate alle diverse direttrici costituiscano un unico mercato.

1. Si condivide l'orientamento dell'Autorità di definire un unico mercato per la raccolta delle chiamate verso differenti direttrici?

3.2.2.1 Le osservazioni degli operatori

79. Gli operatori Albacom, Atlant, Colt, Eutelia, Fastweb, MCI, Multilink, Tele2, Telecom Italia, Teleunit, Tiscali, Welcome Italia e Wind concordano con l'Autorità nel considerare il servizio di raccolta indipendente dalla direttrice della chiamata.

3.2.2.2 Le conclusioni dell'Autorità

80. L'Autorità conferma l'orientamento di identificare un unico mercato della raccolta indipendente dalle differenti direttrici, ossia, locale, nazionale, fisso-mobile, Internet dial-up e verso numerazioni non geografiche.

3.2.3 Raccolta da clientela residenziale vs. non residenziale

Sostituibilità lato domanda

81. In presenza di un ipotetico monopolista nei servizi di raccolta per le chiamate originate da uno specifico tipo di clientela, un operatore, che necessita del servizio di raccolta per servire tale segmento del mercato al dettaglio, non potrà sostituire i servizi del monopolista con quelli destinati ad una tipologia differente di utenti. Infatti, i servizi di raccolta destinati ad uno specifico segmento di utenti non permetterebbero di originare chiamate dalle postazioni fisse cui sono attestati gli utenti che appartengono a segmenti diversi. Un'alternativa all'acquisto dei servizi del monopolista ipotetico potrebbe discendere dalla capacità dell'operatore di sostituire, o rinunciare a servire, il segmento del mercato al dettaglio che utilizza come input i servizi del monopolista. Tuttavia, in considerazione dei costi (commerciali innanzitutto, ma anche organizzativi e tecnici) che tale processo di sostituzione o rinuncia comporterebbe, si ritiene che l'alternativa in questione sia economicamente percorribile solo per segmenti marginali del mercato al dettaglio e, quindi, non possa vincolare efficacemente le politiche di prezzo dell'ipotetico monopolista. In conclusione, quindi, i servizi di raccolta per le chiamate originate da clientela residenziale non

possono essere considerati, dal punto di vista della domanda, sostituibili con i servizi di raccolta per le chiamate originate da clientela non residenziale.

Sostituibilità lato offerta

82. La sostituibilità dal lato dell'offerta è limitata dalla necessità, per un operatore in grado di offrire servizi di raccolta per le chiamate originate da uno specifico segmento del mercato al dettaglio, di ampliare la propria infrastruttura di accesso per raggiungere le postazioni fisse cui sono attestati gli utenti finali di un segmento diverso. Tuttavia, un operatore, non potendo determinare a priori la distribuzione territoriale degli utenti appartenenti ai diversi segmenti del mercato al dettaglio, avrà un notevole incentivo a realizzare una rete di accesso la più capillare possibile. Infatti, solo in tal modo potrà raggiungere il maggior numero possibile di clienti potenziali e, tenendo conto della struttura fortemente decrescente dei costi marginali dell'accesso, minimizzare i propri costi industriali. Di conseguenza, la struttura stessa dei costi industriali di un operatore in grado di fornire la raccolta per un determinato segmento del mercato al dettaglio comporta che tale operatore potrebbe, senza costi rilevanti ed in tempi brevi, offrire servizi di raccolta per le chiamate originate da un differente segmento di utenti finali. Tale possibilità rappresenta un vincolo efficace alle politiche di prezzo di un monopolista ipotetico nei servizi di raccolta delle chiamate originate da un particolare segmento del mercato al dettaglio, in quanto, detto monopolista aumentando stabilmente i prezzi dei propri servizi, incorrerebbe in una riduzione dei profitti totali causata dall'ingresso degli operatori specializzati nella fornitura di servizi di raccolta per altri segmenti di utenti finali. In conclusione, quindi, si ritiene che i servizi di raccolta per le chiamate originate da differenti segmenti di utenti finali rappresentano servizi sostituibili dal lato dell'offerta.

Conclusione

83. Alla luce delle argomentazioni riportate, considerando nel caso in esame la prevalenza del criterio della sostituibilità dal lato dell'offerta, si conclude che i servizi di raccolta per le chiamate originate da clientela residenziale ed i servizi di raccolta delle chiamate originate da clientela non residenziale costituiscono un unico mercato.

2. Si condivide l'orientamento dell'Autorità di definire un unico mercato per la raccolta da clientela residenziale e la raccolta da clientela non residenziale?

3.2.3.1 Le osservazioni degli operatori

84. Gli operatori Albacom, Atlant, Colt, Eutelia, Fastweb, MCI, Multilink, Tele2, Telecom Italia, Teleunit, Tiscali, Welcome Italia e Wind condividono l'orientamento dell'Autorità di considerare il servizio di raccolta indipendente dalla tipologia di clientela (residenziale o affari). Sul punto Telecom Italia precisa che l'accesso ai clienti residenziali

può avvenire anche con tecnologie diverse da quella POTS/ISDN, quali la fibra ad esempio, che consentono accesso integrato a voce e dati.

3.2.3.2 Le conclusioni dell'Autorità

85. L'Autorità conferma l'orientamento di identificare un unico mercato della raccolta indipendente dalla tipologia di clientela.

3.2.4 Raccolta da linee private vs. raccolta da postazioni di telefonia pubblica

Sostituibilità lato domanda

86. Si ipotizzi la presenza di un monopolista ipotetico nella fornitura di uno dei due servizi di raccolta in esame, che voglia aumentare stabilmente i prezzi dei propri servizi. Gli operatori che necessitano di acquistare i servizi del monopolista per poter servire i propri clienti finali, non potranno utilizzare l'altra tipologia di servizio di raccolta come input del loro processo produttivo. Infatti, i due servizi di raccolta in esame consentono di realizzare tipologie di chiamate differenti. Inoltre, per gli operatori sarebbe praticamente impossibile far migrare la propria clientela da una tipologia all'altra di chiamata e, in considerazione degli elevati costi commerciali ed organizzativi, non sarebbe economicamente conveniente convertire il processo produttivo per poter servire gli utenti che domandano la tipologia di chiamata per la cui realizzazione non si utilizzano i servizi del monopolista ipotetico. Di conseguenza, si ritiene che i servizi di raccolta delle chiamate da linee private ed i servizi di raccolta delle chiamate da postazioni telefoniche pubbliche non siano sostituibili dal lato della domanda.

Sostituibilità lato offerta

87. I servizi di raccolta delle chiamate da linee private ed i servizi di raccolta delle chiamate da postazioni telefoniche pubbliche non si differenziano per la tipologia di infrastruttura che ne consente la fornitura. Nel primo caso, si richiede la disponibilità di un'infrastruttura di rete che connetta le postazioni fisse presso cui sono attestati gli utenti finali. Nel secondo caso, è necessario disporre di un'infrastruttura di rete che connetta un insieme di postazioni telefoniche collocate in luoghi accessibili al pubblico. Tale infrastruttura di rete, sebbene in genere meno capillare, presenta le medesime caratteristiche della rete di accesso necessaria nella raccolta delle chiamate da linee private e può essere agevolmente estesa a tali servizi per ambiti geografici specifici. Inoltre, le strutture commerciali ed organizzative necessarie per operare nei mercati al dettaglio collegati possono essere facilmente condivise, accentuando ulteriormente la somiglianza fra i processi produttivi dei due servizi in esame. Di conseguenza, si ritiene possibile che un operatore possa convertire il proprio processo produttivo da un servizio di raccolta all'altro, in tempi brevi e senza dover sostenere rilevanti investimenti. Quindi, un ipotetico monopolista nella fornitura di uno dei due servizi in esame non potrebbe aumentare stabilmente i propri prezzi, senza generare

rilevanti fenomeni di sostituzione da parte degli operatori attivi nella fornitura dell'altra tipologia di servizio di raccolta. Da tali considerazioni discende che i servizi di raccolta delle chiamate da linee private ed i servizi di raccolta delle chiamate da postazioni telefoniche pubbliche sono sostituibili dal lato dell'offerta.

Conclusioni

88. Alla luce delle considerazioni effettuate, anche in questo caso si conclude che i servizi di raccolta delle chiamate da linee private ed i servizi di raccolta delle chiamate da postazioni telefoniche pubbliche costituiscono un unico mercato.

3. Si condivide l'orientamento dell'Autorità di definire un unico mercato per la raccolta da linee private e la raccolta da postazioni telefoniche pubbliche?

3.2.4.1 Le osservazioni degli operatori

89. Gli operatori Albacom, Atlant, Colt, Eutelia, Fastweb, Multilink, Tele2, Teleunit, Tiscali, Welcome Italia e Wind, pur condividendo le considerazioni relative alla sostituibilità dei due mercati dal lato della offerta, rilevano di aver osservato un rilevante fenomeno di sostituibilità anche dal lato della domanda con specifico riferimento ai servizi su carte telefoniche prepagate. In occasione dell'introduzione nel 2002 e dei successivi rincari della c.d. "surcharge" sui costi di raccolta da postazioni telefoniche pubbliche verso numerazioni non geografiche di altro operatore, gli operatori concorrenti hanno osservato lo spostamento della domanda relativa all'impiego delle carte pre-pagate dalle postazioni telefoniche pubbliche a quelle private. Allo spostamento degli utenti nel mercato finale corrisponde quello degli operatori nei confronti di Telecom Italia. Anche MCI condivide la posizione dell'Autorità.

90. Sul punto Telecom Italia, si limita a sottolineare che la c.d. "surcharge" da TP non possa essere assoggettata al medesimo regime di *network cap* dei servizi di raccolta in quanto tale sovrapprezzo è relativo a componenti della rete di accesso.

3.2.4.2 Le conclusioni dell'Autorità

91. L'Autorità conferma l'orientamento di includere nel mercato della raccolta anche i servizi di raccolta da telefonia pubblica.

3.2.5 Mercato Geografico

92. L'opportunità di procedere ad una segmentazione geografica di un mercato discende dalla necessità di tener conto dell'eventuale esistenza di differenti contesti concorrenziali in zone differenti del territorio nazionale.

93. L'analisi del mercato del prodotto ha dimostrato l'opportunità di definire un unico mercato per i servizi di raccolta delle chiamate nella rete telefonica pubblica in postazione fissa, indipendentemente dalla tipologia di chiamata per cui tale servizio viene utilizzato come input.

94. Si ritiene opportuno, quindi, verificare se il suddetto mercato debba essere segmentato secondo un criterio geografico.

95. Alla luce dell'attuale sviluppo del contesto concorrenziale nel suddetto mercato del prodotto, non si riscontrano sostanziali differenze nella struttura della domanda e dell'offerta nelle diverse zone del territorio nazionale. Non si ritiene giustificato, quindi, applicare criteri geografici per la segmentazione del mercato dei servizi di raccolta delle chiamate nella rete telefonica pubblica in postazione fissa.

Conclusione

96. Sulla base delle considerazioni esposte, l'Autorità ritiene che la dimensione geografica del mercato della raccolta delle chiamate nella rete telefonica pubblica in postazione fissa sia nazionale.

4. Si condivide l'orientamento dell'Autorità di non segmentare geograficamente il mercato del prodotto?

3.2.5.1 Le osservazioni degli operatori

97. Gli operatori Albacom, Atlant, Colt, Eutelia, Fastweb, MCI, Multilink, Tele2, Telecom Italia, Teleunit, Tiscali, Welcome Italia e Wind condividono l'individuazione di un singolo mercato nazionale.

3.2.5.2 Le conclusioni dell'Autorità

98. L'Autorità conferma l'orientamento di non segmentare geograficamente il mercato della raccolta.

3.2.6 Relazione fra la definizione di mercato dell'Autorità e la Raccomandazione delle Commissioni

99. L'allegato alla Raccomandazione definisce al punto 8 il mercato dei servizi di "raccolta delle chiamate nella rete telefonica pubblica in postazione fissa" ed aggiunge che "la raccolta delle chiamate comprende l'inoltro locale delle chiamate ed è definita in modo da essere coerente con i limiti fissati per i mercati di transito e di terminazione delle chiamate nella rete telefonica pubblica in postazione fissa."

100. L'analisi svolta dall'Autorità ha portato all'identificazione di un mercato la cui dimensione merceologica non si discosta in alcun punto da quella data nella raccomandazione.

3.3 Mercato dei servizi all'ingrosso della terminazione delle chiamate nella rete telefonica pubblica in postazione fissa

3.3.1 Mercato del prodotto

101. Per poter giungere ad una corretta definizione del mercato del prodotto per i servizi all'ingrosso della terminazione delle chiamate nella rete telefonica pubblica in postazione fissa, ed in particolare, per poter valutare se si tratti di un mercato singolo o se sia opportuno individuare più mercati in esso, è necessario considerare se:

- il servizio di terminazione su rete fissa internazionale ed il servizio di terminazione su rete fissa nazionale costituiscano un unico mercato;
- il servizio di terminazione internet e il servizio di terminazione fonia costituiscano un unico mercato;
- il servizio di terminazione delle chiamate originate da rete fissa e i servizi di terminazione delle chiamate originate da rete mobile costituiscano un unico mercato;
- il servizio di terminazione su rete fissa rappresenti un unico mercato o possa essere segmentato in relazione alle singole reti e/o punti terminali.

3.3.2 Servizio di terminazione su rete fissa internazionale vs. servizio di terminazione su rete fissa nazionale

102. Il servizio di terminazione su reti fisse internazionali permette ad un operatore di completare una chiamata internazionale pur senza possedere un centrale di transito internazionale od essere interconnesso, tramite infrastruttura propria o noleggiata da terzi, ad una c.d. cable station, ossia centrali presso cui siano attestati gli operatori di transito internazionale (c.d. carrier internazionali). Di conseguenza, gli operatori che vogliono offrire il servizio di terminazione internazionale devono disporre di una rete che sia interconnessa con almeno una centrale internazionale od una cable station.

103. Dal lato della domanda, i due servizi rappresentano input necessari alla realizzazione di differenti tipologie di chiamata. Appare evidente che non si può ipotizzare alcuna possibilità di sostituzione fra le due tipologie di servizio in esame.

104. Dal lato dell'offerta, le infrastrutture utilizzate per la fornitura dei due servizi sono differenti. Infatti, per terminare una chiamata diretta ad un numero internazionale è necessario disporre di una rete che sia interconnessa con una centrale internazionale, mentre per

terminare una chiamata diretta ad un numero del territorio nazionale è necessario disporre di una rete che includa il punto terminale presso cui è attestato il numero chiamato. In entrambi i casi, gli investimenti necessari alla riconversione del processo di fornitura da un servizio all'altro non permettono di ipotizzare rilevanti fenomeni di sostituibilità dal lato dell'offerta.

Conclusioni

105. L'assenza di effettive possibilità di sostituzione, sia dal lato della domanda sia dal lato dell'offerta, dimostra l'indipendenza dei prezzi dei due servizi in esame. Di conseguenza, si ritiene che i servizi di terminazione verso reti fisse internazionali ed i servizi di terminazione verso reti fisse nazionali costituiscono due mercati distinti.

5. Si condivide l'orientamento dell'Autorità di individuare un mercato per il servizio di terminazione internazionale?

3.3.2.1 Le osservazioni degli operatori

106. Gli operatori Albacom, Atlanet, Colt, Eutelia, Fastweb, MCI, Multilink, Tele2, Telecom Italia, Teleunit, Tiscali, Welcome Italia e Wind condividono la posizione dell'Autorità in merito alla necessità di individuare un mercato della terminazione internazionale, sebbene Telecom Italia precisi, da un lato di non ritenere che tale mercato rientri nell'ambito dei mercati di cui alla raccomandazione C(2003)497 dell'11/02/03 sui Mercati Rilevanti, dall'altro che tale mercato non sia stato sottoposto dall'Autorità ad una specifica analisi.

3.3.2.2 Le conclusioni dell'Autorità

107. L'Autorità conferma l'orientamento di individuare ai fini della successiva analisi il mercato della terminazione internazionale.

3.3.3 Servizio di terminazione internet vs. servizio di terminazione fonia

108. Il servizio di terminazione internet consente di completare le chiamate in modalità commutata verso la rete IP. Un operatore, per garantire alla propria utenza accesso e connettività ad Internet verso numerazioni attestate sulle reti di altri operatori deve acquistare da questi ultimi il servizio di terminazione per completare la chiamata sulla rete IP. Pertanto, un operatore che intenda fornire il servizio di terminazione internet deve disporre della numerazione internet nonché del punto di accesso alla rete IP o, comunque, essere interconnesso con un ISP che fornisca questo ultimo servizio.

109. Dal lato della domanda, i servizi di terminazione internet ed i servizi di terminazione per fonia rappresentano input necessari alla realizzazione di differenti tipologie di chiamate. Infatti, i primi permettono di completare le chiamate dirette alla rete IP, mentre i secondi

permettono di completare le chiamate vocali. Pertanto, è evidente che non si può ipotizzare alcuna possibilità di sostituzione dal lato della domanda fra le due tipologie di servizio in esame.

110. Dal lato dell'offerta, le infrastrutture utilizzate per la fornitura dei due servizi sono solo parzialmente differenti. Infatti, per poter offrire il servizio di terminazione *internet* un operatore deve disporre di una numerazione in decade 7 o di un numero geografico in ciascun distretto in cui si offre il servizio, essere interconnesso con una rete di telefonia fissa per la raccolta del traffico diretto verso la rete IP e disporre di un accesso, in proprio o presso un ISP, alla rete IP. Per poter terminare una chiamata vocale su rete fissa è necessario essere interconnesso con una rete di telefonia fissa per la raccolta del traffico telefonico e disporre di una rete che includa il punto terminale presso cui è attestato il numero chiamato. Analizzando in dettaglio le differenze infrastrutturali, si rileva che, nel caso di fornitura di servizio di terminazione *internet*, il punto di interconnessione con la rete IP può avvenire sia a livello di SGU/SGT sia presso il PoP dell'ISP. Nel caso di terminazione vocale, il servizio include la tratta di trasporto tra SGU e stadio di linea, che in una rilevante frazione di casi è co-locato nella stessa sede dell'SGU.

111. Se da un lato gli operatori di fonia possono, in tempi relativamente brevi e senza rilevanti costi di ingresso, offrire il servizio di terminazione *internet*, non è vero il contrario. Infatti, un operatore in grado di offrire terminazione *internet* dovrebbe sostenere ingenti costi in infrastrutture per poter offrire i servizi di terminazione fonia. Da quanto affermato si può dedurre che i due servizi in esame sono legati da condizioni di sostituibilità asimmetrica. Ossia la presenza di operatori che offrono servizi di terminazione *internet* non costituisce un vincolo alle politiche di prezzo degli operatori che offrono servizi di terminazione fonia, mentre la presenza di questi ultimi impedisce agli operatori di terminazioni *internet* di aumentare i prezzi al di sopra del livello di concorrenza, senza generare rilevanti fenomeni di sostituzione dal lato dell'offerta.

112. Le condizioni di sostituibilità asimmetrica si riflettono in strutture dell'offerta e della domanda sostanzialmente diverse per i due servizi. Infatti, sia il numero degli operatori in grado di offrire il servizio di terminazione *internet*, nonché le modalità di interazione con il mercato al dettaglio sono diverse da quelle che caratterizzano i servizi di terminazione fonia. A conferma di quanto appena affermato, si consideri che la stessa Commissione, nella relazione alla Raccomandazione sui mercati rilevanti, evidenzia le profonde differenze rilevabili nello sviluppo della concorrenza nei servizi di terminazione *internet* rispetto a quelle che caratterizzano i servizi di terminazione fonia. In particolare, la Commissione evidenzia la generale presenza di una pluralità di operatori in grado di offrire i servizi di terminazione *internet* e la relativa facilità incontrata dagli ISP nella scelta del fornitore dei servizi di terminazione *internet* e dall'utenza finale nella scelta del fornitore di accesso e connettività *internet*. Tali condizioni, secondo la Commissione, si riflettono in una evidente pressione sulle tariffe di terminazione *internet*, "poiché il costo della terminazione figura sempre

nell'importo complessivo fatturato dall'ISP (a carico dell'utente finale) e gli utenti finali possono scegliere tra ISP in concorrenza fra loro, questi ultimi hanno interesse a ridurre al minimo le tariffe per la terminazione delle chiamate che devono pagare". Resta tuttavia da sottolineare che il mercato all'ingrosso della fornitura di servizi *internet* vede in genere tre attori distinti, l'operatore di originazione, a cui è attestato l'utente finale, l'operatore di terminazione, ad es. titolare delle infrastrutture e/o delle numerazioni e l'ISP attestato presso quest'ultimo, che gestisce l'accesso alla rete IP e che può o meno coincidere con l'operatore di terminazione succitato. Il mercato della terminazione *internet* è tra operatore di originazione ed operatore di terminazione a cui l'ISP si appoggia, ed è solo indirettamente legato al mercato tra ISP ed operatori di terminazione che li ospitano.

Conclusioni

113. L'analisi delle condizioni di sostituibilità fra servizi di terminazione *internet* e fonia dimostra l'esistenza di un legame unidirezionale fra i prezzi dei due servizi in esame. Tuttavia, alla luce del differente livello di sviluppo della concorrenza nell'offerta dei servizi di terminazione *internet* rispetto a quanto osservabile nell'offerta dei servizi di terminazione fonia, non si ritiene che l'esistenza della suddetta interrelazione fra i prezzi sia sufficiente alla definizione di un unico mercato per i due servizi in esame. Si conclude, quindi, che i servizi di terminazione *internet* ed i servizi di terminazione fonia costituiscano due mercati separati.

6. Si condivide l'orientamento dell'Autorità di individuare un mercato distinto per il servizio di terminazione internet?

3.3.3.1 Le osservazioni degli operatori

114. Gli operatori Albacom, Atlant, Colt, Eutelia, Fastweb, MCI, Multilink, Tele2, Telecom Italia, Teleunit, Tiscali, Welcome Italia e Wind condividono la posizione dell'Autorità in merito alla individuazione di un mercato distinto per la terminazione *internet*. Telecom Italia precisa inoltre che a suo avviso il servizio in oggetto è relativo alle sole componenti di rete dell'operatore che vanno dal punto di interconnessione al PoP dell'ISP e che sono impiegate per le chiamate *dial-up* in modalità terminazione. Telecom Italia precisa inoltre che il mercato della terminazione *dial-up* include tutte le numerazioni impiegate per i servizi *internet* in decade 7 e non solo i codici 701 che sono gli unici codici usati con modello di terminazione.

3.3.3.2 Le conclusioni dell'Autorità

115. L'Autorità conferma l'orientamento di individuare un mercato della terminazione *internet dial-up*. Il mercato è costituito dall'offerta all'ingrosso della prestazione di terminazione su rete PSTN e trasporto del traffico ai PoP degli ISP. Naturalmente la valorizzazione della prestazione di terminazione *internet dial-up*, quando fornita all'interconnessione come servizio di terminazione, deve ristorare sia le componenti

propriamente di rete commutata individuate da Telecom Italia, sia le componenti di rete dati e di interconnessione alla rete Internet che costituiscono il servizio propriamente offerto dall'ISP. Il valore di tale componente aggiuntiva (in tecnologia IP), ad oggi, è regolato per entrambi gli operatori notificati Wind e Telecom ai soli fini della individuazione dei costi corrispondenti al servizio.

3.3.4 Servizio di terminazione delle chiamate originate da rete fissa vs. servizi di terminazione delle chiamate originate da rete mobile

116. Il servizio di terminazione su reti fisse consente di completare sia le chiamate originate da rete fissa sia le chiamate originate da rete mobile. In entrambi i casi, l'operatore che offre il servizio deve disporre di una rete che includa il punto terminale presso cui risulta attestato il numero chiamato. Tanto gli operatori di rete mobile quanto quelli di rete fissa necessitano di acquistare i servizi di terminazione su rete fissa. Nel primo caso, per completare tutte le chiamate dirette verso numerazioni attestate su reti fisse, nel secondo caso, per completare le sole chiamate dirette verso numerazioni attestate su reti fisse di operatori terzi.

117. E' evidente che, dal lato della domanda, indipendentemente dalla rete di originazione, non sussistono possibilità tecniche di sostituzione del servizio di terminazione necessario a completare una chiamata diretta verso un numero attestato presso un determinato punto terminale di rete fissa. Inoltre, un operatore, sia esso fisso o mobile, non può prevedere né determinare la destinazione delle chiamate effettuate dai propri utenti e, quindi, per assicurare che tutte le chiamate originate sulla propria rete possano comunque raggiungere le numerazioni desiderate deve necessariamente acquistare servizi di terminazione. D'altro canto, le condizioni a cui è possibile acquistare il servizio di terminazione sono fissate dall'operatore sulla cui rete è attestata la numerazione chiamata e non appaiono, quindi, dipendere dalla rete di originazione.

118. Dal lato dell'offerta, si rileva che la fornitura dei servizi di terminazione per le chiamate originate da rete mobile utilizza il medesimo input necessario alla fornitura del servizio di terminazione per le chiamate originate da rete fissa. Entrambi i servizi in esame, inoltre, possono essere offerti unicamente dall'operatore sulla cui rete fissa è attestata la numerazione chiamata. Di conseguenza, le condizioni di offerta del servizio di terminazione saranno fissate dal medesimo soggetto, indipendentemente dalla rete di originazione della chiamata.

Conclusioni

119. Appare evidente che la tipologia della rete di originazione non definisce, nel mercato dei servizi di terminazione su rete fissa, segmenti caratterizzati da condizioni concorrenziali differenti. Pertanto, in considerazione dell'omogeneità delle condizioni concorrenziali riscontrabili nell'offerta dei servizi in esame, si ritiene che i servizi di terminazione delle

chiamate originate da rete fissa ed i servizi di terminazione delle chiamate originate da rete mobile costituiscono un unico mercato.

7. Si condivide l'orientamento dell'Autorità di individuare un unico mercato per la terminazione delle chiamate originate da rete fissa e da rete mobile?

3.3.4.1 Le osservazioni degli operatori

120. Gli operatori Albacom, Atlanet, Colt, Eutelia, Fastweb, MCI, Multilink, Tele2, Telecom Italia, Teleunit, Tiscali, Welcome Italia e Wind concordano con l'orientamento dell'Autorità.

3.3.4.2 Le conclusioni dell'Autorità

121. L'Autorità conferma l'orientamento non segmentare il mercato della terminazione su rete fissa in funzione della tipologia di originazione della chiamata.

3.3.5 Il servizio di terminazione su rete fissa rappresenta un unico mercato o deve essere segmentato in relazioni al punto terminale e/o alla rete cui è destinata la chiamata?

122. I servizi di terminazione su rete fissa permettono di completare le chiamate dirette verso numerazioni in postazioni fisse. Un operatore, per garantire alla propria utenza la possibilità di chiamare numerazioni attestate sulle reti fisse di altri operatori, deve acquistare da questi ultimi il servizio di terminazione. Di conseguenza, gli operatori che vogliono offrire il servizio di terminazione su rete fissa dovranno disporre di una rete che includa il punto terminale presso cui è attestato il numero chiamato.

123. L'operatore di originazione non ha la possibilità tecnica di scegliere la postazione su cui completare le chiamate originate sulla propria rete. Infatti, per completare una chiamata destinata ad una specifica postazione fissa, l'operatore di originazione non ha alcuna possibilità effettiva di sostituzione del servizio di terminazione offerto, sulla specifica postazione fissa, dall'operatore di terminazione. D'altronde, lo stesso operatore di terminazione non può offrire altro servizio che quello di terminazione sulla specifica postazione cui è diretta la chiamata. Qualunque altro servizio di terminazione, anche se offerto su altre postazioni della medesima rete di terminazione, non consentirebbe all'operatore di originazione di completare la chiamata. In altre parole, esiste una ed una sola modalità tecnica per completare una chiamata diretta ad una postazione fissa, e tale modalità consiste nel servizio di terminazione sulla specifica postazione fissa individuata dal numero chiamato.

124. Pertanto, un'applicazione rigorosa dell'analisi di sostituibilità condurrebbe, tanto dal lato della domanda quanto da quello dell'offerta, alla definizione di un singolo mercato per ciascuna postazione attestata su rete fissa. Tuttavia, una tale conclusione non sarebbe giustificata alla luce delle effettive condizioni concorrenziali riscontrabili nell'offerta dei

servizi di terminazione su rete fissa. Infatti, i servizi di terminazione sull'insieme delle postazioni fisse attestata sulla rete di uno specifico operatore sono caratterizzati dalle medesime condizioni di offerta. Si consideri, al riguardo, che la stessa Commissione non ritiene plausibile che l'operatore di terminazione discrimini le condizioni di offerta in funzione delle diverse postazioni attestata sulla propria rete. Appare quindi ragionevole considerare come appartenenti ad un unico mercato, vista l'omogeneità delle condizioni concorrenziali, tutte le postazioni fisse attestata sulla medesima rete.

125. L'opportunità di definire un mercato separato per i servizi di terminazione su singola rete fissa deve essere valutata alla luce di una ulteriore analisi, che verifichi le effettive possibilità di sostituzione fra i servizi di terminazione sulle diverse reti fisse.

126. Dal lato della domanda, le possibilità di sostituzione del servizio di terminazione su rete fissa restano senza dubbio limitate, anche alla luce della più ampia definizione del mercato. Infatti, esisterà sempre e comunque un unico operatore di terminazione tecnicamente in grado di offrire il servizio necessario a completare una chiamata destinata ad un numero attestato su di una specifica rete fissa.

127. Dal lato dell'offerta, l'operatore che fornisce il servizio di terminazione dispone di una rete che include la postazione a cui è diretta la chiamata. Dunque, per poter offrire il medesimo servizio di terminazione, si renderebbe necessario duplicare l'infrastruttura dell'operatore di terminazione. Tale possibilità, in considerazione degli ingenti costi e dei lunghi tempi di realizzazione, non si ritiene possa configurarsi come un'effettiva possibilità di sostituzione dal lato dell'offerta.

128. Un ulteriore profilo rilevante nell'analisi di sostituibilità, fra i servizi di terminazione sulle diverse reti fisse, è rappresentato dai possibili effetti che la sostituibilità dal lato della domanda nei mercati al dettaglio potrebbe avere sulla definizione del mercato in esame. Se dall'analisi emergesse che, nel mercato al dettaglio, l'utente finale ha a disposizione un insieme di alternative per comunicare con un determinato soggetto e che tali alternative limitano la capacità di un operatore di fissare le tariffe di terminazione per le chiamate dirette alla propria rete, si potrebbe concludere che il mercato della terminazione su rete fissa non debba essere segmentato in relazione alle singole reti fisse.

129. In considerazione delle effettive possibilità di cui dispone un utente finale che desidera raggiungere una determinata postazione fissa, non si ritiene che i fenomeni di sostituzione nel mercato al dettaglio possano avvenire in una scala tale da generare interdipendenza fra i prezzi dei servizi di terminazione sulle singole reti fisse. Infatti, il chiamante non è generalmente nelle condizioni di scegliere la rete fissa di destinazione, non necessariamente considera equivalente una chiamata verso una rete mobile e generalmente accede ad un servizio il cui prezzo non evidenzia esplicitamente la tariffa di terminazione. Il chiamato, inoltre, non sostenendo direttamente i costi del servizio di terminazione, non ha incentivo a minimizzare tali costi.

130. Alla luce delle considerazioni effettuate, è possibile affermare che gli operatori che offrono servizi di terminazione sulla propria rete fissa possono fissare indipendentemente i

prezzi dei propri servizi senza incorrere in rilevanti fenomeni di sostituzione, né dal lato della domanda né dal lato dell'offerta, e che, quindi, non vedano limitata la loro capacità di conseguire stabilmente profitti al di sopra del livello di concorrenza. Di conseguenza, si ritiene opportuno identificare un mercato dei servizi di terminazione per ciascuna rete fissa.

131. A conferma di quanto affermato, si consideri che la stessa Commissione ritiene che le effettive alternative di sostituzione, sia nel mercato in esame sia nel mercato al dettaglio collegato *“non sembrano rappresentare vincoli sufficienti per i fornitori dei servizi di terminazione delle chiamate in postazioni fisse o giustificare una più ampia definizione del mercato, per cui il mercato rilevante in questo caso sembra essere quello della terminazione delle chiamate su singole reti”*.

Conclusioni

132. Come indicato dalla stessa Raccomandazione, l'Autorità ha considerato inizialmente una definizione ristretta del mercato in esame per ampliarla successivamente valutando l'effettive possibilità di sostituzione dal lato della domanda e dell'offerta, sia sul mercato all'ingrosso sia sul nel mercato al dettaglio collegato.

133. La definizione più ristretta è quella che individua il mercato della terminazione delle chiamate su singola postazione fissa. L'ampliamento di tale definizione ha condotto ad identificare un mercato della terminazione su singola rete fissa, ossia su tutte le postazioni fisse incluse in una medesima rete. L'ulteriore ampliamento, che condurrebbe all'identificazione di un mercato della terminazione comprendente tutte le reti fisse, sarebbe giustificato solo se le effettive possibilità di sostituzione dei servizi di terminazione su singola rete fossero tali da vincolare il comportamento dell'operatore che possiede la rete di terminazione.

134. L'analisi svolta, anche alla luce degli attuali sviluppi tecnologici e di mercato, ha dimostrato l'assenza di effettive possibilità di sostituzione per i servizi di terminazione sulle singole reti fisse e, pertanto, l'opportunità di definire mercati separati per i servizi di terminazione su reti fisse differenti.

135. Si conclude, quindi, che ciascuna rete fissa identifica un distinto mercato dei servizi di terminazione in postazione fissa.

8. Si condivide l'orientamento dell'Autorità di individuare mercati distinti per i servizi di terminazione delle chiamate su reti fisse differenti?

3.3.5.1 Le osservazioni degli operatori

136. Sul punto gli operatori Albacom, Atlanet, Colt, Eutelia, Fastweb, Multilink, Tele2, Teleunit, Tiscali, Welcome Italia e Wind precisano che il Memorandum della Raccomandazione indica la terminazione su singola rete come dimensione minima del mercato di terminazione, senza tuttavia precludere alle autorità nazionali la possibilità di

definire mercati con estensione maggiore. MCI, nel condividere la posizione dell'Autorità sottolinea che le differenze tra le economie di scala e di condizioni competitive degli operatori alternativi dovranno portare ad obblighi diversi rispetto a quelli applicati a Telecom Italia. Telecom Italia sul punto ritiene corretta la posizione dell'Autorità e sottolinea che i servizi di terminazione rappresentano un vero collo di bottiglia per la crescita competitiva del mercato ed auspica in proposito un intervento volto a prevenire prezzi eccessivi ed ingiustificati.

3.3.5.2 *Le conclusioni dell'Autorità*

137. L'Autorità conferma l'orientamento di individuare mercati della terminazione distinti per singola rete fissa.

3.3.6 *Mercato Geografico*

138. L'opportunità di segmentare un mercato in differenti aree geografiche discende dalla necessità di tener conto dell'eventuale esistenza di differenti contesti concorrenziali in zone differenti del territorio nazionale.

139. La definizione del mercato del prodotto ha condotto all'identificazione dei seguenti mercati:

- mercato dei servizi di terminazione su reti fisse internazionali;
- mercato dei servizi di terminazione *internet*;
- mercati distinti per i servizi di terminazione su singola rete fissa.

140. Si ritiene opportuno, quindi, verificare se i suddetti mercati debbano o meno essere segmentati secondo un criterio geografico.

141. Alla luce dell'attuale sviluppo del contesto concorrenziale nei suddetti mercati del prodotto, non si riscontrano sostanziali differenze nella struttura della domanda e dell'offerta nelle diverse zone del territorio nazionale. Non si ritiene giustificato, quindi, applicare criteri geografici per la segmentazione dei mercati di cui sopra.

Conclusioni

142. Si conclude che i mercati del prodotto non debbano essere segmentati geograficamente.

9. Si condivide l'orientamento dell'Autorità di non segmentare geograficamente i mercati del prodotto?

3.3.6.1 *Le osservazioni degli operatori*

143. Gli operatori Albacom, Atlant, Colt, Eutelia, Fastweb, MCI, Multilink, Tele2, Teleunit, Telecom Italia, Tiscali, Welcome Italia e Wind condividono l'orientamento di non segmentare il mercato della terminazione su base geografica.

3.3.6.2 *Le conclusioni dell'Autorità*

144. L'Autorità conferma l'orientamento di non segmentare geograficamente i mercati della terminazione *dial-up* e della terminazione su singola rete.

3.3.7 *Relazione fra la definizione di mercato dell'Autorità e la Raccomandazione della Commissione*

145. L'allegato alla Raccomandazione definisce al punto 9 il mercato dei servizi di "Terminazione delle chiamate su singole reti telefoniche pubbliche in postazione fissa" ed aggiunge che "la terminazione delle chiamate comprende l'inoltro locale delle chiamate ed è definita in modo da essere coerente con i limiti fissati per i mercati di raccolta e di transito delle chiamate nella rete telefonica pubblica in postazione fissa."

146. L'analisi svolta dall'Autorità, sebbene abbia tenuto nel massimo conto le indicazioni della Raccomandazione e le Linee Guida, si discosta dalla definizione data dalla commissione, identificando i seguenti mercati:

- mercato dei servizi di terminazione su singola rete fissa;
- mercato dei servizi di terminazione internet;
- mercato dei servizi di terminazione su reti fisse internazionali;

147. In relazione al mercato dei servizi di terminazione su singola rete fissa, l'Autorità ritiene, in conformità con le motivazioni espresse nel Memorandum, che i tre criteri che giustificano l'imposizione di obblighi ex ante siano soddisfatti.

148. In relazione al mercato dei servizi di terminazione Internet, l'Autorità, condividendo in linea generale le argomentazioni espresse nel Memorandum, rileva che mercato dei servizi all'ingrosso per l'accesso ad *internet* negli ultimi anni è stato caratterizzato da una graduale riduzione delle barriere all'ingresso. L'Autorità, tuttavia, ritiene che a tale abbassamento delle barriere all'ingresso abbiano contribuito diversi interventi regolamentari quali ad esempio l'introduzione della *number portability* per numerazioni in decade 7, l'introduzione di un prezzo unico indifferenziato per le numerazioni 701, l'apertura dei servizi di interconnessione agli ISP. L'Autorità ritiene che in assenza di regolamentazione le condizioni che giustificano l'imposizione di obblighi ex ante sarebbero soddisfatte. In particolare, in virtù di quanto disposto dalla delibera n. 219/02/CONS "aggiornamento dell'elenco degli operatori aventi significativo potere di mercato sul mercato dell'accesso ad Internet" che identificava Telecom

Italia e Wind Telecomunicazioni quali operatori aventi significativo potere di mercato nella terminazione delle chiamate destinate ad Internet in modalità *dial-up*, l'Autorità intende procedere alla valutazione del significativo potere di mercato anche per quanto riguarda il mercato dei servizi di terminazione Internet. Il mantenimento o la revoca degli obblighi preesistenti, infatti, deve necessariamente passare per una esplicita analisi delle condizioni del mercato in oggetto, che tenga conto anche delle condizioni dei mercati a monte ed a valle. Nel caso della terminazione internet, rilevano inoltre anche le analisi del mercato al dettaglio della raccolta in *dial-up* su numeri geografici e decade 7 e non soltanto le condizioni competitive del mercato all'ingrosso tra ISP e operatori di telecomunicazione che li ospitano sulla propria rete.

149. In relazione al mercato dei servizi di terminazione su reti fisse internazionali, si rileva che l'Autorità, con la delibera n. 13/01/CIR, ha rimosso l'obbligo di Telecom Italia di inserire nell'Offerta di Interconnessione di Riferimento le condizioni tecniche ed economiche per l'instradamento del traffico verso Stati Uniti, Canada, Svizzera, Norvegia e Paesi membri dell'Unione europea. Tale decisione era stata motivata dalla verifica dell'esistenza di un numero sufficientemente elevato di concorrenti sulle singole tratte internazionali liberalizzate, dalla verifica dell'esistenza di capacità trasmissiva in eccesso nelle tratte internazionali e dall'esistenza di un sufficiente contropotere d'acquisto da parte dei clienti.

150. L'Autorità, a tre anni dalla adozione della delibera n. 13/01/CIR ritiene che gli ostacoli all'accesso al mercato ed allo sviluppo delle concorrenza nelle tratte ancora regolamentate si siano significativamente ridotti, pur continuando a sussistere. Infatti, l'Autorità rileva che continuano a sussistere le difficoltà nell'accesso alle cable station dell'operatore incumbent già rilevate all'epoca. Pertanto, l'Autorità ritiene che la presenza di forti ostacoli all'accesso soddisfi il primo criterio indicato dalla raccomandazione per l'individuazione di un nuovo mercato suscettibile di regolamentazione ex-ante.

151. D'altra parte, il progressivo sviluppo di infrastrutture alternative a quelle dell'operatore incumbent nonché la possibilità di dotarsi di infrastrutture proprie a costi non particolarmente elevati grazie al ridotto numero di punti di interconnessione fa ragionevolmente supporre che il mercato in esame sia destinato a raggiungere un sufficiente grado di concorrenza in tempi brevi. Pertanto l'Autorità ritiene che il secondo criterio indicato dalla Raccomandazione per l'individuazione di un nuovo mercato suscettibile di regolamentazione ex-ante non sia soddisfatto.

Conclusioni

152. Alla luce delle considerazioni esposte, l'Autorità ritiene di individuare, in conformità con la raccomandazione, il seguente mercato suscettibile di regolamentazione ex-ante:

- mercato dei servizi di terminazione su singola rete fissa;
- mercato dei servizi di terminazione internet.

153. L'Autorità ritiene, inoltre, che il mercato della terminazione su reti fisse internazionali non sia suscettibile di regolamentazione ex-ante e, quindi, in tale mercato debba provvedersi a rimuovere gli obblighi imposti in virtù del precedente quadro regolamentare.

10. Si condivide l'orientamento dell'Autorità di non considerare suscettibile di regolamentazione ex-ante il mercato della terminazione su reti fisse internazionali?

3.3.7.1 Le osservazioni degli operatori

154. Telecom Italia, pur ritenendo che tale mercato non sia stato sottoposto ad un'analisi puntuale, concorda con l'analisi dell'Autorità di non ritenere che la terminazione internazionale sia suscettibile di regolamentazione ex-ante e pertanto ne richiede la completa deregolamentazione. Telecom Italia sottolinea inoltre che i circuiti di accesso alle cable station non rappresentano una barriera all'accesso ai servizi di terminazione internazionale e che pertanto il mantenimento di obblighi di offerta a carico di Telecom Italia è ingiustificato. MCI ritiene condivisibile la posizione dell'Autorità.

155. Di opinione contraria sono invece gli operatori Albacom, Atlanet, Colt, Eutelia, Fastweb, Multilink, Tele 2, Teleunit, Tiscali Welcome e Wind, che invece rilevano che l'Autorità ha trascurato nella propria analisi, aspetti fondamentali quali ad esempio l'esistenza di accordi privilegiati tra Telecom Italia e numerosi operatori esteri che impediscono ai concorrenti di approvvigionarsi a prezzi competitivi dei servizi di terminazione internazionale, indipendentemente dalle barriere individuate dall'Autorità. La presenza di tali accordi è legata a molteplici fattori. In via generale, in tutti i paesi in cui non c'è stata l'apertura del mercato delle telecomunicazioni esiste un unico interlocutore estero che operando in regime di monopolio o di quasi monopolio ha forte interesse a stipulare accordi di tipo bilaterale con l'operatore che garantisca i maggiori volumi di traffico di terminazione e che sia a sua volta destinazione della massima parte del traffico inverso (Telecom Italia). Gli operatori segnalano che a causa di tali meccanismi Telecom Italia avrebbe accordi privilegiati con diversi paesi quali quelli dell'ex Jugoslavia, il Nord Africa e diversi paesi dell'America latina. In altri casi Telecom Italia controlla l'operatore nazionale (come nel caso di Cuba) imponendo agli operatori concorrenti prezzi di terminazione artificialmente elevati.

156. A parere degli operatori concorrenti il quadro competitivo analizzato dalla delibera 13/01/CIR non è sostanzialmente cambiato e pertanto qualsiasi modifica all'attuale regime regolamentare ed in mancanza di un'approfondita analisi competitiva sulle singole direttrici di traffico internazionale appare non giustificata. In particolare, gli operatori segnalano la non corretta attuazione degli attuali obblighi regolamentari in capo a Telecom Italia, la quale, tramite società controllate (ad es. Telecom Italia Sparkle) sarebbe presente sul mercato della terminazione internazionale con offerte più basse di quelle soggette a controllo dell'Autorità. Gli operatori segnalano inoltre che altre società controllate di Telecom Italia sono presenti sul mercato retail con offerte a condizioni economiche non replicabili né a partire dai listini di Telecom Italia stessa, né da quelli di Telecom Italia Sparkle.

3.3.7.2 *Le conclusioni dell'Autorità*

157. In ragione della discordanza delle posizioni espresse dagli operatori con l'orientamento del documento di consultazione, l'Autorità ha richiesto con la lettera del 28 dicembre 2005 ulteriori informazioni in merito al servizio di terminazione internazionale. Le richieste sono state finalizzate sia ad esaminare l'entità delle barriere di ingresso al mercato, sia ad individuare le eventuali criticità competitive sulle direttrici di traffico internazionale attualmente sottoposte a regolamentazione che non potrebbero essere risolte attraverso la normativa a tutela della concorrenza.

158. Con riferimento all'entità delle barriere all'accesso al servizio, l'Autorità ha richiesto informazioni per l'anno 2005 sul numero di centrali di transito intenzionale raggiunte da ciascuna rete, sulla proprietà di tali centrali e dei flussi impiegati per raggiungerle.

Hanno risposto in modo pertinente alle domande sul numero di centrali internazionali interconnesse e sul numero di flussi impiegati gli operatori Albacom, Eutelia, H3G, Telecom Italia, Telecom Italia Sparkle, Tiscali, Vodafone e Wind. Dall'analisi, seppure parziale, appare che il numero di centrali internazionali direttamente interconnesse alle reti degli operatori alternativi con il ricorso ad infrastrutture proprie sia relativamente alto e tale da far ritenere non necessario il mantenimento di vincoli di offerta sulle infrastrutture trasmissive ad oggi regolamentate.

159. Con riferimento all'offerta di servizi di terminazione internazionale, Telecom Italia, nella propria risposta, ha sottoposto all'Autorità un proprio studio secondo cui una rilevante quota delle direttrici internazionali ad oggi regolate sarebbe offerta da almeno 8-10 operatori di transito internazionale con PoP in Italia.

160. Con riferimento alla presenza di eventuali criticità competitive su specifiche direttrici di traffico, l'Autorità ha richiesto agli operatori i seguenti volumi di traffico internazionale:

1. traffico originato dalla propria rete e terminato verso l'estero ricorrendo ad accordi diretti con operatori stranieri, disaggregato per zone di destinazione;
2. traffico originato in Italia in transito sulla propria rete per terminazione verso l'estero tramite accordi diretti con operatori stranieri, disaggregato per zone;
3. traffico di terminazione internazionale acquistato all'ingrosso da altri operatori italiani.

161. I dati sono stati prodotti secondo l'articolazione nelle 7 zone tariffarie previste dalle condizioni generali di offerta al dettaglio di Telecom Italia². Hanno risposto in modo

² ZONA 1 Andorra, Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Liechtenstein, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo (incluse le Isole Azzorre e Madeira), Principato di Monaco, Regno Unito, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Canada e Stati Uniti d'America (tutti gli Stati);

conforme alle domande dell’Autorità gli operatori Albacom, Eutelia, Fastweb, H3G, Telecom Italia e Telecom Italia Sparkle, Tiscali, Vodafone, Welcome Italia e Wind. Dalle evidenze fornite appare che Telecom Italia abbia trasferito le attività di vendita e gestione del traffico internazionale alla controllata Telecom Italia Sparkle. Pertanto, la prima non deterrebbe più individualmente quote significative di traffico *wholesale* in transito verso l’estero.

162. Al riguardo si rileva che i risultati delle analisi condotte sui dati forniti dagli operatori rispondenti alla consultazione, riferiti all’anno 2005, hanno evidenziato che Telecom Italia Sparkle detiene oltre l’80% del mercato in minuti venduti all’ingrosso in transito per le zone da 1 a 6 (articolazione delle tariffe *retail* di Telecom Italia) ed oltre il 55% del mercato in minuti venduti all’ingrosso in transito per la zona 7.

163. A causa dell’incompletezza delle risposte raccolte, non è tuttavia possibile attribuire alle quote calcolate per singolo operatore la valenza di effettive quote di mercato, che d’altra parte dovrebbero essere calcolate su singola direttrice. D’altro canto, una volta rilevato che il livello delle barriere di accesso al servizio di terminazione internazionale è relativamente basso e che esiste una pluralità di attori che può fornire il servizio per la maggior parte delle direzioni internazionali, non apparirebbe necessario, in linea generale, prevedere regolamentazione *ex-ante* per tale segmento di mercato.

164. Poiché tuttavia l’analisi di mercato è stata condotta su dati aggregati per zone, è comunque possibile che alcune specifiche direttrici di traffico siano caratterizzate da un livello concorrenziale più basso per problemi competitivi non risolvibili nel medio-lungo termine (quali ad es. accordi di esclusiva con il l’operatore monopolista locale). Ciò è del resto consistente anche con quanto appare dallo studio di Telecom Italia, dove si evidenzia comunque una piccola quota di direttrici di traffico per le quali esiste un numero di offerenti sul territorio italiano inferiore a 4 operatori e per le quali solo un’analisi di maggiore dettaglio potrebbe rivelare la necessità di una regolazione *ex-ante*. Pertanto in considerazione della necessità di ulteriori valutazioni su specifiche direttrici, l’Autorità, nel confermare l’indirizzo di rimuovere l’attuale regolamentazione in capo a Telecom Italia, ritiene necessario che si apra un’attività di analisi di mercato per la terminazione internazionale volta ad individuare se

ZONA 2 Albania, Bosnia, Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, Cipro, Ungheria, Islanda, Gibilterra, Libia, Macedonia, Malta, Polonia, Romania, Repubblica Slovacca, Serbia e Montenegro, Isole FarOer, Tunisia;

ZONA 3 Algeria, Bielorussia, Estonia, Lettonia, Lituania, Moldavia, Marocco, Russia, Turchia, Ucraina;

ZONA 4 Australia, Cina, Hong Kong, Israele, India, Indonesia, Giappone, Corea del Sud, Nuova Zelanda, Palestina, Filippine, Taiwan, Timor Est, Malesia, Singapore, Thailandia;

ZONA 5 Argentina, Brasile, Cile, Colombia, Egitto, Messico, Perù, Sud Africa, Venezuela. Bolivia, Ecuador, Paraguay, Porto Rico, Arabia Saudita;

ZONA 6 Bahamas, Barbados, Bhutan, Comore, Eritrea, Etiopia, Laos, Micronesia, Montserrat, Repubblica Centrafricana, Siria, Sudan, Tutti i paesi non inclusi nelle altre zone;

ZONA 7 Cayman, Kiribati, Nuova Caledonia, Papua Nuova Guinea, Samoa, Ascension, Anguilla, Cook, Diego Garcia, Dominica, Figi, Guam, Guinea Bissau, Haiti, Isole Vergini Britanniche, Kampuchea (Cambogia), Marianne, Marshall, Mongolia, Myanmar (Birmania), Nauru, Nepal, Niue, Norfolk, Papua Nuova Guinea, Polinesia Francese, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Salomone, Samoa Americane, Sao Tome' e Principe, Suriname, Tokelau, Tonga, Turks E Caicos, Tuvalu, Wallis e Futuna, Repubblica Democratica del Congo, Vanuatu.

effettivamente esistano direttrici che per problemi specifici e non transitori non superano i criteri previsti dalla Raccomandazione per l'individuazione di mercati rilevanti.

3.4 Mercato dei servizi all'ingrosso del transito delle chiamate nella rete telefonica pubblica in postazione fissa

3.4.1 Mercato del prodotto

165. Per poter giungere ad una corretta definizione del mercato del prodotto per i servizi di trasporto, ed in particolare, per poter valutare se si tratti di un mercato singolo o se sia possibile individuare più segmenti in esso è necessario considerare se:

- i servizi di sola commutazione ed i servizi di trasporto tra autocommutatori costituiscono un unico mercato;
- i servizi di inoltro ed i servizi di transito costituiscono un unico mercato;
- i servizi di trasporto devono essere segmentati sulla base del livello gerarchico della rete dell'operatore che li fornisce.

3.4.2 Servizi di sola commutazione vs. servizi di trasporto tra autocommutatori

166. Nell'ambito dei servizi di trasporto che possono essere offerti da un operatore infrastrutturato è possibile individuare due tipologie:

- servizi di sola commutazione;
- servizi di trasporto tra autocommutatori.

167. Il servizio di sola commutazione consiste nel trasporto di una chiamata originata e terminata su reti differenti da quella dell'operatore che offre il servizio e gli operatori di originazione e terminazione sono connessi al medesimo autocommutatore dell'operatore che fornisce il servizio.

168. Il servizio di sola commutazione svolge esclusivamente una funzione di interconnessione fra reti di operatori differenti e non include l'uso di capacità trasmissiva all'interno della rete del fornitore del servizio. Tale servizio può essere offerto a qualunque livello gerarchico di rete senza sostanziali differenze funzionali.

169. I servizi di trasporto tra autocommutatori consistono nel trasporto di una chiamata da una rete di originazione ad una di terminazione. L'operatore che offre il servizio di trasporto tra autocommutatori può essere un operatore terzo rispetto a quello di originazione ed a quello di terminazione.

170. I servizi di trasporto fra autocommutatori possono essere forniti a livelli gerarchici diversi, con sostanziali differenze funzionali. Tali servizi svolgono una funzione di interconnessione fra reti di operatori differenti, includendo l'uso di capacità trasmissiva all'interno della rete del fornitore del servizio.

171. I servizi di sola commutazione ed i servizi di trasporto tra autocommutatori comportano prestazioni differenti e richiedono strutture produttive diverse. In relazione alle funzioni svolte, i servizi di sola commutazione e quelli di trasporto tra autocommutatori si rivolgono ad operatori con esigenze diverse, esigenze che dipendono strettamente dal livello di infrastrutturazione e quindi dalla capillarità della rete posseduta dagli operatori acquirenti del servizio. La prima tipologia di servizi, infatti, si rivolge ad operatori che, disponendo di infrastrutture capillarmente diffuse, almeno nelle aree in cui intendono fornire servizi all'utenza finale, necessitano esclusivamente di una funzione di interconnessione fra reti diverse. La seconda tipologia di servizi si rivolge, invece, ad operatori solo parzialmente infrastrutturati che, oltre alla funzione di interconnessione, necessitano anche di completare la propria rete ricorrendo ad infrastrutture di terzi.

172. Dal lato della domanda, appare evidente che gli acquirenti dei servizi di sola commutazione non avranno convenienza economica ad acquistare servizi di trasporto tra autocommutatori in quanto questi ultimi includono prestazioni che essi sono in grado di svolgere autonomamente sulle proprie infrastrutture. E' ancora più evidente che coloro che acquistano servizi di trasporto tra autocommutatori non possono tecnicamente acquistare servizi di sola commutazione in quanto questi ultimi servizi non sono sufficienti a permettere loro di fornire servizi alla clientela finale.

173. Dal lato dell'offerta appare evidente che la diversa dotazione di infrastrutture, necessarie alla produzione dei servizi in esame, esclude la possibilità di rilevanti fenomeni di sostituzione. Infatti, i costi ed i tempi necessari alla conversione del processo produttivo dall'offerta di un servizio a quella dell'altro sono, in entrambi i casi, talmente elevati da rendere inefficace la minaccia di ingresso nel mercato servito da un ipotetico monopolista nell'offerta di uno dei due servizi. Di conseguenza, il suddetto monopolista ipotetico, non vedrebbe limitata la propria capacità di conseguire stabilmente profitti superiori a quelli di concorrenza, anche in presenza di operatori attivi nella fornitura dell'altro servizio.

174. Le considerazioni appena svolte appaiono sufficienti a dimostrare che i prezzi dei due servizi non possono essere interrelati e portano, quindi, a definire mercati separati per i servizi di sola commutazione e di trasporto tra autocommutatori.

Conclusioni

175. Si conclude che i servizi di sola commutazione ed i servizi di trasporto tra autocommutatori costituiscono due mercati distinti.

<p><i>11. Si condivide l'orientamento dell'Autorità di individuare due mercati distinti per i servizi di sola commutazione ed i servizi di trasporto tra autocommutatori ?</i></p>
--

3.4.2.1 *Le osservazioni degli operatori*

176. Gli operatori Albacom, Atlanet, Colt, Eutelia, Fastweb, H3G, Multilink, Tele 2, Teleunit, Tiscali Welcome Italia e Wind condividono l'orientamento dell'Autorità, ma evidenziano come la struttura della rete di commutazione di Telecom Italia, pur continuando a presentare agli operatori interconnessi la medesima topologia di interconnessione, sia in realtà ormai molto diversa da quella considerata ai fini regolamentari per l'imposizione degli obblighi. Telecom Italia segnala infatti di aver concluso nel corso del 2004 l'operazione di migrazione tecnologica della propria rete di lunga distanza alla tecnologia IP. La nuova rete di transito è costituita da 12 coppie di nodi MPLS a livello nazionale fra loro interconnessi per mezzo della rete di trasporto a lunga distanza in fibra ottica. Tali nodi in tecnologia a banda larga (nodi BBN) sostituiscono funzionalmente i 66 SGT, raggruppati in 33 aree gateway, su cui era basata la rete di transito tradizionale. Gli operatori ritengono che, già ai sensi degli obblighi regolamentari esistenti, l'offerta di riferimento preveda la fornitura dei servizi di raccolta terminazione e transito con interconnessione in modalità IP nativa ai 12 nodi nazionali di Telecom Italia.

177. Telecom Italia ritiene che il mercato del transito nazionale delle chiamate telefoniche sia sufficientemente concorrenziale e quindi non passibile di regolamentazione ex-ante. Pertanto, alla luce del fatto che i nuovi livelli di rete sono funzionali ai soli servizi di transito nazionale, non sussisterebbe alcun obbligo di interconnessione a tali nodi. Telecom Italia segnala inoltre di aver mantenuto l'interconnessione con gli altri operatori alternativi presso 66 nodi nazionali, denominati SGA (Stadio di Gruppo di Aggregazione) corrispondenti ai precedenti SGT.

3.4.2.2 *Le conclusioni dell'Autorità*

178. L'Autorità ha richiesto a tutti gli operatori, con la lettera del 28 dicembre 2005, ulteriori informazioni in merito all'impiego di tecnologie VoIP all'interno delle architetture di rete attualmente in campo ed ha preso atto della mutata architettura della rete dell'operatore Telecom Italia. Come risulta anche da recenti pubblicazioni sul "Notiziario tecnico di Telecom Italia", la rete di Telecom Italia, denominata Backbone Nazionale (BBN), ha rimpiazzato la rete di transito a commutazione di circuito. Tale rete trasporta il traffico telefonico interdistrettuale su Backbone IP OBP (Optical Packet Backbone), permettendo di cogliere significative sinergie nel trasporto quali la riduzione dei costi operativi e di capitale, l'abilitazione dello sviluppo di servizi telefonici IP (VoIP) e interconnessione con quelli della rete telefonica tradizionale. Secondo la stessa Telecom Italia, l'incremento di efficienza consegue alla semplificazione della architettura di rete, precedentemente organizzata in 33 aree gateway (66 nodi di transito SGT) che passano a 24 PoP (Point of Presence) in 23 sedi costituendo 12 bacini di raccolta ed alla gestione integrata di voce e dati. La rete BBN è direttamente interconnessa a tutti gli SGU. Il traffico interdistrettuale fra gli SGU appartenenti al generico bacino BBN viene commutato a circuito nel PoP BBN, mentre quello interdistrettuale fra i bacini viene pacchettizzato dai Media Gateway del PoP BBN e trasportato su *backbone* IP.

179. L'utilizzo della tecnologia IP all'interno della rete dell'operatore non può essere assimilata al caso dell'utilizzo di tale tecnologia all'interno delle reti private. La nuova architettura ha avuto impatti sostanziali, sia sulla reale topologia di rete, sia sulle funzionalità nei servizi forniti alla clientela finale. Anche trascurando le maggiori efficienze e le riduzioni di costo garantite dalla tecnologia IP, la possibilità di offrire, con un minor numero di punti di interconnessione, la medesima copertura territoriale rappresenta un evidente vantaggio per gli operatori interconnessi.

180. Risulta altresì evidente che l'interconnessione in modalità IP nativa rappresenta un ulteriore elemento di riduzione di costo per tutti gli operatori che già impiegano per la propria rete tecnologie a commutazione di pacchetto. Per questi ultimi le chiamate originate in VoIP si trovano infatti a dover subire una conversione in tecnologia PSTN per poi essere ritrasformate in VoIP, con inefficienze economiche e inutili degradazioni di qualità.

181. La conversione delle reti di trasporto dell'operatore notificato dunque non può non avere un riflesso sulle modalità di imposizione di misure asimmetriche, ed in particolare non può non riflettersi in un aggiornamento dell'offerta di riferimento nel senso di prevedere modalità native IP di fornitura dei servizi regolamentati. D'altro canto, l'Autorità ha già inteso disporre, a seguito della delibera 11/06/CIR, l'avvio di un apposito procedimento volto a definire modalità di interconnessione e di interoperabilità tra reti IP per i servizi VoIP che consentano un uso efficiente delle risorse di comunicazione e la diversificazione delle offerte dei servizi associati al VoIP. E' evidente che ad esito di tale procedimento, le nuove modalità tecniche di interconnessione (interfacce tecniche, protocolli, condizioni tecniche e operative) dovranno essere rese immediatamente disponibili anche dagli operatori con significativo potere di mercato per la fornitura dei servizi di interconnessione su cui hanno ricevuto obblighi regolamentari di offerta. L'Autorità ritiene infatti che, in applicazione del principio di neutralità tecnologica, laddove un servizio offerto con una data tecnologia sia, dal punto di vista funzionale, sostituibile con un servizio offerto con tecnologia tradizionale, vadano estesi gli obblighi regolamentari preesistenti.

3.4.3 Servizi di inoltro vs. servizi di transito

182. I servizi di trasporto tra autocommutatori includono i servizi di transito ed i servizi di inoltro. I servizi di transito consistono nel trasporto di una chiamata da una rete di originazione ad una di terminazione, quando l'operatore che offre il servizio di transito è un operatore terzo rispetto a quello di originazione ed a quello di terminazione. Nel caso in cui l'operatore che effettua il trasporto di una chiamata da una rete di originazione ad una di terminazione coincide con quello di originazione o di terminazione, la prestazione che consiste nel trasporto fra autocommutatori si definisce servizio di inoltro.

183. Di fronte ad un incremento non transitorio del prezzo dei servizi di inoltro da parte di un ipotetico monopolista, un operatore acquirente di tali servizi, per il completamento delle chiamate dei propri utenti finali, potrebbe decidere di ricorrere a servizi di transito offerti da un operatore terzo. Se, da una parte, è possibile che il prezzo di tale soluzione alternativa rifletta i costi aggiuntivi connessi all'esigenza di acquistare ulteriori servizi (quali, ad

esempio, porte di interconnessione e flussi o raccordi trasmissivi), derivanti dalla necessità di interconnessione con un operatore terzo, dall'altra, è altresì vero che tali costi, in presenza di elevati volumi di traffico, possono risultare di poco superiori ai costi per la giunzione e la segnalazione tra gli autocommutatori nei servizi di inoltro. Di conseguenza, i servizi di transito esercitano un vincolo concorrenziale sui prezzi dei servizi di inoltro.

184. A maggior ragione, se un ipotetico monopolista dei servizi di transito decidesse di incrementarne i prezzi, un operatore acquirente di tali servizi potrebbe decidere di sostituirli con i servizi di inoltro forniti dall'operatore di raccolta o dall'operatore di terminazione. Un'ulteriore possibilità sarebbe quella di interconnettersi con proprie infrastrutture agli autocommutatori delle reti di originazione o terminazione, ma tale soluzione sarebbe economicamente percorribile solo in presenza di elevati volumi di traffico. Infatti, l'investimento in infrastrutture dedicate proprie, richiedendo elevati investimenti iniziali, necessita quote di traffico elevate e stabili per periodi sufficientemente lunghi da permettere il rientro dei costi.

185. Si consideri il caso di un operatore interconnesso con infrastrutture proprie ad un autocommutatore locale dove acquista il servizio di originazione; questo operatore potrebbe fornire un servizio di transito verso qualunque operatore con il quale fosse interconnesso. Come già notato in precedenza il servizio di transito potrebbe comportare dei costi aggiuntivi in termini di porte, flussi o raccordi di interconnessione, rispetto a quelli di inoltro, ma anche in questo caso tali costi possono assumere rilievo limitato, soprattutto in presenza di elevati volumi di traffico. In aggiunta, è evidente che un operatore in grado di fornire servizi di transito sia anche in grado di fornire servizi di inoltro per le chiamate che originano o terminano sulla propria rete.

186. Pertanto un monopolista ipotetico nei servizi di transito non potrebbe innalzare i prezzi al disopra del livello competitivo per le pressioni concorrenziali esercitate dagli operatori in grado di produrre servizi di inoltro. Allo stesso modo un monopolista ipotetico nei servizi di inoltro sarebbe limitato nella fissazione dei prezzi dalla presenza di operatori in grado di fornire inoltro sulla propria rete in aggiunta al transito.

Conclusioni

187. Sulla base dell'analisi di sostituibilità dal lato della domanda è possibile concludere che i servizi di transito e inoltro costituiscono un unico mercato. Tale risultato viene confermato dall'analisi della sostituibilità dal lato dell'offerta.

<p><i>12. Si condivide l'orientamento dell'Autorità per cui i servizi di inoltro ed i servizi di transito costituiscono un unico segmento di mercato?</i></p>

3.4.3.1 Le osservazioni degli operatori

188. Gli operatori Albacom, Atlant, Colt, Eutelia, Fastweb, Multilink, Tele 2, Teleunit, Tiscali Welcome Italia e Wind condividono l'orientamento espresso dell'Autorità evidenziando che l'attuale analisi, separando i servizi di raccolta/terminazione da quelli di inoltro/transito, riduce gli effetti leva tra i due mercati. Telecom Italia invece ritiene che i servizi di inoltro ed i servizi di transito non costituiscono un unico segmento di mercato poiché dal lato dell'offerta un fornitore di servizi di transito può non essere in grado di fornire servizi di inoltro. Secondo, Telecom Italia, questa unificazione potrebbe mascherare le reali dinamiche competitive, in quanto sui servizi di transito nazionale sono presenti fornitori alternativi (sia di rete fissa, es. Wind e Albacom, che mobile). La presenza di altri operatori sul mercato del transito mostrerebbe, secondo Telecom Italia, come i tre criteri per giustificare l'imposizione di obblighi ex-ante non siano soddisfatti in quanto non vi sarebbero ostacoli non transitori all'accesso ed è possibile sviluppare condizioni di concorrenza effettiva.

3.4.3.2 Le conclusioni dell'Autorità

189. L'Autorità rileva che la separazione tra servizi di transito e servizi di raccolta/terminazione al livello gerarchico di rete individuato non può avvenire se non analizzando separatamente gli elementi del servizio di transito attualmente forniti assieme ai servizi di raccolta e terminazione propriamente identificati. L'Autorità ritiene pertanto di confermare l'orientamento espresso in consultazione.

3.4.4 I servizi di trasporto devono essere segmentati sulla base del livello gerarchico della rete dell'operatore che li fornisce?

190. Le conclusioni raggiunte nei paragrafi precedenti, circa la necessità di segmentare il mercato del trasporto, sono state raggiunte sulla base di criteri funzionali. D'altro canto, è anche necessario verificare che la possibilità di articolare diversamente i servizi offerti, in funzione della differente architettura di rete degli operatori, fornisca un ulteriore criterio per la segmentazione del mercato del trasporto. Infatti, i servizi di trasporto possono essere forniti a diversi livelli della gerarchia di rete, cui possono corrispondere diversi profili funzionali e di domanda (in termini di disponibilità a pagare, in termini di incentivi ad auto-produrre, in termini di accesso al servizio, etc.). Tuttavia, per quanto riguarda i servizi di sola commutazione, il livello gerarchico presso il quale vengono forniti non costituisce un elemento di differenziazione delle prestazioni offerte. Di conseguenza l'analisi seguente si riferirà esclusivamente ai servizi di trasporto fra autocommutatori, ossia a quel segmento del mercato del trasporto costituito da servizi di inoltro e transito (nel seguito, I/T).

191. In particolare, un operatore che dispone una rete che copre capillarmente ed omogeneamente il territorio nazionale può offrire servizi di I/T ai seguenti livelli gerarchici della propria rete:

- nazionale;

- regionale (area-gateway nella terminologia di rete di Telecom Italia, terminologia a cui si farà riferimento nel seguito);
- locale (distrettuale nella terminologia di rete di Telecom Italia, terminologia a cui si farà riferimento nel seguito).

192. I servizi di I/T nazionale offerti da Telecom Italia sono utilizzati dagli operatori per l'instradamento ed il trasporto delle chiamate destinate verso aree-gateway differenti da quella in cui risiede il chiamante. L'offerta di servizi I/T nazionali richiede la disponibilità di un'infrastruttura di livello nazionale, ossia, avendo come riferimento la topologia della rete di Telecom Italia, di un'infrastruttura che permetta l'interconnessione degli autocommutatori nazionali (SGT) delle diverse aree-gateway in cui risulta suddiviso il territorio nazionale. I servizi I/T nazionali, quindi, sono acquistati da operatori che non sono in grado, su infrastrutture proprie o di terzi, di replicare la rete di Telecom Italia al livello gerarchico nazionale.

193. I servizi di I/T area-gateway offerti da Telecom Italia sono utilizzati dagli operatori per l'instradamento ed il trasporto delle chiamate destinate verso numerazioni del medesimo distretto, qualora gli utenti chiamante e chiamato siano attestati su due autocommutatori locali (SGU) differenti (nel seguito, tale tipologia di chiamata sarà definita "intradistrettuale" per distinguerla all'interno della categoria della chiamate locali cui, nella terminologia dell'offerte di riferimento di Telecom Italia, viene equiparata), verso numerazioni di altri distretti appartenenti alla medesima area-gateway in cui risiede il chiamante, verso numerazioni mobili e verso numerazioni estere. L'offerta di servizi I/T area-gateway richiede la disponibilità di un'infrastruttura di livello area-gateway, ossia, avendo come riferimento la topologia della rete di Telecom Italia, di un'infrastruttura che permetta, in ciascuna area-gateway, l'interconnessione dell'autocommutatore nazionale (SGT) con ciascun autocommutatore locale (SGU) dell'area-gateway in questione. I servizi I/T area-gateway, quindi, sono acquistati da operatori che non sono in grado, su infrastrutture dedicate proprie o in affitto, di replicare la rete di Telecom Italia al livello gerarchico area-gateway.

194. I servizi di I/T distrettuale offerti da Telecom Italia sono utilizzati dagli operatori per l'instradamento ed il trasporto delle chiamate destinate verso numerazioni del medesimo distretto di originazione qualora gli utenti chiamante e chiamato siano attestati su due autocommutatori locali differenti. L'offerta di servizi I/T distrettuale richiede la disponibilità di un'infrastruttura di livello distrettuale, ossia, avendo come riferimento la topologia della rete di Telecom Italia, di un'infrastruttura che permetta, in ciascun distretto, l'interconnessione degli autocommutatori locali (SGU) presenti nell'area in questione. I servizi I/T distrettuale, quindi, sono acquistati da operatori che non sono in grado, su infrastrutture dedicate proprie o in fitto, di replicare la rete di Telecom Italia al livello gerarchico distrettuale.

195. Nella topologia della rete di Telecom Italia esiste una sovrapposizione parziale fra i livelli gerarchici area-gateway e distrettuale. Infatti, in alcuni casi la localizzazione degli autocommutatori nazionali (SGT) coincide con quella di un autocommutatore locale (SGU).

In tali casi, un operatore può utilizzare sia i servizi I/T area-gateway sia i servizi I/T distrettuale per l'instradamento ed il trasporto delle chiamate destinate verso numerazioni del medesimo distretto qualora gli utenti chiamante e chiamato siano attestati su due autocommutatori locali differenti, ma comunque appartenenti al medesimo distretto.

196. Gli operatori alternativi in grado di replicare, su infrastruttura dedicata propria o in affitto, la rete di Telecom Italia al livello gerarchico nazionale, area-gateway o distrettuale non necessitano, rispettivamente, di acquistare servizi di I/T nazionale, di I/T area-gateway o di I/T distrettuale e sono potenzialmente in grado di offrire servizi analoghi ad altri operatori.

197. In considerazione della stretta relazione esistente fra contenuto della prestazione e livello gerarchico della rete a cui il servizio di I/T viene offerto, si ritiene opportuno verificare se:

- i servizi di I/T nazionale ed i servizi di I/T area-gateway costituiscono un unico mercato;
- i servizi di I/T nazionale ed i servizi di I/T distrettuale costituiscono un unico mercato;
- i servizi di I/T area-gateway ed i servizi di I/T distrettuale costituiscono un unico mercato.

3.4.5 Servizi di I/T nazionale vs. servizi di I/T area gateway

Sostituibilità lato domanda

198. Si consideri un ipotetico monopolista nei servizi I/T nazionale, che decidesse di aumentare per un periodo di tempo non transitorio il prezzo dei propri servizi. Gli operatori che acquistano i servizi del monopolista ipotetico non potrebbero sostituire tali servizi con quelli di I/T area gateway. Infatti, questi ultimi non consentono di realizzare la tipologia di chiamate che determina l'acquisto dei servizi del monopolista ipotetico. L'unica alternativa per gli operatori che acquistano servizi di I/T nazionale sarebbe quella di realizzare in proprio, o noleggiare da terzi, un'infrastruttura dedicata di livello nazionale. I costi ed i tempi associati a quest'ultima alternativa inducono a concludere che un monopolista ipotetico nei servizi di I/T nazionale potrebbe aumentare i prezzi dei propri servizi, senza generare rilevanti fenomeni di migrazione della domanda verso altri servizi e, di conseguenza, conseguire stabilmente profitti superiori al livello di concorrenza.

199. Analoghe considerazioni si applicano, a maggior ragione, al caso di un monopolista ipotetico nei servizi I/T area-gateway. Anche in tal caso, infatti, l'unica possibilità di sostituzione consiste nell'autoproduzione dei servizi in esame. Inoltre, la maggiore capillarità di una rete al livello gerarchico area-gateway e la versatilità di tali servizi nel processo produttivo di un operatore di telefonia fissa (i servizi I/T area-gateway costituiscono un input per un'ampia gamma di servizi all'utente finale), rendono ancora più limitate le effettive possibilità di scelta degli operatori che necessitano di acquistare i servizi del monopolista ipotetico. Di conseguenza, anche per i servizi I/T area-gateway si può affermare che un

monopolista ipotetico potrebbe, attraverso un opportuno aumento dei prezzi, conseguire stabilmente profitti superiori al livello di concorrenza.

200. Le considerazioni appena svolte portano a concludere che, dal lato della domanda, i servizi I/T nazionale e I/T area-gateway costituiscono mercati diversi.

Sostituibilità lato offerta

201. Si ipotizzi la presenza di un monopolista nell'offerta dei servizi I/T nazionale che voglia aumentare durevolmente i prezzi dei propri servizi. Gli operatori che forniscono servizi di I/T area-gateway non potrebbero, in tempi brevi e senza rilevanti costi d'ingresso, fornire anche servizi di I/T nazionale. Infatti, le due tipologie di servizio richiedono infrastrutture differenti e, quindi, un operatore in possesso di un'infrastruttura al livello gerarchico area-gateway dovrebbe, per poter offrire servizi I/T nazionale, programmare e finanziare gli investimenti necessari ad ampliare la propria rete. Non si ritiene, in considerazione di tempi e costi necessari all'adeguamento del processo produttivo, che la presenza di operatori in grado di offrire servizi I/T area-gateway possa limitare la capacità di un monopolista ipotetico nei servizi I/T nazionali di aumentare i prezzi dei propri servizi, al fine di conseguire stabilmente profitti superiori al livello di concorrenza.

202. Le medesime considerazioni consentono, mutatis mutandis, di affermare che la presenza di operatori in grado di offrire servizi di I/T nazionale non costituisce un vincolo efficace alle politiche di prezzo di un monopolista ipotetico nei servizi di I/T area-gateway. Quest'ultimo, infatti, potrebbe aumentare durevolmente i prezzi dei propri servizi senza dover fronteggiare l'ingresso dei fornitori di servizi I/T nazionale nel proprio mercato e, di conseguenza, ottenere stabilmente profitti superiori al livello di concorrenza.

203. Le argomentazioni riferite inducono a ritenere che, dal lato dell'offerta, i servizi I/T nazionale ed i servizi I/T area-gateway costituiscono due mercati distinti.

Conclusioni

204. L'analisi di sostituibilità, tanto dal lato della domanda quanto dal lato dell'offerta, dimostra che i prezzi dei servizi I/T nazionale e quelli dei servizi I/T area-gateway sono reciprocamente indipendenti e, quindi, i due servizi in esame costituiscono due mercati separati.

<p><i>13. Si condivide l'orientamento dell'Autorità per cui i servizi I/T nazionale ed i servizi I/T area-gateway costituiscono due distinti mercati?</i></p>

3.4.5.1 Le osservazioni degli operatori

205. Gli operatori Albacom, Atlanet, Colt, Eutelia, Fastweb, Multilink, Tele 2, Telecom Italia, Teleunit, Tiscali Welcome Italia e Wind condividono le posizioni dell'Autorità, sebbene Telecom Italia abbia ribadito non considerare inoltro e transito nello stesso mercato.

3.4.5.2 Le conclusioni dell'Autorità

206. L'Autorità rileva che le componenti di trasporto soggiacenti ai servizi di inoltro sono le medesime che vengono impiegate nei mercati del transito e ritiene pertanto di confermare l'orientamento espresso in consultazione.

3.4.6 Servizi di I/T nazionale vs. servizi di I/T distrettuale

207. Per valutare se i servizi I/T nazionale ed i servizi I/T distrettuale costituiscano un unico mercato, bisogna verificare che la presenza di fenomeni di sostituzione, dal lato della domanda o dal lato dell'offerta, determina un legame di interdipendenza fra i prezzi dei suddetti servizi, interdipendenza che impedirebbe ad un ipotetico monopolista di conseguire stabilmente, nell'offerta di uno dei due servizi, profitti superiori al livello di concorrenza.

208. Argomentazioni analoghe a quelle sviluppate nel confronto fra servizi I/T nazionale e I/T area-gateway dimostrano l'assenza, tanto dal lato della domanda quanto dal lato dell'offerta, di fenomeni di sostituzione fra servizi I/T nazionali e servizi I/T distrettuali. I servizi di I/T nazionale ed i servizi di I/T distrettuale, infatti, svolgono funzioni diverse nel processo produttivo degli operatori che li acquistano e la loro offerta richiede la disponibilità di infrastrutture differenti.

209. L'assenza di fenomeni di sostituzione, sia dal lato della domanda sia da quello dell'offerta, dimostra l'indipendenza fra i prezzi dei servizi I/T nazionale e I/T distrettuale. Di conseguenza, sia per i servizi I/T nazionale sia per i servizi I/T distrettuale, non si intravedono vincoli efficaci alle politiche di prezzo che un monopolista ipotetico perseguirebbe al fine di accrescere stabilmente i propri profitti ad un livello superiore a quello di concorrenza.

Conclusioni

210. Le considerazioni effettuate inducono a ritenere che i servizi I/T nazionale ed i servizi I/T distrettuale costituiscono due mercati distinti.

14. Si condivide l'orientamento dell'Autorità per cui i servizi I/T nazionale e i servizi I/T distrettuale costituiscono due mercati distinti?

3.4.6.1 Le osservazioni degli operatori

211. Gli operatori Albacom, Atlanet, Colt, Eutelia, Fastweb, Multilink, Tele 2, Telecom Italia, Teleunit, Tiscali Welcome Italia e Wind condividono le posizioni dell'Autorità, sebbene Telecom Italia abbia ribadito non considerare inoltro e transito nello stesso mercato.

3.4.6.2 Le conclusioni dell'Autorità

212. L'Autorità rileva che le componenti di trasporto soggiacenti ai servizi di inoltro sono le medesime che vengono impiegate nei mercati del transito e ritiene pertanto di confermare l'orientamento espresso in consultazione.

3.4.7 Servizi I/T area-gateway vs. servizi di I/T distrettuale

213. Come già osservato nel precedente capitolo, la maggior parte degli operatori alternativi è interconnessa alla rete di Telecom Italia a livello di autocommutatore nazionale (SGT) e quindi acquista servizi di interconnessione a tale livello. La domanda wholesale di servizi di I/T area-gateway è una domanda generata da operatori che forniscono ai propri utenti finali la possibilità di effettuare chiamate intradistrettuali, interdistrettuali, verso numerazioni estere e verso mobili. I servizi di I/T distrettuale costituiscono un input per la fornitura delle sole chiamate intradistrettuali e sono accessibili ai soli operatori interconnessi al livello di autocommutatore locale. Dal momento che presso ciascun autocommutatore nazionale è co-locato anche un autocommutatore locale, gli operatori che sono interconnessi a livello di autocommutatore nazionale possono anche accedere ai servizi di I/T distrettuale nell'ambito del distretto cui fa parte l'autocommutatore nazionale.

214. Consideriamo il caso di un ipotetico monopolista nei servizi di I/T area-gateway che decidesse di aumentare per un periodo di tempo non transitorio il prezzo dei propri servizi. In risposta a tale aumento di prezzo gli operatori alternativi interconnessi al livello di SGT potrebbero sostituire i servizi del monopolista ipotetico con servizi I/T distrettuale per i soli distretti in cui risiede un autocommutatore nazionale (31 su poco oltre 230) e per le sole chiamate intradistrettuali. Per i restanti distretti e per i servizi acquistati per fornire tipologie di chiamate differenti dalle intradistrettuali, non esiste possibilità di sostituzione. Logicamente, gli operatori interconnessi al livello di SGU dispongono anche di collegamenti di interconnessione verso gli autocommutatori di livello superiore. Pertanto è molto probabile che producano internamente servizi di I/T area-gateway e quindi non generino domanda di tali servizi e, in definitiva, non influenzino le scelte di prezzo del monopolista ipotetico.

Tabella 2. Ripartizione del traffico telefonico per direttrice di chiamata – anno 2003

Traffico locale	
- di cui fra utenti attestati al medesimo SGU	23,3%
- di cui fra utenti attestati a SGU differenti	22,4%
Traffico interdistrettuale	35,9%
Traffico fisso-mobile	15,4%
Traffico internazionale	3,0%

Fonte: Elaborazioni AGCOM su Relazione Annuale AGCOM 2004

215. Sulla base della ripartizione tra differenti tipologie di chiamata del traffico retail si evince che il traffico fra utenti attestati a due SGU differenti nel medesimo distretto rappresenta il 22,4% del totale. Si stima che poco più della metà di quest'ultimo sia originato nei distretti in cui risiede un autocommutatore nazionale. Di conseguenza, il traffico per cui è possibile sostituire i servizi di I/T distrettuale con i servizi di I/T area-gateway rappresenta circa il 16% del totale e risulta, quindi, residuale rispetto al traffico per cui non vi è possibilità di sostituzione. Pertanto un monopolista ipotetico nei servizi di I/T area-gateway troverà profittevole aumentare i propri prezzi, perché per la maggior parte della propria domanda non vi sono possibilità di sostituzione.

216. Consideriamo adesso, il caso di un monopolista nei servizi di I/T distrettuale. Tali servizi possono essere acquistati da operatori alternativi interconnessi ad almeno un autocommutatore locale del distretto in cui si vogliono offrire servizi intradistrettuali agli utenti finali. In particolare, un operatore alternativo interconnesso ad un unico autocommutatore locale per ciascun distretto dovrà, in ciascun distretto, acquistare servizi di I/T distrettuale per poter fornire ai propri utenti chiamate intradistrettuali. Naturalmente, gli operatori che sono in grado di interconnettersi a tutti gli autocommutatori locali con la propria rete non avranno alcuna necessità di acquistare servizi di I/T distrettuale.

217. Nel caso in cui il monopolista di servizi di I/T distrettuale decida di aumentare i prezzi dei servizi per un periodo non transitorio, la sostituzione di tali servizi con quelli di I/T area-gateway è possibile nei distretti di dimensioni ridotte e tali da ricadere integralmente all'interno di una sola area gateway, ma è assente nei casi in cui il distretto comprenda due o più aree gateway (come avviene ad es. nei casi di Roma, Milano e Torino). Vista la rilevanza dei distretti in esame in rapporto alle quantità di traffico generate, si ritiene che un ipotetico monopolista dei servizi di I/T distrettuale possa aumentare i prezzi di tali servizi per un periodo non transitorio senza, per questo, incorrere in una riduzione dei profitti derivante dalla diminuzione delle quantità vendute per l'effetto di sostituzione esercitato dai servizi di I/T area-gateway.

218. Pertanto, dal punto di vista della domanda, si ritiene che il mercato dei servizi di I/T area-gateway sia distinto dal mercato dei servizi di I/T distrettuale.

Sostituibilità lato offerta

219. Si ipotizzi la presenza di un monopolista nell'offerta dei servizi I/T area-gateway che voglia aumentare durevolmente i prezzi dei propri servizi. Gli operatori che forniscono servizi di I/T distrettuale non potrebbero, in tempi brevi e senza rilevanti costi d'ingresso, fornire anche servizi di I/T area-gateway. Infatti, le due tipologie di servizio richiedono infrastrutture differenti e, quindi, un operatore in possesso di un'infrastruttura al livello gerarchico distrettuale dovrebbe, per poter offrire servizi I/T area-gateway, programmare e finanziare gli investimenti necessari ad ampliare la propria rete in tutti i casi in cui un distretto non copre una intera area gateway. Non si ritiene, in considerazione dei tempi e costi necessari all'adeguamento del processo produttivo, che la presenza di operatori in grado di offrire servizi I/T distrettuale possa in qualche modo limitare la capacità di un monopolista ipotetico nei servizi I/T area-gateway di aumentare i prezzi dei propri servizi, al fine di conseguire stabilmente profitti superiori al livello di concorrenza.

220. Le medesime considerazioni consentono, mutatis mutandis, di affermare che la presenza di operatori in grado di offrire servizi di I/T area-gateway non costituisce un vincolo efficace alle politiche di prezzo di un monopolista ipotetico nei servizi di I/T distrettuale. Quest'ultimo, infatti, potrebbe aumentare durevolmente i prezzi dei propri servizi senza dover fronteggiare l'ingresso dei fornitori di servizi I/T area-gateway nel proprio mercato e, di conseguenza, ottenere stabilmente profitti superiori al livello di concorrenza.

221. Le argomentazioni riferite inducono a ritenere che, dal lato dell'offerta, i servizi I/T area-gateway ed i servizi I/T distrettuale costituiscono due mercati distinti.

Conclusioni

222. L'analisi di sostituibilità, tanto dal lato della domanda quanto dal lato dell'offerta, dimostra che i prezzi dei servizi I/T area-gateway e quelli dei servizi I/T distrettuale sono reciprocamente indipendenti e, quindi, i due servizi in esame costituiscono due mercati separati.

15. Si condivide l'orientamento dell'Autorità per cui i servizi I/T area-gateway ed i servizi I/T distrettuale costituiscono mercati distinti?

3.4.7.1 Le osservazioni degli operatori

223. Gli operatori Albacom, Atlanet, Colt, Eutelia, Fastweb, Multilink, Tele 2, Telecom Italia, Teleunit, Tiscali Welcome Italia e Wind condividono le posizioni dell'Autorità, sebbene Telecom Italia abbia ribadito non considerare inoltro e transito nello stesso mercato.

3.4.7.2 Le conclusioni dell'Autorità

224. L'Autorità rileva che le componenti di trasporto soggiacenti ai servizi di inoltro sono le medesime che vengono impiegate nei mercati del transito e ritiene pertanto di confermare l'orientamento espresso in consultazione.

3.4.8 Mercato Geografico

225. L'opportunità di segmentare un mercato in differenti aree geografiche discende dalla necessità di tener conto dell'eventuale esistenza di differenti contesti concorrenziali in zone differenti del territorio nazionale.

226. La definizione del mercato del prodotto ha condotto all'identificazione dei seguenti mercati:

- mercato dei servizi di sola commutazione;
- mercato dei servizi di inoltro e transito nazionale;
- mercato dei servizi di inoltro e transito area-gateway;
- mercato dei servizi di inoltro e transito distrettuale.

227. Si ritiene opportuno, quindi, verificare se i suddetti mercati debbano o meno essere segmentati secondo un criterio geografico.

228. Alla luce dell'attuale sviluppo del contesto concorrenziale nei suddetti mercati del prodotto, non si riscontrano sostanziali differenze nella struttura della domanda e dell'offerta nelle diverse zone del territorio nazionale. Non si ritiene giustificato, quindi, applicare criteri geografici per la segmentazione dei mercati di cui sopra.

Conclusioni

229. Si conclude che i mercati del prodotto non debbano essere segmentati geograficamente.

16. Si condivide l'orientamento dell'Autorità di non segmentare geograficamente i mercati del prodotto?

3.4.8.1 Le osservazioni degli operatori

230. Gli operatori Albacom, Atlant, Colt, Eutelia, Fastweb, Multilink, Tele 2, Telecom Italia, Teleunit, Tiscali Welcome Italia e Wind condividono le posizioni dell'Autorità, sebbene Telecom Italia, nel ribadire di non considerare inoltro e transito nello stesso mercato, abbia evidenziato l'esistenza in alcuni ambiti metropolitani di reti di operatori alternativi che consentono una competizione anche nel segmento SGU-SGT. Telecom Italia ritiene che il

transito nazionale sia mercato completamente competitivo in considerazione dell'elevato numero di operatori che hanno già realizzato infrastrutture di *backbone* tra i distretti in cui sono situati gli SGT.

3.4.8.2 *Le conclusioni dell'Autorità*

231. L'Autorità non rileva che la presenza di infrastrutture alternative su talune direttrici sia di per sé indicativa della presenza di una reale competizione e non ritiene che l'attuale grado di sviluppo delle reti alternative possa indicare la differenziazione geografica dei livelli competitivi.

3.4.9 *Relazione fra la definizione di mercato dell'Autorità e la Raccomandazione della Commissione*

232. L'allegato alla Raccomandazione definisce al punto 10 il mercato dei servizi di "Transito nella rete telefonica pubblica fissa" ed aggiunge che "i servizi di transito sono definiti in modo coerente con i limiti fissati per i mercati di raccolta e di terminazione delle chiamate nella rete telefonica pubblica in postazione fissa."

233. L'Autorità ha tenuto nel massimo conto le indicazioni della Raccomandazione e delle linee guida e, sulla base di una valutazione puntuale del contesto competitivo nazionale e della topologia delle reti dell'operatore *incumbent* e degli operatori alternativi, ha ritenuto opportuno segmentare il mercato dei servizi di transito così come definito dalla raccomandazione nei seguenti mercati:

- servizi di sola commutazione;
- servizi di inoltro e transito distrettuale;
- servizi di inoltro e transito area-gateway;
- servizi di inoltro e transito nazionale.

234. Sebbene il perimetro dei quattro mercati individuati coincida con quello indicato al punto 10 dell'allegato alla Raccomandazione, l'analisi condotta dall'Autorità si è comunque basata sull'applicazione dei tre criteri indicati dalla raccomandazione che giustificano l'imposizione di obblighi ex ante, ovvero:

- la presenza di ostacoli non transitori all'accesso;
- la presenza o meno di caratteristiche che inducano a pensare che nel mercato si svilupperanno nel tempo condizioni di concorrenza effettiva;
- l'efficacia relativa del diritto della concorrenza e della regolamentazione ex-ante complementare.

4. Valutazione del significativo potere di mercato

235. L'Autorità è tenuta ad accertare secondo quanto previsto agli artt. 17 e seguenti del Codice l'eventuale esistenza di imprese che dispongono di significativo potere di mercato nei mercati della raccolta, terminazione e transito delle chiamate nelle reti pubbliche fisse così come definiti al capitolo 2 del presente documento.

236. L'analisi presentata nei successivi paragrafi segue le indicazioni contenute nelle Linee Guida e nella Raccomandazione. In particolare, vengono presi in considerazione i seguenti criteri per la valutazione del significativo potere di mercato:

- quote di mercato;
- condizioni dal lato dell'offerta (costi irrecuperabili, economie di scala, economie di varietà, integrazione verticale, integrazione orizzontale, vantaggi o superiorità tecnologica, barriere all'espansione, vincoli legislativi e regolamentari, controllo di infrastrutture essenziali, concorrenza potenziale);
- condizioni dal lato della domanda (barriere al cambiamento, contropotere d'acquisto).

4.1 Mercato all'ingrosso dei servizi di raccolta delle chiamate nella rete telefonica pubblica in postazione fissa

237. L'analisi condotta nel capitolo 2 ha portato all'identificazione del seguente mercato rilevante ai fini della valutazione del significativo potere di mercato:

- mercato all'ingrosso per servizi di raccolta delle chiamate nella rete telefonica pubblica in postazione fissa, originate da linee private e da postazioni telefoniche pubbliche. Il mercato in oggetto è nazionale.

238. Dall'analisi svolta risulta, inoltre, opportuno definire i servizi di raccolta come limitati all'autocommutatore locale.

239. Tra i servizi accessori al mercato in esame sono inclusi:

- servizi di fatturazione conto terzi;
- servizio di configurazione delle centrali,
- servizi di configurazione dei prezzi delle numerazioni.

240. Tali servizi, pur non rientrando esplicitamente nel mercato in oggetto, si ritengono indispensabili alla fornitura dei servizi di raccolta all'ingrosso.

241. Considerati gli sviluppi possibili del quadro competitivo e del contesto tecnologico, non si prevedono cambiamenti tali da invalidare o modificare in modo significativo la presente analisi nell'arco di un periodo temporale che include almeno i prossimi diciotto mesi.

Struttura del mercato

242. In Italia i servizi telefonici vengono offerti sia in modalità di accesso diretto che indiretto. Nel caso di accesso diretto l'operatore, per raggiungere l'utenza finale, può impiegare infrastrutture proprietarie quali la rete in rame (Telecom Italia) o in fibra ottica (Telecom Italia, Fastweb, Wind, Albacom, ecc.) o, ancora, i servizi di accesso disaggregato (in rame o in fibra ottica) di Telecom Italia. Nel caso di accesso indiretto l'operatore deve interconnettersi alla rete dell'operatore di accesso impiegando servizi quali la Carrier Selection (CS) o la Carrier Preselection (CPS).

243. L'offerta di servizi al dettaglio a partire dall'accesso diretto comporta per l'operatore la predisposizione un'un'offerta interna di raccolta all'ingrosso che viene utilizzata dalle proprie divisioni *retail* e, potenzialmente, potrebbe essere messa a disposizione di altri operatori. A tal riguardo, il VoIP rappresenta meramente una tecnologia alternativa di trasporto della voce il cui impiego non rileva ai fini della valutazione del mercato in oggetto e della eventuale definizione di obblighi sulla fornitura di servizi all'ingrosso per gli altri operatori.

244. All'inizio del 2004 gli operatori che offrivano accesso diretto su infrastruttura fissa proprietaria (fibra o radio) o tramite ULL erano un numero limitato. Di questi operatori solo Telecom Italia ha definito un'offerta per la raccolta wholesale da parte degli altri operatori. Tutti gli altri operatori con accessi sono presenti sul mercato della raccolta solo in quanto forniscono servizi al dettaglio in logica di autofornitura.

245. Gli operatori con offerte sul mercato dell'accesso, e quindi implicitamente con servizi di raccolta, erano alla fine del 2003:

- Telecom Italia, che offre servizi sulla propria infrastruttura in rame ed in fibra e fornisce servizi di raccolta all'ingrosso secondo le modalità stabilite nell'offerta di interconnessione di riferimento in quanto operatore notificato nell'ambito del precedente quadro regolamentare;
- Fastweb, che offre servizi di accesso utilizzando sia la propria infrastruttura proprietaria in fibra ottica che la rete in rame di Telecom Italia attraverso la modalità dell'ULL (Unbundling Local Loop). Anche se in corso di ampliamento la copertura territoriale è stata inizialmente concentrata su sei principali aree metropolitane (Milano, Genova, Bologna, Torino, Roma, Napoli), ed attualmente si sta diffondendo, principalmente attraverso ULL in un gruppo di altre città (Alessandria, Bari, Biella, Modena, Padova, Reggio Emilia, Venezia);
- Wind, che offre servizi di accesso attraverso il ricorso alla modalità dell'ULL e solo marginalmente attraverso accessi in altre tecnologie (fibra ottica o in ponte radio);

- Albacom, che offre servizi di accesso attraverso il ricorso alla modalità dell'ULL e solo marginalmente attraverso accessi in fibra ottica;
- Colt che offre servizi di accesso, attraverso il ricorso alla modalità dell'ULL e ad accessi in fibra ottica, concentrandosi particolarmente nelle maggiori città italiane;
- altri operatori, sia operatori nazionali (es. Edisontel/Eutelia) o multilocali e *joint-venture* tra società multiservizi locali e operatori nazionali (es. Albacom AMPS, Acamtel, Satcom e Amtel), che offrono servizi di accesso diretto attraverso l'ULL e attraverso proprie reti di accesso in fibra ottica.

246. Il mercato di riferimento era costituito nel 2002 in volume da circa 170 miliardi di minuti raccolti. La maggior parte del mercato (circa 120 miliardi di minuti) è utilizzato internamente dagli operatori di accesso in logica di autoproduzione, mentre il restante (circa 50 miliardi di minuti raccolti) è rivenduto come servizio *wholesale* all'esterno.

247. Per quanto riguarda i servizi di telefonia pubblica al dettaglio, Telecom Italia è l'operatore con il più elevato numero di postazioni pubbliche (installate come componente del servizio universale), mentre un numero limitato di operatori alternativi risulta aver installato un numero ristretto (da alcune decine a poche centinaia) di postazioni pubbliche all'interno di siti pubblici particolarmente frequentati (aeroporti, stazioni, ecc.).

248. Una sostanziale diminuzione è riscontrabile per i volumi relativi mercato della raccolta da postazioni di telefonia pubblica che risultano passati da circa 3 miliardi di minuti nel 2000 a poco più di due miliardi nel 2003. Tale fenomeno è interpretabile come un passaggio della clientela *retail* ad altri strumenti di comunicazione (in particolare la telefonia mobile).

Articolazione dell'offerta

249. L'offerta all'ingrosso di servizi di raccolta si riduce essenzialmente all'offerta di interconnessione di Telecom Italia. Gli altri operatori con accesso diretto non forniscono di fatto servizi di raccolta *wholesale* ad operatori concorrenti nei mercati al dettaglio, anche perché al cliente finale non viene data la possibilità di utilizzare meccanismi di *carrier selection* o *preselection*. L'unica eccezione è la raccolta di chiamate dove la titolarità del prezzo è dell'operatore ricevente (ad es. numeri verdi e altre numerazioni non geografiche).

250. In generale quindi, gli operatori che forniscono accessi alternativi sono principalmente fornitori del servizio di raccolta in modalità di autoproduzione.

251. Le offerte di raccolta di Telecom Italia comprendono talvolta la quota di inoltro (locale o a lunga distanza a seconda del punto di raccolta).

252. Esistono, infine, tra i vari operatori alternativi accordi di *code hosting* che consentono a un operatore di utilizzare le infrastrutture di interconnessione di un altro operatore come se fossero proprie. Poiché l'utilizzo di questo servizio avviene sempre a valle della raccolta a livello di centrale locale, tali servizi fanno parte del mercato del transito.

Copertura geografica dei servizi

253. L'offerta di interconnessione di riferimento di Telecom Italia è valida su tutto il territorio nazionale e non esistono quindi distinzioni di tipo geografico. La capacità degli altri operatori di offrire servizi di accesso è attualmente limitata alle principali città, per una copertura della popolazione pari al 25% nel 2003, rispetto al 13% dell'anno precedente.

4.1.1 Quote di mercato

254. L'esame delle quote di mercato rappresenta un primo importante criterio di valutazione del significativo potere di mercato.

255. La stima delle quote di mercato è stata effettuata inizialmente sui volumi in termini di minuti raccolti, per permettere un confronto omogeneo tra la raccolta interna e quella esterna. I dati sono stati calcolati a partire dal traffico di raccolta *wholesale* da postazioni fisse fornito ad operatori esterni o all'interno della propria rete (autofornitura) nel periodo 2000-1H 2003 (1st Half, prima metà). Le quote calcolate sono riportate nella tabella successiva.

Tabella 3. Servizio di raccolta - Quote di mercato in volume (2000-1H 2003)

Minuti	2000	2001	2002	1H 2003
Telecom Italia	100%	100%	99%	98%
Wind	0%	0%	<1%	1%
Fastweb	0%	0%	<1%	1%
Altri	0%	0%	0%	0%
TOTALE	100%	100%	100%	100%

Fonte: elaborazione AGCOM su dati degli operatori (2004)

256. Come evidenziato dalla tabella precedente la quota di Telecom Italia è tutt'ora molto alta e presenta una riduzione di soli due punti percentuali nel 2003 rispetto alla situazione del 2000, coerentemente con quanto è rilevato sul mercato al dettaglio dell'accesso.

257. Per fornire ulteriori elementi di analisi è possibile considerare anche il solo mercato relativo alla rivendita del servizio di raccolta, escludendo cioè l'autofornitura. In questo caso, considerando la presenza (a metà 2003) di una sola offerta *wholesale* sul mercato (cioè l'offerta di Telecom Italia), gli stessi dati utilizzati per il calcolo nella precedente tabella porterebbero ad una quota di Telecom Italia del 100% (per tutto il periodo).

258. Sono inoltre state calcolate le quote di mercato relative al solo traffico gestito dagli operatori alternativi, ovvero escludendo dal calcolo la quota di traffico raccolta da Telecom Italia per conto delle proprie divisioni *retail*. I risultati di tale analisi sono riportati nella tabella successiva.

Tabella 4. Servizio di raccolta - Quote di mercato in volume, esclusa l'autofornitura di Telecom Italia (2000-1H 2003)

Minuti	2000	2001	2002	1H 2003
Telecom Italia	100%	99%	97%	92%
Wind	0%	0%	2%	4%
Fastweb	0%	1%	1%	3%
Altri	0%	0%	0%	<1%
TOTALE	100%	100%	100%	100%

Fonte: elaborazione AGCOM su dati degli operatori (2004)

259. La tabella evidenzia che anche considerando le sole reti degli operatori alternativi, la raccolta generata direttamente dai detti operatori continua ad essere molto limitata al confronto di quella acquistata da Telecom Italia.

260. Le quote di mercato in valore non sono state calcolate, in quanto la maggior parte del mercato è costituito da servizi autoforniti e non esistono offerte di raccolta *wholesale* da parte di fornitori diversi da Telecom Italia. Comunque, tenuto conto della possibilità di valorizzare il traffico autofornito di Telecom Italia secondo l'offerta *wholesale* e considerando le quote in volume, non si ritiene che le quote in valore si discosterebbero da quelle in volume in maniera significativa.

Analisi prospettica

261. Dal punto di vista prospettico occorre innanzitutto rilevare come sull'orizzonte 2004-2005 non si prevedono rilevanti cambiamenti dal punto di vista delle dimensioni complessive del mercato.

262. Nei prossimi anni è comunque prevista un'espansione dell'accesso disaggregato alla rete in rame di Telecom Italia, con conseguente passaggio di una certa quota di volumi di raccolta all'interno delle reti dei concorrenti di Telecom Italia. Tuttavia, considerato che l'attuale sviluppo dell'ULL è stato già effettuato sulle zone più promettenti in termini di mercato e sulle aree che consentivano la maggiore efficienza, non si ritiene allo stato che il tasso di diminuzione della quota di mercato di Telecom Italia possa aumentare significativamente rispetto a quanto riscontrato nel 2003.

263. L'attuale ritmo di nuove attivazioni mensili (intorno alle 40.000 unità) non consente del resto di prevedere significativi cambiamenti nel contesto concorrenziale sull'orizzonte di valutazione (18 mesi).

264. Allo stesso modo è improbabile che la disponibilità di soluzioni di accesso su tecnologie alternative (*wireless local loop*, reti in fibra ottica), per quanto in evoluzione,

contribuisca nel breve periodo a modificare le quote di mercato in maniera da invalidare la presente analisi.

265. È quindi probabile che il trend di diminuzione delle quote di mercato di Telecom Italia registrato nel 2003 (di poco superiore al 1,5% del totale di mercato) rimanga sostanzialmente inalterato.

Conclusione

266. In conclusione, la quota di mercato dell'operatore storico sul mercato della raccolta in postazione fissa privata rimane particolarmente elevata. Nell'ultimo triennio tale quota è scesa di poco più di due punti (quasi completamente nell'ultimo anno).

267. Conformemente al paragrafo 75 delle Linee Guida, vista l'esistenza di una quota di mercato stabilmente superiore al 50%, si può presumere che Telecom Italia detenga un significativo potere di mercato su entrambi i mercati considerati.

4.1.2 Criteri aggiuntivi rispetto alla quota di mercato

268. In merito all'analisi di criteri aggiuntivi per la valutazione della posizione di SMP, in considerazione del fatto che i servizi di raccolta, insieme a quelli di terminazione ed a quelli del transito, consentono di offrire qualunque tipologia di chiamata "end-to-end" e, quindi, di operare in tutti i segmenti del mercato al dettaglio, si rimanda alle valutazioni specifiche espresse nell'ambito dell'analisi ai punti 321-345.

4.1.3 Conclusioni circa la dominanza individuale

269. Alla luce dell'analisi svolta nei paragrafi precedenti si può concludere che l'operatore Telecom Italia detenga individualmente una posizione di significativo potere di mercato sull'intero territorio nazionale relativamente al mercato della raccolta all'ingrosso delle chiamate nella rete telefonica pubblica in postazione fissa.

17. Si condivide l'orientamento dell'Autorità di individuare Telecom Italia quale operatore che detiene individualmente una posizione di significativo potere di mercato nei servizi di raccolta all'ingrosso delle chiamate nella rete telefonica pubblica in postazione fissa?

4.1.3.1 Le osservazioni degli operatori

270. Gli Albacom, Atlanet, Colt, Eutelia, Fastweb, Multilink, Tele 2, Telecom Italia, Teleunit, Tiscali Welcome Italia e Wind condividono l'orientamento dell'Autorità, sebbene Telecom Italia sottolinei di essere la principale fornitrice di servizi *wholesale* di raccolta soltanto a causa degli obblighi regolamentanti vigenti. A parere di Telecom Italia, a lungo termine, l'obbligo di CPS/CS dovrebbe essere esteso a tutti gli operatori di accesso al fine di

garantire la libera scelta all'utente finale. Telecom Italia sottolinea inoltre la necessità di valutare in ottica prospettiva gli effetti della concorrenza potenziale per l'accesso alla rete telefonica connesso allo sviluppo di tecnologie di accesso alternative e dello sviluppo dell'ULL.

4.1.3.2 Le conclusioni dell'Autorità

271. L'Autorità ha richiesto ai principali operatori sul mercato, con la lettera del 28 dicembre 2005, ulteriori informazioni sul mercato della raccolta al fine di riesaminare le conclusioni raggiunte alla luce di dati aggiornati. Sono stati raccolti sia dati di traffico nei servizi al dettaglio (al fine di valutare le quote inclusive dell'autoproduzione) sia dati di traffico dei servizi ceduti all'ingrosso.

272. Con riferimento a quest'ultima modalità di calcolo delle quote, si rileva che l'unica offerta all'ingrosso presente nel mercato della raccolta per gli anni 2003, 2004 e 2005 è quella di Telecom Italia, pertanto, anche includendo i minuti di traffico verso NNG di altro operatore originati dalle reti di tutti gli operatori, la quota di Telecom Italia è del 100% per tali anni.

273. In merito invece alla modalità di calcolo inclusiva dell'autoproduzione (calcolata cioè sulle chiamate *retail* al netto degli acquisti *wholesale*), si riscontra che con l'incremento della quota di utenti in *full unbundling/shared access*, le quote di raccolta di Telecom Italia si sono progressivamente ridotte pur restando ampiamente al di sopra del 90%.

Minuti	2003	2004	2005
Telecom Italia	97%	96%	95%
Wind	2%	2%	3%
Fastweb	<1%	1%	2%
Altri	0%	<1%	<1%

274. Sulla base di tali evidenze, l'Autorità ritiene di confermare l'orientamento espresso di individuare Telecom Italia come operatore con significativo potere di mercato nel mercato della raccolta.

4.2 Mercato all'ingrosso dei servizi di terminazione delle chiamate su singola rete fissa.

275. Come riportato al paragrafo 3.3, l'Autorità, in conformità con la Raccomandazione, ha individuato il mercato dei servizi di terminazione su singola rete fissa. Dalla definizione del mercato discende immediatamente che ciascun operatore, essendo l'unico soggetto in grado di offrire servizi di terminazione delle chiamate sulla propria rete, detiene, a prescindere

dalle modalità e dalle grandezze utilizzate nel computo, una quota pari al 100% di tale mercato. E' necessario però aggiungere che la valutazione del significativo potere di mercato, come esplicitamente riportato nelle Linee Guida, deve essere effettuata anche alla luce di altri criteri in quanto, anche in presenza di una quota di mercato pari al 100%, un operatore potrebbe comunque vedere limitata la possibilità di alzare il prezzo al di sopra del livello concorrenziale.

276. L'Autorità, in considerazione delle caratteristiche concorrenziali del mercato, ritiene che uno dei criteri più importanti per giungere ad una precisa valutazione del potere di mercato detenuto da un operatore, nella terminazione delle chiamate sulla propria rete, sia il contropotere d'acquisto. Difatti, nel fronteggiare una domanda molto concentrata, anche un monopolista potrebbe trovare difficoltà nel momento in cui decidesse d'innalzare il prezzo dei propri servizi al di sopra del livello concorrenziale.

277. Vista la dimensione relativa delle imprese che offrono servizi di terminazione delle chiamate sulla propria rete, appare evidente che l'unica relazione contrattuale in cui una delle due parti potrebbe, in virtù del proprio potere di contrattazione, riuscire ad inibire il potere di monopolio dell'altra, risulta quella fra Telecom Italia e singoli operatori, fissi e mobili, differenti da Telecom Italia.

278. Difatti, dal momento che allo stato gran parte dei servizi di terminazione di Telecom Italia sono destinati all'autoproduzione, e che solo il 32% dei volumi di tali servizi proviene da operatori, fissi e mobili, diversi da Telecom Italia, è evidente che nessuno di essi è in grado di raggiungere una quota degli acquisti di servizi di terminazione offerti da Telecom Italia superiore a tale percentuale, e che pertanto nessun operatore è in grado di esercitare un significativo contropotere d'acquisto nei confronti di Telecom Italia. Similmente, nell'ambito delle relazioni contrattuali intercorrenti fra operatori, fissi e mobili, differenti da Telecom Italia, l'esiguità e la maggiore simmetria dei volumi scambiati, rendono difficile che una delle parti sia in grado di esercitare contropotere d'acquisto nei confronti dell'altra.

279. L'unica impresa che nell'ambito della negoziazione dei prezzi di terminazione potrebbe esercitare un contropotere d'acquisto nei confronti delle altre risulta essere Telecom Italia. Difatti, viste le caratteristiche del mercato dei servizi di accesso alla rete fissa è possibile affermare che circa 98 utenti su 100 acquistano tali servizi da Telecom Italia. Per quanto sia difficile derivare una precisa relazione fra numero di linee di accesso e traffico terminato *on-net* ed *off-net*, è possibile presumere che gran parte, e certamente una quota ben superiore al 50%, del traffico terminato su ciascuna rete degli operatori alternativi proverrà da Telecom Italia, che si troverebbe quindi ad esercitare contropotere d'acquisto nei confronti degli operatori alternativi.

280. Deve però essere aggiunto che, per quanto Telecom Italia sia potenzialmente in grado di esercitare contropotere d'acquisto nella negoziazione di accordi di terminazione delle chiamate verso le reti dei propri concorrenti, l'Autorità non ha evidenza che tale contropotere impedisca agli operatori alternativi di portare i prezzi dei servizi di terminazione al di sopra del livello concorrenziale. Difatti, in considerazione della esigua quota di traffico di Telecom Italia terminata, *off-net*, verso operatori fissi, del fatto che i servizi di terminazione

costituiscono solo uno degli input necessari a produrre una chiamata *end-to-end* (e che quindi un aumento del loro prezzo concorre solo parzialmente ad aumentare i costi totali), non si ha evidenza del fatto che Telecom Italia, di fronte ad un prezzo non particolarmente elevato, ma comunque al di sopra del livello concorrenziale, eserciti il proprio contropotere d'acquisto.

4.2.1 Conclusioni circa la dominanza individuale

281. Alla luce dell'analisi svolta nei paragrafi precedenti, l'Autorità ritiene che tutti gli operatori di rete fissa detengano un significativo potere di mercato sull'intero territorio nazionale relativamente ai servizi di terminazione delle chiamate su singola rete fissa.

18. Si condivide l'orientamento dell'Autorità in base al quale tutti gli operatori di rete fissa dispongono di significativo potere di mercato nella terminazione delle chiamate sulla propria rete?

4.2.1.1 Le osservazioni degli operatori

282. Telecom Italia condivide l'orientamento dell'Autorità e sottolinea la necessità che per tutti gli operatori di rete fissa debbano essere previsti degli obblighi coerenti con la loro dominanza. La consultazione non individuerrebbe, tuttavia, rimedi regolamentari certi, circostanziati e verificabili dall'Autorità tali che, applicati agli operatori di terminazione consentano il fisiologico funzionamento nel mercato.

283. Albacom, Atlant, Colt, Eutelia, Fastweb, Multilink, Tele 2, Teleunit, Tiscali, Welcome Italia e Wind, al contrario, non condividono l'orientamento dell'Autorità, ritenendo che il contropotere di acquisto di Telecom Italia sia tale da controbilanciare l'eventuale potere nel mercato della terminazione detenuto dai nuovi entranti. Gli operatori, pertanto, richiedono che nell'individuazione dei soggetti da notificare si tenga conto del grado di contropotere di acquisto e di tutti gli altri fattori potenzialmente in grado di limitare il potere di mercato. MCI, pur condividendo l'orientamento dell'Autorità, sottolinea che le reti degli operatori alternativi non hanno le medesime caratteristiche della rete dell'operatore dominante e pertanto questi ultimi dovranno essere soggetti ad obblighi diversi da quelli di Telecom Italia.

4.2.1.2 Le conclusioni dell'Autorità

284. Sulla base delle risultanze della consultazione pubblica l'Autorità ritiene necessario individuare ciascun operatore avente significativo potere di mercato nella terminazione delle chiamate sulla propria rete. Gli operatori effettivamente individuati sulla base del traffico di terminazione vocale venduto nel 2005 risultano: BT Albacom, Colt, Eutelia, Equant Italy (ex Global One), Fastweb, Metropol Access Italia, Multilink, Tele2, Telecom Italia, Tiscali, Welcome, Wind.

4.3 Mercato all'ingrosso dei servizi di terminazione delle chiamate destinate ad internet

285. L'Autorità è tenuta ad accertare secondo quanto previsto all'art. 17 del Codice l'eventuale esistenza di imprese che dispongono di significativo potere di mercato nel mercato all'ingrosso dei servizi di terminazione delle chiamate destinate ad internet così come definito al capitolo 2 del presente documento.

Struttura del mercato

286. I servizi di accesso ad Internet vengono offerti sia ricorrendo ad un modello diretto (con numeri 700, 702 e 709, o attraverso l'uso di *carrier selection* o *preselection* per gli abbonati di OLO), in base al quale, l'operatore assegnatario della numerazione fissa la tariffa al chiamante e remunera l'operatore d'accesso per il servizio di interconnessione ed eventuali attività di fatturazione e rischio di insolvenza, sia ricorrendo ad un modello "reverse" (su numeri geografici o 701), in base al quale l'operatore dalla cui rete origina la chiamata fattura al cliente chiamante una tariffa urbana e corrisponde, all'operatore sulla cui rete è attestato l'ISP, il valore di interconnessione di terminazione. E' solo in questo secondo caso che il servizio all'ingrosso di terminazione *internet* viene effettivamente fornito dall'operatore di terminazione all'operatore di accesso a cui l'utente finale è attestato. Le vigenti offerte prevedono che sia gli operatori licenziatari, sia gli ISP dotati di autorizzazione possano usufruire delle offerte di interconnessione tramite servizi 70x di Telecom Italia. Tutti gli operatori telefonici e tutti gli ISP sono quindi fornitori potenziali del servizio di terminazione (almeno per quanto riguarda l'autofornitura).

287. Il numero di operatori presenti sul mercato oggetto di analisi è molto elevato dal momento che la maggior parte degli operatori che offrono servizi di telefonia in modalità di accesso diretto o indiretto (circa 50 a febbraio 2004) dispongono di una propria offerta, ad essi si devono aggiungere decine di ISP attivi nello stesso mercato. In ogni modo la parte più rilevante del mercato della terminazione è costituita da una decina di operatori.

4.3.1 Quote di mercato

288. L'esame delle quote di mercato rappresenta un criterio importante per la valutazione del significativo potere di mercato.

289. Nel 2002 il volume complessivo del mercato era stimato pari a poco meno di 60 miliardi di minuti di traffico di cui circa la metà (29 miliardi) era costituito da autofornitura. Il volume totale in termini di ricavi si aggirava intorno ai 170 milioni di euro relativamente alla vendita di servizi a terzi. In base a considerazioni relative a quote e a prezzi unitari, è possibile stimare il valore totale del mercato, inclusa l'autofornitura, intorno ai 310 milioni di euro.

290. Il calcolo delle quote di mercato è stato effettuato in termini di volumi (minuti transitati sulle reti degli operatori) al fine di valutare omogeneamente la dimensione dei

servizi forniti a terzi (e quindi transitati attraverso il mercato) e quelli forniti alle proprie divisioni commerciali. Sono stati analizzati i valori relativi al periodo 2000-2003-1H.

Tabella 5. Quote di mercato per i servizi di terminazione Internet - Minuti (2000-1H 2003)

Minuti	2000	2001	2002	1H 2003
Telecom Italia	40%	31%	26%	27%
Wind	37%	45%	51%	47%
Tiscali	15%	16%	15%	17%
Albacom	7%	6%	4%	3%
Altri	1%	2%	4%	6%
TOTALE	100%	100%	100%	100%

Fonte: elaborazione AGCOM su dati degli operatori (2004)

291. Nonostante uno degli operatori detenga effettivamente una quota prossima al 50%, tale quota sembra essersi generata molto rapidamente negli ultimi due anni presi in considerazione ed è comunque in decremento. La tabella, infatti, evidenzia una notevole dinamica competitiva del mercato con un rapido passaggio di quote tra gli operatori.

Analisi prospettica

292. Dal punto di vista prospettico occorre innanzitutto rilevare come sull'orizzonte 2004-2005 è prevedibile una certa contrazione nella domanda dei servizi all'ingrosso di terminazione delle chiamate destinate ad Internet dovuta, in particolare, alla migrazione degli utenti dei mercati *retail* verso servizi di accesso ad Internet a larga banda (si ricorda che la domanda di servizi all'ingrosso di terminazione Internet è una domanda derivata).

293. Si presume, inoltre, che lo spostamento della domanda *retail* verso servizi Internet a larga banda non abbia effetti omogenei sulla posizione relativa dei vari operatori nell'ambito dei mercati *wholesale*. Già oggi è possibile prevedere una maggior lentezza degli operatori alternativi nella migrazione della propria utenza di servizi *retail* di accesso ad Internet in modalità *dial-up* verso servizi a larga banda. E dal momento che la domanda *wholesale* è una domanda derivata, e che una quota cospicua dei servizi all'ingrosso è nel mercato oggetto di questa analisi destinata all'autofornitura, è lecito prevedere che la quota di Wind sia destinata a ridursi in termini relativi.

Conclusione

294. Conformemente al paragrafo 75 delle Linee Guida, in considerazione del fatto che nessuna impresa detiene una quota di mercato superiore al 50% è possibile presumere che

nessuna impresa detenga un significativo potere di mercato. Tuttavia, due operatori detengono stabilmente una quota di mercato superiore al 25%, ciò comporta che l'effettivo potere di mercato debba essere valutato ai sensi del paragrafo 78 delle Linee Guida, tenendo conto anche di altri criteri che determinano le condizioni dal lato dell'offerta e della domanda.

4.3.2 Criteri aggiuntivi rispetto alla quota di mercato

4.3.2.1 Condizioni dal lato dell'offerta

295. Una delle più rilevanti barriere all'ingresso è costituita dall'esistenza di costi irrecuperabili (*sunk cost*) ovvero quelli che non possono essere recuperati in caso di uscita dal mercato. Tale tipologia di costi caratterizza il settore delle telecomunicazioni.

Per quanto riguarda il mercato della terminazione IP, la realizzazione del servizio richiede di dotarsi di sistemi di commutazione di fonia e di collegamenti di interconnessione, nonché di negoziare accordi di interconnessione con uno o più operatori. Tali costi risultano una barriera all'entrata piuttosto rilevante, che limita la possibilità di ingresso sul mercato della terminazione a soggetti che non possono avvalersi di sostanziali economie di scala e di scopo raggiungendo livelli elevati di integrazione orizzontale (tipicamente con servizi all'ingrosso per la fonia) e verticale (servizi al dettaglio di accesso ad Internet e di fonia). Potenzialmente ogni operatore presente sul mercato dei servizi di fonia può offrire il servizio di terminazione Internet *dial-up* senza dover sopportare i costi di ingresso sul mercato.

296. La possibilità di sfruttare delle economie di scopo dipende in larga misura dalla possibilità di offrire un'ampia gamma di servizi che condividono alcune componenti di costo, come è tipicamente il caso dei servizi abilitati dalla linea telefonica.

297. La presenza di rilevanti economie di scala è un'ulteriore caratteristica del settore delle telecomunicazioni. In effetti, l'entità dei costi fissi necessari per la realizzazione di una rete geografica richiede la ricerca di economie di scala in modo tale da consentire di ridurre il più possibile i costi unitari per cliente e quindi permettere una maggiore redditività dei servizi abilitati dalla rete di accesso.

298. Per un nuovo entrante, la necessità di conquistare rapidamente quote di mercato (per coprire gli investimenti sostenuti e garantire un adeguato ritorno dell'investimento in tempi ragionevoli) può richiedere di porre dei prezzi per l'accesso sostanzialmente inferiori a quelli di un *incumbent*, con l'innescò di un possibile circolo vizioso, che rende difficile il rapido recupero dei costi irrinunciabili. Sotto questo aspetto, in considerazione della dominanza di Telecom Italia sul mercato della raccolta, la previsione che impone a quest'ultima di fissare il prezzo al dettaglio di accesso ad *internet* su numerazioni 701 su base non discriminatoria, nonché il fatto che le numerazioni geografiche abbiano prezzi indifferenziati per finalità d'uso, permette agli ISP che vogliano basare la propria offerta sui servizi di terminazione di agire principalmente sulla leva dell'efficienza e della qualità del servizio offerto piuttosto che su quella dei prezzi al dettaglio.

299. Gli operatori maggiormente avvantaggiati saranno quelli che riusciranno a raggiungere economie sostanziali in particolare per quanto riguarda le reti di trasporto, le reti di commutazione e i flussi di interconnessione. Inoltre, l'effettivo sviluppo di offerte di fonia e di accesso ad Internet al dettaglio consente loro di sfruttare le economie di scala e di scopo necessarie per permettere l'entrata sul mercato dei servizi di terminazione IP.

300. Tutti i maggiori operatori presenti sul mercato, quali Telecom Italia, Wind, Tiscali ed Albacom mostrano un buon grado di integrazione verticale e presentano significative economie di scopo per i quali, le barriere in esame, non costituiscono dei vincoli all'entrata sul mercato dei servizi di terminazione delle chiamate Internet *dial-up*. In particolare, per Wind e Telecom Italia le quote provengono essenzialmente da servizi di accesso *internet* autoprodotti.

301. Sul mercato in esame è rilevante l'importanza dell'integrazione orizzontale con altri servizi all'ingrosso, ed in particolare tutti quelli che riguardano la gestione del traffico di fonia. L'esigenza di disporre di un'infrastruttura ottimizzata per la raccolta, il transito e la terminazione di chiamate telefoniche permette di ottenere rilevanti economie di scala e di scopo.

302. Telecom Italia è l'operatore più integrato, seguito da Wind, con quote di mercato superiori al 90% sui mercati della raccolta e della terminazione delle chiamate di fonia in postazione fissa. Tuttavia si ritiene che la regolamentazione vigente sui mercati al dettaglio, che vincola Telecom Italia a praticare per le numerazioni *internet* 701 un prezzo unico e non discriminatorio e ad adottare per le numerazioni *internet* geografiche gli stessi prezzi di quelle vocali, nonché la regolamentazione vigente nei servizi di raccolta, che costringe Telecom a fornire il servizio di raccolta a condizioni eque e non discriminatorie e ad offrire a terzi il servizio di fatturazione, crei condizioni sufficienti ad impedire a Telecom Italia di sfruttare la sua posizione dominante per quanto riguarda gli altri mercati all'ingrosso per concretizzare una posizione dominante su quello in esame.

4.3.2.2 *Condizioni dal lato della domanda*

303. In presenza di ridotte barriere al cambiamento un'elevata quota di mercato non è necessariamente un buon indicatore dell'effettivo potere di mercato. Dal punto di vista della domanda, esistono differenti fornitori possibili di servizi di terminazione ai vari livelli della rete, e, come tipicamente avviene per quanto riguarda i mercati all'ingrosso, esistono relativamente pochi ostacoli ad ottenere informazioni accurate circa l'offerta ed i costi di cambiamento del fornitore sono limitati.

304. Considerato che il singolo ISP è in grado di sfruttare le prestazioni di portabilità del numero per trasportare il proprio numero da un operatore e all'altro senza soluzione di continuità nel rapporto che lo lega alla propria clientela finale, e che data la natura del business lo stesso ISP non è necessariamente legato ad un particolare sito o località per l'erogazione del servizio, è possibile ritenere piuttosto basse le barriere al cambiamento del fornitore da parte di un ISP. D'altro canto, poiché come si è già fatto notare i ricavi netti

dell'ISP derivano dalla scelta del fornitore che gli consente le massime economie per quanto riguarda la remunerazione della terminazione, è indubbio che l'ISP ha il massimo interesse nel raccogliere e sfruttare le informazioni relative alle condizioni di mercato.

4.3.3 Conclusioni circa la dominanza individuale

305. Sulla base dell'analisi congiunta delle quote di mercato e dei criteri aggiuntivi si può concludere che nessun operatore detiene individualmente significativo potere di mercato sull'intero territorio nazionale, relativamente al mercato all'ingrosso dei servizi intermedi di terminazione di chiamate per l'accesso dial-up nella rete telefonica pubblica fissa.

19. Si condivide l'orientamento dell'Autorità per cui nessun operatore detiene individualmente una posizione di significativo potere di mercato nei mercati dei servizi di terminazione delle chiamate destinate ad Internet?

4.3.3.1 Le osservazioni degli operatori

306. Sul punto gli operatori Albacom, Atlant, Colt, Eutelia, Fastweb, Multilink, Tele 2, Teleunit, Tiscali, Welcome Italia e Wind condividono la posizione dell'Autorità, sottolineando tuttavia l'assoluta necessità che siano mantenuti i vincoli in capo a Telecom Italia nel mercato al dettaglio della raccolta in *dial-up*. Inoltre in mancanza del vincolo di non discriminazione interno-esterno sui prezzi delle numerazioni 701, Telecom Italia, in virtù della propria posizione sul mercato della raccolta dial-up, avrebbe la possibilità di formulare ai propri clienti finali prezzi non replicabili dagli operatori alternativi, né a partire dalle numerazioni gestite in modalità "terminazione" (numerazioni geografiche e 701), né a partire da quelle in modalità raccolta (numerazioni 702). Gli operatori inoltre segnalano che la notifica ed i relativi obblighi in capo a Telecom Italia sul mercato finale dell'accesso ad internet in modalità dial-up previsti a partire dalla delibera 219/02/CONS e succ. restano vigenti ai sensi dell'art. 44 del Codice fino al riesame del mercato ed all'esplicita abrogazione. Telecom Italia concorda con la conclusione dell'Autorità, precisando tuttavia eventuali vincoli imposti dalla proposta di provvedimento sulla modalità di fissazione dei prezzi al dettaglio su numerazioni 701 non possono ritenersi giustificati da momento che il mercato di terminazione internet è ritenuto competitivo.

4.3.3.2 Le conclusioni dell'Autorità

307. L'Autorità ritiene di rimuovere le notifiche in capo a gli operatori Telecom Italia e Wind in merito al mercato della terminazione *dial-up*. Con riferimento all'obbligo per Telecom Italia di non differenziare le tariffe al dettaglio su numerazioni 701, l'Autorità rileva che tale obbligo è imposto nel mercato *retail* dell'accesso ad internet in modalità *dial-up*, ove Telecom Italia è notificata ai sensi della delibera 219/02/CONS. Inoltre, ai sensi dell'art. 44 comma 1 del Codice, gli obblighi vigenti alla data di entrata in vigore del Codice in materia di accesso e di interconnessione, imposti agli operatori che forniscono reti o servizi di

comunicazione elettronica accessibili al pubblico, restano in vigore fintantoché tali obblighi non siano stati riesaminati. A tal riguardo l’Autorità rileva che il servizio di accesso ad *internet*, anche se Telecom Italia risulta non dominante sul mercato della terminazione *dial-up*, richiede componenti intermedie quali la raccolta, su cui Telecom Italia mantiene saldamente il proprio potere di mercato. Qualora Telecom Italia praticasse condizioni economiche liberalizzate per il servizio di accesso ad *internet dial-up*, quest’ultima avrebbe la facoltà di estendere il potere di mercato detenuto sulla raccolta anche al mercato dell’accesso ad *internet* e ciò indipendentemente dal modello di interconnessione previsto o dalla numerazione impiegata.

308. A riguardo l’Autorità rileva che, al 2005, l’uso della numerazione 701 in modalità di interconnessione di terminazione è ristretto alle sole società Telecom Italia ed Energ.it (in quota residuale), ove invece le numerazioni prevalentemente impiegate per l’accesso *internet dial-up* dagli altri operatori risultano essere quelle in decade 7 con modello di interconnessione di raccolta. Sulla base di tali considerazioni l’Autorità ritiene necessario mantenere gli obblighi di cui alla delibera 152/02/CONS sulla presentazione e test di prezzo delle offerte *retail* di accesso ad *internet dial-up*, nonché i relativi obblighi di trasparenza e non discriminazione e l’obbligo di non differenziare le tariffe *dial-up* su numerazioni 701. L’Autorità ritiene inoltre opportuno prevedere un apposito procedimento di riesame del mercato al dettaglio dell’accesso ad *internet* in modalità *dial-up*, in esito al quale, si riserva rivedere gli obblighi vigenti, nonché eventualmente i modelli di interconnessione adottati per le numerazioni 701.

4.4 Mercati all’ingrosso dei servizi di transito delle chiamate nella rete telefonica pubblica in postazione fissa.

309. L’analisi condotta nel capitolo precedente ha portato all’identificazione dei seguenti mercati rilevanti ai fini della valutazione del significativo potere di mercato:

- a) mercato all’ingrosso per servizi di sola commutazione delle chiamate nella rete telefonica pubblica in postazione fissa;
- b) mercato all’ingrosso per servizi di inoltro e transito nazionale delle chiamate nella rete telefonica pubblica in postazione fissa;
- c) mercato all’ingrosso per servizi di inoltro e transito area-gateway delle chiamate nella rete telefonica pubblica in postazione fissa;
- d) mercato all’ingrosso per servizi di inoltro e transito distrettuale delle chiamate nella rete telefonica pubblica in postazione fissa.

Articolazione dell'offerta

310. I servizi di sola commutazione e di inoltro/transito sono forniti da Telecom Italia secondo i criteri stabiliti dall'AGCOM attraverso l'offerta di interconnessione di riferimento che comprende sia i servizi di inoltro (attraverso i servizi di raccolta e terminazione a livello di SGU distrettuale, SGT e Doppio SGT) sia i servizi di. In particolare i servizi offerti possono essere inseriti tra i 4 mercati come segue:

- Il mercato (a) comprende: i servizi di transito via singolo SGT e singolo SGU
- Il mercato (b) comprende: la quota dei servizi di raccolta e terminazione via doppio SGT relativa al trasporto nazionale e il servizio di transito via doppio SGT
- Il mercato (c) comprende: la quota dei servizi di raccolta e terminazione via SGT relativa al trasporto e la quota dei servizi di raccolta e terminazione via doppio SGT relativa al solo trasporto fino all'area gateway
- Il mercato (d) comprende: la quota dei servizi di raccolta e terminazione via SGU distrettuale relativa al trasporto e il servizio di transito via doppio SGU.

311. Sul mercato sono presenti anche offerte di transito di operatori alternativi (non pubblicate in offerte di riferimento) che possono utilizzare la loro struttura di interconnessione per trasportare non solo il proprio traffico, ma anche il traffico di altri operatori, permettendo così la condivisione dei costi fissi tra servizi autoforniti e servizi forniti a terzi. La presenza degli operatori sui diversi mercati è condizionata dalla loro struttura di interconnessione. Solo operatori interconnessi a livello di SGU possono offrire (o autofornirsi) servizi di I/T distrettuale o I/T area gateway.

Copertura geografica dei servizi

312. L'offerta di interconnessione di riferimento di Telecom Italia è valida su tutto il territorio nazionale e non esistono quindi distinzioni di tipo geografico in nessuno dei 4 mercati definiti.

313. Gli operatori alternativi, invece, non hanno obblighi di fornitura omogenea nel territorio nazionale. La disponibilità di servizi di transito da parte degli operatori alternativi, quindi, può variare in funzione del livello di interconnessione di ciascuno nelle diverse aree del territorio nazionale. Si rileva comunque che nessun operatore alternativo dispone di un'infrastruttura paragonabile, per capillarità e diffusione omogenea, a quella di Telecom Italia.

4.4.1 Quote di mercato

314. L'esame delle quote di mercato rappresenta un primo importante criterio di valutazione del significativo potere di mercato.

315. In relazione al mercato dei servizi di sola commutazione si rileva che Telecom Italia, in virtù della capillarità e dell'estensione della propria rete, derivante anche dal ruolo di operatore ex-monopolista, è l'unico operatore interconnesso con tutti gli altri operatori (sia fissi che mobili). Conseguentemente Telecom Italia è anche l'unico operatore che può compiutamente offrire servizi di sola commutazione e pertanto dispone di una quota di mercato pari al 100%.

316. Le tabelle successive mostrano le quote di mercato dei principali operatori rispettivamente per i mercati:

- b) servizi di inoltro e transito nazionale;
- c) inoltro e transito area-gateway;
- d) inoltro e transito distrettuale.

Volumi	2001	2002	1H 2003
Telecom Italia	81,9%	77,5%	76,1%
Wind	13,9%	13,0%	12,0%
Albacom	1,6%	5,8%	6,8%
Tele2	1,6%	1,6%	1,9%
Altri	1,0%	2,1%	3,2%
TOTALE	100%	100%	100%

Tabella 5. Mercato I/T nazionale (b)– Quote di mercato in volumi (2001-1H 2003)³

³ Fonte: elaborazione AGCOM su dati degli operatori.

Volumi	2001	2002	1H 2003
Telecom Italia	80,2%	79,8%	78,5%
Wind	15,5%	15,2%	13,9%
Albacom	1,7%	2,0%	2,9%
Tele2	1,5%	1,9%	2,3%
Altri	1,1%	1,1%	2,4%
TOTALE	100%	100%	100%

Tabella 6. Mercato I/T area-gateway (c)– Quote di mercato in volumi (2001-1H 2003) ⁴

Volumi	2001	2002	1H 2003
Telecom Italia	87,5%	86,3%	87,3%
Wind	11,3%	11,4%	9,8%
Albacom	0,6%	1,0%	1,1%
Tele2	0,3%	0,9%	1,2%
Altri	0,3%	0,4%	0,6%
TOTALE	100%	100%	100%

Tabella 7. Mercato I/T distrettuale (d) – Quote di mercato in volumi (2001-1H 2003) ⁵

317. Dall'analisi delle quote dei mercati a, b, c e d si rileva che, malgrado le dinamiche competitive siano differenziate, le quote di Telecom Italia sono per tutti i mercati di gran lunga superiori a quelle degli operatori concorrenti.

⁴ Fonte: elaborazione AGCOM su dati degli operatori.

⁵ Fonte: elaborazione AGCOM su dati degli operatori.

Analisi prospettica

318. Da un punto di vista prospettico occorre innanzitutto rilevare come sull'orizzonte 2004-2005 non si prevedono rilevanti cambiamenti dal punto di vista dei volumi totali del mercato e la dinamica di tutti i mercati wholesale del transito dipenderà sia dal consolidamento delle reti degli operatori, sia dalla dinamica del mercato retail.

319. In sostanza si può stimare che, anche se con un'ulteriore perdita di quote, Telecom Italia continuerà a detenere nel prossimo futuro una quota di mercato non inferiore al 65-70% su ognuno dei mercati definiti.

Conclusioni

320. Conformemente al paragrafo 75 delle Linee Diretrici, vista l'esistenza di quote di mercato superiori al 50%, su tutti i mercati e ritenendo che la quota non scenda sotto questo valore nel periodo di validità di questa analisi, si può presumere che Telecom Italia detenga complessivamente un significativo potere di mercato in ognuno dei quattro mercati definiti.

4.4.2 Criteri aggiuntivi rispetto alla quota di mercato

4.4.2.1 Condizioni dal lato dell'offerta

Barriere all'ingresso e all'uscita

321. Una delle più rilevanti barriere all'ingresso è costituita dall'esistenza di costi non recuperabili (sunk cost) in caso di uscita dal mercato. Tale tipologia di costi caratterizza il settore delle telecomunicazioni e in particolare la realizzazione delle reti di accesso, che richiedono inoltre ingenti investimenti e tempi di realizzazione particolarmente lunghi per raggiungere in modo capillare la clientela. L'entrata sul mercato della raccolta e della terminazione *wholesale*, che richiede come fondamentale input l'utilizzo di una rete di accesso, è quindi caratterizzato da ingenti costi per loro natura irrecuperabili.

322. La rete di accesso dell'incumbent è stata realizzata su un arco temporale molto ampio e supera attualmente i 27 milioni di linee. Si ritiene quindi che dal punto di vista della creazione di infrastrutture totalmente alternative nella rete di accesso permangono delle rilevanti barriere all'ingresso legate all'entità degli investimenti richiesti e ai tempi di realizzazione.

323. Riguardo al tema dell'ULL, si riconosce come la regolamentazione adottata rappresenti un rimedio per ridurre i costi non recuperabili legati alla realizzazione di reti di accesso alternative e per consentire una maggiore concorrenza e, in particolare, la trasformazione di costi fissi in costi variabili, sulla base di condizioni economiche orientate ai costi. Occorre tuttavia ricordare come permangano comunque dei costi fissi legati all'ULL, in parte irrecuperabili (predisposizione dei siti, co-locazione, attivazione, etc.), ed osservare che l'esiguo numero di operatori attualmente presenti (in particolare con un'offerta destinata alla

clientela residenziale) faccia presumere l'esistenza comunque di significative barriere all'ingresso.

Economie di scala

324. La presenza di rilevanti economie di scala è un'ulteriore caratteristica del settore delle telecomunicazioni ed è particolarmente evidente nella rete di accesso. In effetti, l'entità dei costi fissi richiede la ricerca di economie di densità (numero di clienti per superficie) in modo tale da consentire di ridurre il più possibile i costi unitari per cliente e quindi permettere una maggiore redditività dei servizi abilitati dalla rete di accesso.

325. L'esistenza di costi fissi che possono comunque dare origine a vantaggi dovuti ad economie di scala viene riscontrata, pur se in misura minore, anche per la realizzazione di accessi alla rete telefonica attraverso offerte all'ingrosso di accesso disaggregato alla rete in rame. L'operatore alternativo deve sostenere da un lato i costi fissi per la predisposizione del sito e per l'acquisto di apparati –chassis- in co-locazione e di schede per l'accesso e, dall'altro, i costi fissi ricorrenti che devono essere affrontati per fornire il servizio (fitti per la co-locazione, gestione e manutenzione per gli impianti) a prescindere dal numero di clienti.

326. La presenza di economie di scala è inoltre uno dei principali ostacoli all'ingresso sul mercato della raccolta all'ingrosso da parte degli operatori che dovrebbero realizzare una rete estremamente capillare per essere effettivamente competitivi rispetto a Telecom Italia.

Economie di varietà e integrazione orizzontale

327. La possibilità di sfruttare delle economie di varietà dipende in larga misura dalla possibilità di offrire un'ampia gamma di servizi che condividono alcune componenti di costo, come è tipicamente il caso dei servizi abilitati dalla linea telefonica.

328. Le economie di varietà connesse con i servizi di interconnessione sono notevoli, soprattutto tenendo conto delle componenti di costo relative alla rete di accesso che possono essere condivise con altri servizi all'ingrosso come ad esempio servizi di raccolta per il traffico a larga banda.

329. Anche nel caso dell'integrazione orizzontale gli operatori con un elevato livello di integrazione possono disporre di un vantaggio competitivo, il cui impatto sui consumatori dipende dal contesto concorrenziale che caratterizza i diversi mercati.

330. Telecom Italia presenta un livello molto elevato sia di economie di varietà, in quanto utilizza la propria rete per diversi servizi, sia di integrazione orizzontale, proponendo l'offerta più articolata oggi disponibile e potendo integrare al suo interno tutti i servizi all'ingrosso esistenti sul mercato sui vari livelli di rete (ad esempio raccolta ed inoltra) e per i diversi tipi di servizio (voce, dati a banda stretta e dati a banda larga).

Integrazione verticale

331. L'operatore con il più elevato livello di integrazione verticale rimane Telecom Italia, che è presente su tutti i segmenti di mercato all'ingrosso e al dettaglio. L'esistenza di situazioni di significativo potere di mercato a monte (ingrosso) può, attraverso effetti di leva, influenzare in modo rilevante l'effettivo livello concorrenziale dei mercati a valle (dettaglio). In altri termini, l'eventuale difficoltà di accesso alle risorse all'ingrosso, ovvero la difficoltà di accesso a condizioni concorrenziali (orientate ai costi) può accentuare le barriere all'ingresso sul mercato al dettaglio. In una situazione di forte integrazione verticale si possono d'altra parte creare delle situazioni di comportamenti anti-concorrenziali, sia attraverso l'introduzione di prezzi predatori (sacrificando profitti nel breve periodo) che attraverso il meccanismo del *price squeeze*, riducendo la forbice tra il prezzo al dettaglio e all'ingrosso, in modo tale da ridurre i margini dei concorrenti, ovvero riducendo l'interesse al loro ingresso sul mercato.

332. Anche gli operatori *facilities based* possono beneficiare degli effetti dell'integrazione verticale, sebbene nessuno con la stessa intensità verificabile nel caso dell'incumbent, in quanto non disponendo di una rete altrettanto vasta devono comunque utilizzare alcune componenti della rete di Telecom Italia.

Vantaggi o superiorità tecnologiche

333. Dal punto di vista dell'ipotetico vantaggio derivante da una possibile superiorità tecnologica da parte di alcuni operatori, non vi sono elementi che influenzino in modo significativo il contesto concorrenziale. In realtà, in materia di tecnologie di accesso, alcuni operatori hanno dimostrato di poter sviluppare la propria competitività basandosi anche sull'introduzione di soluzioni tecnologiche innovative.

Accesso alle risorse finanziarie

334. Nell'attuale fase del ciclo economico e data la difficoltà di reperire risorse finanziarie per il settore delle telecomunicazioni si può considerare che le limitate risorse disponibili vengono indirizzate in modo prioritario verso gli operatori in grado di offrire le maggiori garanzie in termini di redditività potenziale.

335. L'esposizione raggiunta da molti investitori rende di fatto molto difficile reperire nuovi fondi sia in relazione al capitale di rischio che di debito, se non a fronte del raggiungimento del pareggio operativo e della capacità di generazione di cassa.

336. A questo proposito, sulla base delle analisi di bilancio condotte sugli ultimi dati ufficiali disponibili (2002) tra i principali operatori di rete fissa, gli unici che presentavano un utile netto positivo sono Telecom Italia, Autostrade TLC e Plug-It. Riguardo agli altri operatori, gli obiettivi di recupero di redditività sono di norma tali da non lasciare prevedere rilevanti investimenti nella realizzazione di reti alternative, perlomeno nel breve periodo, con la parziale eccezione dell'operatore Fastweb.

Barriere all'espansione

337. L'esistenza di barriere all'espansione da parte di operatori alternativi oggi attivi sul mercato dell'accesso diretto e quindi della raccolta *wholesale* sembrano essere riconducibili a vincoli di natura finanziaria (in termini di risorse disponibili per nuovi investimenti), di redditività attesa di tali investimenti (fattore fortemente legato alle economie di densità) e al potenziale di domanda nelle diverse aree territoriali e, in parte minore, a possibili difficoltà tecniche per raggiungere aree più remote.

Vincoli legislativi e regolamentari

338. Nell'ambito del nuovo quadro regolamentare, il passaggio dal regime delle licenze a quello autorizzatorio riduce ulteriormente il livello delle barriere di tipo legislativo e regolamentare per l'ingresso sul mercato in oggetto. Tali barriere non possono quindi essere considerate come rilevanti ai fini dell'apertura del mercato.

339. Tuttavia, come ricordato dall'AGCOM nella delibera n. 3/03/CIR in merito alla contendibilità del mercato dell'accesso, lo sviluppo della concorrenza dipende non solo dalle condizioni di costo dei servizi all'ingrosso, ma anche dai prezzi dei servizi al dettaglio, tuttora assoggettati al meccanismo del price cap. In effetti, l'interesse degli operatori alternativi verso il mercato dell'accesso e quindi per la possibilità di fornire a sé o ad altri dei servizi di raccolta *wholesale* dipenderà dal divario tra i prezzi al dettaglio e i relativi costi all'ingrosso necessari per l'erogazione del servizio a valle.

Controllo di infrastrutture essenziali

340. Come richiamato nelle Linee Diretrici al paragrafo 81, il concetto di infrastrutture essenziali "appare pertinente principalmente ai fini dell'accertamento di un eventuale abuso di posizione dominante ai sensi dell'art. 82 del trattato CE e non ha molta rilevanza ai fini della valutazione ex-ante del significativo potere di mercato di cui all'articolo 14 della Direttiva Quadro".

341. Come già ricordato in precedenza, appare tuttavia chiaro come la disponibilità di una rete capillare in grado di raggiungere l'insieme della clientela potenziale rappresenti una risorsa chiave per poter competere sul mercato della raccolta.

Concorrenza potenziale

342. Attualmente gli operatori presenti sul mercato dell'accesso, con l'eccezione di Telecom Italia, limitano i servizi di interconnessione, con l'eccezione dei servizi di terminazione, al proprio utilizzo, per fornire servizi retail. In questo caso la concorrenza potenziale appare strettamente legata ai processi di espansione della copertura territoriale dei servizi di accesso, eventualmente attraverso lo sviluppo dell'offerta di servizi all'ingrosso (in

particolare è possibile che nuovi operatori sviluppino offerte mediante l'accesso disaggregato alla rete in rame, anche se l'attuale congiuntura non lo rende molto probabile).

343. La redditività attesa sul mercato dell'accesso non rende invece plausibile, perlomeno nel breve-medio periodo, l'ingresso sul mercato da parte di soggetti attualmente non presenti nel settore, anche a fronte di un eventuale aumento non rilevante del livello dei prezzi ai clienti finali.

4.4.2.2 *Condizioni dal lato della domanda*

Contropotere d'acquisto

344. Un possibile vincolo all'esercizio del potere di mercato dell'offerta può consistere nel potere contrattuale e negoziale della domanda, che dipende in larga misura dalla struttura del sistema della domanda. Tale "contropotere di acquisto" si manifesta, ad esempio, quando un unico o un numero limitato di acquirenti acquistano un'ampia quota dei servizi offerti, sono facilmente disponibili le informazioni necessarie per reperire fornitori alternativi, i costi di cambiamento del fornitore sono ridotti.

345. In particolare la valutazione del contropotere di acquisto è particolarmente rilevante sul mercato *wholesale* in quanto per dimensione e volumi in gioco è possibile che gli operatori alternativi possano sfruttare il loro contropotere per limitare il potere di mercato. Nell'analisi di tale mercato è anche rilevante tenere conto delle quote di autofornitura del servizio per determinare la posizione dell'operatore stesso nel gruppo dei propri acquirenti.

4.4.3 *Conclusioni circa la dominanza individuale*

346. Alla luce dell'analisi svolta nei paragrafi precedenti si può concludere che l'operatore Telecom Italia detenga individualmente una posizione di significativo potere di mercato sull'intero territorio nazionale nei seguenti mercati:

- a - mercato all'ingrosso per servizi di sola commutazione delle chiamate nella rete telefonica pubblica in postazione fissa;
- b - mercato all'ingrosso per servizi di inoltro e transito nazionale delle chiamate nella rete telefonica pubblica in postazione fissa;
- c - mercato all'ingrosso per servizi di inoltro e transito area-gateway delle chiamate nella rete telefonica pubblica in postazione fissa;
- d - mercato all'ingrosso per servizi di inoltro e transito distrettuale delle chiamate nella rete telefonica pubblica in postazione fissa.

20. Si condivide l'orientamento dell'Autorità di individuare Telecom Italia quale operatore che detiene individualmente una posizione di significativo potere di mercato nei mercati dei servizi di sola commutazione, I/T nazionale, I/T area-gateway ed I/T distrettuale?

4.4.3.1 Le osservazioni degli operatori

347. Telecom Italia non condivide l'orientamento dell'Autorità ed evidenzia la necessità di riesaminare le conclusioni raggiunte. Il mercato dell'inoltro/transito nazionale vedrebbe, secondo Telecom Italia, un elevato numero di competitori dotati di un proprio *backbone* nazionale. In diversi casi gli operatori hanno PoP in tutti i capoluoghi di provincia in cui sono presenti gli SGT di Telecom Italia. Tali operatori, secondo Telecom Italia, sarebbero pertanto in grado di fornire transito nazionale su tutte le direttrici. Telecom Italia evidenzia inoltre che i maggiori distretti sono interconnessi tra loro da infrastrutture alternative a quelle di Telecom Italia e pertanto, non sarebbe possibile concludere la dominanza individuale di Telecom Italia.

348. Gli operatori Albacom, Atlant, Colt, Eutelia, Fastweb, MCI, Multilink, Tele 2, Teleunit, Tiscali, Welcome Italia e Wind concordano con la posizione espressa dall'Autorità, sottolineando che le quote di mercato di transito detenute dagli operatori maggiormente infrastrutturati dipendono fortemente dai volumi di traffico scambiati dagli operatori meno infrastrutturati nei mercati di raccolta e terminazione. Secondo gli operatori concorrenti, il fatto che nonostante si sia raggiunta una estensiva copertura dell'interconnessione le quote di mercato del transito detenute dagli operatori infrastrutturati siano esigue, evidenzierebbe come la situazione di dominanza di Telecom Italia sia destinata a rimanere stabile nel medio periodo.

4.4.3.2 Le conclusioni dell'Autorità

349. L'Autorità ha riesaminato l'andamento dei volumi di traffico nei mercati di transito individuati alla luce dei dati forniti dagli operatori a seguito lettera del 28 dicembre 2005. A fine di calcolare le quote di mercato nei segmenti dell'inoltro/transito nazionale, distrettuale e di area gateway relativamente ai soli minuti venduti all'ingrosso, sono stati richiesti i volumi di traffico venduti ed acquistati in transito, in terminazione ed in raccolta a nodi superiori all'SGU per gli anni 2003, 2004 e 2005. Al fine di calcolare anche quote di mercato inclusive dell'autoproduzione sono stati richiesti i volumi di traffico al dettaglio di ciascun operatore di rete fissa relativamente alle chiamate locali, nazionali e fisso mobile. Sono state inoltre considerati nelle quote del transito nazionale inclusivo dell'autoproduzione anche i volumi di traffico mobile-mobile e mobile-fisso trasportato dalle reti degli operatori di servizi radiomobili, in considerazione del fatto che i *backbone* di tali reti, in quanto interconnesse con le reti fisse, sono potenzialmente disponibili per la fornitura di servizi di transito.

350. Hanno fornito dati esaurienti in merito ai mercati del transito gli operatori Albacom, Eutelia, Fastweb, Tele2, Telecom Italia, Vodafone, Welcome e Wind.

Tabella 6. Quote di mercato per i servizi di transito nazionale (solo venduto) - Minuti (2003-2005)

Minuti	2003	2004	2005
Telecom Italia	66,8%	57,2%	57,1%
Albacom	16,7%	18,6%	15,8%
Wind	16,1%	17,5%	22%
Altri	0,4%	6,7%	5,1%
TOTALE	100%	100%	100%

Fonte: elaborazione AGCOM su dati degli operatori (2006)

Tabella 7. Quote di mercato per i servizi di transito nazionale (autoproduzione senza transito reti mobili) - Minuti (2003-2005)

Minuti	2003	2004	2005
Telecom Italia	72,2%	72,6%	65,2%
Wind	13,9%	10,4%	12,5%
Albacom	6,3%	8,2%	10,3%
Altri	7,6%	8,8%	12%
TOTALE	100%	100%	100%

Fonte: elaborazione AGCOM su dati degli operatori (2006)

Tabella 8. Quote di mercato per i servizi di transito nazionale (autoproduzione inclusivo transito reti mobili) - Minuti (2003-2005)

Minuti	2003	2004	2005
Telecom Italia	72%	70%	61%
Wind	14,3%	13,4%	18,3%
Albacom	6%	7,3%	8,6%
Altri	7,7%	9,3%	12,1%
TOTALE	100%	100%	100%

Fonte: elaborazione AGCOM su dati degli operatori (2006)

351. Dall'analisi delle tabelle presentate si rileva che nel segmento di mercato del transito nazionale, indipendentemente dalla metodologia di calcolo adottata, la quota di Telecom Italia risulta stabilmente al di sopra del 50%. Con particolare riferimento alle quote di mercato inclusive dell'autoproduzione si rileva che, a seguito dell'incorporazione di TIM in Telecom Italia, l'introduzione nel calcolo delle quote di transito degli operatori radiomobili non ha spostato significativamente la posizione della società risultante. Ancora con riferimento alle quote in autoproduzione, è necessario rilevare che alla fine 2004 il passaggio di Telecom Italia alla nuova architettura di rete BBN ha comportato una significativa riduzione dell'impiego della tratta nazionale per l'inoltro delle chiamate interdistrettuali autoprodotte. Tale variazione nel 2005 ha comportato la riduzione della quota di mercato di Telecom Italia, nonché del volume totale del mercato e conseguentemente innalzato le quote degli operatori concorrenti. Si evidenzia altresì il rilievo crescente della quota di mercato relativa ad altri operatori, a cui contribuisce in maniera sostanziale l'incremento nel triennio del traffico autoprodotta da Tele2. Le quote di transito relative agli altri segmenti di mercato individuati, in quanto strutturalmente meno sottoposti ad erosione da parte degli operatori alternativi, presentano andamenti analoghi a quello del transito nazionale confermando l'alto grado di concentrazione delle quote di mercato detenute da Telecom Italia anche per gli anni 2003-2005.

352. In considerazione del fatto che le analisi aggiornate hanno confermato per Telecom Italia quote di mercato stabilmente al di sopra del 50% in ciascun segmento del mercato del transito, l'Autorità, fermo restando che nel corso delle prossime analisi tali segmenti potranno comunque essere analizzati separatamente, ritiene necessario identificare Telecom Italia quale operatore con significativo potere di mercato nel mercato del transito senza distinzione tra le differenti tipologie individuate.

5. Definizione degli obblighi per le imprese che dispongono di un significativo potere di mercato

5.1 Introduzione

353. Così come disciplinato dall'art. 42 del Codice, che traspone in sede nazionale quanto disposto dall'art. 5 della Direttiva Quadro, compito dell'Autorità, nel perseguire gli obiettivi stabiliti dall'art. 8 della Direttiva Accesso, è di incoraggiare e garantire *“forme adeguate di accesso, interconnessione ed interoperabilità dei servizi, esercitando le proprie competenze in modo da promuovere l'efficienza economica ed una concorrenza sostenibile e recare il massimo vantaggio agli utenti finali”*.

354. La Direttiva Accesso individua una serie di obblighi da imporre alle imprese che dispongono di notevole potere di mercato, in particolare obblighi in materia di trasparenza (art. 9), non discriminazione (art. 10), separazione contabile (art. 11), obblighi di accesso ed uso di specifiche infrastrutture di rete (art. 12), obblighi di controllo dei prezzi e di contabilità dei costi (art. 13). Tali disposizioni in materia di interconnessione sono state trasposte nella normativa nazionale agli artt. 46, 47, 48, 49 e 50 del Codice.

355. L'Autorità, laddove sia accertata la dominanza di un operatore nei mercati definiti nel capitolo 2, è chiamata, ai sensi dell'art. 45, a valutare la necessità di imporre, mantenere, modificare o revocare gli obblighi regolamentari in materia di interconnessione sulla base delle norme succitate.

356. L'art. 45 comma 2 del Codice prevede che gli obblighi imposti dall'autorità siano proporzionati e giustificati alla luce degli obiettivi e principi dell'attività regolamentare, stabiliti dagli artt. 4 e 13 del Codice stesso. A tale riguardo, gli obblighi imposti dall'Autorità sono volti a:

- promuovere la concorrenza nella fornitura delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica, nonché delle risorse e servizi correlati;
- incoraggiare investimenti efficienti e sostenibili in materia di infrastrutture;
- promuovere l'innovazione e lo sviluppo di reti e servizi di comunicazione elettronica;
- contribuire allo sviluppo del mercato adottando una disciplina flessibile dell'accesso e dell'interconnessione;
- garantire la non discriminazione nel trattamento delle imprese che forniscono reti e servizi di comunicazioni;
- garantire la convergenza, l'interoperabilità tra reti e servizi e il rispetto del principio di neutralità tecnologica.

357. Sulla base delle analisi condotte nel precedente capitolo, l'Autorità ha proposto l'orientamento di identificare Telecom Italia come operatore con significativo potere di mercato nella fornitura dei servizi all'ingrosso di raccolta, terminazione e transito così come definiti al capitolo 2. Analogamente, l'Autorità ha espresso l'orientamento di individuare ciascun operatore come avente significativo potere di mercato nei servizi di terminazione sulla propria rete. Alla luce di tali orientamenti e considerati gli strumenti messi a disposizione dal nuovo quadro regolamentare, l'Autorità espone nei seguenti paragrafi le proprie proposte in merito agli obblighi da porre in capo all'operatore Telecom Italia ed agli altri operatori dominanti nel mercato della terminazione.

5.2 Obblighi in capo all'operatore Telecom Italia in quanto SMP nei mercati di raccolta, transito e terminazione

5.2.1 Obblighi di trasparenza e non discriminazione

358. L'Autorità ritiene opportuno ribadire in capo a Telecom Italia, in quanto operatore con significativo potere di mercato ai sensi dell'art. 45 nei mercati all'ingrosso di raccolta terminazione e transito, obblighi di trasparenza, secondo quanto all'art. 46 del Codice, relativamente alle condizioni tecnico-economiche di fornitura ed uso di tali servizi. Tale obbligo risulta pienamente giustificato dalla necessità per gli operatori che intendono acquistare servizi di interconnessione di conoscere in anticipo le condizioni di offerta di tali servizi (nonché tutte le informazioni tecniche necessarie per utilizzare i servizi stessi, quali ad es. l'ubicazione dei nodi di interconnessione dell'operatore dominante) in modo tale da poter pianificare correttamente le proprie offerte commerciali, nonché dall'esigenza dell'Autorità di assicurare il rispetto e di garantire la verifica degli obblighi regolamentari imposti.

359. L'Autorità rileva che il significativo potere di mercato di Telecom Italia nei mercati all'ingrosso di raccolta, terminazione e transito potrebbe configurare l'adozione, da parte della stessa, di pratiche discriminatorie nei confronti degli operatori concorrenti, in funzione ad esempio di logiche di sviluppo commerciale o del contropotere di mercato dei singoli operatori. Si osserva inoltre che l'integrazione verticale di Telecom Italia, relativa alla fornitura di servizi all'ingrosso da un lato e dei servizi al dettaglio dall'altro, rappresenta un fattore determinante per rafforzare il potere della stessa nei mercati rilevanti al dettaglio.

360. Al fine di evitare che l'operatore dominante operi discriminazioni tra gli operatori concorrenti o tra questi e le proprie direzioni commerciali l'Autorità ritiene opportuno ribadire l'obbligo di non discriminazione in relazione all'interconnessione ed all'accesso di cui all'art. 47 del Codice. Telecom Italia deve pertanto applicare condizioni equivalenti in circostanze equivalenti nei confronti degli altri operatori garantendo condizioni d'offerta e livelli di qualità uguali a quelli che assicura per i servizi delle proprie divisioni o delle società controllate o collegate.

361. Tanto premesso, in base al comma 2 dell'art. 46 del Codice, l'Autorità ritiene opportuno che Telecom Italia, assoggettata agli obblighi di trasparenza e non discriminazione di cui agli artt. 46 e 47 del Codice, pubblichi un'offerta di riferimento sufficientemente disaggregata in cui figurino una descrizione delle prestazioni suddivisa per componenti in funzione delle esigenze del mercato, correlata dei relativi termini, condizioni e prezzi. Le modalità di pubblicazione dell'offerta di riferimento, il dettaglio dei servizi da includere e le relative condizioni sono riportati nel paragrafo 5.4.

21. Si condivide l'orientamento dell'Autorità sul mantenimento degli obblighi di :

- trasparenza delle condizioni tecniche ed economiche di fornitura ed uso dei servizi di interconnessione e pubblicazione dell'offerta di riferimento;

- non discriminazione e parità di trattamento interno-esterno?

5.2.1.1 Le osservazioni degli operatori

362. Gli operatori Albacom, Atlant, Colt, Eutelia, Fastweb, Multilink, Tele 2, Teleunit, Tiscali, Welcome Italia e Wind, pur condividendo l'orientamento espresso dall'Autorità, sottolineano che l'attuale offerta di riferimento manca di diversi elementi. Gli operatori sottolineano inoltre che l'offerta di riferimento ad oggi non conterrebbe diversi servizi di interconnessione, su cui già vigono espressi obblighi regolamentari di pubblicazione in offerta, quali il servizio CVP e l'SGU Gateway (denominazione commerciale di Telecom Italia per di servizi di SGU distrettuale). Secondo gli operatori, l'offerta di riferimento dovrebbe comprendere anche i servizi di ADSL *wholesale* e quelli di accesso alla rete *backbone* nazionale in tecnologia IP di nuova introduzione.

363. In particolare, gli operatori Albacom, Atlant, Colt, Eutelia, Fastweb, H3G, Multilink, Tele 2, Teleunit, Tiscali Welcome Italia e Wind richiedono che anche i nodi BBN IP siano aperti all'interconnessione nel rispetto degli obblighi regolamentari attualmente vigenti, garantendo l'interoperabilità *end-to-end* di tutti i servizi voce e multimediali che Telecom Italia offre ai propri clienti finali. Gli operatori richiedono pertanto una rapida definizione delle modalità tecniche e regolamentari di interconnessione a livello BBN in modalità IP, nel rispetto del principio di parità di trattamento interno-esterno, al fine di garantire la convergenza e l'interoperabilità tra reti e servizi di comunicazione elettronica mediante l'utilizzo di standard aperti. H3G in particolare evidenzia come, secondo studi di analisti finanziari che hanno analizzato nel 2003 la situazione di Telecom Italia, tale cambio tecnologico abbia comportato riduzioni dei costi operativi del 30% nel 2003 e del 40% nel 2004, e che a tendere tale innovazione comporterà una riduzione dei costi del capitale del 50%. H3G evidenzia inoltre la elevata inefficienza dell'interconnessione ai punti di interconnessione nazionale correntemente disponibili. I vecchi SGT, infatti, non esistono più già da luglio 2004 e sono stati rimpiazzati da punti di interconnessione virtuali, per raggiungere i quali, gli operatori sprecano risorse trasmissive senza alcuna motivazioni

tecnica. A tal fine H3G richiede che le modalità di offerta dei servizi di interconnessione venga adeguata alla nuova architettura di Telecom Italia.

364. L'offerta di riferimento dovrebbe poi prevedere esplicitamente che i servizi di collocazione siano accessori a tutti i servizi di interconnessione (non soltanto a quelli di *unbundling*), dunque disponibili ogni qual volta l'operatore richiedente abbia ragionevole necessità di spazi all'interno dei siti di Telecom Italia e non più condizionati alla presenza di spazi al permutatore.

365. Gli operatori segnalano poi che ai fini del rispetto della parità di trattamento interno-esterno Telecom Italia dovrebbe includere nel listino la prestazione di attivazione di clienti multi-sede e/o multi-tecnologia. Tale prestazione consiste nella fornitura centralizzata e programmata congiuntamente tra operatori e Telecom Italia dei servizi di attivazione, gestione e fatturazione dei clienti che hanno più sedi sul territorio e si avvalgono di servizi voce e dati. L'attivazione sincronizzata dei clienti multi-sede è una prestazione che Telecom Italia predispone per le proprie divisioni commerciali nella gestione dei clienti multisede di Telecom Italia.

366. Gli stessi operatori riportano che Telecom Italia, nell'ambito del procedimento A351 presso l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, si sarebbe impegnata ad assicurare, a titolo non oneroso, la centralizzazione e il coordinamento delle attività di attivazione dei collegamenti e di gestione guasti attraverso la costituzione all'interno della direzione *wholesale* di una "Funzione di Interfaccia Concorrenti". Tale funzione avrebbe permesso agli operatori concorrenti di configurare senza costi aggiuntivi i propri clienti multi-sede come un unico cliente su più sedi e più tipologie di collegamenti (CVP, ADSL *wholesale*, ISDN, linee affittate, eventualmente comprensive di prestazioni aggiuntive quali RPVD). Secondo gli operatori tale impegno sarebbe stato solo parzialmente rispettato in quanto risulterebbero a pagamento le attivazioni dei clienti in SHDSL e le attivazioni concordate per mezzo di una impresa fornitrice unica tra Telecom Italia ed operatori concorrenti. Per le linee ISDN inoltre la divisione *wholesale* si occuperebbe solo di passare l'ordine alle divisioni *retail*, senza seguirne la lavorazione e senza gestirne l'*assurance*. E' necessario pertanto che Telecom Italia renda disponibile, come per le altre tecnologie le prestazioni di fatturazione centralizzata, gestione dei traslochi, cessazioni, gestione dei guasti e gestione dei problemi amministrativi.

367. Gli operatori ritengono che Telecom Italia debba prevedere nell'offerta di riferimento che la fornitura dei collegamenti per i servizi degli operatori alternativi alla clientela finale includa il coordinamento a titolo gratuito per i clienti multi-sede e multi-tecnologia con riferimento alle attività di *provisioning*, gestione e fatturazione.

368. Gli operatori infine richiedono che siano rimosse le attuali restrizioni previste dalle condizioni generali di abbonamento di Telecom Italia delle attività di attivazione, gestione e fatturazione, che impediscono la gestione a livello *wholesale* anche per i clienti di piccole dimensioni delle linee ISDN richieste dagli operatori concorrenti per i propri clienti.

369. Sul punto, MCI condivide la posizione dell’Autorità e sottolinea la necessità di garantire che gli obblighi di non discriminazione si applichino anche alle condizioni economiche e tecniche praticate dall’operatore nei confronti delle proprie divisioni commerciali e delle società collegate o controllate. MCI ribadisce inoltre che gli obblighi di trasparenza e non discriminazione siano associati ad obblighi di test di prezzo che impediscano effetti di *price squeeze*, in particolare nell’ambito delle offerte ai grandi clienti affari.

370. Sul punto, Telecom Italia sottolinea che gli obblighi di trasparenza, pubblicazione dell’offerta di riferimento e non discriminazione non possono applicarsi ai servizi di inoltro/transito nazionale, in quanto ritenuti “effettivamente concorrenziali” e per i quali dovrebbe essere rimosso qualsiasi vincolo regolamentare. In particolare, con riferimento alla richiesta di interconnessione ai nodi BBN, Telecom Italia ritiene che il mercato del transito nazionale delle chiamate telefoniche sia sufficientemente concorrenziale e quindi non passibile di regolamentazione ex-ante. Pertanto, alla luce del fatto che i nuovi livelli di rete sono funzionali ai soli servizi di transito nazionale, non sussisterebbe alcun obbligo di interconnessione a tali nodi.

5.2.1.2 *Le conclusioni dell’Autorità*

371. L’Autorità conferma l’orientamento di mantenere per Telecom Italia, agli obblighi di trasparenza e non discriminazione di cui agli artt. 46 e 47 del Codice per i servizi di raccolta terminazione e transito e per i relativi servizi accessori. L’Autorità conferma l’obbligo di pubblicare un’offerta di riferimento dettagliata e disaggregata in funzione delle esigenze del mercato, correlata dei relativi termini, condizioni e prezzi. L’obbligo di non discriminazione è da intendersi esteso anche alla fornitura interna alle proprie divisioni commerciali dei servizi relativi ai mercati di raccolta, terminazione e transito.

372. Con riferimento alla specifica richiesta degli operatori di includere in offerta il servizio CVP, l’Autorità evidenzia che gli obblighi di fornitura dei servizi di accesso a banda larga originariamente inclusi nell’offerta di riferimento di Telecom Italia, quali il servizio CVP, sono riesaminati nell’ambito del mercato 12, congiuntamente agli obblighi relativi ai servizi ADSL *wholesale*.

373. Per quanto attiene alle offerte commerciali da parte di Telecom Italia di servizi di raccolta, terminazione e transito in ambito distrettuale, l’Autorità sottolinea le seguenti evidenze:

- i servizi regolati di raccolta, terminazione e transito distrettuale risultano a volume nullo fino a giugno 2003;
- in tale periodo risultano invece forniti i servizi di SGU *gateway*, corrispondenti a condizioni commerciali;

- nel corso del 2005 Telecom Italia ha dichiarato per il 2004 oltre 7,5 miliardi di minuti per i servizi all'SGU distrettuale, segnalando il passaggio degli operatori dai servizi SGU commerciali all'offerta regolamentata di servizi SGU distrettuale;
- le differenze tra i servizi di SGU *gateway* e di SGU distrettuale sono riconducibili principalmente al diverso numero di nodi accessibili all'interconnessione, ristretto nel primo caso alle sole sedi che Telecom Italia avrebbe appositamente predisposto;
- le condizioni economiche dei servizi SGU *gateway* per gli anni precedenti all'introduzione dei servizi regolamentati dalla delibera 4/02/CIR appaiono inferiori alle condizioni iniziali di offerta dell'SGU distrettuale, ove il prezzo di introduzione di tale servizio era orientato al costo;

374. L'Autorità rileva che in linea di principio anche i servizi di SGU *gateway* dovrebbero essere inclusi in offerta di riferimento e soggetti ai medesimi obblighi di controllo dei prezzi e contabilità dei costi relativi agli altri servizi regolati in ambito distrettuale. Più in generale, l'Autorità ritiene che l'offerta a condizioni commerciali di servizi che ricadono nei mercati in cui un operatore è notificato quale avente significativo potere di mercato ed in cui ha obblighi di non discriminazione e di trasparenza, debba comunque essere sottoposta a preventiva approvazione dell'Autorità, affinché si accerti che le condizioni di commerciali proposte rispettino tali obblighi. Poiché tuttavia, secondo quanto dichiarato dalla stessa Telecom Italia, i servizi SGU *gateway* sarebbero stati rimpiazzati dai servizi SGU distrettuali regolamentati, l'introduzione dei servizi SGU *gateway* in offerta di riferimento non comporterebbe vantaggi per gli operatori che li hanno dismessi. L'Autorità ritiene pertanto che sia non necessario aggiungere ulteriori servizi di SGU distrettuale in offerta di riferimento oltre a quelli già presenti. In ragione della differenza di prezzi è tuttavia necessario prevedere l'adeguamento dei servizi SGU distrettuali regolamentati ai servizi SGU *gateway* commerciali al fine ribaltare sui primi le maggiori efficienze dei secondi.

375. In merito all'introduzione di servizi di interconnessione per il traffico vocale con accesso alla rete *backbone* nazionale in tecnologia IP di nuova introduzione, l'Autorità rileva che l'adozione delle tecnologie IP per i servizi vocali all'interno della rete dell'operatore con significativo potere di mercato ha impatti rilevanti, sia sulla reale topologia di rete, sia sulle funzionalità dei servizi forniti alla clientela finale. L'Autorità ritiene che la possibilità di conseguire in modalità IP la medesima copertura territoriale con un minor numero di punti di interconnessione, possa rappresentare per tutti gli operatori alternativi un vantaggio in termini di efficienza e di funzionalità dei servizi offerti. Tale modalità di interconnessione presenta ulteriori elementi di riduzione di costo per quegli operatori che già impiegano nella propria rete tecnologie a commutazione di pacchetto. Con le attuali modalità tecniche di interconnessione, le chiamate originate in VoIP sulla rete di tali operatori sono convertite in tecnologia PSTN all'interconnessione e ritrasformate in VoIP da Telecom Italia, con inefficienze economiche e inutili degradazioni di qualità. L'Autorità ritiene che, a conclusione del procedimento previsto dalla delibera 11/06/CIR, volto a definire modalità efficienti ed aperte di interconnessione e di interoperabilità tra reti IP per i servizi VoIP, Telecom Italia debba adottare tali metodologie di interconnessione in offerta di riferimento per i servizi di

raccolta, terminazione e transito, prevedendo modalità di interconnessione diretta ai 24 nodi BBN. Nelle more della definizione di standard e specifiche condivise, l'Autorità ritiene che Telecom Italia debba fornire interconnessione IP secondo le tecnologie attualmente in essere nella propria rete.

376. Con riferimento all'offerta di servizi di co-locazione, l'Autorità ritiene che la co-locazione sia un servizio accessorio necessario a tutti i servizi di interconnessione e non soltanto ai servizi di unbundling, e che pertanto Telecom Italia dovrà prevedere modalità di co-locazione analoghe a quelle previste per l'*unbundling*, indipendenti dalla richiesta di eventuali spazi al permutatore, anche per l'interconnessione dei servizi voce, dati e di linee affittate per i quali riceve l'obbligo regolamentare dell'inclusione in un'offerta di riferimento.

377. In merito alla richiesta di introdurre in offerta di riferimento le prestazioni di attivazione, *provisioning*, fatturazione, soluzione disservizi e di gestione centralizzata dei clienti multi-sede e/o multi-tecnologia, l'Autorità rileva che tali prestazioni siano indispensabili per la fornitura e la gestione dei servizi finali ai clienti affari.

378. Per tali clienti le garanzie sull'attivazione coordinata delle diverse sedi e la gestione del disservizio con standard qualitativi superiori rispetto ai normali clienti residenziali sono parte integrante delle normali condizioni contrattuali. Evidentemente, se nella fornitura all'ingrosso dei servizi intermedi manca una gestione unificata delle fatture ed un referente unico per la gestione dell'attivazione, *provisioning* e dei disservizi l'operatore alternativo non può garantire livelli di servizio adeguati alle aspettative dei clienti finali. L'Autorità rileva inoltre che le prestazioni di gestione centralizzata dei clienti multi-sede e/o multi-tecnologia sono in realtà garantite alle divisioni commerciali di Telecom Italia, le quali non hanno difficoltà a prevedere ai propri clienti finali date coordinate per le attivazioni multisede anche per differenti servizi, e che per la maggiore semplicità dei processi di comunicazione interna verso la divisione rete possono gestire il disservizio con modalità più efficienti rispetto ai normali canali *wholesale*, ovvero ai canali *retail*. La preclusione agli operatori alternativi di alcune di tali prestazioni e la fornitura delle restanti a condizioni commerciali, anche in considerazione del fatto che non vi sono costi specifici nei trasferimenti interni tra gli aggregati rete e commerciale legati a tali attività, rappresenta una evidente discriminazione nei confronti degli operatori alternativi. Appare infatti difficile che questi ultimi, anche incrementando le risorse umane dedicate alla gestione dei clienti affari, possano garantire livelli di servizio competitivi in mancanza, dal lato di Telecom Italia, di un supporto specifico per le attività succitate.

379. D'altro canto, l'aspetto in questione ha un rilievo sostanziale al fine di una equa concorrenza nel mercato finale dei clienti affari, al punto da indurre la stessa Telecom Italia, nel corso del procedimento Antitrust A351, ad impegnarsi ad "*assicurare ai concorrenti, a titolo non oneroso, la centralizzazione e il coordinamento delle attività di attivazione dei collegamenti e di gestione guasti attraverso la costituzione all'interno della Direzione Wholesale di una "Funzione di interfaccia concorrenti". Ciò in modo da garantire ai concorrenti la possibilità di configurare i propri clienti multi sede come un unico cliente al quale afferiscono più sedi e più tipologie di collegamenti (CVP, ADSL wholesale, ISDN, linee*

affittate, eventualmente comprensive di prestazioni aggiuntive quali RPVD) nonché di scegliere la modalità più consona di fatturazione". Appare pertanto anomalo che le funzioni di gestione centralizzata che la stessa Telecom Italia si impegna a gestire a titolo non oneroso, escludano i servizi CPS, i servizi di *unbundling*, la *Service Provider Portability* e l'*assurance* per la fornitura delle linee ISDN, la quale risulta essere gestita dalle funzioni *retail*. Ai fini della corretta fornitura di tale servizio è necessario che le attività di *provisioning*, attivazione e *assurance* siano gestite da Telecom Italia attraverso una ditta unica (*system integrator*) incaricata per le attività di rilascio di tutte le tipologie di servizio sulle sedi cliente (comprese quelle aggiuntive) e di eseguire le attività di verifica di connettività *end-to-end* necessarie a minimizzare il tasso di rilascio con *provisioning* errato.

380. L'Autorità, sulla base di tali evidenze, ritiene necessario che l'offerta di riferimento includa le prestazioni di attivazione, *provisioning*, fatturazione, soluzione disservizi e di gestione centralizzata dei clienti multi-sede e/o multi-tecnologia. Tale prestazione dovrà comprendere oltre alle prestazioni offerte da Telecom Italia nel corso del procedimento A351, anche i servizi CPS, i servizi di *unbundling*, la *Service Provider Portability* e la gestione delle linee ISDN comprensiva dell'*assurance*, utilizzando un unico *system integrator* responsabile del test di verifica. Sono da considerarsi comprese nel servizio di gestione centralizzata anche le sedi cliente che dovessero aggiungersi in una fase temporale successiva. Tali prestazioni saranno offerte a titolo non oneroso per il 2006, mentre, dal 2007, eventuali costi specifici attribuibili alla unità "Funzione di interfaccia concorrenti" saranno documentati nella contabilità regolatoria dell'aggregato relativo alla rete di trasporto ed attribuiti, su base intervento, al medesimo prezzo, agli operatori alternativi ed ai conti economici delle divisioni commerciali per i servizi affari, dettagliando quantità, prezzi di trasferimento e raccordo ai centri di costo sopra individuati. Con riferimento specifico alla gestione da parte dell'operatore alternativo per conto del cliente finale dei servizi ISDN impiegati come *back-up*, non si rileva alcun motivo per cui tale modalità di fornitura debba essere preclusa qualora l'operatore alternativo si faccia carico del pagamento integrale del servizio finale ed il cliente abbia sottoscritto un contratto con l'operatore in cui sia chiaramente riportata la modalità di fornitura del servizio di *back-up* ISDN. L'Autorità ritiene pertanto che Telecom Italia debba offrire la gestione completa del servizio ISDN anche in modalità *wholesale* prevedendo la gestione da parte dell'operatore alternativo per conto del cliente affari del servizio finale ISDN. L'Autorità sottolinea che il servizio di ISDN *wholesale* non deve avere restrizione geografiche di fornitura.

381. Ancora con riferimento alle gare pubbliche ed ai grandi clienti, l'Autorità ritiene utile sottolineare che Telecom Italia, come nel caso delle forniture a sedi singole, qualora il cliente abbia scelto di passare ad altro operatore, ha l'obbligo di garantire la migrazione delle sedi del cliente al nuovo operatore entro i tempi ed i termini indicati dal cliente stesso, senza addurre ostacoli ingiustificati, concordando le modalità di subentro con l'operatore alternativo. Tale obbligo, che nel caso di Telecom Italia assume una specifica valenza procompetitiva, è in realtà in capo a ciascun operatore che, chiamato a cedere un proprio cliente ad altro gestore, potrebbe frapporre impedimenti artificiali allo scopo di scoraggiare il passaggio. Tali

comportamenti appaiono censurabili sia sotto il profilo della concorrenza, sia sotto quello della dei diritti degli utenti.

382. L'Autorità ritiene che gli obblighi di trasparenza e non discriminazione interno-esterno, debbano essere estesi a tutte le offerte commerciali basate sui servizi intermedi regolati nei mercati della raccolta terminazione e transito. A tal fine è necessario che Telecom Italia predisponga nella contabilità regolatoria dell'aggregato trasporto evidenza separata dei *transfer charge* relativi a ciascun servizio offerto dalle proprie direzioni commerciali, prevedendo che ciascun *transfer charge* sia accompagnato dai dettagli sulle quantità cedute e dai prezzi di trasferimento e sia immediatamente riconducibile all'insieme di offerte finali corrispondenti, indipendentemente dal fatto che tale servizio finale sia sottoposto ad obblighi regolamentari. Ciò è peraltro in linea con la recente Raccomandazione sulla separazione contabile e contabilità dei costi del 19 settembre 2005 che prevede che *“Gli oneri di cessione o gli acquisti tra mercati e servizi devono essere contraddistinti chiaramente in modo da dimostrare la conformità con gli obblighi di non discriminazione. Gli obblighi di separazione contabile in questione possono richiedere la preparazione e la fornitura di informazioni su mercati nei quali un operatore non detiene un significativo potere di mercato.”*

383. Con riferimento alla definizione di test di prezzo volti ad impedire effetti di *price squeeze*, nell'ambito delle offerte ai grandi clienti affari, l'Autorità ritiene che la contabilità regolatoria dell'aggregato di trasporto, anche con riferimento alle nuove infrastrutture BBN, debba garantire evidenza separata di ciascuna voce di costo relativa ai servizi intermedi impiegati nella fornitura del servizio finale ai fini dei test di prezzo, ma che le modalità di calcolo di questi ultimi, le procedure operative per l'approvazione delle offerte, i dettagli contabili relativi ad eventuali componenti di costo negli aggregati commerciali, debbano essere individuati nell'ambito della definizione dei *remedies* nelle analisi dei mercati al dettaglio.

5.2.2 *Obblighi di separazione amministrativa e contabile*

384. Relativamente alle misure necessarie ad assicurare la parità di trattamento, l'Autorità ritiene che l'obiettivo della non discriminazione interno-esterno possa essere conseguito, mediante la separazione amministrativa e contabile tra le funzioni preposte alla gestione della rete e quelle preposte alla vendita dei servizi al dettaglio dell'operatore dominante.

385. Sulla base delle considerazioni sopra espresse, l'Autorità ritiene necessario confermare, ai sensi dell'art. 48 del Codice ed in linea con l'art. 2 comma 12 lett. f della legge 481 del 14 novembre 1995, gli obblighi di separazione amministrativa e contabile già in capo a Telecom Italia, come specificati dall'art. 2 della delibera n. 152/02/CONS.

386. A tal fine Telecom Italia è tenuta ad assicurare la realizzazione, mediante opportune misure organizzative soggette a verifica da parte dell'Autorità, della separazione amministrativa e contabile tra le unità organizzative preposte alla vendita dei servizi finali e quelle preposte alla gestione della rete (inclusive delle unità di vendita per i servizi all'ingrosso).

387. Telecom Italia provvede affinché le misure adottate garantiscano:

- a) che la fornitura di servizi di rete alle proprie unità organizzative commerciali avvenga attraverso la stipula di accordi interni che esplicitino le condizioni generali di fornitura tecnico-economiche. Tali accordi devono contenere almeno le clausole di cui all'allegato C della delibera n. 152/02/CONS;
- b) che la fornitura di servizi di rete avvenga assicurando il medesimo livello di servizio e assistenza sul territorio agli operatori interconnessi e alle unità organizzative commerciali interne o a società collegate o controllate;
- c) che la contrattualizzazione con gli operatori e la vendita di servizi di rete sia condotta da personale assegnato alla divisione rete, comunque distinto da quello che opera nelle unità organizzative commerciali che offrono i servizi finali;
- d) che la gestione di dati commerciali e di informazioni relative ai servizi acquistati dagli operatori interconnessi sia separata dalla gestione e dall'utilizzo dei dati utilizzati a fini commerciali;
- e) che i sistemi informativi e gestionali relativi ai dati degli operatori interconnessi siano gestiti da personale differente da quello preposto alle attività commerciali verso i clienti finali e tali sistemi non siano accessibili al personale delle unità organizzative commerciali che forniscono servizi ai clienti finali.

388. Telecom Italia, nell'esecuzione degli accordi interni di cui alla lett. a) del punto 387 assicura la parità di trattamento interna/esterna sugli aspetti di fornitura dei servizi (*provisioning*) e di garanzia della qualità e rispondenza alle specifiche tecniche delle attività necessarie alla realizzazione degli stessi (*assurance*). Le condizioni generali di fornitura tecnico-economiche e i valori degli indicatori di qualità contenuti negli ordinativi interni per ciascun servizio all'ingrosso fornito dalle unità di rete di Telecom Italia alle proprie unità commerciali sono le medesime offerte agli operatori alternativi per i corrispondenti servizi di rete. Laddove sussistano diversità strutturali tra i servizi forniti agli operatori alternativi e quelli forniti alle direzioni commerciali il principio di parità di trattamento implica che le condizioni di *provisioning* e di *assurance* garantite agli operatori alternativi devono essere tali da garantire la replicabilità dei servizi al dettaglio di Telecom Italia da parte di un operatore alternativo efficiente.

389. Ai sensi dell'art. 48 comma 1, inoltre, l'Autorità può obbligare un'impresa verticalmente integrata a rendere trasparenti i prezzi dei trasferimenti interni per garantire l'osservanza dell'obbligo di non discriminazione e per evitare sovvenzioni incrociate abusive. A tal fine, l'Autorità ritiene che la separazione contabile ed amministrativa adottata da Telecom Italia debba garantire una opportuna visibilità dei centri di costo delle funzioni operative di rete distinti da quelli delle attività commerciali.

390. I dati contabili prodotti, ai sensi art. 48 comma 2, devono pertanto riportare in dettaglio l'evidenza separata dei dati relativi ai trasferimenti interni tra le unità commerciali e

quelle di fornitura di servizi all'ingrosso. In particolare, i dati relativi ai trasferimenti interni devono comprendere i prezzi (inclusivi di canoni e contributi) dei servizi utilizzati dalle divisioni commerciali, nonché le relative quantità e caratteristiche, con un livello di dettaglio tale da permettere la verifica del principio di non discriminazione sulla base dei prezzi praticati nelle offerte all'ingrosso agli operatori alternativi. A tal fine, i costi relativi alle attività di vendita dei servizi di rete, laddove presenti, sono allocati in maniera proporzionale sui prezzi dei servizi venduti agli operatori alternativi e dei servizi trasferiti alle funzioni commerciali di Telecom Italia.

391. Telecom Italia deve inoltre comunicare all'Autorità le modalità e le condizioni di fornitura previste negli ordinativi interni e negli accordi tra funzioni di rete ed operatori alternativi, ivi inclusi gli indicatori di qualità di cui al punto 388, nonché ogni altra informazione necessaria a verificare la parità di trattamento. Le eventuali variazioni di tali condizioni tecniche devono essere comunicate all'Autorità con 60 giorni di preavviso.

392. Le condizioni tecniche di fornitura sopra indicate sono oggetto di una relazione periodica da parte di Telecom Italia. Tale relazione, da presentarsi ogni sei mesi, riporta una tabella comparativa dei valori misurati da Telecom Italia degli indicatori di cui all'allegato C della delibera n. 152/02/CONS, in modo tale che sia possibile verificare la qualità erogata alle proprie funzioni commerciali e agli operatori alternativi che fanno uso dei medesimi beni intermedi.

393. Telecom Italia, entro il 30 giugno di ogni anno, presenta sotto la propria responsabilità una relazione annuale, certificata da un soggetto terzo, che comprovi la separazione tra sistemi informativi delle funzioni di rete e delle funzioni commerciali. Tale relazione indica inoltre quali misure siano adottate per impedire l'utilizzo dei dati riservati relativi alla clientela degli operatori, in possesso delle funzioni di rete, da parte delle divisioni commerciali dell'operatore con significativo potere di mercato.

394. Il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente paragrafo e segnatamente l'impiego da parte di Telecom Italia di informazioni relative ai servizi venduti all'ingrosso ai fini della proposizione di offerte al dettaglio costituisce violazione sanzionabile ai sensi dell'art. 98 comma 11 del Codice.

<p><i>22. Si condivide l'orientamento dell'Autorità di cui al presente paragrafo in merito al mantenimento degli obblighi in capo a Telecom Italia in materia di separazione amministrativa e contabile?</i></p>
--

5.2.2.1 Le osservazioni degli operatori

395. Tutti gli operatori condividono la posizione espressa dall'Autorità in merito al mantenimento degli obblighi di separazione contabile ed amministrativa pur esprimendo le seguenti osservazioni. Gli operatori Albacom, Atlant, Colt, Eutelia, Fastweb, Multilink, Tele 2, Teleunit, Tiscali, Welcome Italia e Wind sottolineano, anche richiamando quanto emerso nell'ambito del procedimento Antitrust A/351, la sussistenza di pratiche discriminatorie da

parte di Telecom Italia con riferimento alle differenza tra i prezzi di trasferimento interni verso le divisioni commerciali ed i prezzi di interconnessione applicati esternamente. A tal fine gli operatori richiedono il rafforzamento della separazione contabile tra gli aggregati regolatori di Telecom Italia e una maggior trasparenza sui contratti di servizio tra divisione rete e divisioni commerciali di Telecom Italia per consentire la verifica del rispetto del principio di parità di trattamento interno-esterno, sia in merito ai prezzi di trasferimento interni, sia in merito alle condizioni tecniche di fornitura. A tal proposito gli operatori rilevano che il dettaglio della contabilità regolatoria, così come attualmente previsto, non è adeguato a supportare in maniera efficace l'attività istruttoria da parte dell'Autorità.

396. Inoltre, le informazioni della contabilità regolatoria di Telecom Italia rese pubbliche non consentirebbero agli operatori concorrenti un corretto orientamento in merito alle proprie strategie commerciali e decisioni di investimento. In particolare gli operatori richiamano la necessità di integrare le informazioni di cui alla delibera n. 152/02/CONS dando evidenza nei trasferimenti interni dei volumi e dei prezzi interni di ogni servizio e non solo dei valori economici complessivi, richiamano inoltre l'obbligo di pubblicazione da parte di Telecom Italia di una relazione semestrale sulle condizioni tecniche di fornitura praticate alle proprie divisioni commerciali e di una relazione annuale certificata da un soggetto terzo attestante la separazione dei sistemi informativi di rete e delle divisioni commerciali che indichi le misure adottate al fine di impedire l'utilizzo da parte delle divisioni commerciali dei dati relativi alla clientela degli operatori concorrenti.

397. Al fine di garantire un'efficace applicazione degli obblighi di trasparenza gli operatori ritengono che tutte le informazioni disponibili in merito alla separazione contabile ed alla contabilità regolatoria debbano essere messe a disposizione di tutte le parti interessate, da subito, indipendentemente dall'attività dell'eventuale revisore contabile, fatti salvi eventuali obblighi di riservatezza per ragioni commerciali. Gli operatori infine ritengono necessario che l'Autorità introduca una procedura sanzionatoria accelerata nel caso in cui violazioni da parte di Telecom Italia dei principi di trasparenza e non discriminazione si traducano in comportamenti anticoncorrenziali abusivi.

398. Telecom Italia sottolinea che l'obbligo di separazione amministrativa proposto dall'Autorità non risulterebbe attuabile in quanto, a differenza degli obblighi di separazione contabile, risulterebbe non sufficientemente specificato. In merito all'adozione di misure organizzative che consentano la distinzione tra le risorse e le attività preposte alla vendita di servizi intermedi e quelle preposte alla fornitura dei servizi commerciali, Telecom Italia sottolinea che all'interno della propria organizzazione esistono unità che sono preposte specificamente alla vendita di servizi agli altri operatori. Tali unità organizzative non sarebbero parte della divisione rete e pertanto, secondo Telecom Italia, non sarebbero incluse nei mercati all'ingrosso. Tali unità, nell'ambito della separazione contabile ed organizzativa andrebbero considerate come divisioni commerciali dedicate unicamente agli operatori concorrenti e separate da quelle dedicate ai servizi finali.

399. In merito poi agli accordi interni di fornitura, Telecom Italia ritiene che questi debbano includere solo le condizioni tecniche ma non i prezzi applicati internamente per i

servizi intermedi. A tal proposito, Telecom Italia ritiene che i prezzi interni e le quantità dei servizi ceduti internamente non debbano essere inclusi tra gli elementi di dettaglio dei *transfer charge* tra divisioni commerciali e divisioni rete, in quanto eventuali pratiche di prezzi predatori o di *price squeeze* potrebbero essere prevenute con lo strumento dei test di prezzo.

5.2.2.2 *Le conclusioni dell'Autorità*

400. L'Autorità conferma integralmente l'orientamento espresso in materia di separazione contabile ed amministrativa precisando quanto segue.

401. Il principio di non discriminazione prevede in generale che Telecom Italia debba applicare condizioni equivalenti in circostanze equivalenti nei confronti di altri operatori e inoltre che esso fornisca a terzi servizi e informazioni garantendo condizioni e un livello di qualità identici a quelli che assicura per i propri servizi o per i servizi delle proprie società consociate o dei propri partner commerciali.

402. L'Autorità ha osservato che l'attuale sistema di separazione contabile e contabilità dei costi non è sincronizzato con il meccanismo di funzionamento del *network cap*, e di altre forme di controllo dei prezzi diverse dall'orientamento al costo, per garantire il pieno principio di parità di trattamento. Al riguardo, si è rilevato che nel periodo di *network cap* 2002-2005 i profitti sugli investimenti dell'aggregato Trasporto sono stati conseguiti in modo differenziato per i servizi offerti alla propria divisione commerciale e agli operatori terzi. Dalla figura sotto riportata, si evince che la divisione commerciale ha concorso alla determinazione dei profitti sugli investimenti ad un dato livello così come previsto dalla regolamentazione vigente in materia di orientamento al costo e trasferimenti interni. Gli altri operatori hanno, invece, contribuito, in ragione delle diverse forme esistenti di controllo dei prezzi dei servizi all'ingrosso, in modo crescente al conseguimento di profitti sul capitale investito, fino al raggiungimento di un rendimento particolarmente elevato nel 2004 (come evidenziato nel grafico sottostante).




Figura 3

403. Anche nel caso specifico dei servizi inclusi nei mercati 8, 9 e 10, i profitti sugli investimenti conseguiti dall'aggregato Trasporto per i servizi di interconnessione, offerti nell'ambito del meccanismo di *network cap*, hanno fatto registrare livelli decisamente superiori al rendimento trasferito per gli stessi servizi, domandati internamente,




Figura 4

dall'aggregato Commerciale di Telecom Italia.

404. In base al principio di non discriminazione, i prezzi di trasferimento interni impiegati nei *transfer charge* ed i prezzi pubblicati in offerta di riferimento, a parità di uso delle risorse coinvolte o a parità di servizio intermedio offerto, dovrebbero sempre coincidere⁶. L'Autorità ritiene che in regime di orientamento al costo, la contabilità regolatoria debba recare evidenza disaggregata dell'insieme minimo delle voci di costo unitario relative alle attività elementari ed agli elementi produttivi che concorrono, con coefficienti d'uso diversi, alla formazione dei prezzi esterni e di trasferimento. Per ciascuna voce di costo così individuata, la contabilità deve recare gli elementi di dettaglio relativi alla formulazione dei corrispondenti costi unitari, quali i costi operativi (di cui ammortamenti) il capitale residuo e le quantità prodotte consentendo la verifica del calcolo dei costi unitari. La contabilità deve recare i coefficienti d'uso che, a partire dai succitati costi unitari, danno luogo ai prezzi praticati esternamente ed i coefficienti d'uso che, dai medesimi costi unitari, portano ai prezzi di trasferimento interni. Tali norme vigono non soltanto per i prezzi minutari dei servizi di interconnessione, ma anche per tutti i canoni ed i contributi relativi alle prestazioni in offerta di riferimento. La contabilità deve dunque prevedere, per ciascuno servizio o attività soggetto a contributi *una tantum* o a canoni mensili, trasferimenti dagli aggregati commerciali agli aggregati trasporto che evidenzino il dettaglio delle quantità cedute per ciascuna prestazione ed i prezzi di trasferimento applicati.

405. Relativamente ai prezzi di trasferimento interno corrispondenti a servizi o prestazioni soggette a *network cap*, l'Autorità rileva quanto segue:

- i costi unitari ed i prezzi a *network cap* differiscono tra loro con scostamenti che variano nel periodo di vigenza del *cap* in funzione della capacità dell'operatore di migliorare la propria efficienza produttiva;
- l'impiego dei costi unitari nei prezzi di trasferimento implica per le divisioni commerciali condizioni economiche migliorative rispetto a quelle praticate agli altri operatori;
- il fine del meccanismo di *network cap* è quello di incentivare l'efficienza produttiva della divisione rete dell'operatore;
- in regime di separazione contabile ed amministrativa gli eventuali incrementi di efficienza produttiva della divisione rete possono essere trasferiti alle divisioni commerciali soltanto nel rispetto degli obblighi di non discriminazione.

⁶ Ciò naturalmente non impedisce che due servizi analoghi che usano in modo diverso le medesime risorse abbiano prezzi diversi. Si consideri, ad esempio, una chiamata locale on-net originata da Telecom Italia che transita attraverso un singolo SGU. La medesima chiamata, originata in CPS e terminata su Telecom Italia avrà per l'OLO costi di rete maggiori; ciò a causa, sia del diverso uso delle medesime componenti (l'SGU di interconnessione, ad esempio, viene attraversato due volte, in raccolta ed in terminazione), sia a causa dell'uso di componenti di rete aggiuntive non coinvolti nella chiamata di da Telecom Italia (i kit ed ai flussi di interconnessione, ad esempio, sono dedicati all'OLO).

406. Sulla base di tali considerazioni, l’Autorità ritiene che eventuali scostamenti tra i prezzi in offerta di riferimento ed i prezzi di trasferimento interni possano rappresentare una discriminazione tra divisioni commerciali ed gli operatori alternativi e che pertanto, ovunque sia possibile il prezzo di trasferimento interno debba essere pari a quello praticato esternamente, anche quando quest’ultimo è regolato a *network cap*. Fermo restando che anche in tale caso la contabilità regolatoria dovrà recare, per ciascun prezzo, i medesimi elementi di dettaglio previsti nel caso di orientamento al costo al fine di verificare i guadagni di efficienza conseguiti, i *transfer charge* in conto economico dovranno essere valorizzati sulla base dei prezzi a *network cap*.

407. Qualora non sia possibile ritrovare una corrispondenza diretta tra i prezzi di trasferimento interni e quelli esterni, la contabilità regolatoria deve formulare i prezzi di trasferimento impiegati nei *transfer charge* a partire da quelli regolati a *network cap*, in modo consistente con le metodologie di formazione dei prezzi previste in caso di orientamento al costo.

408. Anche in tal caso, la contabilità mantiene il dettaglio dei costi unitari relativi alle attività elementari ed agli elementi produttivi che concorrono, con coefficienti d’uso diversi, alla formazione dei prezzi esterni e di trasferimento. La contabilità evidenzia altresì per ciascun costo unitario summenzionato il dettaglio dei costi totali (articolati in costi operativi, di cui ammortamenti, e capitale impiegato) e dei volumi corrispondenti ed i coefficienti di utilizzo relativi alla formazione dei costi dei servizi interni ed esterni.

409. L’Autorità rileva che fissati i prezzi dei servizi di interconnessione a *network cap* sulla base delle regole di variazione annua, stabiliti i coefficienti di utilizzo che portano dai costi unitari relativi alle attività elementari ed agli elementi produttivi ai costi unitari dei servizi ceduti esternamente, è possibile definire diverse combinazioni di prezzi attribuibili nominalmente alle attività ed agli elementi produttivi, che combinati secondo detti coefficienti di utilizzo, ritornano i prezzi dei servizi di interconnessione a *network cap*.

410. L’Autorità ritiene che, fissata una combinazione di prezzi nominali per le componenti elementari del servizio il cui prodotto con i coefficienti di utilizzo dei servizi di interconnessione restituisca i prezzi esterni, i prezzi di trasferimento interni debbano essere calcolati applicando la medesima combinazione di prezzi nominali ai coefficienti di utilizzo dei servizi forniti internamente. Evidentemente ciascun prezzo di trasferimento interno ottenuto a partire dai prezzi nominali per le componenti elementari del servizio dovrà comunque risultare maggiore del prezzo interno calcolato a partire dai costi unitari effettivi delle componenti elementari del servizio. Tale vincolo è infatti necessario al fine di garantire l’assenza di pratiche di sottocosto o il sussidio abusivo tra servizi.

411. Tali considerazioni generali, valide per ciascun prezzo in offerta di riferimento, sono specificamente articolate per il traffico minutario nell’Allegato B) sulla contabilità dei costi. L’Autorità, in particolare, ritiene che Telecom Italia debba dettagliare la separazione contabile anche attraverso l’introduzione di un nuovo formato contabile che dà evidenza degli oneri di cessione interna al fine di garantire la non discriminazione delle condizioni economiche dei servizi all’ingrosso. L’Autorità ritiene altresì che Telecom Italia debba integrare le tabelle di

dettaglio dei costi e volumi previste dalla delibera n. 152/02/CONS sulla base di quanto previsto dall'Allegato B) relativo alla contabilità regolatoria. Il formato contabile previsto nell'Allegato B) dovrà essere applicato a partire dall'esercizio contabile 2005.

412. La pubblicazione di informazioni in materia di specifiche tecniche e di condizioni di fornitura nonché di separazione contabile e contabilità dei costi è, nel caso dei servizi all'ingrosso di raccolta, terminazione e transito, propedeutica e complementare agli obblighi relativi all'accesso e uso delle risorse di rete, di non discriminazione e di controllo dei prezzi.

413. La Raccomandazione 322/98 rappresenta uno dei principali riferimenti normativi in materia di contabilità regolatoria ed in particolare dei criteri e formati contabili necessari all'implementazione di una corretta separazione contabile e di un adeguato livello di disaggregazione della contabilità dei costi. La Raccomandazione n. 322/98 è stata recentemente aggiornata dalla Raccomandazione del 19 settembre 2005 concernente la separazione contabile e contabilità dei costi nel quadro normativo delle comunicazioni elettroniche.

414. Ai fini del presente provvedimento risultano di particolare rilevanza la possibilità di estendere gli obblighi di contabilità separata anche in mercati in cui tale operatore non detiene un significativo potere di mercato. A questo proposito è prevista una separazione contabile in grado di fornire informazioni su attività che sarebbero gestite separatamente nel caso in cui le imprese a integrazione verticale fossero scorporate.

415. La Raccomandazione del 19 settembre 2005 richiede di tenere debitamente in conto dei problemi di prezzi e concorrenza che potrebbero emergere dall'attuazione di un sistema basato su contabilità a costi correnti per la rete di accesso. La Raccomandazione pone particolare attenzione alla pubblicazione annuale di un adeguato livello di dettaglio della separazione contabile e della contabilità dei costi al fine di garantire la non discriminazione e l'orientamento al costo dei prezzi praticati. E' altresì previsto che gli oneri di cessione interna siano contraddistinti e dettagliati al fine di garantire il principio di non discriminazione dei prezzi praticati ai servizi all'ingrosso. E' infine raccomandato alle Autorità di regolamentazione nazionali che la contabilità dei costi sia sufficientemente disaggregata per garantire l'applicazione degli obblighi regolamentari imposti dal diritto nazionale o comunitario.

416. L'art. 50, comma 3 del Codice prevede che qualora un operatore abbia l'obbligo di orientare i propri prezzi ai costi, ha l'onere della prova che il prezzo applicato si basa sui costi, maggiorati di un ragionevole margine di profitto sugli investimenti. Al riguardo e al fine di determinare i costi di un efficiente fornitura dei servizi, il comma 4 dell'art. 50 prevede che l'Autorità abbia facoltà di approntare una metodologia di contabilità dei costi indipendente da quella usata dagli operatori.

417. L'Autorità ritiene pertanto necessario, sulla base di tali elementi, confermare l'orientamento di imporre obblighi di separazione contabile ed amministrativa e di contabilità dei costi per gli aggregati regolatori (Accesso, Trasporto, Commerciale, Altre attività) di Telecom Italia nonché per i servizi inclusi nei mercati 8, 9 e 10. Ciò anche in virtù del fatto

che le risultanze della consultazione pubblica non hanno fornito elementi innovativi rispetto a quanto valutato dall’Autorità nel corso del procedimento istruttorio, se non per quanto concerne gli obblighi di pubblicazione della contabilità regolatoria. Al riguardo, l’Autorità, in considerazione della recente fusione tra le società Telecom Italia e Telecom Italia Mobile, ritiene che le misure di separazione contabile dovranno comprendere l’obbligo per Telecom Italia di introdurre un aggregato regolamentare separato per le attività radiomobili, di dettagliare i corrispondenti conti economici e di capitale, e di introdurre il dettaglio dei trasferimenti interni tra tale aggregato e gli aggregati contabili preesistenti.

418. Al fine di garantire trasparenza al mercato circa le metodologie e le risultanze contabili dei servizi regolamentati, l’Autorità ritiene necessario rendere accessibili alle parti interessate la contabilità regolatoria relativa agli esercizi contabili disponibili, non ancora verificati dall’organismo indipendente previsto dall’art. 50 del Codice, nei limiti previsti dalla delibera 152/02/CONS.

419. Con riferimento al livello di determinazione degli obblighi di separazione amministrativa, l’Autorità, nel confermare le misure proposte, specifica che Telecom Italia è tenuta a separare il personale che si occupa della vendita dei servizi di rete da quello che opera nelle unità organizzative commerciali che offrono i servizi finali, ad impedire che le informazioni commerciali in possesso della divisione rete relative agli altri operatori siano impiegate dalle proprie divisioni commerciali ed a prevedere idonei meccanismi di comunicazione delle informazioni sulla disponibilità di risorse di rete e di nuovi servizi non discriminatori tra divisioni commerciali ed operatori alternativi. Tutte misure di separazione amministrativa, ove possibile, rispettano la separazione tra gli aggregati contabili, ed in particolare tra l’aggregato contabile commerciale e gli aggregati contabili di rete e sono certificate da una relazione annuale redatta da soggetto terzo sotto la propria responsabilità. Al fine di garantire la sicurezza e la separazione delle informazioni Telecom Italia adotta standard internazionali, quali, ad esempio, l’ISO 17799 e ISO 27001.

420. L’Autorità ritiene che Telecom Italia debba provvedere, ovunque sia possibile, affinché le proprie divisioni commerciali abbiano modalità di gestione degli ordini analoghe a quelle relative agli operatori alternativi e che gli ordini relativi alle proprie divisioni commerciali siano trattati in modo uniforme rispetto a quelli prodotti dagli operatori alternativi. In tal senso i costi di gestione delle unità organizzative della divisione rete demandate alla fornitura interna e quelli relativi alla fornitura esterna devono essere allocati indistintamente su tutti i servizi interni ed esterni, al fine di garantire la parità di trattamento e disincentivare l’uso inefficiente delle risorse umane dedicate alla vendita agli altri operatori.

421. In merito agli accordi interni di fornitura l’Autorità ritiene che questi ultimi debbano dettagliare le condizioni tecniche e prezzi applicati internamente per i servizi intermedi, evidenziando in dettaglio anche quelli forniti dalla divisione di rete mobile, che i prezzi di trasferimento siano corrispondenti a quelli adottati in contabilità regolatoria nelle tabelle di dettaglio dei *transfer charge*, che dette tabelle rechino prezzi e quantità cedute consentendo la verifica dei *transfer charge* nei rispettivi conti economici.

422. Con riferimento all'adozione di eventuali test di prezzo volti a prevenire pratiche di prezzi predatori o di *price squeeze*, in considerazione che tali test dovrebbero coinvolgere anche i prezzi di trasferimento interni di Telecom Italia, l'Autorità ritiene che quest'ultima contestualmente alla pubblicazione dell'Offerta di Riferimento debba comunicare all'Autorità l'elenco dei servizi e dei prezzi interni di trasferimento validi per l'anno e redatti sulla base dei coefficienti di utilizzo relativi all'ultima contabilità consegnata.

423. Con riferimento all'offerta di servizi di interconnessione in tecnologia IP, l'Autorità ritiene necessario che tali servizi siano soggetti ad obblighi specifici di contabilità dei costi analoghi a quelli previsti per i servizi in tecnologia PSTN. Le innovazioni nell'architettura di rete di Telecom Italia sono evidenti anche nei dati di contabilità regolatoria 2004 che tuttavia, essendo stati redatti in assenza di linee guida per la valorizzazione dei componenti minutari di rete, non riflettono pienamente l'andamento dei livelli di costo che ci si attenderebbe a seguito di un tale efficientamento.

424. Con il passaggio ad una architettura integrata voce/dati, la maggior parte dei componenti della rete di commutazione e trasmissione sono condivisi tra i diversi servizi. Nel caso della contabilità di Telecom Italia, la valorizzazione della quota di costo comune da attribuire al traffico telefonico non può più essere fatta sulla base dei minuti della "durata di occupato", come invece avviene nell'attuale contabilità della rete PSTN, poiché tale informazione non è registrata dai singoli apparati e non determina l'impiego diretto di risorse trasmissive di rete. Sebbene il servizio voce sia misurato in minuti di conversazione, le uniche informazioni di consumo registrate dai singoli apparati a commutazione di pacchetto sono quelle relative ai Mbyte trasmessi/ricevuti. Pertanto, per ripartire correttamente i costi tra i diversi servizi è necessario passare attraverso il costo unitario a Mbyte del singolo componente di rete. Le modalità di determinazione in contabilità regolatoria dei costi minutari relativi alle componenti di rete dati dovranno dunque prevedere regole di passaggio dai costi per Mbyte trasmessi/ricevuti ai costi minutari legati alla durata della conversazione. Tali metodologie dovranno essere definite in un apposito procedimento, in coerenza con le metodologie contabili per la determinazione dei costi a Mbyte per i servizi di accesso a banda larga di cui alle analisi nel mercato 12.

425. Infine, l'Autorità, in considerazione delle misure adottate sulla terminazione sulle reti degli operatori alternativi di cui alla successiva sezione 5.3, ritiene necessario che la contabilità rechi il dettaglio dei costi sostenuti da Telecom Italia per le chiamate *off-net*. A tal fine l'Autorità ritiene necessario che i prezzi di trasferimento, per ciascuna tipologia di chiamata, siano ottenuti individuando due insiemi di coefficienti di utilizzo distinti per chiamate *on-net* ed *off-net* sia nel caso delle chiamate locali che nel caso delle chiamate nazionali. A tal fine, l'Autorità ritiene che le tabelle dei *routing factors* definite nella contabilità regolatoria debbano essere integrate in tal senso e che i prezzi di trasferimento corrispondenti debbano essere ricavati sulla base dei prezzi di interconnessione insieme ai prezzi di trasferimento relativi agli altri servizi offerti internamente.

426. Al fine di poter verificare l'effettiva sostenibilità dei costi di terminazione per ciascuna offerta di Telecom Italia, in considerazione del fatto, che fissati i prezzi di

trasferimento verso la rete, le differenze di costo unitario dipendono solo dalla allocazione dei costi commerciali, la contabilità deve recare un dettaglio del costo commerciale suddiviso in costi relativi alle offerte a pacchetto ed ai costi relativi all'offerta generalizzata. Tali dati di costo, da indicare separatamente nei conti economici e di capitale, al fine di consentire in calcolo dei costi unitari, devono essere corredati dal dettaglio dei minuti relativi alle offerte a pacchetto separati dai minuti relativi all'offerta generalizzata.

427. L'Autorità ritiene che Telecom Italia debba fornire nel conto economico della contabilità regolatoria il dettaglio dei ricavi relativi alle offerte generalizzate e a pacchetti delle direttrici locali ed interdistrettuali e nei dettagli dei trasferimenti interni i minuti corrispondenti. Telecom Italia ha l'obbligo, pertanto, di predisporre un sistema di storicizzazione dei dati di fatturazione che registri dati aggregati per ciascuna offerta commercializzata, indicando i ricavi da canoni ed il dettaglio di ogni direttrice di traffico (ricavi e consumi). L'Autorità ritiene che tali disposizioni sui dati di contabilità, volte peraltro ad analizzare la sostenibilità dei prezzi di terminazione OLO e la loro compatibilità con i limiti di prezzo nei mercati al dettaglio, rientrano tra gli obblighi di separazione contabile e contabilità dei costi volti al rispetto della parità di trattamento interno - esterno e che pertanto siano attuabili nell'ambito dei mercati 8 9 e 10 oltre che nei provvedimenti sui mercati 3 e 5.

5.2.3 *Obblighi in materia di accesso ed uso di determinate risorse di rete*

428. L'Autorità, ai sensi dell'art. 49 del Codice, comma 1, lett. c, d, e, f, g, h ed i, e comma 2, al fine di tutelare anche nel breve termine gli investimenti e le scelte degli operatori alternativi l'Autorità ritiene opportuno imporre a Telecom Italia, fatto salvo quando diversamente previsto dalla presente delibera, l'obbligo di non revocare l'accesso alle risorse consentite in precedenza.

<p>23. <i>Si condivide l'orientamento dell'Autorità in merito all'obbligo per Telecom Italia di mantenere le offerte dei servizi forniti in precedenza?</i></p>

5.2.3.1 *Le osservazioni degli operatori*

429. Gli operatori Albacom, Atlant, Colt, Eutelia, Fastweb, Multilink, Tele 2, Teleunit, Tiscali, Welcome Italia e Wind, nel concordare con la posizione espressa, sottolineano la necessità di prevedere la fornitura del servizio di co-locazione di Telecom Italia indipendentemente dall'ULL.

430. In merito alla posizione espressa dall'Autorità, Telecom Italia rileva l'obbligo espresso al presente paragrafo dovrebbe essere inteso come applicabile ai soli servizi di raccolta, terminazione e transito non concorrenziali, mentre quelli effettivamente concorrenziali non dovrebbero essere più sottoposti ad alcun obbligo *ex-ante*.

5.2.3.2 *Le conclusioni dell'Autorità*

431. In merito a quanto espresso dagli operatori rispondenti alla consultazione pubblica, l'Autorità osserva che nessun operatore rappresenta una valida alternativa a Telecom Italia né dal punto di vista tecnico né da quello economico nell'offerta dei servizi inclusi nei mercati 8, 9 e 10 per i quali Telecom Italia rimane l'unico operatore detentore di significativo potere di mercato. In ragione di tale situazione, l'Autorità ritiene che Telecom Italia debba essere soggetta agli obblighi di fornitura dei servizi inclusi nei mercati 8, 9 e 10 nonché di tutti i servizi accessori e complementari necessari alla fruizione dei servizi di interconnessione della raccolta, terminazione e transito tra i quali anche i servizi di co-locazione nelle centrali.

432. Il diniego alla fornitura dei servizi inclusi nei mercati 8, 9 e 10 e più verosimilmente alla fornitura dei servizi accessori e complementari può costituire una pratica di controllo e limitazione della domanda dei servizi di interconnessione. Lo stesso effetto di limitazione della domanda è realizzabile attraverso la subordinazione della conclusione dei contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari che, per loro natura e secondo gli usi commerciali, non abbiano alcuna connessione con l'oggetto dei contratti stessi. In considerazione della posizione dominante detenuta da Telecom Italia, l'Autorità ritiene che il diniego alla fornitura dei servizi regolamentati così come l'aggravio di prestazioni supplementari non connesse alla domanda di servizi da parte degli operatori possano configurarsi come abuso del potere di mercato. E' configurabile allo stesso modo la pratica di ostacoli quali il blocco o l'immotivato ritardo nella fornitura delle prestazioni connesse ai servizi di raccolta, terminazione e transito.

433. L'Autorità ritiene, infine, che Telecom Italia, in quanto non individuata quale detentrica di significativo potere di mercato nel mercato delle terminazione internazionale, non debba essere soggetta agli obblighi di fornitura dei servizi di terminazione internazionale su rete fissa e di *cable station*.

5.2.4 *Obbligo di controllo dei prezzi e contabilità dei costi*

434. Telecom Italia, in qualità di operatore verticalmente integrato, ha la capacità di rafforzare la propria dominanza sui mercati al dettaglio mediante politiche di incremento dei prezzi all'ingrosso volte a comprimere i margini di profitto degli operatori alternativi. L'art. 50 del Codice dispone che un operatore detentore di significativo potere di mercato, qualora in grado di mantenere un livello eccessivamente elevato dei prezzi, possa essere destinatario di obblighi di orientamento al costo dei prezzi praticati a determinati tipi di interconnessione e di accesso. In ragione della capacità di Telecom Italia di mettere in pratica politiche di prezzi indipendenti dai soggetti di mercato, l'Autorità ritiene che i prezzi relativi ai servizi all'ingrosso, inclusi nei mercati della raccolta, terminazione e transito, debbano continuare a essere soggetti a obblighi di controllo dei prezzi e di orientamento al costo. A tal fine l'Autorità intende ribadire l'obbligo di predisporre un meccanismo di controllo pluriennale dei prezzi dei principali servizi di interconnessione analogo a quello previsto dalla delibera n. 3/03/CIR descritto dai punti da 464 a 490.

435. La verifica dell'orientamento al costo dei servizi di interconnessione richiede di disporre di un sistema di contabilità regolatoria adeguatamente disaggregato e tale da fornire un'informazione dettagliata sui conti economici e sui rendiconti di capitale di ciascun servizio soggetto a obblighi di controllo dei prezzi. L'art. 46 del Codice prevede che l'operatore detentore di significativo potere di mercato possa essere soggetto ad obblighi di trasparenza volti a imporre la pubblicazione di determinate informazioni quali informazioni di carattere contabile. L'art. 50 prevede altresì che l'Autorità possa imporre obblighi di predisposizione di un sistema contabilità dei costi al fine di evitare che un operatore con significativo potere di mercato possa mantenere un elevato livello dei prezzi o viceversa possa comprimerli a danno dell'utenza finale.

436. Al fine di garantire il rispetto dell'orientamento al costo dei prezzi di interconnessione, l'Autorità ritiene opportuno mantenere gli obblighi regolamentari vigenti in capo a Telecom Italia di predisporre annualmente e trasmettere all'Autorità la contabilità regolatoria secondo quanto definito dalla delibera n. 152/02/CONS ed eventuali modificazioni e integrazioni, dalla presente delibera ed in conformità alle linee guida di cui alla delibera n. 399/02/CONS e successive modificazioni.

437. I criteri ed il formato di predisposizione della contabilità regolatoria e della separazione contabile sono definiti dall'allegato A della delibera n. 152/02/CONS. In merito ai principi e criteri metodologici di separazione contabile e di contabilità dei costi da impiegare conformemente al predetto allegato, si rimanda all'allegato D del documento di consultazione. In particolare, la contabilità regolatoria deve riportare i costi sottostanti a tutti i servizi presenti in offerta di riferimento, inclusi quelli i cui prezzi sono stati fissati dall'Autorità, ciò anche al fine di permettere la verifica del reale orientamento al costo e di predisporre eventuali azioni correttive.

438. Ai sensi dell'art. 50 comma 4 del Codice un soggetto indipendente dalle parti interessate, con specifiche competenze, incaricato dall'Autorità, verifica la conformità alle disposizioni regolamentari concernenti la separazione contabile e la contabilità dei costi predisposte da Telecom Italia. Una relazione sulle attività di verifica deve essere prodotta a scadenze annuali da parte del suddetto soggetto e trasmessa all'Autorità. Contestualmente, il soggetto terzo trasmette all'Autorità relazioni separate sulla adeguatezza dei soli principi e criteri metodologici di separazione contabile e contabilità dei costi.

439. Telecom Italia, entro 45 giorni dalla pubblicazione da parte dell'Autorità delle relazioni sulla verifica metodologica di separazione contabile e contabilità dei costi di cui al punto precedente, pubblica i documenti ed i dati di costo riportati nell'allegato B della delibera n. 152/02/CONS. In particolare i documenti di metodologia e criteri di separazione contabile e contabilità dei costi sono quelli redatti ai sensi dell'allegato D del documento di consultazione pubblica e verificati dal soggetto terzo.

440. In merito ai formati adottati nella contabilità dei costi e nella separazione contabile, l'Autorità ritiene necessario realizzare un sistema omogeneo di contabilità regolatoria in grado di evitare incoerenze tra gli eventuali obblighi definiti a seguito delle analisi di mercato in materia contabile. L'Autorità ha inoltre rilevato alcune potenziali criticità in merito

all'applicazione dei criteri di predisposizione della contabilità a costi correnti di cui alla delibera n. 399/02/CONS da parte di Telecom Italia ed in particolare all'impiego del metodo di valorizzazione MEA. Ciò premesso, l'Autorità si riserva di avviare uno specifico procedimento finalizzato ad aggiornare e uniformare i criteri di contabilità dei costi di cui alla delibera n. 399/02/CONS nonché il contenuto degli elementi di contabilità regolatoria previsto dall'allegato A della delibera n. 152/02/CONS.

441. Ai sensi dell'art. 50, comma 1, l'Autorità definisce il tasso di remunerazione del capitale impiegato in considerazione dei rischi connessi e degli investimenti per lo sviluppo di reti e servizi innovativi. A tal fine, l'Autorità ritiene che Telecom Italia, nella predisposizione della contabilità regolatoria e nella formazione dei prezzi dei servizi di raccolta, terminazione e transito, applichi il tasso di remunerazione del capitale fissato dall'Autorità sulla base delle metodologie di calcolo di cui all'allegato C del documento di consultazione. L'Autorità approva il tasso di remunerazione del capitale calcolato secondo tali metodologie ed, ove necessario, provvede ad effettuare gli opportuni adeguamenti.

24. Si condivide l'orientamento espresso dall'Autorità in merito al mantenimento degli obblighi in materia di contabilità dei costi e di controllo dei prezzi di cui al presente paragrafo?

5.2.4.1 Le osservazioni degli operatori

442. Gli operatori Albacom, Atlant, Colt, Eutelia, Fastweb, MCI, Multilink, Tele 2, Teleunit, Tiscali, Welcome Italia e Wind condividono la posizione espressa dall'Autorità in merito al mantenimento degli obblighi sulla contabilità dei costi, pur sottolineando diverse criticità. Al fine di garantire un adeguato livello di trasparenza nei confronti del mercato, secondo gli operatori, risulterebbe necessario pubblicare documenti, dati di costo e relazioni di conformità relativi ai conti economici e rendiconti di capitale di ciascun servizio regolamentato, dando evidenza dei criteri di attribuzione dei costi comuni tra i servizi e di ogni eventuale osservazione metodologica formulata dall'Autorità o dal revisore indipendente.

443. In particolare, nel fornire il dettaglio delle informazioni sui costi di rete da richiedere a Telecom Italia, gli operatori ritengono che la contabilità regolatoria debba includere tutti gli elementi di rete ed i costi legati a tutte le attività ulteriori necessarie per la fornitura dei servizi di interconnessione e dei servizi accessori, i costi operativi, gli ammortamenti e il capitale impiegato per tali componenti di rete, i volumi di utilizzo per ciascuna componente, il costo unitario totale di ciascuna componente, nonché dettagliate informazioni finanziarie e di bilancio (conto economico e stato patrimoniale) per singolo servizio regolamentato, inclusive del dettaglio delle quantità utilizzate.

444. In merito alla definizione di *transfer charge*, gli operatori sottolineano che, secondo quanto indicato dalla Raccomandazione n. 322 del 8 aprile 1998 della Commissione Europea, in applicazione del principio di parità di trattamento, ricavi ed oneri di cessione interna

devono essere valorizzati sulla base dei prezzi dell'offerta di riferimento, delle quantità e delle caratteristiche dei beni acquisiti o ceduti. A tal fine gli operatori richiedono che, associato al conto economico, sia prodotto un prospetto di dettaglio recante, in modo disaggregato, per ciascuna voce di *transfer charge*, le quantità e le tipologie dei beni ceduti o acquistati dalle altre divisioni o dagli altri operatori, in modo da consentire la verifica dei valori in conto economico a partire dai prezzi in offerta di riferimento. Tale prospetto di dettaglio deve consentire, tra l'altro, il riscontro dei trasferimenti relativi a contributi *tantum* ed ai canoni dei servizi sulla base dei prezzi praticati in offerta di riferimento.

445. Infine, con riferimento alle tempistiche di pubblicazione delle contabilità regolatorie verificate, gli operatori evidenziano la necessità che siano resi pubblici dati di contabilità aggiornati sia per consentire agli operatori di pianificare correttamente le proprie politiche di investimento, sia per garantire una maggiore trasparenza verso il mercato sui prezzi di interconnessione praticati. A tal proposito gli operatori ritengono necessario che, a prescindere dalla verifica del revisore indipendente, l'Autorità pubblici, in via provvisoria, la contabilità regolatoria di Telecom Italia al momento in cui questa la rende disponibile. Tale contabilità, pubblicata sotto la responsabilità del revisore civilistico di Telecom Italia, andrebbe poi aggiornata e corretta dal revisore indipendente nominato dall'Autorità, dando evidenza pubblica nel corso del processo di revisione delle eventuali variazioni metodologiche e delle correzioni apportate.

446. Telecom Italia, in merito alla proposta di ribadire l'obbligo di orientamento al costo per i servizi di interconnessione, da un lato sottolinea la necessità che i prezzi siano regolati sulla base dell'attuale meccanismo previsto dalla delibera n. 3/03/CIR anche per l'anno 2006, dall'altro non ritiene che i valori delle X possano essere stimati sulla base dell'andamento dei costi riportati dalle contabilità regolatorie degli anni precedenti. A tal proposito Telecom Italia propone di ricorrere ad appositi modelli LRIC che tengano conto degli andamenti prospettici della domanda dei costi di rete dell'operatore efficiente. Telecom Italia ritiene inoltre che la contabilità regolatoria ai fini della formulazione dei prezzi di interconnessione costituisca soltanto uno strumento volto a definire i riferimenti di costo ed i driver impiegati nei modelli LRIC. Pertanto non è richiesta la coincidenza tra i prezzi alla fine del periodo di vigenza del *network cap* ed i costi di contabilità regolatoria.

447. In particolare Telecom Italia ritiene necessario che l'Autorità specifichi che il controllo dei prezzi tramite *network cap* e l'orientamento al costo sono meccanismi diversi, più flessibile il primo, in quanto adottabile anche in presenza di competizione potenziale, più intrusivo e basato sulla contabilità regolatoria il secondo. L'Autorità, nel definire le X del *network cap*, secondo Telecom Italia, deve determinare i valori di arrivo sulla base dei costi prospettici efficienti e non sulla analisi degli andamenti storici dei valori di contabilità, da impiegare al solo fine del calcolo delle basi di costo per i modelli LRIC. Infine, Telecom Italia richiede l'apertura di un apposito procedimento di revisione dell'attuale assetto della contabilità regolatoria sottraendo tali aspetti ai singoli provvedimenti sui mercati rilevanti, al fine di garantire l'uniformità degli obblighi e delle previsioni. A tal proposito Telecom Italia sottolinea che il metodo di valorizzazione MEA non prevede la variazione delle consistenze

impiantistiche e delle configurazione di rete e che tali aspetti sono da valutare esclusivamente nell'ambito di un modello LRIC.

5.2.4.2 *Le conclusioni dell'Autorità*

448. Per quanto concerne il segnale che i prezzi dei servizi di interconnessione dovrebbero fornire a tutti gli operatori di mercato che intendono investire nel settore delle telecomunicazioni, si osserva che tutti i servizi all'ingrosso inclusi nell'aggregato regolatorio Trasporto sono già determinati sulla base di una contabilità a costi correnti la quale consente una rivalutazione di tutti i cespiti di rete a prezzi attuali di mercato che sostengono tutti gli operatori.

449. In merito alla richiesta di introduzione di una contabilità a costi incrementali di lungo periodo, l'Autorità ha rilevato che anche in altre realtà europee le autorità di regolamentazione hanno sollevato seri dubbi sull'efficacia di un tale sistema di contabilità dei costi. L'Autorità ha, quindi, provveduto a comparare i meccanismi di funzionamento dell'attuale sistema di contabilità dei costi, a costi correnti, con una contabilità a costi incrementali di lungo periodo.

450. I costi incrementali di lungo periodo possono essere calcolati facendo uso di due diversi metodi, *bottom-up* e *top-down*. L'approccio *bottom-up* consiste nella costruzione di un modello ingegneristico volto a determinare i costi relativi agli elementi di un'ipotetica rete che verrebbe realizzata da un operatore efficiente. I modelli *bottom-up* possono essere del tipo *scorched node* o *scorched earth*. I primi si basano sulla configurazione di rete esistente, i secondi su una configurazione di rete totalmente nuova.

451. La metodologia *bottom-up* permette di caratterizzare i costi di un operatore efficiente e di valutare con esattezza la relazione tra costi e volumi. Tuttavia la predisposizione di questo tipo di modello, oltre a richiedere ingenti risorse, comporta, in linea di principio, il possesso da parte del regolatore di un patrimonio informativo sostanzialmente analogo a quello di un operatore esistente. Ogni carenza sotto quest'aspetto si riflette in valutazioni di costo che non rappresentano accuratamente le spese che un operatore dovrebbe effettivamente sostenere. Il principale rischio di un modello *bottom-up* è quello di valutare i costi di un'ipotetica rete efficiente, dimensionata in funzione della domanda, senza tener conto del fatto che il numero di centrali e la capacità trasmissiva della rete di trasporto non sono dimensionabili, nel medio periodo, in modo flessibile a seconda delle variazioni attese dei volumi.

452. L'approccio *top-down* consiste nell'utilizzare come punto di partenza i dati della contabilità dell'impresa per arrivare, attraverso opportune modifiche per tenere conto di eventuali inefficienze nell'uso/scelta delle caratteristiche della rete, ad una valutazione dei costi prospettica di lungo periodo. A differenza dell'approccio *bottom-up*, il metodo *top-down* necessita di minori risorse da parte del regolatore e riduce la probabilità di compromettere la sostenibilità economica dell'attività dell'operatore attraverso valutazioni di costo sensibilmente al di sotto delle risorse effettivamente necessarie. D'altra parte, questi vantaggi

si accompagnano a maggiori difficoltà nella valutazione dei costi prospettici di lungo periodo e delle relazioni costo/volume.

453. In una contabilità a costi incrementali, realizzata attraverso l'approccio *top down* o *bottom-up*, sono attribuiti al servizio i costi direttamente causati dalla sua fornitura e i costi per cui tale attribuzione è possibile in via indiretta attraverso una maggiorazione (*markup*) sul costo del servizio in funzione di quanto lo stesso partecipa al recupero dei costi comuni, intendendo per tali quei costi che non possono essere messi in relazione diretta o indiretta (attraverso un driver di costo) al servizio considerato.

454. La contabilità LRIC *top-down* e quello CCA FDC (*Fully Distributed Costs*) si distinguono esclusivamente nelle modalità di allocazione dei costi comuni, essendo entrambi modelli contabili in grado di fornire al mercato il giusto segnale tra il "*make or buy*". Nel caso della contabilità a costi correnti i costi comuni sono attribuiti al singolo servizio in via indiretta, utilizzando opportuni *driver* di costo.

455. Gli svantaggi di una contabilità a costi incrementali di lungo periodo, rispetto ad una contabilità a costi correnti, sono identificabili in una difficoltà di riconciliazione delle poste contabili con la contabilità generale predisposta a fini civilistici (HCA). I costi incrementali inoltre sono ottenuti da un sistema contabile complesso, che non fornisce trasparenza né all'Autorità né agli operatori di mercato sul processo di determinazione dei prezzi dei servizi di interconnessione. Le contabilità a costi incrementali di lungo periodo sono basate su ipotesi di comportamenti generali ed astratti di un potenziale operatore efficiente nella realizzazione e dimensionamento dei propri investimenti di rete che possono differire considerevolmente dalle scelte di investimento effettivamente intraprese da Telecom Italia. Tuttavia tali ipotesi, che implicano aggiustamenti alle poste di costi operativi e di capitale nonché deroghe ai principi contabili generali, non sono sempre realizzabili dall'operatore per ragioni normative, come la riduzione di personale o la variazione delle vite utili dei cespiti, o per impedimenti di fattibilità tecnica, quali la riduzione o il diverso dislocamento sul territorio nazionale delle centrali, e così via. A titolo di esempio, un cespite di rete in esercizio potrebbe essere sostituito con un altro cespite che si ipotizza sarebbe impiegato da un generico operatore efficiente. Come effetto il nuovo cespite presenta significative differenze rispetto a quello virtualmente sostituito ed in particolare maggiore o minore:

- valore di acquisto;
- vita utile;
- funzionalità (es. capacità trasmissiva);
- costo operativo (manutenzione e gestione).

456. E' evidente che l'insieme di ipotesi alla base dei costi incrementali può modificare significativamente e in modo non trasparente i costi effettivamente sostenuti dall'operatore. Gli aggiustamenti previsti dalle contabilità a costi incrementali hanno quindi effetti

imprevedibili sui prezzi dei servizi regolamentati a seconda di come sono costruite le ipotesi comportamentali di un potenziale operatore efficiente.

457. L'Autorità ritiene che la contabilità regolatoria debba seguire tutti i principi contabili utilizzati per la contabilità generale ed analitica applicando il principio della causalità dei costi attraverso gli opportuni *driver* di costo, salvo diversa esplicita indicazione da parte dell'Autorità.

458. La contabilità regolatoria di Telecom Italia include una quantità considerevole di servizi al dettaglio e di servizi all'ingrosso offerti sia agli operatori alternativi, sia internamente. Per tale ragione una contabilità a costi incrementali appare inappropriata in un contesto in cui debbano essere garantiti da un lato il pieno recupero dei costi dei servizi di interconnessione offerti da Telecom Italia e dall'altro la trasparenza verso il mercato e l'Autorità circa le modalità di calcolo dell'orientamento al costo dei servizi regolamentati.

459. L'Autorità ritiene, pertanto, che la contabilità dei costi della rete di trasporto debba essere predisposta a costi storici riportando gli aggiustamenti a costi correnti per i cespiti elencati nella delibera n. 399/02/CONS. Conseguentemente l'Autorità non ritiene di introdurre per la rete di trasporto una contabilità a costi incrementali di lungo periodo né di tipo *top down* né *bottom up*.

460. In merito all'applicazione delle linee guida sui costi correnti della rete di Trasporto, l'Autorità ha rilevato che nel panorama internazionale il metodo di valorizzazione MEA è utilizzato da diversi operatori. In particolare, gli operatori British Telecom ed Eircom hanno indicato puntualmente i metodi di valorizzazione applicabili alle principali categorie di cespiti.

461. L'implementazione dei costi correnti consiste in un complesso processo di rivalutazione dei cespiti di rete sia dal punto di vista metodologico all'atto della scelta del più appropriato criterio di valorizzazione sia dal punto di vista di reperimento delle informazioni necessarie alla operatività della metodologia dei costi correnti. In ragione di tale complessità e del rischio legato ad errate valutazioni dell'attivo patrimoniale, l'Autorità ritiene che le rivalutazioni dei cespiti debbano essere sempre effettuate nel pieno rispetto del principio contabile della prudenza.

462. L'Autorità ha predisposto una tabella, analoga a quella da BT ed Eircom, che riporta per i cespiti elencati nella delibera n. 399/02/CONS i relativi metodi di valorizzazione a costi correnti. Tuttavia, vista la complessità dell'implementazione del MEA e in generale dei costi

Categoria di cespiti rete Trasporto	Metodo di valorizzazione dei cespiti
Impianti di commutazione	Absolute valuation con MEA (Impianti in esercizio tecnologicamente più avanzati)
Apparati trasmissivi	Absolute valuation con MEA (Apparato trasmissivo in esercizio tecnologicamente più avanzato)
Portanti trasmissivi: cavidotti	Absolute valuation
Portanti trasmissivi: scavi	Absolute valuation
Portanti trasmissivi: cavi	MEA (con fibra)
Impianti rete internazionale	Absolute con MEA (Impianto in esercizio tecnologicamente più avanzato)
Impianti di alimentazione e supporto	Absolute valuation con MEA (Impianto in esercizio tecnologicamente più avanzati)
Sistemi di gestione	MEA (tecnologia più avanzata anche se non in esercizio)
Impianti dedicati ai servizi	Absolute valuation con MEA (Impianti in esercizio tecnologicamente più avanzati)
Rete intelligente	MEA (tecnologia più avanzata anche se non in esercizio ma impiegata da altri operatori)
Telefonia pubblica (apparecchi)	MEA (tecnologia più avanzata anche se non in esercizio ma impiegata da altri operatori)
Prodotti e sistemi di utenza	MEA (tecnologia più avanzata anche se non in esercizio ma impiegata da altri operatori)
Immobili	Absolute valuation

correnti, l'Autorità ritiene che, i metodi riportati nella tabella sotto indicata, costituiscano una proposta di lavoro che può essere trattata nell'ambito di uno specifico procedimento istruttorio volto a valutare le implicazioni tecnico/contabili di dettaglio derivanti da tali specificazioni.

463. L'Autorità ritiene pertanto di confermare l'attuale modalità di calcolo relativa all'adozione di una base di costo storico per la valorizzazione dei cespiti della rete di accesso e una base di costi correnti per i cespiti afferenti la rete di trasporto.

5.2.5 Meccanismo di programmazione pluriennale dei prezzi.

464. Ai sensi dell'art. 50, comma 2, al fine di incentivare l'operatore dominante ad un uso efficiente delle risorse di produzione, di garantirgli una maggiore flessibilità nella fissazione delle tariffe ed assicurare, al contempo, la prevedibilità dei costi a carico degli operatori alternativi, l'Autorità intende confermare in capo a Telecom Italia l'obbligo di adottare un meccanismo di programmazione su base pluriennale per il controllo dei prezzi dei servizi di raccolta, terminazione e transito del traffico telefonico (network cap) per gli anni dal 2006 al 2008 analogamente a quanto già introdotto con la delibera n. 3/03/CIR.

465. L'Autorità già all'atto di approvare la delibera n. 3/03/CIR aveva previsto all'art. 7 la revisione del meccanismo di programmazione su base pluriennale dei prezzi dei servizi di interconnessione a luce delle risultanze delle analisi di mercato previste nel nuovo quadro regolamentare. La maggiore conoscenza dell'andamento dei costi di rete dell'operatore Telecom Italia, nonché l'analisi delle dinamiche dei mercati di cui al presente documento, hanno infatti portato alla individuazione di una modalità di regolazione dei prezzi dei servizi intermedi in grado di garantire le medesime condizioni economiche per ciascuna componente di rete indipendentemente dal servizio in cui tale componente è impiegata.

466. L'analisi della contabilità regolatoria di Telecom Italia evidenzia due elementi distinti nella formazione dei prezzi dei servizi di interconnessione. Il primo rappresenta il costo medio minutorio relativo alle componenti di rete impiegate dal servizio, il secondo costituisce la quota minutoria relativa a costi per la gestione degli operatori. Poiché le componenti produttive delle attività di gestione degli operatori risultano notevolmente diverse e soggette a minori recuperi di efficienza rispetto a quelle delle attività di rete, essendo le prime principalmente *labor-intensive* e le seconde caratterizzate da alti investimenti in infrastrutture, l'Autorità ritiene di dover trattare separatamente i due elementi di costo identificando, pertanto, per ciascuno meccanismi di controllo di prezzo separati. L'Autorità ritiene che i recuperi di efficienza conseguiti da Telecom Italia sui costi impiantistici e di gestione delle componenti della rete telefonica debbano essere distribuiti sui servizi di interconnessione in base all'uso che ciascuna componente ha nella realizzazione del servizio.

467. Conformemente alla struttura dei servizi individuata in fase di definizione dei mercati rilevanti sono soggetti al controllo dei prezzi i seguenti elementi funzionali di servizio (di seguito elementi) che, opportunamente combinati, costituiscono i prezzi dei servizi di interconnessione venduti agli operatori:

- a) Raccolta/Terminazione SGU (comprensivo della tratta di rete tra SL ed SGU e di commutazione, giunzione e segnalazione SGU);
- b) Raccolta SGU da telefonia pubblica (comprensivo della tratta di rete tra SL ed SGU, commutazione, giunzione e segnalazione SGU e delle componenti ed apparati remunerati dalla c.d. surcharge);
- c) Singolo SGU (costi di commutazione, segnalazione e giunzione SGU);

- d) Inoltro distrettuale (costi di commutazione, segnalazione e giunzione SGU e di portanti ed apparati SGU-SGU);
- e) Singolo SGT (costi di commutazione, segnalazione e giunzione SGT);
- f) Inoltro area gateway (costi di segnalazione e giunzione SGU, commutazione, segnalazione e giunzione SGT, portanti ed apparati SGU-SGT)
- g) Inoltro nazionale (costi di commutazione, segnalazione e giunzione SGT e di portanti ed apparati SGT-SGT)

Il costo degli elementi soggetti a controllo è calcolato sulla base dei costi medi minimi relativi alla durata effettiva della conversazione (minuti DC).

468. Il prezzo di ciascun servizio di interconnessione sarà quindi ottenuto dalla somma dei costi degli elementi impiegati nel servizio e della componente di costo per la gestione degli operatori. Ad esempio, il prezzo del servizio di raccolta SGU è determinato dalla somma del costo relativo all'elemento a) "Raccolta/terminazione SGU" e del costo per la gestione degli operatori. Analogamente, il prezzo del servizio di raccolta SGT sarà dato dalla somma del prezzo del servizio di raccolta SGU (già inclusivo del costo per la gestione degli operatori) e del costo dell'elemento f) "Inoltro area gateway". L'eventuale gradiente tariffario di cui al paragrafo 4.4.2 del documento di consultazione pubblica viene applicato al prezzo medio così ottenuto.

469. L'introduzione degli elementi funzionali di cui al punto 467 non modifica le relazioni attualmente esistenti, indicate nella Contabilità Regolatoria, tra i costi dei servizi di interconnessione acquisiti dagli operatori ed i costi delle componenti di rete, relazione realizzata attraverso i c.d. routing factor. Pertanto l'attribuzione dei costi delle singole componenti di rete agli elementi funzionali deve avvenire in maniera tale che per ogni dato servizio di interconnessione, realizzato attraverso la composizione di uno o più elementi funzionali, il costo totale relativo a ciascuna componente di rete sia uguale a quello attribuibile direttamente al servizio di interconnessione senza la decomposizione dello stesso in elementi funzionali.

470. Sono, altresì regolati, nell'ambito del presente meccanismo di controllo dei prezzi, i servizi accessori relativi alla fornitura di kit di interconnessione, descritti al paragrafo 4.4.12 (canoni e contributi), i servizi di configurazione delle centrali di cui ai paragrafi 4.4.14 e 4.4.15 del documento di consultazione pubblica, i contributi relativi all'attivazione o cambio profilo Carrier Preselection, il contributo relativo alla prestazione di portabilità del numero.

471. Sulla base della complementarità degli elementi di rete individuati per la fornitura dei servizi di raccolta, terminazione e transito, del dettaglio dei recuperi di efficienza ricavati dai dati di contabilità regolatoria per gli anni 1999, 2000, 2001, 2002 e 2003, nonché dei diversi livelli di competitività riscontrati nei mercati di cui alla presente analisi, l'Autorità raccoglie gli elementi funzionali di cui al punto 467 ed i servizi al punto 470 nei seguenti panieri:

- a) Raccolta/Terminazione SGU, Singolo SGU, Inoltro distrettuale; Raccolta SGU da telefonia pubblica; Kit di interconnessione;
- b) Singolo SGT, Inoltro area gateway;
- c) Inoltro nazionale.
- d) Contributo attivazione CPS; Contributo portabilità del numero; Configurazione degli autocommutatori per codici CPS, CS, Customer Care ed accesso da remoto a Rete Privata Virtuale;

472. Con riferimento ai flussi di interconnessione, ai circuiti di estensione dell'interconnessione ed ai circuiti di accesso alle Cable Station, come osservato al paragrafo 4.4.12 del documento di consultazione pubblica, l'Autorità rileva che, al fine di garantire la coerenza con le condizioni di offerta dei servizi di linee affittate, la fissazione degli obblighi di controllo di prezzo dei flussi di interconnessione dovrà avvenire nell'ambito delle analisi dei mercati dei servizi all'ingrosso di segmenti terminali di linee affittate e di segmenti di linee affittate su circuiti interurbani (mercati 13 e 14 della Raccomandazione).

473. Come già anticipato il controllo dei prezzi avviene attraverso una riduzione programmata pluriennale per gli anni 2006, 2007 e 2008. La riduzione programmata dei prezzi di interconnessione si attua su base annuale. La verifica da parte dell'Autorità del rispetto dei vincoli di variazione di prezzo avviene con l'approvazione dell'offerta di riferimento che, a tal fine, deve essere pubblicata entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di validità dell'offerta.

474. La variazione percentuale di valore dei panieri a), b) e c) viene valutata sulla base delle quantità minutarie dei servizi di interconnessione che impiegano gli elementi di cui al punto 467 del documento di consultazione venduti nel periodo di riferimento e della variazione dei costi unitari di tali elementi rispetto a quelli dell'anno precedente. I minuti di ciascun servizio sono attribuiti ai singoli elementi sulla base delle regole di formazione dei prezzi dei servizi di interconnessione a partire dagli elementi di cui ai punti 359, 365, 369 e 380 del documento di consultazione pubblica. Al fine della corretta valutazione dei recuperi di efficienza nei costi dei servizi di interconnessione che fanno uso dell'elemento SGU-SGU, l'Autorità ritiene che i minuti raccolti/terminati dai servizi di CSD di cui al punto 360 del documento di consultazione pubblica debbano concorrere alla determinazione dei pesi della prestazione di inoltro distrettuale.

475. La variazione percentuale del valore dei panieri d) ed e) viene valutata sulla base delle quantità e delle caratteristiche dei servizi di interconnessione venduti nel periodo di riferimento e dei relativi prezzi nell'anno di validità dell'offerta ed in quello precedente.

476. Per ogni paniere il vincolo è definito nella misura di $IPC - X$ (cap), dove IPC (Indice dei Prezzi al Consumo) rappresenta la variazione percentuale su base annua dell'indice dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati rilevato dall'ISTAT (senza tabacchi) e X il livello di variazione di produttività dell'insieme dei servizi e degli elementi appartenenti allo stesso paniere. Il valore di riferimento dell'IPC da utilizzare ai fini

dell'applicazione del network cap è, per ciascun anno, quello risultante dalla rilevazione ISTAT per lo stesso periodo a cui si riferiscono le rilevazioni dei consumi di cui al punto 488.

477. Qualora nel corso di un anno siano effettuate riduzione dei prezzi tali da comportare variazioni dei valori dei singoli panieri superiori a quelle disposte, la differenza percentuale può essere computabile ai fini del rispetto del vincolo di cap dell'anno successivo.

478. Le analisi sui diversi mercati condotte nel capitolo 3 hanno evidenziato pressioni competitive differenziate al variare del livello di interconnessione a cui i servizi di raccolta, terminazione e transito del traffico telefonico sono forniti. In merito ai costi delle componenti di rete, l'Autorità ha condotto un'analisi dei dati di contabilità regolatoria per gli anni dal 1999 al 2003 disaggregati per componenti. L'analisi, svolta sui dati HCA e a partire dal 2001 sui dati CCA, mostra che i recuperi di efficienza nel periodo di osservazione sono notevolmente variabili di anno in anno in funzione della componente esaminata.

479. A livello aggregato i maggiori recuperi di efficienza sono stati riscontrati tra il 2000 ed il 2001 e sono attribuibili ad un sostanziale incremento del traffico totale trasportato dalla rete di Telecom Italia (c.a. +10%) a fronte una analoga riduzione dei costi totali (c.a. -14%). Tali incrementi di efficienza non sono tuttavia significativi del trend di lungo periodo. La medesima analisi per gli anni 2001-2003 se da un lato ha confermato una analoga riduzione dei costi totali (c.a. -16%), dall'altro ha evidenziato una significativa contrazione dei volumi venduti (c.a. -4% in totale, -5,6% relativamente al traffico venduto dalla divisione commerciale). Dall'analisi del traffico di interconnessione, la tendenza alla contrazione dei volumi appare arrestarsi sia nel 2003 che nel 2004 (rispettivamente c.a. +1% e +2%) ciò comportando un'ipotesi prospettica di saturazione dei volumi.

480. A livello di maggior dettaglio, l'analisi condotta dall'Autorità sui trend dei costi minutari degli elementi funzionali di cui al punto 467 evidenzia per l'elemento di raccolta/terminazione una riduzione del 10,9% nel 2002 ed, in media, del 14,8% annuo nel periodo 1999-2002. Una riduzione media annua anche superiore si riscontra per l'elemento di Inoltro distrettuale. Per gli stessi periodi l'elemento di Inoltro area gateway ha subito variazioni analoghe alla raccolta, controbilanciate invece dall'andamento dell'elemento di Singolo SGT, il quale non ha subito riduzioni di rilievo nel periodo 1999-2003.

481. Considerazione a parte merita l'analisi dell'elemento di Inoltro nazionale, che sebbene abbia evidenziato riduzioni dei costi nel periodo 1999-2003, in considerazione del diverso grado di competizione potenziale a cui è sottoposto il mercato corrispondente, non necessita di essere sottoposto a variazioni strettamente guidate dai trend di costo.

482. Sulla base di tali considerazioni e della stima dei pesi relativi degli elementi componenti i servizi, i valori dei vincoli di cap per gli anni 2006, 2007 e 2008 risultano pertanto:

Paniere a): IPC -11,3%;

Paniere b): IPC -IPC;

Paniere c): IPC –IPC;

Paniere d): IPC –IPC.

483. Relativamente alla parte del prezzo dei servizi intermedi legata ai costi di gestione operatore, Telecom Italia valuta che sulla base dei dati contabili sino al 2003 tale costo, ammonti, a circa il 17% dei costi di interconnessione relativi al traffico minutarario nazionale. Tale quota comprende, tra l'altro, i costi di vendita, customer care e fatturazione per servizi di interconnessione. Tali attività, essendo legate primariamente al costo del lavoro, non consentono elevati recuperi di efficienza nel breve-medio periodo.

484. Sulla base del principio di parità di trattamento interno-esterno, confermando quanto già introdotto con la delibera n. 4/02/CIR, l'Autorità ritiene che Telecom Italia debba ripartire il costo totale relativo a tali attività sulla somma del volume di traffico venduto alle proprie divisioni commerciali ed agli operatori alternativi. La quota minutaria così determinata viene attribuita in uguale misura a tutti i servizi di traffico offerti dalla rete alle proprie divisioni commerciali ed agli operatori alternativi e sottoposta al vincolo di network cap, incidendo sui costi di interconnessione per meno del 5%.

485. Inoltre, sulla base delle considerazioni di cui ai punti precedenti il vincolo di cap da applicare al paniere contenente la sola quota minutaria relativa a costi per la gestione degli operatori è posto pari ad IPC-IPC.

486. Le condizioni economiche dei servizi di nuova introduzione sono soggette alla verifica dell'orientamento al costo.

487. I prezzi dei servizi ed i costi degli elementi a volume nullo inclusi nei panieri di cui al punto 470 sono definiti applicando al valore dell'anno precedente una riduzione almeno pari alla variazione complessiva del paniere di appartenenza, in linea con quanto già previsto all'art. 2 comma 2 della delibera n. 11/03/CIR.

488. Telecom Italia, contestualmente alla pubblicazione dell'offerta di riferimento, comunica all'Autorità:

- Il paniere dei consumi dei servizi di raccolta (distinte in CS, CPS, numerazioni non geografiche da utenti attestati alla rete di Telecom Italia ed accesso da apparati di telefonia pubblica), terminazione e transito secondo le articolazioni per livelli e tipologia di traffico dei servizi di interconnessione cui alla presente delibera, distinti per semestri e riferiti al periodo di dodici mesi terminato il 30 giugno di ciascun anno (periodo di riferimento).
- I costi di rete degli elementi funzionali di raccolta, inoltro e terminazione impiegati nella formulazione dei prezzi dei servizi di interconnessione così come definiti al punto 467.
- Il valore della quota minutaria relativa a costi per la gestione degli operatori per l'anno di validità dell'offerta.

- Le quantità vendute dei servizi di cui ai panieri d) ed e) nel periodo di dodici mesi terminato il 30 giugno di ciascun anno articolate in funzione delle caratteristiche dei servizi offerti.

La veridicità dei dati prodotti è autocertificata da Telecom Italia, che ne risponde ai sensi dell'art. 98, comma 10 del Codice, nelle forme e modalità previste ai sensi del dPR 403/98.

489. Ai fini della valutazione dell'offerta di riferimento 2006, Telecom Italia dovrà produrre, con riferimento all'esercizio 2004, i costi degli elementi funzionali così come definiti al punto 467, nonché il valore di costo della quota minutaria relativa ai costi per la gestione degli operatori calcolata in linea con quanto previsto al precedente punto 484. I prezzi degli elementi funzionali da utilizzare come valori iniziali per la verifica del rispetto dei vincoli di cap sono ricavati a partire dai prezzi dei servizi per l'offerta di riferimento 2005 e dai volumi riferiti al periodo 30 giugno 2004 – 30 giugno 2005 sulla base del criterio dell'invarianza del ricavo nominale applicato ai servizi di raccolta, terminazione e transito.

490. Nel corso del periodo di vigenza del nuovo network cap l'Autorità potrà adottare eventuali misure di riallineamento del meccanismo di controllo dei prezzi a seguito della verifica della rispondenza dei prezzi 2005 ai costi degli elementi funzionali certificati per gli anni 2003 e 2004, qualora l'eventuale scostamento tra prezzi e costi venga ritenuto distorsivo della concorrenza.

25. Si condivide l'orientamento dell'Autorità in merito a:

- *l'imposizione di un meccanismo di regolazione dei prezzi di interconnessione a traffico per gli anni 2006, 2007 e 2008;*
- *la distribuzione dei recuperi di efficienza sui servizi in base all'uso delle singole componenti di rete;*
- *la definizione degli elementi funzionali di raccolta/terminazione, transito ed inoltro di cui al punto 467 del presente paragrafo;*
- *la composizione dei panieri come indicati al punto 471 del presente paragrafo;*
- *il meccanismo di determinazione dei pesi dei costi degli elementi funzionali di rete;*
- *i valori dei vincoli di cap per i panieri;*
- *il criterio di ripartizione dei costi per la gestione degli operatori sui prezzi dei servizi;*
- *il vincolo di cap per la quota minutaria relativa ai costi per la gestione degli operatori;*

- le modalità di gestione dei servizi a volume nullo;

- i contenuti e modalità di comunicazione degli elementi informativi necessari alla verifica dei cap ?

5.2.5.1 Le osservazioni degli operatori

491. Sul punto gli operatori Albacom, Atlant, Colt, Eutelia, Fastweb, H3G, Multilink, Tele2, Tiscali, Teleunit, Welcome Italia, Wind concordano con l'adozione dello strumento di controllo dei prezzi proposto, sottolineando la necessità di prevedere una serie di misure che ne impediscano un utilizzo strategico ed anticompetitivo da parte di Telecom Italia (come invece sarebbe avvenuto nel caso del *network cap* definito dalla delibera 3/03/CIR).

492. A tal fine l'Autorità dovrebbe prevedere esplicitamente, in analogia a quanto previsto dal regolatore britannico, la possibilità di un proprio intervento nel caso dovessero emergere comportamenti abusivi nell'utilizzo del meccanismo del *network cap*. In particolare, gli operatori ritengono che tale meccanismo debba essere implementato come strumento di simulazione dell'obbligo diretto di orientamento al costo, non deve implicare pertanto la rinuncia al controllo delle tariffe di interconnessione da parte dell'Autorità.

493. Gli operatori condividono la composizione dei panieri, rilevando tuttavia che non tutti i servizi inclusi nell'Offerta di Riferimento sono soggetti a *network cap*: con riferimento specifico ai servizi quali la fatturazione, la configurazione delle numerazioni, i servizi di colocalizzazione, ecc. Gli operatori richiedono di estendere il meccanismo pluriennale di controllo dei prezzi a tutti i servizi dell'offerta di riferimento e che l'esclusione sia limitata a pochi motivati casi.

494. Gli operatori sostengono fortemente la proposta dell'Autorità di valutare la quota minutaria relativa ai costi per la "gestione degli operatori" sulla base del principio di non discriminazione interno-esterno come ripartita su tutti i volumi di traffico prodotti dalla divisione rete, includendo dunque anche il traffico pertinente alle divisioni commerciali. Gli operatori, in considerazione degli obblighi di separazione contabile, ritengono che tale metodologia, al fine di assicurare la parità di trattamento, debba essere di applicazione generale e che vada estesa ai trasferimenti interni relativi a tutti i servizi per i quali si applica l'obbligo di contabilità regolatoria.

495. Per quanto riguarda le modalità di gestione dei servizi a volume nullo, gli operatori pur condividendo la proposta dell'Autorità, sottolineano il rischio di comportamenti anticompetitivi da parte di Telecom Italia derivanti dall'inclusione di servizi con pesi molto diversi nel medesimo paniere. Nel caso di servizi a volume quasi nullo ma in forte crescita, un aumento anche sostanziale (e strumentale) dei prezzi viene compensato da variazioni minime dei prezzi di servizi di peso (nominale) maggiore. A tal fine gli operatori richiedono che venga modificato il sistema di calcolo dei pesi all'interno del meccanismo di *network cap* considerando anche i volumi degli omologhi servizi forniti internamente dall'operatore alle proprie divisioni commerciali (in analogia a quanto previsto dal regolatore britannico).

496. Gli operatori ritengono che la valutazione delle variazioni percentuali dei pesi debba far riferimento ai dodici mesi antecedenti la data di pubblicazione dell'offerta di riferimento e non ai dodici mesi antecedenti il 30 giugno dell'anno di pubblicazione dell'offerta.

497. Gli operatori richiedono inoltre la pubblicazione dei pesi distinti per ciascun servizio con il dettaglio delle quote relative ai servizi ceduti internamente da Telecom Italia alle proprie divisioni commerciali.

498. Gli operatori ritengono accettabile la proposta di utilizzare i valori dell'Offerta di Riferimento 2005 come valori iniziali a cui applicare il meccanismo di *network cap* proposto, purché questi recepiscano le riduzioni che Telecom Italia si è impegnata ad applicare in virtù degli impegni presentati nell'ambito del procedimento Antitrust A/351, ove si prevede che *“a partire dal primo gennaio 2005 saranno quindi applicati per i servizi dei panieri A, B, C e D di cui alla Delibera 3/03/CIR i prezzi attualmente calcolabili per il 2006”* e che nell'ambito del paniere A, i servizi di raccolta del traffico internet in decade 7 e consegna con protocollo DSS1 subiscono una riduzione del 15%. I prezzi così definiti per l'offerta di riferimento 2005 devono rappresentare i valori iniziali per l'applicazione del *network cap* negli anni 2006-2008.

499. Con riferimento alla applicazione ai prezzi iniziali della nuova struttura di articolazione dei servizi, gli operatori, nell'interpretare il punto 485 della delibera di consultazione pubblica, ritengono che la riformulazione delle condizioni economiche per il 2005, anche in assenza di dati di dettaglio, debba portare a prezzi non superiori a quelli riportati di seguito:

NETWORK CAP 2006 (valori iniziali di riferimento per il 2005)		€ Cent/min
Raccolta SGU	peak	0,469
	off peak	0,334
Inoltro Distrettuale* (SGU-SGU)	peak	0,310
	off peak	0,213
Inoltro Area Gateway* (SGU-SGT)	peak	0,320
	off peak	0,223
Inoltro Nazionale* (SGT-SGT)	peak	0,559
	off peak	0,398
Terminazione SGU	peak	0,469
	off peak	0,334

500. L'operatore H3G, nel sottolineare i profondi cambiamenti architetturali e tecnologici che hanno modificato a partire dal 2002 la gerarchia e la topologia della rete di trasporto di Telecom Italia comportando notevoli recuperi di efficienza attraverso la migrazione ad una architettura di tipo VoIP, evidenzia una riduzione prospettica dei costi operativi per Telecom

Italia tra il 30% ed il 40% ed di costi di capitale, prospetticamente, del 50%. Sulla base di tali osservazioni H3G richiede la revisione dei valori di *cap* proposti che contemplino una riduzione aderente ai reali recuperi di efficienza dell'operatore dominante.

501. Telecom Italia evidenzia diverse criticità in merito alla formulazione del meccanismo di controllo dei prezzi proposto. In primo luogo, controllando non più i prezzi dei servizi, ma elementi da aggregare tra loro per ottenere i servizi desiderati, si perderebbe in trasparenza rispetto alle effettive riduzioni dei servizi finali. Il nuovo meccanismo, inoltre, comporta un irrigidimento delle attuali modalità di fissazione dei prezzi, ove l'aver unificato i servizi di raccolta e terminazione comporta ad esempio che non sarà possibile tener conto delle differenti tipologie di domanda (ad. es. mobile/fisso e fisso/fisso). Infine Telecom Italia non condivide la modalità di fissazione del cap del paniere A, che a suo avviso non è stato definito applicando un corretto approccio prospettico.

502. In particolare, Telecom Italia evidenzia che in un regime di *network cap* ottimale basato sul principio dei costi incrementali di lungo periodo, le X di variazione annuale dei prezzi devono essere di livello tale da portare, nell'arco pluriennale del *cap*, i prezzi a coincidere con livelli di costi efficienti, ragionevoli, perseguibili e che soprattutto offrano un corretto segnale di mercato sulla base del quale gli operatori alternativi possono effettuare le loro scelte di investimento (*make or buy*). Il *network cap* pertanto deve consentire che l'operatore Telecom Italia possa beneficiare di opportuni margini per effettuare ulteriori investimenti in nuove tecnologie e/o economie di scopo, nonché stimolare una competizione, da parte di altri operatori, basata sulle infrastrutture ed efficiente anche nel lungo periodo.

503. Telecom Italia ritiene che la determinazione delle X debba prevedere due tipi di analisi prospettiche: l'analisi della presumibile evoluzione futura dei costi di Telecom Italia nel periodo di riferimento del *network cap* e l'analisi del grado di efficienza di Telecom Italia rispetto al panorama internazionale, ritenendo che l'analisi storica possa solo apportare informazioni aggiuntive ma non rappresenti un corretto criterio di previsione dei costi. L'analisi storica dei costi non è in grado di fornire infatti indicazioni né di "corretto segnale di mercato", né dell'esistenza di ulteriori margini di ottimizzazioni da perseguire con gli stessi *trend*.

504. Con riferimento al "corretto segnale di mercato", il messaggio di costi bassi potrebbe tradursi in una distorsione nelle decisioni di *make or buy* e quindi nelle modalità di competizione basata su infrastrutture o su servizi. Telecom Italia evidenzia inoltre che i maggiori recuperi di produttività si sono raggiunti negli anni immediatamente successivi alla liberalizzazione per poi procedere con ritmi decrescenti negli anni successivi.

505. Telecom Italia sottolinea che il criterio corretto per la valutazione dei futuri e sostenibili margini di ottimizzazione sia l'utilizzo di costi LRIC calcolati sulla base delle risultanze della contabilità CCA che, rispetto all'uso dei soli CCA, consentirebbero di individuare le ottimizzazioni nel dimensionamento della rete e nei costi unitari dei servizi, per un maggior utilizzo delle risorse.

506. Per quanto riguarda le ottimizzazioni di rete, Telecom Italia evidenzia che nel periodo 1997-2001 ha effettuato una vasta opera di razionalizzazione delle risorse di rete attraverso un massiccio piano di dismissioni e radiazioni per un totale di circa 9 miliardi di euro. Tale razionalizzazione avrebbe contribuito in modo significativo a ridurre i costi di produzione dei servizi di interconnessione e pertanto non sarebbe possibile prevedere ulteriori future ottimizzazioni della medesima entità.

507. Per quanto riguarda il dimensionamento della rete per rapporto ai costi unitari dei servizi, Telecom Italia evidenzia una generale diminuzione dei volumi dei servizi del traffico commutato, dovuti, da un lato agli effetti di sostituzione fisso/mobile, dall'altro all'effetto di sostituzione delle connessioni xDSL rispetto al traffico internet *dial-up*. Relativamente all'evoluzione prospettica dei costi, Telecom Italia evidenzia che i "costi futuri" al 2008 dipenderanno da un insieme di variabili (quali l'introduzione di nuove tecnologie di rete, il mix delle risorse produttive impiegate, l'andamento prospettico della domanda di servizi...). Tali variabili sono appunto approssimabili da un modello LRIC che tenga conto dei costi efficienti in un arco temporale predefinito.

508. D'altro canto l'analisi comparata dei livelli di efficienza di Telecom Italia mostrerebbe come quest'ultima sia linea con l'efficienza media di un ampio campione di altri operatori internazionali. Non sono pertanto prevedibili margini consistenti di abbattimento dei costi. Secondo Telecom Italia, la metodologia proposta sarebbe difforme da quella seguita con la delibera 3/03/CIR, ove erano state acquisite le stime dei costi ottenute da un modello di rete di interconnessione basato sul modello Total Element LRIC elaborato da Telecom Italia stessa e la decisione dell'Autorità era stata basata anche su di un confronto internazionale dei costi LRIC in paesi che avevano adottato tale metodologia.

509. Telecom Italia evidenzia inoltre che l'Autorità ha basato la propria decisione solo sull'analisi storica dell'andamento dei costi di contabilità regolatoria di Telecom Italia, integrati da considerazioni sull'andamento dei volumi di interconnessione 2004, anziché sull'analisi prospettica. Telecom Italia, con riferimento ai volumi, ritiene che l'andamento decrescente rilevato dall'Autorità non sia destinato a saturarsi ed in ragione di ciò presenta l'andamento dei volumi generali di traffico sulla propria rete.

510. Telecom Italia sottolinea che l'impiego dei dati di contabilità nella definizione dei vincoli equivarrebbe a fondare i prezzi dei servizi nei panieri unicamente sui dati annuali di contabilità regolatoria, indebolendo i vantaggi propri dei modelli di *pricing* basati sul *network cap*. Telecom Italia in definitiva ritiene che la metodologia dell'analisi storica dei dati di contabilità impiegata dall'Autorità non sia adeguata per la fissazione dei prezzi e contrastante con quanto stabilito dalla delibera n. 3/03/CIR. In secondo luogo Telecom Italia ritiene che le assunzioni adottate dall'Autorità relativamente al fatto che i recuperi di produttività che la stessa potrà ottenere in futuro siano analoghi a quelli conseguiti nel passato e che i *trend* di traffico si manterranno stabili sono infondate.

511. Telecom Italia propone di mantenere la vigenza del *cap* del paniere A per il 2006 approvato con la delibera 3/3/CIR ed avviare una ulteriore istruttoria per definire il *cap* nel periodo successivo. In tal senso Telecom Italia sottolinea che l'adozione del nuovo

meccanismo sarebbe in contrasto con i tempi previsti all'art. 7 comma 1 della delibera 3/03/CIR, su cui la stessa avrebbe fatto affidamento al momento di decidere le possibili anticipazioni delle riduzioni dei prezzi. Il mantenimento del *cap* attuale risulterebbe anche dalle risultanze di valutazioni comparative condotte per conto di Telecom Italia dal consulente NERA, il quale ha effettuato studi analoghi anche per il regolatore britannico nell'ambito delle valutazioni del controllo dei prezzi dei servizi *wholesale* dell'operatore BT.

512. In particolare il confronto dell'efficienza globale di Telecom Italia con un campione significativamente selezionato di LEC (*Local Exchange Companies*) statunitensi evidenzerebbe l'ottimo posizionamento della società rispetto anche alle società più efficienti. Tale dato evidenzerebbe l'assenza di ulteriori margini di efficientamento dei costi di Telecom Italia e confermerebbe l'adeguatezza del mantenimento del valore di *cap* definito per il paniere A dalla delibera 3/03/CIR. Relativamente a quanto proposto dall'Autorità merito ai costi di gestione operatore, Telecom Italia ribadisce quanto affermato in occasione delle delibere 4/02/CIR e 2/03/CIR. In particolare, con riferimento alla proposta attuale Telecom Italia ritiene che questa sia in contrasto con il principio di causalità dei costi, di parità di trattamento e non consenta i corretti segnali di mercato.

513. In merito al principio di causalità dei costi Telecom Italia sottolinea che i costi di gestione operatori siano rilevati separatamente, in quanto la funzione *wholesale* è separata anche da punto di vista organizzativo, ed attribuiti a tutti i servizi, a traffico e non, offerti agli operatori alternativi. La ripartizione di tali costi comuni avverrebbe secondo le metodologie verificate dal revisore incaricato dall'Autorità. Con riferimento alla parità di trattamento Telecom Italia evidenzia che i costi di gestione operatore, secondo quanto alla delibera 2/03/CIR, sono articolabili in tre categorie: costi propri di commercializzazione dei servizi, costo del capitale circolante, perdite su crediti.

514. I costi propri di commercializzazione dei servizi inclusivi del personale, del front-end e di tutti i costi di gestione del cliente, sarebbero incomprimibili e connessi allo sviluppo del mercato *wholesale*. Il costo del capitale circolante attivo sono i costi derivanti dall'esposizione creditizia verso gli operatori per l'acquisto da parte di questi dei soli servizi *wholesale*. Telecom Italia sostiene che tali costi sono direttamente attribuibili agli operatori alternativi per i quali si configurano come una forma di finanziamento.

515. I costi relativi alle perdite su crediti sono costi accertati nell'esercizio per fallimento degli operatori debitori. Solo per tale posta, trattandosi di costi di gestione non ordinaria, Telecom Italia concorda con la possibilità di distribuirli su tutti i servizi prodotti internamente o ceduti esternamente sulla base di opportuni criteri parametrici. L'attribuzione delle poste sopra citate ai soli servizi *wholesale* (escluse le perdite su crediti) risponderebbe al criterio di fornire al mercato il corretto segnale di *make or buy*.

516. Infine, Telecom Italia richiede che i flussi di interconnessione siano inclusi nella regolamentazione dei mercati 8-9 e 10 essendo accessori ai servizi ivi analizzati. Telecom Italia, nell'esprimere le proprie obiezioni nei confronti delle metodologie proposte nella regolazione dei prezzi, ha proposto una propria interpretazione della metodologia di formulazione dei prezzi iniziali proposta dal documento di consultazione e ne ha prodotto un

esempio applicativo per i prezzi 2005 sulla base dei volumi di network cap tra giugno 2003 e luglio 2004.

5.2.5.2 *Le conclusioni dell'Autorità*

517. Le risultanze della consultazione pubblica hanno messo in evidenza che il meccanismo di *network cap* proposto dall'Autorità non presenta in generale criticità nella definizione dei panieri, del prezzo iniziale e della durata del periodo di controllo dei prezzi, fatta eccezione per il servizio di raccolta di traffico dalla telefonia pubblica. Maggiori criticità sono, invece, emerse in merito alla necessità di definire un meccanismo di *network cap*, diverso da quello descritto dall'Autorità, che tenga conto delle dinamiche attese dei costi e dell'architettura della rete di trasporto, al fine di poter dare il corretto segnale al mercato nella scelta tra la realizzazione di investimenti in una rete proprietaria, piuttosto che nell'acquisto di servizi all'ingrosso, quali fattori produttivi intermedi, per il completamento delle offerte commerciali (*make or buy*). In tal senso, le principali osservazioni di tutti gli operatori sono state focalizzate sul fatto che il meccanismo di *network cap* dovrebbe:

1. garantire la realizzazione di congrui margini per l'operatore dominante al fine di consentire investimenti in nuove tecnologie;
2. fornire la corretta informazione agli operatori alternativi nella scelta tra il *make or buy*;
3. tenere conto delle efficienze conseguibili da un'architettura di rete in evoluzione;
4. essere basato su costi prospettici incrementali di lungo periodo;
5. determinare i fattori di riduzione annuale anche sulla base di un'analisi comparata dei costi di altri operatori.

518. In merito al primo punto si osserva che sulla base di quanto previsto dall'art. 50 del Codice, nella definizione degli obblighi di controllo dei prezzi, l'Autorità deve tenere conto di una remunerazione del capitale investito di volume congruo, in considerazione dei rischi connessi e degli investimenti per lo sviluppo di reti e servizi innovativi. A questo proposito, l'Autorità ha fissato un tasso di remunerazione del capitale nella misura del 10,2% per tutti i servizi soggetti ad obblighi di controllo dei prezzi. Un ulteriore margine sul risultato operativo di servizi regolamentati, rispetto a 10,2%, è giustificato solo nel caso di servizi soggetti ad un crescente grado di competizione o laddove la concorrenza potenziale può trasformarsi nel breve periodo in concorrenza effettiva, senza il sostenimento di ingenti costi irrecuperabili o di transazione.

519. In altri termini, il re-investimento dei risultati operativi dei servizi regolamentati in nuove tecnologie non è di per sé un'attività meritevole di tutela regolamentare se tali investimenti sono destinati all'offerta di servizi commerciali. In tal senso, si osserva che gli investimenti in nuove tecnologie non devono essere finanziati attraverso gli extra profitti conseguiti sui servizi regolamentati i quali peraltro generano un fatturato marginale se comparato a quello complessivo delle offerte commerciali della divisione di rete fissa di

Telecom Italia. Un tale meccanismo di finanziamento comporterebbe, infatti, una duplice distorsione di mercato legata, da un lato, alle maggiori tariffe di interconnessione e dall'altro al finanziamento, attraverso gli extra profitti conseguiti a danno degli operatori alternativi, di nuove tecnologie e servizi che nella maggior parte dei casi sono impiegati nei mercati al dettaglio dove la regolamentazione di settore è meno stringente o del tutto assente.

520. Proprio in merito alle tecnologie impiegate nella rete di trasporto, Telecom Italia ha realizzato consistenti investimenti al fine di razionalizzare e rendere più efficiente la propria architettura di rete, riducendo l'attuale numero di centrali SGT (66) a soli 24 nodi. E' stato stimato che la nuova architettura di rete dovrebbe comportare una sensibile riduzione dei costi operativi e di capitale anche in considerazione della eliminazione pianificata degli oltre 600 SGU nel passaggio alla tecnologia VoIP. Tuttavia allo stato attuale, non è prevista un'offerta di riferimento per la raccolta e terminazione di traffico attraverso l'interconnessione degli operatori alternativi ai soli 24 nodi di Telecom Italia (come numero minimo dai quali raccogliere o terminare tutto il traffico) tale da consentire una condivisione con tutti gli operatori di mercato delle efficienze di rete conseguite. Sempre in merito all'ottimizzazione di rete, Telecom Italia ha fatto presente che il massiccio piano di dismissioni e radiazioni di cespiti, conseguente all'introduzione di nuove tecnologie trasmissive nella propria rete, ha riguardato il periodo 1997-2001 ed ha comportato significative riduzione dei costi dei servizi di interconnessione, non realizzabili per gli anni a seguire.

521. L'Autorità ha rilevato che gli ammortamenti ed il capitale impiegato così come i costi operativi dei servizi dell'aggregato rete di Trasporto hanno subito delle rilevanti riduzioni anche nel triennio 2002-2004. Inoltre per gli anni 2006-2007 non sono previsti significativi investimenti nel piano industriale della divisione di rete fissa di Telecom Italia tali da generare un'inversione di tendenza di tali voci di costo nei servizi di interconnessione. Per quanto concerne la comparazione dei costi e delle efficienze con operatori di rete fissa in ambito internazionale, Telecom Italia ha richiesto alla società NERA (National Economic Research Associated) di effettuare un'analisi comparata sull'efficienza degli operatori, analoga a quella realizzata per OFCOM (Autorità delle comunicazioni del Regno Unito).

522. L'Autorità ritiene che le analisi di efficienza comparata possano essere degli efficaci strumenti di controllo dei prezzi dei servizi regolamentati congiuntamente o meno ad altri approcci quali l'orientamento al costo derivante dai dati di contabilità regolatoria. L'analisi di efficienza comparata, infatti, permette di verificare se a parità di *output* (es. volumi offerti), i costi di produzione e i relativi prezzi sono efficienti o inefficienti in relazione alle *performance* dell'industria. Questo tipo di approccio permette all'Autorità di valutare l'opportunità di non richiedere uno stretto orientamento al costo dei prezzi dei servizi regolamentati, se tali prezzi si collocano già a livelli inferiori al resto di tutti gli altri operatori. Viceversa elevati prezzi di interconnessione, basati sui costi desumibili dalla contabilità regolatoria, potrebbero essere ridotti dall'Autorità qualora da un'analisi di efficienza comparata i costi sottostanti risultassero, a parità di altre condizioni, più elevati (e quindi inefficienti) rispetto a quelli di altri operatori.


523. In merito all'analisi dello studio di NERA, tuttavia, l'Autorità ha rilevato una serie di criticità tali da ritenere non affidabili le conclusioni per una implementazione delle risultanze all'interno del meccanismo di *network cap*. Tali criticità, di seguito riportate, sono riconducibili fondamentalmente alle diverse metodologie utilizzate negli studi per OFCOM e Telecom Italia nonché ad errori metodologici nell'esercizio di comparazione della rete di Telecom Italia con quella delle LEC (*Local Exchange Companies* operanti nel settore delle comunicazioni statunitense). Infine, nessuna comparazione tra Telecom Italia ed altri operatori, che offrono servizi all'ingrosso, è stata effettuata nello studio NERA in merito ai prezzi praticati ai servizi di interconnessione.

524. In prima analisi si osserva che la classifica di efficienza (*ranking*) degli operatori LEC risultanti dalle valutazioni di NERA, effettuate per conto di Telecom Italia, differiscono dalla classifica derivante dallo studio per OFCOM. A questo riguardo si nota che a parità di metodologia impiegata e di dati di riferimento, il *ranking* degli operatori LEC dovrebbe essere sempre lo stesso a prescindere dal numero e da quali operatori di rete fissa europei sono inclusi all'interno della classifica di efficienza. In altre parole, lo stesso operatore LEC non può occupare due diverse posizioni di efficienza a parità di metodologia impiegata così come rilevato nei due studi per Telecom Italia e per OFCOM.

525. Come diretta conclusione di quanto osservato, NERA ha impiegato diverse metodologie o tecniche di calcolo per la determinazione del *ranking* negli studi effettuati per OFCOM e per Telecom Italia.

526. Un'altra criticità dello studio sull'efficienza della rete di Telecom Italia è data dagli input impiegati per determinare l'efficienza di ciascun operatore rispetto alla media dell'industria. In particolare, in tale studio le performance di efficienza sono determinate in relazione a combinazioni di coppie di valori logaritmici costo/volume che ciascun operatore ha conseguito in un determinato anno (Figura 1. Fonte: relazione NERA).

Figura 1
I minimi quadrati



527. L'impiego dei logaritmi nella valutazione dell'efficienza, rispetto ai valori assoluti, ha l'effetto di comprimere le osservazioni in prossimità della media dell'industria (retta interpolatrice nel piano log Costi – log Volumi), mitigando le differenze, e quindi i livelli di efficienza, tra i diversi operatori. L'analisi di NERA è inoltre fondata su un'ipotesi poco realistica e in particolare sul fatto che il tasso di remunerazione del capitale sia lo stesso per tutte le imprese e per tutti gli anni del campione. Tale tasso è stato quindi ipotizzato uguale a quello di Telecom Italia e pari al 13,5%.

528. A questo riguardo, si osserva che il tasso di remunerazione del capitale costituisce, come riconosciuto dalla stessa NERA, una parte rilevante dei costi totali. L'ipotesi che il tasso di remunerazione del capitale sia identico per tutte le imprese e pari al 13,5% comporta una sovrastima dei costi degli operatori LEC e conseguentemente un maggior livello di efficienza relativa per Telecom Italia. Al di là di pochi operatori la maggior parte delle LEC è di piccole dimensioni ed è soggetto ad un regime regolamentare meno vincolante se comparato al quadro normativo europeo. Ciò ha effetti sulla scelta della struttura finanziaria ottimale dell'operatore con inevitabili ripercussioni sul costo del capitale proprio e di debito ed infine sulla media ponderata del costo del capitale. Il livello di tassazione, così come il premio di mercato presentano livelli decisamente inferiori a quelli europei ed in particolare a quelli italiani che caratterizzano Telecom Italia. In conclusione è senz'altro plausibile che il tasso di remunerazione del capitale per molti operatori LEC sia inferiore rispetto a quello di Telecom Italia, ma questo rilevante aspetto non è stato esaminato nello studio di NERA.

529. Al di là delle differenze nelle metodologie e nelle tecniche di calcolo, lo studio NERA presenta criticità legate alla comparabilità dei dati di input utilizzati nel modello per la

stima dell'efficienza in termini di costi tra Telecom Italia e gli operatori LEC. I dati di costo delle LEC sono disaggregati per cespiti di rete e non per servizi come per Telecom Italia. La comparazione tra costi è pertanto particolarmente difficoltosa in ragione di un perimetro di attività, che non essendo derivabile dai dati contabili, può essere solo approssimato per attività divisionali molto aggregate. Non è quindi possibile determinare l'efficienza di Telecom Italia rispetto a quella degli operatori LEC per i servizi di interconnessione quali la raccolta, terminazione e trasporto (mercati 8, 9 e 10). NERA ha eseguito due analisi comparative; la prima ha valutato le performance globali di costo di Telecom Italia (comprese le divisioni commerciali) e la seconda le performance di un aggregato di attività di Telecom Italia inclusivo degli aggregati regolamentari di accesso e trasporto, senza alcuna specificazione delle potenziali efficienze tipiche dei corrispondenti servizi analizzati singolarmente o per categorie. Il fatto che alcune tipologie di macro-aggregati di attività di Telecom Italia possano essere efficienti non implica che i servizi inclusi nei mercati 8, 9 e 10 siano forniti con lo stesso grado di efficienza. In altre parole, affinché i risultati di un'analisi di efficienza comparata possano rappresentare una ragionevole approssimazione dei fattori di produttività in un meccanismo di *network cap* di tipo IPC-X, è necessario che gli effetti di efficienza degli aggregati accesso e commerciale siano scorporati dal complesso al fine di ottenere le performance di efficienza dell'aggregato rete trasporto. Peraltro un'analisi di efficienza comparata puntuale scorporerebbe dall'aggregato trasporto anche le efficienze conseguite in servizi non pertinenti ai mercati 8, 9 e 10 come per esempio le linee affittate (mercati 7, 13 e 14), le quali invece sono valutate negli aggregati definiti nello studio di NERA.

530. L'inapplicabilità dei risultati dello studio NERA ai fattori di variazione annuale di tipo IPC – X del *network cap* deriva soprattutto dal fatto che nessuna analisi dei prezzi dei servizi di interconnessione è stata effettuata. Nel regime di *network cap* i prezzi possono essere disallineati dai costi in funzione del grado di efficienza raggiunto dall'operatore dominante. Tuttavia un'analisi di efficienza comparata focalizzata esclusivamente sui costi di attività aggregate non fornisce alcuna informazione utile sul livello dei prezzi dei servizi di interconnessione praticati da Telecom Italia comparato al livello dei prezzi di interconnessione degli altri operatori. Il paradosso dell'approccio seguito da NERA è che, fondando la comparazione solo sui costi, Telecom Italia potrebbe risultare da un lato l'operatore più efficiente (in termini di costi ed ottenere così un fattore X prossimo allo zero), ma dall'altro essere quello con i prezzi di interconnessione più alti.



531. Altre criticità dello studio NERA sono legate al fatto che nessuna valutazione di tipo prospettico è stata effettuata sulle efficienze di Telecom Italia e gli operatori LEC per gli anni di applicazione del prossimo *network cap*. La stessa Telecom Italia ha contestato all'Autorità nel corso della consultazione pubblica l'assenza di un'analisi prospettica per valutare i prezzi obiettivo al 2008. NERA avrebbe certamente potuto mettere in evidenza l'inadeguatezza di un tasso di remunerazione del capitale al 13,5% per gli anni 2005-2008, come invece utilizzato nello studio. In tal senso nessun tipo di stima è stato effettuato, anche al sol fine di confrontare i risultati derivanti da diversi tipi di analisi correnti o prospettiche, comparate o specifiche.

Vale infine la pena sottolineare che la comparazione delle performance di efficienza è stata effettuata tra operatori di dimensioni estremamente differenti dei quali Telecom Italia risultava tra i più grandi per numero di linee e quindi per clienti serviti.


532. L'Autorità ha comunque provveduto a comparare i risultati dei due studi di NERA con i prezzi praticati da BT e Telecom Italia al fine di verificare se le efficienze complessive dei costi di produzione dei due operatori fossero trasferite agli operatori di mercato nei livelli di prezzo praticati ai servizi all'ingrosso di terminazione e raccolta. L'Autorità ha quindi considerato i *range* di efficienza relativa di BT e Telecom Italia rispetto agli operatori LEC, desumibili dagli studi NERA, i quali sono stati comparati con i livelli dei prezzi dei servizi di interconnessione praticati dai due operatori.

Tabella 9 Comparazione dei livelli di costo e prezzo tra BT e TI							
	Livello di efficienza in termini di costi rispetto al 1° decile LEC	Prezzi terminazione SGU 2004	Prezzi terminazione SGT 2004	Prezzi terminazione 2SGT 2004	Prezzi terminazione SGU 2005	Prezzi terminazione SGT 2005	Prezzi terminazione 2SGT 2005
British Telecom	0,5% - 3,8%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Telecom Italia	2,6% - 4,7%	138%	153%	91%	188%	240%	223%
Fonti	NERA	Commissione europea X Rapporto	Commissione europea X Rapporto	Commissione europea X Rapporto	Commissione europea XI Rapporto	Commissione europea XI Rapporto	Commissione europea XI Rapporto

533. I risultati della comparazione, riportati nella Tabella 9, mostrano che nonostante Telecom Italia sia relativamente efficiente in termini di costi e prossima alle performance di efficienza di British Telecom, i prezzi dei servizi di raccolta e terminazione divergono sensibilmente da quelli praticati da BT la quale rappresenta la *best practice* in Europa. Ciò denoterebbe che mentre le efficienze di costi di BT sono trasferite al mercato sotto forma di bassi livelli dei prezzi di interconnessione, le *performance* di efficienza di Telecom Italia, al contrario, non si riflettono sui prezzi. In altre parole i livelli di prezzo dei servizi di interconnessione praticati da Telecom Italia sono molto più alti di quelli di BT nonostante le *performance* di efficienza dei costi, stimate da NERA per entrambi gli operatori, siano sostanzialmente analoghe e di altissimo livello.



Confronto Prezzi terminazione SGT (fonti: IX,X,XI CE report)



Confronto Prezzi terminazione 2SGT (fonti: IX,X,XI CE report)

534. Analoghe considerazioni possono trarsi dal confronto nel tempo tra i prezzi di interconnessione di BT e quelli praticati da Telecom Italia, ove tuttavia dall'analisi dei grafici appare evidente che lo scollamento tra le tariffe praticate tra i due operatori è crescente nel tempo e peggiora al livello di interconnessione superiore. E' interessante, infine, il caso del doppio SGT, per il quale BT non rappresenta la *best practice* negli anni 2002-2004, ma ove si evidenzia una significativa riduzione di prezzo al 2005 legata alla restituzione al mercato delle maggiori efficienze di rete conseguite.

535. Per quanto riguarda il *network cap*, l'Autorità, anche sulla base di quanto osservato in consultazione pubblica da Telecom Italia e dagli operatori alternativi, ritiene di dover revisionare il meccanismo di programmazione pluriennale dei prezzi proposto nel provvedimento di consultazione pubblica, introducendo un adeguamento dell'analisi dei costi. Il meccanismo di *network cap* proposto in consultazione pubblica era basato su dati contabili disponibili fino al 2003, il tasso di remunerazione del capitale era fissato al 13,5% e in particolare il modello di analisi dei costi non forniva valori obiettivo al 2009 in quanto privo di una valutazione prospettica dei costi e dei relativi volumi.

536. Nel corso del procedimento istruttorio è stata acquisita la contabilità regolatoria 2004 ed il tasso di remunerazione del capitale è stato fissato dall'Autorità nella misura del 10,2% con la delibera n. 4/06/CONS. L'Autorità ha, quindi, provveduto ad aggiornare i dati di *input* ed ha predisposto un modello di costi prospettici al fine di determinare i prezzi obiettivo al 2009 relativamente alle componenti della rete di trasporto incluse nel paniere A. Sono state scorporate dal paniere A come proposto in consultazione le componenti di rete di accesso addizionali relative al servizio di raccolta da telefonia pubblica. Tali componenti sono state analizzate separatamente al fine di costituire uno specifico paniere. Il modello di calcolo dei costi prospettici utilizza, come *input*, i dati desumibili dalla contabilità regolatoria e più nello specifico i costi operativi e di capitale impiegato degli elementi di rete dell'aggregato Trasporto di Telecom Italia. Tutti i cespiti, quali portanti e apparati della rete di trasporto, sono valutati a costi correnti ed il *trend* dei costi operativi e di capitale nonché dei volumi è considerato nel periodo di riferimento 2002-2008. Dal periodo di osservazione sono stati esclusi i dati e le informazioni, relativi al periodo 1999-2001, in quanto soggetti ad un certo livello di discontinuità con i valori degli anni successivi e tali da comportare riduzioni eccessive dei costi di produzione attesi, non giustificate dai disinvestimenti effettivamente realizzati da Telecom Italia. Peraltro i dati di costi e volumi, relativi al 1999-2001, presentano un basso livello di significatività in un settore come quello delle telecomunicazioni soggetto ad un elevato mutamento delle tecnologie impiegate, della gamma dei prodotti offerti e delle dinamiche dei volumi di traffico.

537. Il modello utilizza, quindi, le più significative curve previsionali sugli andamenti dei costi⁷ e dei volumi⁸ per tutti i componenti della rete di trasporto ed i relativi *routing factors*, tenendo conto degli investimenti e delle efficienze attese nella rete di trasporto. Per quanto riguarda i *routing factors* si è provveduto a riconciliare nelle tabelle dei fattori di utilizzo i nuovi elementi funzionali, definiti in consultazione pubblica, con i servizi di transito e raccolta/terminazione presenti in contabilità regolatoria. Le tabelle di riconciliazione dei *routing factors* sono riportate nell'allegato B). In merito ai costi e volumi attesi le risultanze del modello si basano anche sull'analisi dei dati desumibili da fonti informative pubbliche quali i bilanci degli operatori e studi sull'evoluzione della rete di trasporto nel settore di telecomunicazioni. Il tasso di remunerazione del capitale utilizzato per la determinazione del costo del capitale (capitale impiegato moltiplicato WACC) e dei prezzi finali è pari a 10,2%.

538. I costi di gestione operatori sono stati attribuiti sulla base del principio di parità di trattamento a tutti i minuti di traffico prodotti internamente ed esternamente. L'andamento dei costi di gestione operatori è stato stimato costante per l'intera durata del meccanismo di network cap. Gli elementi funzionali di raccolta e terminazione SGU, singolo SGU e singolo SGT, includono il costo della componente gestione operatori al fine di consentire l'attribuzione di tale componente di costo a tutti i servizi di interconnessione evitando doppi conteggi della stessa.

⁷ I costi sono stati analizzati separatamente per i costi operativi e il capitale impiegato.

⁸ Il volume di traffico è calcolato sulla base dei minuti di occupazione della rete (Durata Occupato DO).

539. Il modello di calcolo fornisce come *output* i prezzi obiettivo per ciascun servizio di interconnessione al 2009. Al fine di determinare i fattori di riduzione annuale applicabili nel meccanismo di *network cap*, è calcolata la variazione percentuale annuale media tra il valore nominale del paniere A valutato sui prezzi obiettivo 2009 e prezzi iniziali desumibili dall'offerta di riferimento 2005.

540. Gli *output* della contabilità regolatoria denotano che i prezzi per la raccolta e terminazione di traffico derivanti dal *network cap* tendono a disallinearsi dai costi in modo crescente negli anni generando risultati operativi non orientati ai costi nel periodo 2002-2005. Come mostrato nella figura 5, al momento dell'introduzione del meccanismo di *network cap* nel 2002, i prezzi (linea continua superiore) dei servizi di interconnessione erano sostanzialmente orientati ai costi più un ragionevole profitto sugli investimenti (linea tratteggiata). A partire dall'offerta di riferimento 2003 e fino all'offerta di riferimento 2005 i costi, comprensivi del ritorno sul capitale (linea tratteggiata), hanno subito decrementi più che proporzionali rispetto ai prezzi, soprattutto in ragione delle efficienze conseguite da Telecom Italia nei costi di rete.




Figura 5

541. Come effetto, i prezzi praticati da Telecom Italia hanno generato extra profitti (area tra la linea superiore dei prezzi e la linea tratteggiata), derivanti dai guadagni di efficienza, che nell'ambito del meccanismo di *network cap* possono essere trattenuti dall'operatore dominante per tutto il periodo di programmazione pluriennale dei prezzi, tipicamente fissato in

tre anni. In tal senso, il meccanismo di *network cap* costituisce uno strumento incentivante per la realizzazione di nuovi investimenti nonché per conseguire livelli crescenti di efficienza in termini di riduzione dei costi operativi e di capitale. Al termine del periodo di vigenza del *network cap*, gli extra profitti derivanti da tali efficienze devono essere trasferiti a tutti gli operatori di mercato al fine di garantire l'orientamento al costo dei prezzi dei servizi di interconnessione.

542. Il trasferimento degli extra profitti al mercato nel nuovo regime di *network cap* può avvenire attraverso due modalità: (1) allineando i prezzi iniziali del 2007 ai relativi costi, attraverso una riduzione immediata, oppure (2) prevedendo un fattore X di riduzione percentuale annuale dei prezzi che completerà il processo di orientamento al costo nel 2009.

543. Telecom Italia non ha proposto una riduzione immediata dei prezzi iniziali ai costi, ma di mantenere il meccanismo di *network cap* di cui alla delibera 3/03/CIR anche per il 2006 e di applicare una riduzione percentuale annuale a partire dai prezzi dell'offerta di riferimento 2006. I recuperi di efficienza proposti nella consultazione pubblica da Telecom Italia, non riducono gli extra profitti conseguiti nel periodo osservato (2002-2005). Al riguardo, l'Autorità osserva che i servizi inclusi nel paniere A non sono attualmente soggetti né ad una competizione potenziale né ad una concorrenza effettiva in grado di costituire una valida alternativa in termini tecnici ed economici per la raccolta e terminazione di traffico in interconnessione. L'Autorità pertanto ritiene che i prezzi dei servizi inclusi nel paniere A debbano tendere ai costi più un ragionevole profitto sugli investimenti in un arco di tempo di tre anni, applicando, ai relativi prezzi, fattori di riduzione annuale di tipo IPC - X a partire dal 1° gennaio 2007 e fino all'offerta di riferimento 2009.

544. Il fattore X di riduzione percentuale annuale, dei prezzi dei servizi inclusi nel paniere A pubblicati nell'offerta di riferimento 2007, è stato quindi determinato in modo tale che i prezzi obiettivo al 2009 garantiscano la copertura dei costi più un profitto sugli investimenti fissato nella misura del 10,2% (figura 6) lasciando a Telecom Italia i guadagni di efficienza




Figura 6

conseguiti nel periodo pregresso.

545. A tal proposito, l'Autorità fa rilevare che, nel garantire l'orientamento al costo dei servizi di interconnessione più un ritorno sul capitale, una quota significativa dei prezzi concorre alla determinazione del profitto sul capitale stabilito dall'Autorità. Nel periodo di osservato 2002-2005 tale quota è passata dal 34% al 38%. Sulla base del nuovo *network cap* l'Autorità prevede che tale quota raggiunga il 40% al 2009. Applicando la procedura descritta, l'Autorità ha, quindi, determinato il fattore X di riduzione percentuale annuale dei prezzi del paniere A, nella misura del 13,2% per l'offerta di riferimento 2007, e del 9,9% per ciascuna delle offerte 2008 e 2009.

546. Nonostante Telecom Italia consegua rilevanti guadagni di efficienza anche grazie all'introduzione delle tecnologie BBN, l'imposizione attraverso strumenti regolamentari di un rigido orientamento al costo per i prezzi dei panieri di servizi B e C potrebbe disincentivare investimenti alternativi nella rete di trasporto degli operatori nuovi entranti e potrebbe contestualmente spiazzare gli investimenti degli operatori alternativi che già dispongono di infrastrutture di rete proprietarie, realizzate a partire dalla liberalizzazione del settore delle telecomunicazioni. Nel mercato del trasporto di traffico è infatti presente un certo numero di operatori "infrastrutturati", potenzialmente in grado di formulare offerte all'ingrosso ad operatori terzi.

547. Naturalmente tale considerazione non modifica la dominanza di Telecom Italia, in quanto affinché la concorrenza potenziale possa rappresentare una minaccia credibile nel mercato all'ingrosso del trasporto di traffico, gli operatori alternativi devono essere in grado di costituire una alternativa tecnica ed economica all'offerta di Telecom Italia. Ciò implica che gli operatori interconnessi ai nodi della rete di Telecom Italia devono poter accedere ad offerte di operatori alternativi in tempi estremamente rapidi e con bassi costi di transazione a parità di funzionalità dei servizi domandati, cosa che, ad oggi, non risulta.

548. Per tali ragioni, l'Autorità ritiene che il fattore di variazione annuale di tipo IPC – IPC, da applicarsi ai servizi inclusi nei panieri B e C proposto in consultazione pubblica, possa essere modificato, pur non conseguendo un rigido orientamento al costo, nella misura di IPC – 13,2% al 2007 e IPC – 9,9% per ciascuna delle offerte 2008 e 2009. Tale variazione rappresenta lo strumento più efficace per il controllo dei prezzi in un contesto in cui la competizione tra operatori è in corso di evoluzione.

549. Con riferimento al paniere D (Contributo attivazione CPS; Contributo portabilità del numero; Configurazione degli autocommutatori per codici CPS, CS, *Customer Care* ed accesso da remoto a Rete Privata Virtuale), l'Autorità, anche in considerazione della rilevanza ai fini competitivi dei contributi di SPP e di attivazione CPS, intende applicare al paniere D i medesimi vincoli individuati per i precedenti panieri, ossia di IPC – 13,2% al 2007 e IPC – 9,9% per ciascuna delle offerte 2008 e 2009. Tali riduzioni, anche in considerazione del fatto che sono applicate a servizi sottoposti a vincoli di invarianza nominale dei prezzi per gli anni 2002-2006, appaiono oltre che sostenibili, giustificate dal confronto internazionale dei prezzi di tali prestazioni.

550. Nell'ambito della consultazione pubblica è stato osservato da Telecom Italia che il sovrapprezzo (*surcharge*) per la raccolta di traffico da telefonia pubblica dovrebbe essere incluso in uno specifico paniere, diverso da quelli definiti dall'Autorità nella proposta di provvedimento in quanto servizio afferente alla rete di accesso.

551. La quota di *surcharge* rappresenta una quota addizionale minutaria richiesta da Telecom Italia agli operatori interconnessi per il servizio di raccolta delle chiamate originate da telefonia pubblica. Il sovrapprezzo minutario sulla raccolta di traffico è praticato in quanto nel servizio di telefonia pubblica non è possibile, se non in casi eccezionali, riscuotere forme di pagamento periodico quali i canoni mensili. Queste forme di pagamento sono preferite, invece, per il finanziamento dei costi del servizio di accesso al dettaglio quando questo è offerto alla clientela residenziale e affari di rete fissa.

552. Le dinamiche di costi della rete di accesso, in particolare per la telefonia pubblica, sono differenti da quelle dei servizi relativi alla rete di trasporto. A questo riguardo, l'Autorità ritiene che il fattore X di variazione percentuale annuale dei prezzi debba fornire evidenza separata dei potenziali guadagni di efficienza del servizio di accesso per la raccolta di traffico da telefonia pubblica. In tal senso, il sovrapprezzo (*surcharge*) sulla raccolta da telefonia pubblica dovrà essere soggetto al meccanismo di *network cap* all'interno di uno specifico paniere.

553. Al fine di determinare il fattore X di variazione annuale del prezzo, l'Autorità ha introdotto un modello di costi prospettici anche per il servizio di accesso per la telefonia pubblica. Il modello di calcolo dei costi prospettici utilizza, come *input*, i dati desumibili dalla contabilità regolatoria e più nello specifico i costi operativi e di capitale degli elementi di rete dell'aggregato Accesso di Telecom Italia. Tutti i cespiti, della rete di accesso, sono valutati a costi storici ed il *trend* dei costi operativi e di capitale nonché dei volumi è considerato nel periodo di riferimento 2002-2009. Il tasso di remunerazione del capitale (pari a 10,2%), utilizzato come input nel modello, non influenza il *trend* dei costi prospettici i quali sono calcolati esclusivamente sui costi operativi e di capitale impiegato. Gli *output* del modello mostrano per il periodo di riferimento una riduzione percentuale dei costi superiore alla riduzione percentuale di traffico.

554. Si è osservato che la domanda della raccolta di traffico da telefonia pubblica è particolarmente elastica alle variazioni di prezzo. Al fine di mitigare le oscillazioni della domanda derivanti dalle variazioni della *surcharge*, l'Autorità ritiene che il meccanismo di *network cap* debba stabilizzare il livello di *surcharge* per le offerte di riferimento 2007-2009 attraverso una variazione di tipo IPC – IPC. La fissazione del livello di *surcharge* per il periodo di riferimento implica uno sconto sul livello iniziale della *surcharge* stessa per tenere conto dei guadagni di efficienza conseguibili fino al 2009. Il modello dei costi prospettici, calcola la variazione dei guadagni di efficienza nella misura di IPC – 4,6% annuale, una volta determinato il valore obiettivo al 2009. Applicando un tasso di remunerazione del capitale del 10,2% e stimando una riduzione dei costi totali della telefonia pubblica offerta in un contesto di servizio universale, il livello iniziale della *surcharge* è stato fissato a 6,9 €/cent/min. A tal fine il servizio di raccolta da telefonia pubblica da ciascun livello di rete è ottenuto come la

somma della raccolta da linea privata al livello di rete corrispondente e del sovrapprezzo succitato.

555. Sulla base delle considerazioni di cui alla presente sezione e della stima dei pesi relativi degli elementi funzionali con riferimento al loro uso nei servizi di interconnessione, i panieri risultano modificati come segue:

- a) Raccolta/Terminazione SGU, Singolo SGU, Inoltro distrettuale; *Kit* di interconnessione;
- b) Singolo SGT, Inoltro area gateway;
- c) Inoltro nazionale;
- d) Contributo attivazione CPS; Contributo portabilità del numero; Configurazione degli autocommutatori per codici CPS, CS, *Customer Care* ed accesso da remoto a Rete Privata Virtuale;
- e) Sovrapprezzo Raccolta TP;
- f) Fatturazione c/terzi, Configurazione prezzi numerazioni;

mentre i vincoli di cap per gli anni 2007, 2008 e 2009 risultano:

Meccanismo di network cap			
	2007	2008	2009
Paniere A	IPC – 13,2%	IPC – 9,9%	IPC – 9,9%
Paniere B	IPC – 13,2%	IPC – 9,9%	IPC – 9,9%
Paniere C	IPC – 13,2%	IPC – 9,9%	IPC – 9,9%
Paniere D	IPC – 13,2%	IPC – 9,9%	IPC – 9,9%
Paniere E	IPC – IPC	IPC – IPC	IPC – IPC
Paniere F ⁹	IPC – IPC	IPC – IPC	IPC – IPC

⁹ Le valutazioni concernenti il paniere della fatturazione c/terzi e configurazione prezzi numerazioni sono riportate nella sezione 5.4.6.9.

556. Con riferimento ai restanti aspetti del funzionamento del meccanismo di cap l'Autorità nell'applicare il meccanismo per le offerte 2007, 2008 e 2009 specifica che i valori iniziali degli elementi funzionali nei panieri sono ottenuti a partire dai prezzi relativi all'offerta di riferimento 2006 e dai volumi comunicati nell'ambito del meccanismo di *network cap* per tale anno in modo da garantire per ciascun livello di interconnessione l'invarianza del ricavo nominale associato ai servizi di raccolta terminazione e transito ivi forniti.

5.3 Obblighi in capo agli operatori diversi da Telecom Italia in quanto SMP nel mercato della terminazione

557. L'Autorità ritiene che l'imposizione delle medesime misure regolamentari applicate a Telecom Italia anche agli operatori notificati nel mercato della terminazione delle chiamate differenti da Telecom Italia stessa non sarebbe equa e proporzionale. In particolare, in virtù della differente scala di produzione, del più recente ingresso nei mercati dei servizi di interconnessione, nonché dei notevoli oneri di natura finanziaria a cui gli operatori alternativi sono sottoposti per sostenere le spese di infrastrutturazione, l'Autorità ritiene che non sarebbe equo e proporzionale imporre a questi ultimi gli obblighi di contabilità regolatoria e di orientamento al costo imposti a Telecom Italia. Come meglio specificato nel seguito l'Autorità ritiene tuttavia che i prezzi di terminazione su ciascuna rete debbano essere sottoposti ai vincoli di trasparenza e non discriminazione di cui agli art. 46 e 47 del Codice.

5.3.1 Obblighi di trasparenza

558. La significativa forza di mercato evidenziata nel mercato della terminazione individuale ha come principale effetto che gli operatori hanno la possibilità, in assenza di previsioni regolamentari, di fissare i prezzi del servizio di terminazione in maniera distorsiva per le dinamiche di mercato.

559. Per evitare comportamenti anticompetitivi l'Autorità ritiene opportuno che gli operatori SMP nel mercato della terminazione siano sottoposti all'obbligo di comunicazione all'Autorità delle condizioni economiche e tecniche richieste agli altri operatori per il servizio di terminazione. Gli operatori hanno altresì l'obbligo di rendere note tali informazioni agli altri operatori. Le condizioni tecniche comunicate all'Autorità devono includere in particolare tutte le informazioni relative all'architettura della rete necessarie per realizzare l'interconnessione in maniera efficiente ed al minimo costo (ad esempio punti di interconnessione, instradamenti, etc.). Gli operatori di accesso dovranno essere informati, in caso di variazione delle condizioni tecniche o economiche di terminazione, con un preavviso di almeno 30 giorni, permettendo una adeguata valutazione dell'impatto di tali variazioni sui loro costi e l'eventuale adeguamento dei prezzi finali.

5.3.2 *Obblighi di non discriminazione e separazione contabile*

560. La discriminazione tra i vari operatori acquirenti del servizio di terminazione può generare effetti distorsivi delle normali logiche concorrenziali e tali da indurre un utilizzo poco efficiente delle risorse di rete. In presenza di prezzi e condizioni di offerta discriminatorie, gli operatori potrebbero minimizzare il prezzo di terminazione adottando instradamenti di traffico inefficienti, ricorrendo a reti di transito anche in presenza di interconnessione diretta.

561. Gli operatori, nel rispetto dell'obbligo di non discriminazione, deve applicare agli altri operatori condizioni equivalenti a quelle praticate alle proprie direzioni commerciali, così da evitare che i clienti degli altri operatori debbano sostenere oneri non proporzionati e discriminatori rispetto ai clienti dell'operatore stesso.

562. Stante le quote di mercato conseguite dagli operatori diversi da Telecom Italia, l'Autorità non ritiene ad oggi necessario imporre in capo a nessuno degli operatori di accesso con SMP nel mercato della terminazione individuale obblighi di separazione contabile ed amministrativa. Una tale misura non sarebbe infatti proporzionata in base agli attuali volumi di servizio sviluppati.

5.3.3 *Obbligo di controllo dei prezzi e contabilità dei costi*

563. Relativamente al meccanismo di controllo sui prezzi, l'Autorità ritiene che l'applicazione agli operatori alternativi del medesimo vincolo di prezzo imposto a Telecom Italia non sia proporzionata. Infatti, come già evidenziato nella delibera n. 11/03/CIR, *“la tariffa di terminazione determinata per Telecom Italia sulla base dei propri costi efficienti riflette economie di scala e di scopo proprie di un operatore incumbent efficiente e verticalmente integrato e non può essere rappresentativa dei costi tipici di un operatore nuovo entrante, soprattutto quando questi decida di investire sulle infrastrutture di rete di accesso”*. Pertanto la fissazione di tariffe di interconnessione non reciproche può essere giustificata alla luce dei vantaggi competitivi di cui beneficia Telecom Italia.

564. L'Autorità ritiene, alla luce dei problemi concorrenziali evidenziati nei capitoli precedenti, che ciascun operatore notificato diverso da Telecom Italia debba praticare prezzi equi e ragionevoli per la terminazione delle chiamate sulla propria rete.

Nei rapporti tra operatori alternativi, il problema competitivo evidenziato nel mercato dei servizi di terminazione assume un rilievo inferiore per l'esiguità dei volumi terminati, ciò nonostante, i criteri di cui al presente paragrafo potranno essere applicati anche ai rapporti tra operatori alternativi. L'Autorità ritiene che l'imposizione dell'obbligo di predisporre una contabilità regolatoria al fine di determinare il prezzo del servizio di terminazione, anche alla luce della ridotta quota di mercato dell'accesso attualmente detenuta dagli operatori alternativi, ancorché la stessa risulti in rapida crescita, risulti in un onere eccessivo e non proporzionato.

565. Come già evidenziato nella delibera n. 11/03/CIR i prezzi fissati devono essere equi e ragionevoli e rispecchiare gli effettivi costi sottostanti. In tale ottica occorre considerare che la struttura di costi di un operatore nuovo entrante rispetto all'operatore storico presenta evidenti differenze riconducibili, tra l'altro, a:

- diversa architettura di rete e bacino di utenza raggiungibile per livello di interconnessione
- minori economie di scala e di scopo;
- maggiore capitale impiegato netto;
- maggiori difficoltà nel reperimento dei capitali finanziari;

In particolare, l'Autorità ritiene che le principali differenze tra l'*incumbent* e gli operatori nuovi entranti siano dovute ai costi sostenuti nella predisposizione della rete di trasporto e agli investimenti iniziali nell'accesso non ancora recuperati da questi ultimi. Tali fattori portano a valutare prezzi di terminazione diversi tra i vari operatori, che per ragioni di equità e tutela del consumatore, in ogni caso devono consentire la sostenibilità dei vincoli regolamentari imposti nel mercato dei servizi finali (in particolare i vincoli di *price cap*).

566. L'Autorità non ritiene pertanto proporzionato richiedere agli operatori alternativi la realizzazione di una contabilità regolatoria anche in considerazione dei rilevanti costi che ne deriverebbero sia in capo agli operatori che in capo all'Autorità per la sua verifica. E' altresì necessario che gli operatori siano in grado di fornire, qualora richieste dall'Autorità, tutte le evidenze necessarie a verificare la ragionevolezza e l'equità dei prezzi proposti.

26. Si condivide l'orientamento dell'Autorità in merito all'imposizione in capo agli operatori di terminazione diversi da Telecom Italia dei seguenti obblighi:

- *trasparenza condizioni delle tecniche ed economiche;*
- *non discriminazione tra tutti gli operatori e le proprie divisioni commerciali;*
- *determinazione di prezzi secondo quanto previsto al presente paragrafo.*

5.3.3.1 Le osservazioni degli operatori

567. Gli operatori Albacom, Atlant, Colt, Eutelia, Fastweb, Multilink, Tele2, Tiscali, Teleunit, Welcome Italia e Wind non concordano con la notifica di tutti gli operatori nuovi entranti nel mercato della terminazione proposta dall'Autorità, in quanto ritengono che il contropotere di acquisto di Telecom Italia bilanci la possibilità di definire liberamente i prezzi di terminazione su altra rete.

568. Qualora l’Autorità confermi la propria posizione, gli operatori concorrenti sottolineano quanto riportato al par. 334 del documento di consultazione, ovvero che *“l’imposizione delle medesime misure regolamentari applicate a Telecom Italia anche agli operatori notificati nel mercato della terminazione delle chiamate differenti da Telecom Italia stessa non sarebbe equa e proporzionale”* (par. 334 del documento di consultazione) *“... in virtù della differente scala di produzione, del più recente ingresso nei mercati dei servizi di interconnessione, nonché dei notevoli oneri di natura finanziaria a cui gli operatori alternativi sono sottoposti per sostenere le spese di infrastrutturazione”*, mentre si oppongono alla proposta di imporre obblighi in materia di non discriminazione interno-esterno.

569. Gli operatori infatti, pur concordando sull’imposizione dell’obbligo di non discriminazione esterna, sottolineano che l’obbligo di non discriminazione interna-esterna, ovvero l’obbligo di *“applicare agli altri operatori condizioni equivalenti a quelle praticate alle proprie direzioni commerciali”* è l’obbligo più stringente previsto dalle direttive comunitarie, declinato precisamente anche per Telecom Italia solo nel 2002 con la Delibera 152/02/CONS.

570. Secondo gli operatori Albacom, Atlanet, Colt, Eutelia, Fastweb, Multilink, Tele2, Tiscali, Teleunit, Welcome Italia e Wind, l’obbligo di non discriminazione interna-esterna si giustifica solo per gli operatori verticalmente integrati che hanno significativo potere di mercato sia nei mercati all’ingrosso sia nei mercati *retail* a valle. La parità di trattamento tra le proprie divisioni commerciali e i concorrenti è essenzialmente legata alla prevenzione dei comportamenti predatori (di prezzo e non) nei mercati finali e dunque riguarda il rapporto tra comportamenti nei mercati a monte e comportamenti nei mercati a valle.

571. L’imposizione di un obbligo di non discriminazione interna-esterna agli operatori alternativi, implicherebbe, secondo questi ultimi, degli obblighi anche nella formulazioni dei prezzi finali. Questi, infatti, si troverebbero a non poter più offrire tariffe scontate per le chiamate *on net*. A giudizio degli operatori l’imposizione di qualsiasi vincolo sulla formazione dei prezzi *retail* sarebbe totalmente ingiustificata e sproporzionata, date le quote di mercato assolutamente trascurabili di questi ultimi sul mercato finale.

572. Per quanto riguarda gli obblighi in materia di vincoli nella determinazione dei prezzi, gli operatori ritengono che non sia motivata e giustificata la valutazione di SMP in capo agli operatori di terminazione e pertanto reputano non proporzionato, ingiustificato e discriminatorio imporre vincoli di determinazione dei prezzi di terminazione.

573. Gli operatori evidenziano a livello europeo il caso della Slovacchia, ove gli obblighi in materia di controllo dei prezzi sono stati imposti solo all’operatore incumbent, il caso della Finlandia, ove la Commissione non ha ritenuto proporzionata l’applicazione di vincoli stringenti in materia di definizione delle tariffe di terminazione anche agli operatori alternativi, il caso dell’Ungheria, dove sono stati notificati 5 operatori incumbent e tre alternativi e questi ultimi non hanno alcun obbligo in materia di prezzi.

574. D’altra parte gli operatori rilevano che per il mercato della terminazione mobile, l’Autorità, nell’allegato B alla delibera 465/04/CONS, ha proposto un approccio molto

diverso nell'imposizione dei *remedies* agli operatori nuovi entranti di rete mobile. Al par.174 della delibera citata si riporta infatti che: “(...) *relativamente all'operatore H3G, l'Autorità ritiene che l'imposizione di un obbligo di controllo di prezzo su tale operatore, alla luce della ridotta base degli utenti, ancorché la stessa risulti in rapida crescita, la necessità di salvaguardare il livello degli investimenti effettuati e la situazione finanziaria, possa risultare in un onere eccessivo per tale operatore, onere che potrebbe non consentire allo stesso di sviluppare la propria rete e la propria base di utenza e consolidare la propria posizione finanziaria. Tale onere, qualora imposto, potrebbe compromettere lo sviluppo di tale operatore e, in prospettiva, ridurre gli operatori operanti nel mercato a discapito, in ultima analisi, del benessere dei consumatori. Tale considerazione giustifica, quindi, l'orientamento, allo stato di non imporre le misure in questione all'operatore nel periodo 2005-2007, riservandosi comunque di poter rivedere le dette conclusioni secondo le modalità previste dalle norme vigenti, ed in ogni caso successivamente a tale periodo*”.

575. Secondo gli operatori, le motivazioni già addotte dall'Autorità per la proposta di decisione sulla terminazione dell'operatore H3G, in considerazione dello stato attuale del livello di concorrenza tra gli operatori di rete fissa, sarebbero valide anche per la terminazione di rete fissa degli operatori alternativi, i quali hanno un ridotto numero di utenti, una quota di mercato stabile se non in riduzione per taluni servizi ed hanno forti investimenti di rete da salvaguardare. Per neutralità tecnologica e non discriminazione, i correttivi da imporre agli operatori di rete fissa nuovi entranti dovrebbero essere uguali da quelli proposti per H3G, anche in considerazione dei maggiori investimenti e dei tempi più lunghi richiesti per la copertura con rete fissa del territorio nazionale.

576. Nel caso in cui l'Autorità decidesse di applicare comunque un controllo nella determinazione dei prezzi di terminazione agli operatori alternativi, questi ritengono che per proporzionalità, il principio di equità e ragionevolezza enunciato dalla proposta di consultazione dovrebbe essere applicato consentendo tariffe di terminazione, in linea con i costi già sostenuti per realizzare le proprie reti, che incentivino gli operatori nuovi entranti a continuare nell'investimento e nello sviluppo delle proprie infrastrutture.

577. Gli operatori propongono in particolare che gli obblighi siano declinati prevedendo a) il divieto per un operatore di terminazione di fissare tariffe ingiustificatamente alte, ovvero che comportino extraprofiti che scoraggino l'interconnessione tra le reti; b) l'orientamento ai costi delle tariffe di terminazione. Con riferimento a tale secondo aspetto, gli operatori sottolineano che l'art. 50 del Codice, nel dare facoltà all'Autorità di imporre obblighi in materia di recupero dei costi e di controllo dei prezzi, sottolinea anche “*L'Autorità tiene conto degli investimenti effettuati dall'operatore e gli consente un'equa remunerazione del capitale investito, di volume congruo, in considerazione dei rischi connessi e degli investimenti per lo sviluppo di reti e servizi innovativi*”.

578. Gli operatori sottolineano, a tal proposito, le minori economie di scala e scopo e le difficoltà di accesso al mercato dei capitali che caratterizzano gli operatori nuovi entranti. Gli operatori ritengono che qualsiasi tipo di quantificazione *ex-ante* delle tariffe di terminazione che imponesse agli operatori nuovi entranti di offrire il servizio sottocosto in aperto contrasto

con quanto previsto dalla normativa vigente ed un'applicazione non proporzionata e discriminatoria degli strumenti regolatori a danno degli operatori nuovi entranti alla luce degli obblighi da sempre imposti su Telecom Italia e sugli altri operatori notificati nei mercati dei servizi di terminazione sia fissa che mobile.

579. Gli operatori ritengono che le proprie tariffe di terminazione non possano essere equiparate a quelle, anche passate di Telecom Italia, in quanto, anche considerando un ritardo temporale, le reti hanno architetture completamente diverse ed adottano tecnologie diverse e non confrontabili. Inoltre la rete dell'operatore storico è stata realizzata in assenza di concorrenza con finanziamenti pubblici ed è già in gran parte ammortizzata.

580. Gli operatori ritengono che se si ritenesse necessario imporre obblighi di prezzo anche agli operatori nuovi entranti, i prezzi dovrebbero essere sostanzialmente differenziati tra operatori ex-monopolisti e operatori alternativi. In particolare secondo gli operatori l'Autorità, nel vecchio quadro regolamentare si è già posta il problema della terminazione sulla rete degli di altro operatore (delibera 3/03/CIR e 11/03/CIR) senza fissare in alcun modo limiti di prezzo. Ciò è presumibilmente legato al fatto che l'azione contrapposta dell'incumbent sarebbe stata sufficiente a limitare le richieste degli operatori alternativi. Gli operatori sottolineano che, ad oggi, nessun operatore alternativo ha potuto fissare autonomamente la tariffa di terminazione come previsto dalle delibere citate, dal momento che Telecom Italia ha sempre esercitato un fortissimo "*countervailing buying power*", determinando, al più, l'apertura di procedimenti di contenzioso, tuttora sul tavolo dell'Autorità.

581. Gli operatori, al riguardo, richiedono che la fissazione delle tariffe di terminazione non passi attraverso dei lunghi ed estenuanti contenziosi, ma che l'Autorità supporti l'applicazione immediata delle tariffe da loro richieste. In particolare richiedono che la ragionevolezza delle tariffe contempli un equo livello di remunerazione degli investimenti sostenuti dall'operatore alternativo. Gli operatori concordano poi con la necessità di non imporre obblighi di separazione contabile o di precisi obblighi in materia di contabilità dei costi, in quanto eccessivamente gravosi alla luce delle ridotte dimensioni di molti degli operatori alternativi.

582. Gli operatori richiedono che l'Autorità, sentiti gli operatori alternativi, adotti un modello di valutazione dei costi di tipo parametrico che consenta di determinare in prima approssimazione i costi di terminazione sulla rete di un operatore alternativo utilizzando parametri che consentano di evidenziare al massimo le differenze tra la struttura dei costi di un operatore nuovo entrante e quella dell'operatore storico in termini di:

- diversa architettura di rete e bacino di utenza raggiungibile per livello di interconnessione;
- minori economie di scala e di scopo;
- maggiore capitale impiegato netto;
- maggiori difficoltà nel reperimento dei capitali finanziari.

583. Gli operatori ritengono inoltre che sia da considerarsi equa una tariffa di terminazione sulla rete alternativa tale da non risultare ingiustificatamente gravosa secondo la prassi Antitrust, ovvero tale da non comportare extraprofiti ingiustificati a favore dell'operatore alternativo scoraggiando l'interconnessione tra le reti. In particolare, la mancanza di extraprofito per l'operatore alternativo dovrebbe essere giudicata per il complesso delle chiamate terminate dai clienti di Telecom Italia sulle reti alternative.

584. Gli operatori ritengono che qualora l'analisi dei margini di Telecom Italia nelle chiamate geografiche *off-net* conducesse ad un sottocosto, l'Autorità dovrebbe rivedere i vincoli tariffari sui mercati al dettaglio in capo a Telecom Italia piuttosto che comprimere le tariffe di terminazione verso reti alternative.

585. Gli operatori, sulla base delle stime del valore dei margini disponibili per la terminazione *off-net* per Telecom Italia, ritengono che le tariffe richieste non comportino "*un'insostenibile compressione delle tariffe retail di Telecom Italia*". I conti proposti sono basati sui ricavi minutari delle direttrici locale e nazionale del pacchetto di offerta soggetto a *price cap* e calcolati sulla base dei principi illustrati nell'Allegato E della delibera 152/02/CONS. Al fine di valutare l'equità della tariffa di terminazione di un operatore alternativo, secondo la metodologia proposta è sufficiente calcolare il costo di terminazione medio sostenuto da Telecom Italia per le chiamate terminate *on net* ed *off net* e verificare che risultato consenta comunque la redditività delle chiamate per ciascuna direttrice. Da tale analisi gli operatori concludono che se tutti gli operatori praticassero tariffe di terminazione pari a 1,9€cent/min il prezzo di terminazione medio sostenuto da Telecom Italia sarebbe da 0,45€cent/min (assumendo il costo pari al prezzo OR2004) a circa 0,50€cent/min, a causa della sproporzione tra minuti terminati *on-net* ed *off-net*.

586. Anche ipotizzando tariffe che superino di 8 volte l'SGU (4,5 €cent/min), il costo medio risultante salirebbe solo di 0,09€cent/min, restando dunque ampiamente al di sotto del valore sostenibile da Telecom Italia nella peggiore delle condizioni (pari a 1,89 €cent/minuto).

587. Gli operatori sottolineano come le preoccupazioni sulla compressione dei margini che Telecom si troverebbe a subire sono infondate e che tale analisi non può che definire limiti massimi puramente teorici non raggiungibili da un operatore alternativo efficiente. I valori richiesti dagli operatori - basati su di un'equa remunerazione degli investimenti sostenuti - sarebbero dunque compatibili con la normativa vigente che prevede per l'analisi dei margini di Telecom Italia il calcolo dei costi di terminazione per singola direttrice, mediati su *on-net* ed *off-net*.

588. Gli operatori hanno condotto anche una seconda analisi con riferimento a quanto emerge dalla Relazione alla Raccomandazione sui Mercati Rilevanti che definisce il mercato della terminazione "*esteso almeno quanto ciascun operatore di rete*". In tal senso gli operatori hanno valutato la redditività delle sole chiamate geografiche *off-net* considerate verso il singolo operatore di rete alternativa. L'analisi è stata condotta mediando tra chiamate locali e nazionali terminate sulla rete di un singolo operatore alternativo utilizzando una distribuzione delle chiamate che vede il 70% di chiamate locali e il 30% di chiamate nazionali. Tale analisi

porta a individuare come sostenibile qualsiasi prezzo di terminazione inferiore o pari a 2,79€cent/min.

589. Gli operatori alternativi, in definitiva, ritengono che le tariffe di terminazione richieste, qualora rientrino nell'ambito delle tariffe considerate "eque" (cioè tali da non risultare eccessivamente gravose comportando ingiustificati extraprofiti per l'operatore e scoraggiando l'interconnessione tra reti) debbano essere direttamente accettate da Telecom Italia nelle more di una eventuale verifica da parte dell'Autorità in merito alla "ragionevolezza" delle stesse (valutazione del legame delle tariffe proposte con gli effettivi costi di fornitura del servizio sostenuti dall'operatore). Gli operatori alternativi ritengono che l'AGCOM dovrebbe imporre l'immediata entrata in vigore delle tariffe considerate eque, definendo un periodo di tempo (ad esempio 60 giorni) per la valutazione *ex post* del principio di ragionevolezza. Al termine di tale periodo la tariffa proposta sarebbe ritenuta definitiva a meno che non sia stata ravvisata dall'Autorità una manifesta violazione del principio di ragionevolezza, ed in tal senso il regolatore potrà eventualmente richiedere ulteriori informazioni agli operatori alternativi.

590. A tal fine gli operatori richiedono che l'Autorità definisca un criterio univoco che consenta di valutare la redditività delle chiamate di Telecom Italia che permetta cioè di individuare una soglia certa di per l'equità delle tariffe, oppure specifichi il mantenimento dei criteri della 152/02/CONS ripresi dalla delibera 11/03/CIR che prevedono il calcolo per singola direttrice mediato tra *on-net* ed *off-net*.

591. Gli operatori, infine, anche al fine di garantire il mantenimento dei margini di Telecom Italia al crescere del traffico terminato su rete alternativa, richiedono un meccanismo periodico di approvazione annuale del prezzo di terminazione, eventualmente da legare alla crescita degli abbonati degli operatori stessi.

592. Con riferimento agli obblighi proposti, MCI si limita sottolineare che gli obblighi analoghi a quelli in capo a Telecom Italia sarebbero troppo stringenti per gli operatori alternativi.

593. Vodafone, invece, sottolinea che in assenza di obblighi di contabilità dei prezzi, l'applicazione di principi di mera ragionevolezza non garantirebbero una adeguata tutela del benessere sociale che la regolamentazione si dovrebbe prefiggere. Vodafone, a tal fine, propone di associare agli obblighi di trasparenza e non discriminazione un tetto massimo di prezzo pari ad una maggiorazione del 20% del prezzo di terminazione su rete Telecom Italia. Un tale valore garantirebbe comunque un incentivo agli investimenti infrastrutturali degli operatori alternativi senza penalizzare i clienti degli operatori interconnessi.

594. Telecom Italia concorda con l'Autorità sull'imposizione degli obblighi in materia di trasparenza e non discriminazione in capo agli altri operatori, ma al contempo richiede che tali obblighi siano verificabili dal mercato e dall'Autorità attraverso la pubblicazione di offerte effettivamente riconducibili ai costi sottostanti. A tal fine Telecom Italia ritiene necessario che sia predisposta da parte di operatori alternativi una contabilità regolatoria per il servizio di terminazione, che, in forza dell'obbligo di non discriminazione interno/esterno, l'Autorità

proibisca agli operatori alternativi di fare sussidi tra terminazione e altri servizi (ad es. tra terminazione e raccolta) e che l'Autorità imponga che il prezzo di terminazione sia minore della metà del minimo prezzo *retail* praticato agli utenti finali (ovvero ceduto dalla divisione rete alle divisioni commerciali).

595. Telecom Italia segnala inoltre di avere chiuso per il 2005 diversi contratti di interconnessione *reverse* dove il prezzo stabilito è maggiore del 75% del prezzo di terminazione di riferimento proposto da Telecom Italia. Pertanto risulterebbe infondato qualsiasi riferimento all'esercizio di un eventuale contropotere di mercato da parte di Telecom Italia.

596. Telecom Italia sottolinea inoltre la necessità di rivedere gli obblighi sui mercati retail di tariffe indifferenziate per rete di terminazione, in tal modo si creerebbe un disincentivo per gli operatori a incrementare ingiustificatamente le proprie tariffe di terminazione. In tal senso, Telecom Italia presenta uno studio del consulente Frontier Economics secondo cui il mantenimento del vincolo sulle tariffe *retail* di Telecom Italia permetterebbe agli operatori alternativi la fissazione di prezzi inefficienti a danno della Telecom Italia stessa e secondo cui gli extraprofitti conseguiti dagli operatori alternativi verrebbero usati per subsidiare le proprie tariffe *retail on-net*. Le conclusioni proposte dal consulente Frontier Economics sono che l'Autorità dovrebbe sia consentire a Telecom Italia di definire tariffe *retail* differenziate tra *on-net* ed *off-net*, sia imporre una riduzione programmata dei prezzi di terminazione degli altri operatori che tenda ad allinearli al prezzo praticato da Telecom Italia.

5.3.3.2 *Le conclusioni dell'Autorità*

597. L'Autorità rileva che il contropotere di mercato di Telecom Italia potrebbe rappresentare un efficace disincentivo per limitare i prezzi di terminazione su altra rete qualora, in mancanza di regolamentazione, quest'ultima avesse la facoltà di fissare i prezzi e le condizioni di offerta dei propri servizi di interconnessione. In realtà, poiché tutti i principali servizi di interconnessione offerti da Telecom Italia sono soggetti a obblighi regolamentari, il contropotere di mercato di quest'ultima viene ad essere limitato e non può essere considerato allo stato tale da condizionare direttamente i prezzi degli altri operatori.

598. L'identificazione degli operatori di terminazione diversi da Telecom Italia quali detentori di significativo potere di mercato su singola rete presuppone altresì l'imposizione di obblighi di natura regolamentare nel rispetto del principio della proporzionalità. A questo proposito, l'Autorità osserva che le dimensioni degli operatori di terminazione diversi da Telecom Italia non sono tali da giustificare vincoli regolamentari stringenti soprattutto nelle politiche di prezzo. In particolare, l'Autorità ritiene che la proporzionalità degli obblighi in capo agli operatori di terminazione nuovi entranti è garantita nella misura in cui tali obblighi siano esclusivamente volti e limitati a garantire l'interconnessione tra reti.

599. L'Autorità, pertanto, ritiene di confermare la notifica di significativo potere di mercato nel mercato della terminazione vocale anche in capo agli operatori alternativi individuati nonché l'adozione di obblighi regolamentari quali la trasparenza, la non

discriminazione e l'accesso alle risorse di rete ai fini dell'interconnessione e dell'interoperabilità.

600. Per quanto concerne gli obblighi di accesso a determinate risorse di rete, l'Autorità ritiene che gli operatori notificati debbano fornire accesso alle porte di interconnessione, consentire la co-ubicazione degli apparati terminali di trasmissione nei propri siti e l'accesso alle interfacce tecniche, ai protocolli nonché ad altre tecnologie rispondenti agli standard per garantire l'interoperabilità dei servizi di interconnessione di terminazione. Tali servizi infatti sono necessari per l'utilizzo del servizio di terminazione.

601. In merito agli obblighi di trasparenza, l'Autorità ritiene che, al fine di garantire l'interoperabilità tra reti, ciascun operatore debba rendere noti agli altri operatori i propri prezzi di terminazione di rete fissa, nonché le condizioni di interconnessione e comunicarli all'Autorità. Eventuali variazioni del prezzo di terminazione dovranno essere comunicate agli altri operatori con un preavviso di 60 giorni per consentire loro l'eventuale adeguamento dei prezzi nei mercati a valle.

602. Al fine di consentire una migliore trasparenza nella fatturazione dei servizi di transito verso gli operatori di terminazione, l'Autorità ritiene, inoltre, opportuno che ciascuno di tali operatori fornisca entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta, da operatori terzi, il database dei propri numeri geografici attivi (portati e/o attivati) aggiornato agli ultimi 30 giorni.

603. In merito agli obblighi di non discriminazione, si osserva che la messa in atto di pratiche discriminatorie da parte degli operatori di terminazione nuovi entranti potrebbe minare l'interoperabilità e provocare usi inefficienti delle risorse di rete nella misura in cui le condizioni tecniche ed economiche praticate ai vari operatori risultassero significativamente differenti. I prezzi possono infatti essere uno strumento di limite alla interoperabilità non solo nel momento in cui raggiungono livelli di iniquità e irragionevolezza, ma anche quando sono praticati in modo discriminatorio a operatori terzi.

604. In assenza di obblighi di non discriminazione dei prezzi praticati esternamente si creerebbero i presupposti economici per la realizzazione di fenomeni di arbitraggio che permetterebbero all'operatore di originazione o di transito di consegnare la chiamata non direttamente all'operatore di terminazione ma ad un eventuale operatore terzo che ha contrattato condizioni economiche di terminazione più vantaggiose. In altre parole, l'operatore che riuscisse a contrattare le migliori condizioni economiche di terminazione potrebbe diventare un punto di arbitraggio, fonte di accumulazione del traffico che sarà poi terminato sulla rete dell'operatore di destinazione. Ciò genererebbe a livello di sistema di telecomunicazioni un uso inefficiente delle risorse di rete che può essere limitato esclusivamente imponendo a tutti gli operatori di terminazione obblighi di non discriminazione dei prezzi praticati agli operatori terzi.

605. L'Autorità ritiene, pertanto, che tutti gli operatori notificati nel mercato della terminazione debbano fornire, così come previsto dall'art. 47 del Codice, il servizio all'ingrosso di terminazione agli operatori terzi a condizioni non discriminatorie analoghe a quelle praticate internamente.

606. L'Autorità ritiene, invece, che l'imposizione di un obbligo di separazione contabile, volto a verificare i prezzi interni, non risulti invece proporzionato.

607. L'applicazione di obblighi di separazione contabile per verificare la non discriminazione tra prezzi interni e prezzi esterni è prevista dall'art. 48 del Codice, il quale limita tale ambito di applicazione alle imprese verticalmente integrate "... In particolare, l'Autorità può obbligare un'impresa verticalmente integrata a rendere trasparenti i propri prezzi all'ingrosso e i prezzi dei trasferimenti interni, segnatamente per garantire l'osservanza di un obbligo di non discriminazione ai sensi dell'articolo 47...". In merito, si rileva che gli attuali operatori di terminazione alternativi a Telecom Italia, nonostante gli ingenti investimenti in corso di realizzazione in infrastrutture di rete proprietarie, non possono nei fatti essere qualificati come operatori verticalmente integrati al pari di Telecom Italia. Tali operatori, infatti, dispongono di reti di trasporto di lunga distanza, non ancora pienamente sviluppate sul territorio nazionale, e, solo in alcune città, di reti di trasporto di breve distanza (cosiddette MAN) necessarie a rilegare gli stadi di linea, ove acquisiscono i clienti ricorrendo al servizio di unbundling fornito da Telecom Italia. Tali operatori non dispongono di una infrastruttura di rete di distribuzione (rete di accesso) per servire i propri clienti direttamente ed in modo capillare sul territorio. Inoltre, anche i siti che ospitano gli stadi di linea, nei quali gli operatori di terminazione sono co-locati, costituiscono beni intermedi forniti da Telecom Italia e rappresentano cespiti di rete da imputare in larga misura al trasporto oltre che all'accesso

608. L'imposizione di obblighi di separazione contabile nei confronti di operatori di terminazione con un relativo grado di integrazione verticale e con ridotte quote di mercato nei mercati a valle, risulterebbe contrario al principio di proporzionalità dell'azione regolamentare dell'Autorità disposto dagli art. 4, art. 7 comma 3 e art. 13, comma 1 del Codice, in quanto, qualsiasi sia l'entità del trasferimento interno, questo non potrebbe essere tale da minare l'interoperabilità e l'interconnessione tra reti né più in generale il mancato perseguimento degli obiettivi e principi dell'attività di regolamentazione.

609. L'Autorità non rileva allo stato rischi che gli operatori di terminazione alternativi possano trasferire il potere di mercato detenuto nel servizio all'ingrosso di terminazione su singola rete anche nei mercati a valle dei servizi telefonici su rete fissa (analizzati nello specifico nei mercati da 1 a 7 della Raccomandazione). Infatti, la dominanza nel mercato del servizio all'ingrosso di terminazione è conseguenza della definizione adottata per il mercato rilevante, che fa riferimento, conformemente a quanto previsto dalla Raccomandazione, alla terminazione su singola rete individuale (pari sempre al 100%).

610. Per analizzare, invece, il potere di mercato nei servizi a valle, occorre considerare la dimensione relativa del singolo operatore rispetto agli altri, in particolare nella fornitura dei servizi di accesso e di traffico telefonico. In tale prospettiva, nel rinviare per maggiori approfondimenti alle relative analisi di mercato, l'Autorità osserva che la dimensione complessiva degli operatori alternativi nel mercato a valle non appare, allo stato, tale da far sì che il prezzo del servizio di terminazione interna possa influenzare in maniera significativa la formulazione dei prezzi finali complessivi e rappresentare, pertanto, una leva anticompetitiva.


611. Con riferimento agli obblighi di controllo dei prezzi del servizio di terminazione si osserva, in via generale, che la politica dei prezzi degli operatori alternativi e, più in particolare, i metodi di recupero dei costi di produzione dovrebbero di norma essere sottoposti ad un regime regolamentare meno stringente rispetto a quanto previsto per l'incumbent dominante anche nei mercati a valle. La libertà di formulazione delle politiche dei prezzi trova altresì un limite nella misura in cui, nell'offerta di un dato servizio, sia esercitabile il potere di mercato. Nel caso del servizio di terminazione, il potere di mercato può minare l'interoperabilità, soprattutto considerando che il prezzo di terminazione praticato da un operatore rappresenta un costo esterno da considerare nella definizione dei prezzi dei servizi finali da parte di un operatore concorrente. Il ribaltamento di costi eccessivi di terminazione sui prezzi finali rappresenterebbe d'altra parte una riduzione delle economie di rete del sistema telefonico a discapito degli utenti finali. Per tali motivazioni l'Autorità ritiene opportuno e proporzionato imporre un sistema di controllo dei prezzi anche nei confronti degli operatori di terminazione diversi da Telecom Italia.

612. Al fine di implementare una forma di controllo dei prezzi dei servizi di terminazione, l'Autorità ha provveduto a valutare i costi dei principali operatori alternativi (Albacom, Eutelia, Fastweb, Wind/Infostrada) e gli investimenti effettuati nella rete di trasporto per raggiungere gli stadi di linea e poter servire gli utenti finali attraverso i servizi di *unbundling*.

613. Dall'elaborazione dei dati raccolti dalle analisi di mercato e da fonti pubbliche è emerso che gli operatori dispongono attualmente di una rete di trasporto di lunga distanza in forte sviluppo e di una rete metropolitana limitata alle principali città. Le reti metropolitane in particolare essendo più costose delle reti di lunga distanza non sempre rilegano gli stadi di linea dove gli operatori sono co-locati; in tali casi, gli stadi di linea sono raggiunti attraverso i servizi di interconnessione di Telecom o di altri operatori.

614. Attualmente, circa 550 siti (stadi di linea) di Telecom Italia ospitano apparati di operatori alternativi necessari alla raccolta di linee in *unbundling*. Tale numero di siti garantisce una copertura della popolazione che va da circa il 18% al 27% della popolazione totale e permette di aggredire potenzialmente circa da 7 a 10 milioni di clienti di Telecom Italia. Due operatori hanno pianificato di investire fino al 2013 in modo massiccio nella realizzazione sia di reti di lunga distanza, sia di reti metropolitane per rilegare circa 1000 siti, in grado di coprire il 45% della popolazione e di raggiungere potenzialmente il 60% delle linee attualmente servite nella quasi totalità da Telecom Italia. I restanti utenti, stimabili in oltre 10 milioni, non saranno potenzialmente raggiungibili in *unbundling* dagli operatori alternativi neanche dopo il 2013.


Figura 7 Sviluppo della rete di Fastweb dal 2004 al 2006



615. La figura 7 riporta i significativi investimenti pianificati da Fastweb tra il 2004 e il 2006 per la copertura del territorio nazionale attraverso la realizzazione di backbone ma anche di reti di brevi distanza e nell'acquisizione di apparati nonché di servizi di co-locazione negli stadi di linea di Telecom Italia (aree grigie del grafico).


616. Anche Wind/Infostrada ha pianificato di raddoppiare il numero degli attuali stadi di linea da riligare alla propria rete di trasporto, anche se gli investimenti attesi nella rete di lunga distanza saranno sicuramente inferiori a quelli di Fastweb in quanto la rete di trasporto esistente presenta già un certo grado di diffusione sul territorio nazionale (figura 8).

Figura 8 Rete di Wind alla fine del 2005



617. Un significativo livello di copertura nazionale con reti di lunga di stanza è stato raggiunto anche da Eutelia e Albacom i quali sono impegnati nella realizzazione di infrastrutture di reti metropolitane per rilegare gli stadi di linea e raccogliere linee in *unbundling*. Eutelia in particolare ha raggiunto nel 2005 circa 250 siti. Anche Tiscali e Tele2 hanno pianificato investimenti nella co-locazione negli stadi di linea di Telecom Italia al fine di fornire servizi a larga banda attraverso *l'unbundling* e lo *shared access*.

Figura 9 Rete di Eutelia alla fine del 2005



618. Dall'analisi dei dati di rete raccolti dai principali operatori (Telecom Italia inclusa) è emerso che le tecnologie di rete impiegate sono sostanzialmente analoghe sia per i portanti ottici in fibra, sia per gli apparati trasmissivi, i quali sono basati su tecnologie SDH/DWDM ad elevata capacità di trasporto ed efficienza. Anche l'introduzione degli apparati ADSL2+ sembra essere stata pianificata da tutti gli operatori al fine di poter fornire servizi di dual o triple-play. Non essendo state rilevate sostanziali differenze nelle tecnologie trasmissive utilizzate nelle aree a più alta densità di popolazione, è ragionevole attendersi, a parità di siti serviti, minime differenze nella struttura dei costi. A questo proposito, si osserva che la struttura dei costi si compone, per la maggior parte, degli investimenti necessari alla realizzazione di reti metropolitane in fibra ottica e di apparati ad alta capacità trasmissiva nonché all'acquisizione di servizi di co-locazione da Telecom Italia. Tali investimenti rappresentano in larga misura costi comuni a più servizi e costi fissi rispetto al numero di clienti effettivamente serviti. Se da un lato è plausibile attendersi che gli operatori nuovi entranti possono conseguire efficienze da una rete di più recente realizzazione, e quindi maggiormente ottimizzata rispetto a quella di Telecom Italia, dall'altro lato i massicci investimenti pianificati vedono crescere in modo significativo l'incidenza delle quote di ammortamento nel proprio conto economico rispetto a quello di Telecom Italia, i cui investimenti al contrario tendono a diminuire su una rete pienamente realizzata e ormai capillarmente diffusa su tutto il territorio nazionale. Gli operatori alternativi presentano inoltre investimenti all'inizio della loro vita utile ed un tasso di remunerazione del capitale investito significativamente più elevato rispetto a quello di Telecom Italia, in ragione delle maggiori difficoltà di accesso ai mercati dei capitali finanziari. Ciò comporta un costo del capitale (capitale investito moltiplicato il tasso di remunerazione WACC) che a parità di perimetro e cespiti di rete impiegati è particolarmente elevato se comparato a quello attuale di Telecom Italia. La conclusione è che le differenze di costo tra Telecom Italia e gli operatori alternativi

sono significative e tali da comportare a parità di perimetro maggiori costi totali per gli operatori alternativi.

619. Le risultanze di tale analisi mettono in luce che, anche ipotizzando l'assenza di differenze nei costi relativi agli apparati e portanti trasmissivi necessari a rilegare gli stadi di linea con la rete di lunga distanza, le economie di scala conseguibili da ciascun operatore assumono un ruolo determinante per il ritorno sugli investimenti effettuati in funzione del grado di riempimento degli stadi di linea (clienti serviti). Al termine del 2005, l'operatore alternativo, con il maggior livello di economie di densità, era in grado ipoteticamente di raggiungere in *unbundling* tra il 30 e il 45% dell'intero bacino di linee di Telecom Italia, a fronte di una quota di clienti effettivamente servita pari al 3%. Tale situazione evidenzia che le economie di scala effettive erano sfruttate dagli operatori alternativi nel 2005 in misura molto ridotta rispetto a Telecom Italia. Ciò sta a significare che l'orientamento al costo del servizio di terminazione (costo unitario) offerto dagli operatori alternativi potrebbe raggiungere valori particolarmente elevati, di gran lunga superiori rispetto allo stesso costo unitario di Telecom Italia.

620. Evidentemente tali maggiori costi devono essere ristorati in un tempo sufficientemente lungo, prevedendo un business plan al termine del quale siano raggiunte masse critiche e densità di utenza tali da ridurre le diseconomie di scala.

621. L'Autorità, quindi, sulla base dei dati disponibili dalle analisi dei mercati e dei piani industriali dei principali operatori, ha valutato il possibile scenario dell'*unbundling* nei prossimi anni in termini di numero di siti serviti, copertura della popolazione, numero di linee raggiungibili e relative quote di mercato dei principali operatori. Sulla base di tali considerazioni è possibile derivare che le dis-economie di scala degli operatori alternativi si dovrebbero ridurre sensibilmente ed attestarsi a valori comparabili a quelli di Telecom Italia.

622. Sulla base delle previsioni effettuate l'Autorità ritiene possibile che entro il 2010 eventuali differenze tra i costi dei servizi di terminazione dei maggiori operatori potranno essere minime e tali da poter essere regolate nell'ambito di un meccanismo di efficienza comparata delle *performance* dell'industria.

623. Attualmente, invece, è necessario consentire agli operatori alternativi, compatibilmente con la necessità di garantire l'interoperabilità dei servizi, la copertura dei maggiori costi, così da incentivarne lo sviluppo commerciale ed infrastrutturale.

624. L'Autorità ritiene, pertanto, che il controllo di prezzo debba consentire agli operatori la fissazione di un prezzo di terminazione equo e ragionevole. In tal senso, l'Autorità ritiene opportuno definire un prezzo massimo di riferimento, al di sotto del quale qualsiasi prezzo di terminazione richiesto dagli operatori alternativi possa essere considerato equo e ragionevole e, di conseguenza, automaticamente vigente.

625. A tal fine, in linea con analoghe valutazioni espresse a livello internazionale ed in mercati analoghi, l'Autorità ritiene che un utile riferimento possa essere il prezzo praticato dall'operatore ex-monopolista nella prima offerta di riferimento autorizzata per l'anno 1998. Tale prezzo infatti è stato autorizzato sulla base dei dati contabili dell'operatore ed a valle di

un *benchmarking* internazionale. L'impiego di un prezzo basato sui costi di un operatore monopolista risente certamente delle notevoli economie di scala di cui gode quest'ultimo ma questo aspetto può ritenersi compensato da minori efficienze nei costi operativi. Il livello di interconnessione più idoneo per tale valutazione, considerando le architetture di rete degli operatori alternativi, è il livello SGT, ossia un punto di terminazione approssimativamente coincidente con il distretto telefonico. L'Autorità ritiene, pertanto, opportuno fissare il valore massimo di terminazione a 1,54€cent/minuto.

626. Il tetto massimo di prezzo così determinato potrà essere oggetto di revisione annuale sulla base delle evoluzioni effettivamente registrate nel mercato. Le spinte all'efficienza derivanti dalla competizione nel mercato a valle, ed in particolare i possibili sviluppi dei mercati dei servizi a banda larga, potranno, infatti, avere un'influenza sulla dimensione degli operatori alternativi e la struttura dei loro costi, inducendo di conseguenza l'Autorità a rivedere la soglia massima. D'altro canto l'imposizione di un tetto massimo di prezzo, in presenza di forti investimenti e ridotte economie di scala, come evidenziato, richiede agli operatori alternativi uno sforzo finanziario iniziale da riassorbire una volta raggiunte significative economie di scala. In tale ottica, l'Autorità, potrebbe valutare anche questi aspetti nel processo di revisione del livello della terminazione.

627. L'Autorità, avendo determinato un prezzo massimo di riferimento unico per tutti gli operatori alternativi, stabilito sulla base del prezzo di un analogo servizio sul mercato fornito dall'operatore ex-monopolista al momento dell'avvio della liberalizzazione dei mercati, ritiene opportuno prevedere la possibilità per gli operatori di richiedere una deroga al tetto massimo, laddove i dati contabili possano dimostrare che la sua applicazione non consentirebbe un ragionevole margine di guadagno considerando gli investimenti, il modello di business prescelto ed i costi propri di un operatore nuovo entrato sul mercato.

628. A tal fine, l'Autorità ritiene che quegli operatori, che richiedono un prezzo di terminazione superiore al limite massimo, debbano evidenziare le motivazioni tecniche ed economiche per cui non ritengono sostenibile il prezzo massimo fissato e predisporre un sistema di contabilità dei costi a supporto della richiesta, conforme ai principi contabili vigenti per gli altri operatori regolati.

629. La contabilità dei costi deve essere sottoposta all'Autorità, al fine di una valutazione del modello contabile adottato, con particolare riferimento ai principali centri di costo individuati ed ai criteri di allocazione dei costi sui servizi di terminazione. In particolare, l'Autorità verificherà che il modello contabile presentato sia omogeneo a quello applicato in analoghe circostanze dagli altri operatori regolati e, se necessario, potrà richiederne la modifica così da evidenziare i costi di una fornitura efficiente del servizio.

630. Qualora lo ritenga opportuno, l'Autorità, con decisione motivata, potrà richiedere all'operatore di farsi certificare la conformità del sistema contabile alla normativa vigente da un soggetto terzo avente specifiche competenze e scelto dall'Autorità nel rispetto dei principi di indipendenza.

631. Al termine del procedimento di valutazione dell'istanza di autorizzazione della deroga al tetto massimo, l'Autorità autorizzerà le condizioni economiche richieste che resteranno vigenti a far data dalla presentazione dell'istanza. Qualora il costo soggiacente il servizio di terminazione non giustifichi il superamento del tetto fissato, l'Autorità richiederà invece l'applicazione del valore massimo di terminazione e terrà conto dei dati contabili esaminati l'anno successivo in sede di revisione del tetto.

632. Per dare certezza ai mercati nella determinazione di un prezzo di un bene intermedio che rappresenta una componente essenziale dei servizi finali offerti da tutti gli operatori presenti nel mercato della telefonia, l'Autorità ritiene che il procedimento di valutazione dell'istanza di deroga debba essere svolto in tempi brevi e certi, consentendo la partecipazione di tutti i soggetti interessati. A tal fine, considerata la necessità di procedere ad un esame dei dati contabili, l'Autorità ritiene che il tempo congruo per decidere in via definitiva sulla richiesta di autorizzazione alla deroga debba essere al massimo di tre mesi.

5.4 L'offerta di riferimento di Telecom Italia

5.4.1 Struttura dell'offerta di riferimento

633. Sulla base di quanto previsto all'art. 46, comma 3, l'Autorità ritiene che Telecom Italia, in qualità di operatore con significativo potere di mercato nei mercati della raccolta, terminazione e transito, debba garantire che le condizioni economiche di interconnessione contenute nell'offerta di riferimento siano disaggregate per singolo servizio offerto e per singola componente impiegata, idonee ad evitare che il richiedente debba sostenere oneri non strettamente attinenti al servizio richiesto, non discriminatorie, trasparenti ed obiettive, nel rispetto di quanto disposto dalla presente delibera.

634. I prezzi dei servizi di interconnessione contenuti nell'offerta di riferimento, fatto salvo ove diversamente disciplinato dal meccanismo di recupero dei costi di cui al paragrafo 5.2.5, sono soggetti all'obbligo di orientamento al costo secondo quanto disposto al paragrafo 5.2.4. In particolare i prezzi pubblicati sono basati sui costi presentati nella contabilità regolatoria. La metodologia contabile impiegata ed i criteri di attribuzione dei costi ai servizi sono oggetto di analisi ed approvazione da parte dell'Autorità come specificato al paragrafo 5.2.4.

635. L'offerta di riferimento ha validità annuale (periodo 1 gennaio - 31 dicembre) ed è fatto obbligo a Telecom Italia di pubblicazione e comunicazione all'Autorità entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di entrata in vigore.

636. L'offerta di riferimento, in linea con quanto alla delibera n. 10/00/CIR, art. 1, comma 2, lett. e, deve integrare un *Service Level Agreement* che definisca in modo esaustivo le modalità operative e gestionali connesse alla fornitura dei servizi di interconnessione da parte di Telecom Italia quali, in particolare, tempi di fornitura, tempi di ripristino, livelli di qualità e penali progressive in caso di ritardo o di inadempimento.

637. Relativamente alla struttura dei servizi di raccolta, terminazione e transito, in applicazione del principio di disaggregazione di cui all'art. 46, comma 2, ed ai sensi dell'art. 49, comma 1, lett. c del Codice Telecom Italia mantiene l'accesso in interconnessione ai livelli della propria rete secondo le modalità approvate con la delibera n. 3/04/CIR.

638. Secondo quanto al capo I, art. 2, lett. c della delibera n. 1/CIR/98, in ciascuno dei distretti telefonici di Milano, Roma e Torino (come definiti ai sensi del DM 6/4/90) è prevista la possibilità di attestazione ad un SGT per la raccolta e la terminazione su tutto il corrispondente distretto telefonico allo stesso prezzo del servizio di raccolta e terminazione via singolo SGT. Tale previsione aveva il fine di permettere agli operatori alternativi di competere con Telecom Italia nella formulazione di offerte finali di servizi di traffico locale in detti distretti. L'Autorità osserva che la rete di connettività tra gli SGU di Telecom Italia permette il trasporto delle chiamate locali nell'ambito di tali distretti, pertanto i servizi di raccolta e terminazione SGU distrettuale possono essere efficacemente impiegati dagli operatori alternativi nella formulazione di offerte finali di traffico locale. Sulla base di tali considerazioni l'Autorità ritiene non necessario riconfermare l'obbligo di cui al capo I, art. 2, lett. c della delibera n. 1/CIR/98.

639. Gli obblighi specifici relativi ai servizi oggetto dell'offerta di riferimento sono dettagliati nei paragrafi successivi.

27. Si condivide l'orientamento dell'Autorità di mantenere gli obblighi in merito all'offerta di riferimento di Telecom Italia relativamente a la struttura dell'offerta, il grado di dettaglio, le modalità di pubblicazione?

Si condivide l'orientamento dell'Autorità di rimuovere l'obbligo di cui al capo I, art. 2, lett. c della delibera n. 1/CIR/98?

5.4.1.1 Le osservazioni degli operatori

640. La maggior parte degli operatori (Albacom, Atlanet, Colt, Eutelia, Fastweb, H3G, MCI, Multilink, Telecom Italia, Teleunit, Tiscali e Wind) condividono l'orientamento espresso dall'Autorità ed in particolare con quanto previsto al par. 349 (eliminazione equiparazione doppio SGT a singolo per le città di Roma, Milano e Torino). Sono contrari alla rimozione degli obblighi di cui al capo I, art. 2, lett. c della delibera n. 1/CIR/98 gli operatori Vodafone e Welcome Italia che sottolineano che l'aggravio di costo legato alla revisione della propria struttura di interconnessione supererebbe il risparmio relativo all'accesso alle tariffe SGU. Tale aspetto è sottolineato in particolare da Welcome Italia con riferimento agli operatori con minori economie di scala, che non riuscirebbero a coprire i costi fissi di nuove infrastrutture ed a competere con gli operatori più infrastrutturali. MCI,

condividendo la proposta dell'Autorità, richiede inoltre che la pubblicazione dell'Offerta di Riferimento avvenga non oltre il 30 settembre di ogni anno.

641. Gli operatori Albacom, Atlanet, Colt, Eutelia, Fastweb, Multilink, Teleunit, Tiscali e Wind sottolineano che l'attuale offerta di riferimento andrebbe integrata prevedendo:

- 1) condizioni di SLA e penali per la disponibilità annua garantita dei servizi di raccolta terminazione e transito, nonché del servizio di terminazione su rete di altri operatori, che sembrerebbe oggetto di numerosi e importanti disservizi;
- 2) condizioni di SLA e penali per i tempi massimi di risposta alle segnalazioni di guasto da parte degli operatori alternativi, sia per il traffico in terminazione su altra rete, sia sul traffico in terminazione su rete Telecom Italia;
- 3) il miglioramento dei tempi di migrazione dei circuiti di interconnessione;
- 4) l'estensione dello SLA di ripristino dei servizi di interconnessione entro le 4,5 ore nel 100% dei casi, ad oggi valido per le sole segnalazioni pervenute tra le 8:00 e le 16:00 dei giorni feriali, alle segnalazioni ricevute a tutte le ore in tutti i giorni della settimana.

5.4.1.2 Le conclusioni dell'Autorità

642. Sulla base delle osservazioni mosse, l'Autorità ritiene necessario confermare gli orientamenti espressi ed, anche in ragione del fatto che la qualità di servizio può essere impiegata come strumento volto a limitare l'esercizio della libertà di fissazione dei prezzi di terminazione, disporre che Telecom Italia integri l'offerta di riferimento includendo:

- 1) condizioni di SLA e penali per la disponibilità annua garantita dei servizi di raccolta terminazione e transito, nonché del servizio di terminazione su rete di altri operatori;
- 2) condizioni di SLA e penali per i tempi massimi di risposta alle segnalazioni di guasto da parte degli operatori alternativi, sia per il traffico in terminazione su altra rete, sia sul traffico in terminazione su rete Telecom Italia;
- 3) l'estensione dello SLA di ripristino dei servizi di interconnessione entro le 4,5 ore nel 100% dei casi alle segnalazioni ricevute a tutte le ore in tutti i giorni della settimana con il mantenimento degli attuali livelli di penali.

5.4.2 *Articolazione in fasce orarie di picco e di fuori picco dei prezzi dei servizi di interconnessione per il trasporto di traffico commutato*

643. L'articolazione vigente in fasce orarie per i servizi di interconnessione è ottenuta applicando ai costi medi un gradiente tariffario basato sui dati di traffico degli utenti di Telecom Italia. Tale metodologia, inizialmente adottata per carenza di dati storici sui consumi degli operatori, non tiene conto di eventuali differenze statistiche tra il traffico sviluppato da Telecom Italia e quello sviluppato dagli operatori interconnessi e comporta anche significative differenze tra il prezzo medio utilizzato in fase di definizione dei prezzi a listino e l'effettivo valore pagato dagli operatori alternativi in virtù della reale ripartizione del traffico nelle due fasce tariffarie.

644. Sulla base dei dati oggi a disposizione l'Autorità sta valutando una revisione delle modalità di articolazione delle tariffe in fasce di picco e fuori picco. A riguardo l'Autorità ritiene opportuno definire il gradiente tariffario sulla base della distribuzione del traffico totale di interconnessione nell'anno precedente a quello di applicazione. Tale soluzione, mantenendo l'articolazione dei prezzi di interconnessione in fasce orarie, agevolerebbe la replicabilità da parte degli operatori alternativi della struttura delle offerte finali di Telecom Italia, consentendo al contempo un ristoro dei costi medi più accurato rispetto all'attuale modalità prevista dalla contabilità regolatoria.

28. *Gli operatori sono invitati a presentare le proprie posizioni in merito all'articolazione oraria delle tariffe di interconnessione proposte dall'Autorità*

5.4.2.1 *Le osservazioni degli operatori*

645. Gli operatori Albacom, Atlanet, Colt, Eutelia, Fastweb, Multilink, Teleunit, Tiscali e Wind condividono l'orientamento dell'Autorità in merito alla necessità di una revisione delle modalità di articolazione delle tariffe di interconnessione proposte dall'Autorità.

646. Con riferimento alla scelta del gradiente tariffario, Welcome Italia suggerisce in particolare che ciascun operatore dovrebbe essere in grado di accedere a tariffe di interconnessione articolate secondo le proprie necessità commerciali, piuttosto che doversi adeguare alla scelta imposta da Telecom Italia, eventualmente basata sui consumi dei suoi utenti. In particolare Welcome Italia richiede che sia concesso agli operatori di accedere a tariffe non articolate (ovvero con articolazione *flat*) che consentirebbero, nel rispetto del ristoro del costo medio dovuto a Telecom Italia, la formulazione da parte degli operatori alternativi di prezzi svincolati dalla formulazione del gradiente imposto da Telecom Italia, che riflette invece l'utilizzo medio della reti da parte dei clienti di Telecom Italia.

647. Telecom Italia, invece, richiama che la determinazione delle tariffe di interconnessione non è più legata, dall'introduzione del *network cap*, all'applicazione ai costi medi di un gradiente tariffario basato sui dati di traffico degli utenti Telecom. La fissazione avviene rispettando i criteri stabiliti dal *network-cap*. Tale meccanismo, secondo Telecom

Italia, ad oggi risulta pienamente soddisfacente e non ci sarebbe motivo per modificare l'attuale criterio.

5.4.2.2 *Le conclusioni dell'Autorità*

648. L'Autorità rileva che il meccanismo di *network cap* sottoposto a consultazione prevede l'applicazione del gradiente tariffario solo a valle della composizione dei servizi dagli elementi funzionali. L'Autorità rileva inoltre che i trasferimenti interni praticati dagli aggregati commerciali agli aggregati trasporto, ad oggi sono basati sul costo medio, non articolato tra picco e fuori picco. Tale fattispecie, in congiunzione con la libertà per Telecom Italia di fissare l'articolazione tariffaria delle tariffe di interconnessione, potrebbe configurarsi come discriminatoria soprattutto nei confronti degli operatori alternativi che competono sui mercati affari. Per tale categoria di utenti infatti il traffico di interconnessione venduto è prevalentemente nella fascia di picco, ove invece i costi di rete trasferiti nel costo economico non prevedono gradienti tariffari. Per tale motivo l'Autorità ritiene necessario che il medesimo gradiente tariffario sia applicato ai prezzi di trasferimento interni ed alle tariffe di interconnessione.

649. L'Autorità evidenzia che la metodologia applicata per definire il gradiente tariffario nell'offerta di riferimento 2002, utilizzato nella determinazione dei prezzi iniziali del meccanismo di *network cap* approvato con la delibera n. 3/03/CIR, è basata sui ricavi definiti a "tariffa intera" e dei ricavi "a tariffa ridotta" calcolati utilizzando i consumi relativi alla clientela di Telecom Italia nelle fasce di picco e fuori picco a partire dalle condizioni economiche previste dal listino generalizzato. L'Autorità, tuttavia, in considerazione del fatto che anche la stessa Telecom Italia propone pacchetti di servizi a traffico privi di articolazione tariffaria, ritiene che l'applicazione di un gradiente tariffario *flat* ovvero di un gradiente tariffario distinto in fasce di picco e fuori picco debba essere definita nell'ambito del procedimento istruttorio relativo all'approvazione dell'offerta di riferimento 2007.

5.4.3 *Servizio di Raccolta*

650. Il servizio di raccolta permette l'inoltro di una chiamata originata da un utente attestato alla rete di Telecom Italia fino al punto di consegna della rete di Telecom Italia prescelto dall'operatore interconnesso.

651. In linea con quanto già previsto dal capo I, art. 2, lett. d della delibera n. 1/CIR/98, nonché dall'art. 3, comma 1, lett. f della delibera n. 4/02/CIR in considerazione del fatto che Telecom Italia è risultato operatore con significativo potere di mercato nei mercati della raccolta e del transito, l'Autorità ritiene opportuno che il servizio di raccolta sia offerto ai livelli di interconnessione SGU ed SGT e sia articolato in:

- **Raccolta via SGU:** Il servizio consiste nella consegna ad un dato SGU delle chiamate originate da utenti od apparati di telefonia pubblica attestati all'SGU medesimo.

- **Raccolta via SGU distrettuale:** Il servizio è limitato alle comunicazioni verso numerazioni geografiche originate nel distretto di destinazione e alle numerazioni non geografiche e consiste nella consegna ad un dato SGU di un distretto delle chiamate provenienti da un qualsiasi SGU del medesimo distretto relative ad utenti od apparati di telefonia pubblica.
- **Raccolta via SGT:** Il servizio consiste nella consegna ad un dato SGT delle chiamate provenienti da utenti od apparati di telefonia pubblica attestati ad uno qualsiasi degli SGU collegati al medesimo SGT.
- **Raccolta via doppio SGT:** Il servizio consiste nella raccolta delle chiamate a livello nazionale da utenti od apparati di telefonia pubblica attestati ad uno qualsiasi degli SGU collegati ad una coppia di SGT diversa da quella relativa all'Area Gateway di interconnessione.

5.4.3.1 Servizio di Carrier Selection

652. L'Autorità, ai sensi dell'art. 69, comma 1 del Codice, impone gli obblighi relativi alla selezione del vettore agli operatori con significativo potere di mercato nella fornitura di collegamenti alla rete telefonica pubblica in postazione fissa di cui alle analisi dei mercati 1 e 2. In tale evenienza, anche in considerazione della dominanza di Telecom Italia sui mercati della raccolta e del transito, l'Autorità ritiene opportuno ribadire in capo a Telecom Italia l'obbligo di consentire ai propri abbonati l'accesso ai servizi di qualsiasi fornitore di servizi telefonici accessibili al pubblico digitando per ogni singola chiamata un codice di selezione del vettore (servizio di *Carrier Selection* - CS). In ottemperanza all'art. 49, comma 1, lett. c, l'Autorità ritiene che Telecom Italia debba mantenere le medesime modalità di fornitura del servizio approvate con la delibera n. 3/04/CIR. In particolare è ribadito quanto disposto dall'art. 3 comma 1 lett. a della delibera n. 4/02/CIR. In merito all'uso ed alla accessibilità delle numerazioni per i servizi di *Carrier Selection* sono integralmente confermati gli obblighi di cui alla delibera n. 9/03/CIR.

653. Il servizio di *Carrier Selection*, pertanto, è utilizzabile dall'operatore interconnesso per la raccolta di chiamate da abbonati di Telecom Italia ovvero da apparati di telefonia pubblica per le seguenti tipologie di comunicazioni:

- traffico distrettuale.
- traffico interdistrettuale geografico;
- traffico verso indicativi per servizi di comunicazioni mobili e satellitari;
- traffico per l'accesso ai servizi interni di rete forniti dall'operatore interconnesso.
- traffico internazionale;

29. Si condivide l'orientamento dell'Autorità in merito al mantenimento in capo a Telecom Italia degli obblighi relativi alle modalità di offerta del servizio di *Carrier Selection* ?

5.4.3.2 *Le osservazioni degli operatori*

654. Tutti gli operatori condividono l'orientamento dell'Autorità in merito al mantenimento in capo a Telecom Italia degli obblighi relativi alle modalità di offerta del servizio di CS. Telecom Italia ritiene tuttavia che tale obbligo dovrebbe essere esteso a tutti gli operatori alternativi.

5.4.3.3 *Le conclusioni dell'Autorità*

655. L'Autorità, richiamando espressamente le valutazioni formulate nella proposta di provvedimento e sulla base delle risultanze della consultazione pubblica ritiene di confermare il proprio orientamento in merito alle modalità di offerta del servizio di CS.

5.4.3.4 *Condizioni economiche per il servizio di Raccolta per le comunicazioni in Carrier Selection*

656. Ai sensi dell'art. 50, commi 1 e 2, l'Autorità può imporre obblighi di controllo dei prezzi, provvedendo affinché i meccanismi di recupero di costi ed i metodi di determinazione dei prezzi servano a promuovere l'efficienza e la concorrenza sostenibile. A tal fine l'Autorità ritiene che l'introduzione di un meccanismo programmato di riduzione dei prezzi massimi dei servizi di interconnessione inclusi nell'offerta di riferimento rappresenti un incentivo all'efficienza dell'operatore notificato, garantisca una maggiore prevedibilità dei costi a carico degli operatori interconnessi, promovendo al contempo lo sviluppo della concorrenza nei mercati a valle.

657. Ai prezzi dei servizi di raccolta offerti da Telecom Italia, pertanto, si applica il meccanismo pluriennale di controllo definito al paragrafo 5.2.5 del presente documento.

Condizioni economiche per il servizio di Raccolta da utente attestato alla rete di Telecom Italia

658. Le condizioni economiche per le comunicazioni in *Carrier Selection* sono definite sulla base delle componenti additive coinvolte nella fornitura del servizio.

- **Raccolta via SGU:** Il prezzo della raccolta via SGU viene fissato sulla base del vincolo di cap relativo al corrispondente paniere di appartenenza.
- **Raccolta via SGU distrettuale:** Il prezzo della raccolta via SGU distrettuale è dato dal prezzo del servizio di raccolta via SGU più il costo medio della componente di inoltro distrettuale. Il costo della componente di inoltro distrettuale è determinato sulla base del vincolo di cap relativo al corrispondente paniere di appartenenza.
- **Raccolta via SGT:** Il prezzo della raccolta via SGT è dato dal prezzo del servizio di raccolta via SGU più il costo medio della componente di inoltro di area gateway. Il

costo della componente di inoltro di area gateway è determinato sulla base del vincolo di cap relativo al corrispondente paniere di appartenenza.

- **Raccolta via doppio SGT:** Il prezzo della raccolta via doppio SGT è dato dal prezzo del servizio di raccolta via SGT più il costo medio della componente di inoltro nazionale. Il costo della componente di inoltro nazionale è determinato sulla base del vincolo di cap relativo al corrispondente paniere di appartenenza.

659. Relativamente al servizio di raccolta via SGU distrettuale, al considerato 3.2 della delibera n. 4/02/CIR, l'Autorità ha previsto che l'offerta relativa a tutti gli SGU possa essere affiancata da un'offerta che, identificando alcuni SGU predefiniti su base distrettuale, contenga condizioni economiche migliorative rispetto all'offerta accessibile da tutti gli SGU. L'Autorità ha rilevato che tale prestazione è effettivamente fornita da Telecom Italia sin dal 1999 su base commerciale (c.d. *Carrier Selection Distrettuale*). I prezzi praticati per tale servizio prima della pubblicazione della delibera n. 4/02/CONS risultavano più bassi di una quota tra il 12% ed 15% rispetto a quelli contestualmente applicati per servizio di raccolta SGT. La medesima situazione è stata riscontrata per i servizi di terminazione su SGU distrettuale per i quali Telecom praticava condizioni pari a quelle di raccolta. L'Autorità, secondo quanto già previsto dalla delibera n. 4/02/CIR, ritiene necessario valutare la possibilità che tali prestazioni rientrino nell'offerta di riferimento.

Condizioni economiche per il servizio di raccolta da apparati di telefonia pubblica

660. In merito alla raccolta da telefonia pubblica, l'Autorità ha rilevato un'elevata elasticità della domanda delle chiamate con carta prepagata da telefonia pubblica. Ciò comporta che a modifiche nei prezzi del servizio corrispondono variazioni più che proporzionali delle quantità minutarie vendute.

661. Tale condizione si riflette in maniera diretta sul mercato all'ingrosso, ove le quantità domandate dagli operatori per il servizio di raccolta da telefonia pubblica sono in massima parte relative all'accesso a numerazioni non geografiche di altro operatore, impiegato per l'offerta di servizi con carte telefoniche prepagate.

662. L'incremento della c.d. quota di *surcharge* nei servizi di interconnessione ed il relativo trasferimento sui prezzi finali da parte degli operatori, comporta significative riduzioni dei consumi e dunque delle quantità vendute in interconnessione. Ciò si traduce, a fronte di una sostanziale invarianza dei costi di rete rilevabile dalla contabilità regolatoria, in un incremento dei costi unitari per il servizio alla base della determinazione dei prezzi, secondo la metodologia di calcolo FDC attualmente utilizzata.

663. L'Autorità ritiene che una riduzione controllata del prezzo della raccolta da telefonia pubblica implicherebbe aumenti delle quantità vendute e riduzioni dei costi unitari tali da giustificare la stessa riduzione dei prezzi del servizio. L'applicazione del meccanismo di *network cap* inoltre incentiva una migliore efficienza nell'attività di gestione e manutenzione

connesse all'offerta del servizio, nonché consente la prevedibilità dei costi nel breve e medio periodo da parte degli operatori alternativi.

664. In linea con quanto previsto dalla delibera n. 12/03/CIR l'Autorità ritiene, pertanto, che il prezzo della raccolta da telefonia pubblica da apparati di Telecom Italia debba essere regolato attraverso il sistema di programmazione pluriennale dei prezzi dei servizi di interconnessione definito al paragrafo 5.2.5 del presente documento. I prezzi relativi alla fornitura del servizio ai diversi livelli di interconnessione si ottengono dalla somma del prezzo della raccolta via SGU da telefonia pubblica con il costo della componente di inoltro relativa al punto di interconnessione prescelto. Il prezzo della raccolta via SGU da telefonia pubblica viene fissato sulla base del vincolo di cap relativo al corrispondente paniere di appartenenza. Le quote minutarie relative a tali servizi contribuiscono alla determinazione dei pesi all'interno dei panieri.

665. Al fine della valutazione del corretto recupero di efficienza conseguito sulla componente di accesso del servizio di raccolta da telefonia pubblica Telecom Italia è tenuta a fornire in contabilità regolatoria evidenza disaggregata dei costi di riferimento per la valorizzazione della c.d. quota di *surcharge* così come definito agli art. 1 e art. 2 comma 2 e 3 della delibera n. 12/03/CIR, nonché dei relativi dati di traffico così come definiti dall'art. 2 comma 4 della medesima delibera.

666. Telecom Italia, nel rispetto del principio di non discriminazione di cui all'art. 47 del Codice, deve garantire agli altri operatori condizioni equivalenti a quelle che assicura alle proprie divisioni commerciali per i propri servizi. A tal fine Telecom Italia deve praticare per la raccolta da telefonia pubblica acquistata dalle proprie divisioni commerciali i medesimi prezzi pubblicati nell'offerta di riferimento ed applicati agli altri operatori e ne evidenzia in contabilità regolatoria i relativi costi di trasferimento e quantità minutarie. Le informazioni di costo e le quantità minutarie dovranno essere articolate per singoli livelli di raccolta di interconnessione e per fasce orarie (*peak / off-peak*).

30. Si condivide l'orientamento dell'Autorità in merito a:

- l'adozione di un meccanismo di controllo pluriennale dei prezzi per i servizi di raccolta CS da utente attestato alla rete di Telecom Italia ;

- l'adozione di un meccanismo di controllo pluriennale dei prezzi per i servizi di raccolta da apparati di telefonia pubblica di Telecom Italia;

- la formulazione dei prezzi di raccolta per i singoli livelli di interconnessione sulla base di componenti di costo additive regolate singolarmente;

- l'introduzione nell'offerta di riferimento di un servizio di SGU distrettuale secondo quanto al punto 360 del documento di consultazione pubblica?

5.4.3.5 *Le osservazioni degli operatori*

667. Gli operatori Albacom, Atlant, Colt, Eutelia, Fastweb, Multilink, Tele 2, Teleunit, Tiscali, Welcome Italia e Wind condividono l'orientamento dell'Autorità. Con riferimento al vincolo di *network cap* sui servizi di raccolta da telefonia pubblica, gli operatori sottolineano che gli incrementi della quota di *surcharge* applicata da Telecom Italia nel tempo hanno comportato una drastica riduzione dei consumi ed uno spostamento dell'utenza delle carte prepagate verso altre tipologie di accesso. Gli operatori richiedono in particolare che sia rimarcato il principio di parità interna-esterna anche con esplicito riferimento alla *surcharge* applicata da Telecom Italia alle proprie divisioni commerciali, al fine di prevenire che queste ultime possano attuare, ad esempio nel mercato delle carte prepagate per traffico internazionale, offerte predatorie rispetto a quelle degli operatori alternativi, rimandando in tal senso a quanto rappresentato nelle consultazioni pubbliche sui mercati 4 e 6 della Raccomandazione.

668. Telecom Italia ritiene che il servizio di telefonia pubblica debba essere separato in una quota di raccolta ed in una di *surcharge* che copre i costi delle cabine, degli apparecchi, della rete di distribuzione e della quota di SL allocata nell'aggregato regolatorio Accesso. La quota di raccolta può essere soggetta ai medesimi vincoli della raccolta da linea privata, mentre secondo Telecom Italia, la quota di *surcharge* deve essere sottoposta a un vincolo analogo a quello individuato per le componenti dell'accesso nel mercato dell'unbundling.

669. Telecom Italia sottolinea che i criteri definiti dalla delibera 12/03/CIR per la formulazione della quota di *surcharge* sarebbero inadeguati al fine di consentire il ristoro dei costi della telefonia pubblica. Tali criteri prevedono infatti di togliere dal monte costi dell'accesso i costi del servizio universale dichiarati da Telecom Italia al momento della consegna del costo netto, mentre invece il pieno recupero si otterrebbe eliminando i soli costi effettivamente finanziati dall'Autorità dopo aver definito il fondo per il costo netto del servizio universale. A tal fine Telecom Italia ritiene necessario che l'Autorità ricalcoli il valore iniziale della *surcharge* consentendo il pieno recupero dei costi, prima di applicare il valore del vincolo.

5.4.3.6 *Le conclusioni dell'Autorità*

670. L'Autorità conferma quanto espresso in consultazione in merito alla formulazione dei prezzi di raccolta rimandando alla sezione 5.2.5 in merito alla modalità di controllo del prezzo degli elementi funzionali di rete. Analogamente, in merito alla regolamentazione del servizio di raccolta da Telefonia Pubblica, l'Autorità conferma le previsioni di cui alla sezione 5.2.5 disponendo un meccanismo di controllo separato per la quota di sovrapprezzo.

671. In merito alle condizioni economiche dei servizi SGU distrettuale in relazione alle condizioni economiche dei servizi distrettuali di raccolta, terminazione e transito offerti a condizioni di commerciali, l'Autorità rileva che Telecom Italia praticava per questi ultimi condizioni economiche minutarie più basse del 12% - 15% rispetto ai servizi SGU distrettuali regolamentati ed orientati al costo, ove i due servizi hanno sostanzialmente le medesime

funzionalità. E' naturale attendersi che tali maggiori efficienze riscontrate nei servizi commerciali si debbano riflettere anche sui servizi regolamentati che li hanno sostituiti, ciò anche in considerazione del fatto che ad oggi la differenza tra il livello di prezzi dell'interconnessione SGU distrettuale regolamentata e quello dell'interconnessione SGT non giustifica più l'adozione del servizio SGU distrettuale. Sulla base delle relazioni di prezzo tra i servizi SGU *gateway* ed i servizi SGT al 2002, nonché delle modalità di composizione dei prezzi definite dalla presente delibera, l'Autorità ritiene che, a valle del calcolo del prezzo iniziale del meccanismo di *network-cap* di cui alla successiva sezione 5.2.5, Telecom Italia debba prevedere per l'elemento funzionale "inoltro distrettuale" una riduzione di prezzo pari al 25%. Le effettive condizioni di utilizzo del servizio SGU distrettuale si riflettono nelle tabelle di *routing factors* relativi agli elementi funzionali in contabilità regolatoria e nei costi unitari dei componenti di rete effettivamente impiegati da tali servizi.

5.4.4 Servizio di Terminazione

672. Il servizio permette la terminazione delle chiamate consegnate dall'operatore interconnesso su utenti attestati alla rete telefonica pubblica di Telecom Italia. In linea con quanto già previsto dall'art. 3, comma 1, lett. f della delibera n. 4/02/CIR, l'Autorità ritiene che il servizio di terminazione debba essere offerto ai livelli di interconnessione SGU ed SGT e sia articolato in:

- **Terminazione via SGU:** Il servizio consiste nella terminazione delle chiamate consegnate dall'operatore interconnesso ad un dato SGU di Telecom Italia sugli utenti attestati al medesimo SGU.
- **Terminazione via SGU distrettuale:** Il servizio è limitato alle sole comunicazioni originate nel medesimo distretto di destinazione e consiste nella terminazione delle chiamate ad utenti attestati ad un qualsiasi SGU del distretto diverso dall'SGU di consegna.
- **Terminazione via SGT:** Il servizio consiste nella terminazione delle chiamate ad utenti attestati ad un qualsiasi SGU collegato all'SGT di interconnessione.
- **Terminazione via doppio SGT:** Il servizio consiste nella terminazione delle chiamate a livello nazionale su utenti attestati ad uno qualsiasi degli SGU collegati ad una coppia di SGT diversa da quella relativa all'Area Gateway di interconnessione.

5.4.4.1 Condizioni economiche per il servizio di Terminazione

673. L'Autorità ritiene opportuno ribadire in capo a Telecom Italia, anche sulla base del maggiore contropotere di mercato di quest'ultima, l'obbligo di controllo dei prezzi per i servizi di terminazione ai sensi dell'art. 50 comma 1. Sono pertanto ribaditi gli obblighi di cui all'art. 1 comma 1, lett. e della delibera n. 4/02/CIR, ed all'art. 1, comma 1, lett. f, punto 1 della delibera n. 2/03/CIR relativamente all'applicazione di uguali condizioni economiche a servizi che impiegano le medesime componenti di rete. In particolare, ai sensi dell'art. 47 del

Codice, le condizioni economiche di interconnessione per i servizi di terminazione di cui al presente paragrafo sono fissate in misura uguale alle condizioni economiche dei servizi di raccolta in Carrier Selection per ciascun livello di interconnessione previsto. Per le medesime considerazioni espresse relativamente alle condizioni economiche di tale servizio, ed ai sensi dell'art. 50 comma 1 e 2 del Codice, l'Autorità ritiene che i livelli di prezzo proposti rientrino, anche ai fini della determinazione dei pesi dei servizi, nel meccanismo di controllo pluriennale dei prezzi di cui al paragrafo 5.2.5.

31. Si condivide l'orientamento dell'Autorità in merito a:

- l'adozione di prezzi di terminazione uguali a quelli di raccolta in Carrier Selection;

- l'adozione di un meccanismo di controllo pluriennale dei prezzi?

5.4.4.2 Le osservazioni degli operatori

674. Gli operatori Albacom, Atlantet, Colt, Eutelia, Fastweb, Multilink, Tele 2, Teleunit, Tiscali, Welcome Italia e Wind condividono l'orientamento espresso dall'Autorità e sottolineano che il principio che prevede *“l'applicazione di uguali condizioni economiche a servizi che impiegano le stesse componenti di rete”* (punto 369 del testo posto a consultazione pubblica), debba essere esteso anche per gli operatori alternativi, i quali avrebbero quindi la facoltà di richiedere a Telecom Italia l'applicazione di tariffe di raccolta asimmetriche.

675. Telecom Italia, invece, non condivide l'approccio proposto poiché ritiene che i servizi di raccolta e terminazione sarebbero orientati a mercati differenti. In merito all'adozione di un meccanismo di controllo pluriennale dei prezzi, Telecom Italia è d'accordo con tale orientamento nello spirito della delibera 03/03/CIR che, pur mantenendo nello stesso paniere tali servizi, ne consentiva la differenziazione nella definizione dei relativi prezzi.

5.4.4.3 Le conclusioni dell'Autorità

676. L'Autorità conferma quanto espresso in sede di consultazione pubblica rimandando alle considerazioni espresse alla sezione 5.2.5 in merito alla modalità di controllo del prezzo degli elementi funzionali di rete. L'Autorità ritiene che l'operatore che non detiene significativo potere di mercato nel mercato della raccolta possa fissare senza vincoli regolamentari il prezzo minutario delle raccolta, nella misura in cui tale prezzo non comprometta l'interoperabilità del servizio su numerazioni non geografiche. Qualora infatti la scelta del prezzo di raccolta portasse a margini non sostenibili per l'operatore titolare della numerazione (il quale è anche titolare della tariffa finale ed è obbligato ad applicare un modello di interconnessione di raccolta, fatto salvo il caso della decade 701) l'Autorità potrebbe essere chiamata da una delle parti a risolvere la controversia ai sensi dell'art. 23 del Codice al fine di garantire comunque l'interoperabilità del servizio e l'accesso da parte di tutti gli utenti alle numerazioni in oggetto.

5.4.4.4 Servizi di Terminazione Internazionale e accesso alle Cable Station

677. L'Autorità, con la delibera n. 1/00/CIR (art. 1, comma, 1 lett. b), ha introdotto l'obbligo di offrire il servizio di trasporto del traffico internazionale uscente a condizioni trasparenti, non discriminatorie e con prezzi orientati ai costi. Analogamente, con la delibera n. 10/00/CIR (art. 6 comma 2), l'Autorità ha introdotto l'obbligo di offrire in modo disaggregato, a condizioni trasparenti, non discriminatorie e con prezzi analoghi quelli delle linee affittate i circuiti di accesso alle stazioni di approdo dei cavi sottomarini. La delibera n. 3/03/CIR, all'art. 3, comma 1, lett. c, ha poi vincolato i prezzi relativi a tali prestazioni al meccanismo di *network cap* ivi definito.

678. Nel caso in cui, a seguito degli esiti della consultazione pubblica, l'Autorità ritenesse di non dover procedere all'analisi del mercato della terminazione internazionale e quindi di non introdurre obblighi ex-ante in tale mercato, gli obblighi relativi alla terminazione del traffico (art. 1, comma, 1 lett. b della delibera n. 1/00/CIR) risulterebbero abrogati.

679. L'Autorità ritiene che l'obbligo di fornitura dei circuiti di accesso alle *Cable Station* di cui all'art. 6 comma 2 della delibera n. 10/00/CIR debba ritenersi confermato alla luce della rilevanza di tali infrastrutture ai fini della fornitura dei servizi di terminazione internazionale e che le relative condizioni economiche debbano rientrare nel meccanismo di controllo pluriennale dei prezzi di cui al paragrafo 5.2.5. L'Autorità, rilevando che le infrastrutture alla base dei circuiti di accesso alle *Cable Station* risultano analoghe a quelle delle linee affittate e dei flussi di interconnessione, ritiene che i vincoli di variazione di prezzo relativi a tali servizi debbano essere definiti contestualmente e nell'ambito delle analisi dei mercati 13 e 14 di cui alla Raccomandazione.

5.4.5 Servizio di Transito

680. L'Autorità ritiene opportuno riconfermare in capo a Telecom Italia, in quanto operatore con significativo potere di mercato sul mercato del transito ai sensi dell'art. 45 del Codice, gli obblighi vigenti ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. c della delibera n. 10/00/CIR, dell'art 1, comma 1, lett. f della delibera n. 4/02/CIR, dell'art. 3, comma 1, lett. b, punti 1 e 2 e lett. g della delibera n. 4/02/CIR e dell'art.1, comma 1, lett. c, punti 1, 2, 5, 6 ed 8 della delibera n. 2/03/CIR.

681. Sulla base di tali obblighi Telecom Italia è tenuta ad offrire un servizio che permetta l'instradamento del traffico consegnato da un operatore di origine verso la rete di un operatore di destinazione (*servizio di transito*). L'Autorità ritiene che Telecom Italia, ai sensi dell'art. 49, comma 1 lett. c del Codice, debba mantenere l'articolazione del servizio approvata con l'offerta di riferimento 2004, strutturata a livello di singolo SGU, di SGU distrettuale, di singolo SGT e di doppio SGT.

682. In particolare si definiscono i seguenti servizi:

- **transito via singolo SGU:** avviene nel caso in cui gli operatori di origine e di destinazione sono interconnessi al medesimo SGU;
- **transito via SGU distrettuale:** avviene nel caso in cui gli operatori di origine e di destinazione abbiano almeno un punto di interconnessione a livello di SGU, su impianti differenti, nel medesimo distretto;
- **transito via singolo SGT:** avviene nel caso in cui gli operatori di origine e di destinazione sono interconnessi al medesimo SGT;
- **transito via doppio SGT:** avviene nel caso in cui gli operatori di origine e di destinazione sono interconnessi su due differenti SGT.

683. L’Autorità inoltre intende ribadire per Telecom Italia l’obbligo di mantenere condizioni tecniche ed economiche per la fornitura del servizio di transito che includano una modalità di fatturazione “*a cascata*” ed una diretta (*direct billing*), sia per numerazioni geografiche, sia per numerazioni non geografiche di operatori terzi, in coerenza con quanto previsto al punto A.9 della delibera n. 10/00/CIR. Telecom Italia, nel caso in cui l’operatore di origine ha stipulato accordi diretti con l’operatore di destinazione, è remunerata per le sole parti di sua competenza nell’ambito del servizio di transito.

684. Nel caso di fatturazione “*a cascata*”, qualora non vi siano accordi di interconnessione tra l’operatore di origine e quello di destinazione, Telecom Italia è tenuta a gestire l’attività di compensazione/intermediazione finanziaria tra le parti. Telecom Italia riceve dall’operatore di origine quanto fatturato al chiamante al netto del dovuto per le attività di raccolta, eventuale fatturazione e rischio insolvenza e provvede a versare l’importo restante all’operatore di destinazione trattenendo la remunerazione del servizio di transito ed il corrispettivo per l’attività di intermediazione finanziaria.

685. La prestazione di *direct billing* è richiesta dall’operatore di origine a Telecom Italia sulla base del numero chiamato e non deve essere necessariamente estesa a tutte le destinazioni raggiunte con il servizio di transito.

32. Si condivide l’orientamento dell’Autorità di mantenere, in capo a Telecom Italia, gli obblighi sulla formulazione delle offerte di transito di cui al presente paragrafo?

5.4.5.1 Le osservazioni degli operatori

686. Gli operatori Albacom, Atlant, Colt, Eutelia, Fastweb, Multilink, Tele 2, Teleunit, Tiscali, Welcome Italia e Wind condividono in generale l’orientamento espresso dall’AGCOM ma evidenziano alcuni aspetti legati alle pratiche di Telecom Italia in merito al servizio di transito che non sarebbero conformi al quadro regolamentare in via di definizione, con riferimento specifico al divieto ad applicare prezzi di terminazione discriminatori fra varie reti di accesso nel servizio di transito verso numerazioni geografiche.

687. Gli operatori segnalano che nel caso del servizio di transito verso **Numerazioni Non Geografiche**, è necessario un accordo economico fra la rete di accesso e la rete di destinazione titolare delle numerazioni che stabilisca il prezzo al chiamante (in conformità col principio regolatorio di titolarità della tariffa) e la remunerazione del servizio di raccolta, fatturazione e rischio di insolvenza della rete di origine. A tal riguardo gli operatori ritengono opportuno che si introduca un obbligo di negoziazione in tempi ragionevoli di tali condizioni contrattuali, ciò allo scopo di garantire il diritto dell'operatore titolare delle numerazioni ad offrire ai propri clienti (i centri servizi) l'accesso da tutte le reti e il diritto dell'operatore d'accesso a garantire ai propri clienti (finali) il raggiungimento di tutte le numerazioni.

688. Gli operatori segnalano invece che nel caso del servizio di transito con modalità “*cascade billing*” verso **Numerazioni Geografiche**, il riferimento all'esistenza di accordi economici fra la rete di origine e la rete di destinazione apparirebbe superfluo proprio sulla base del principio di non discriminazione esterna sul servizio di terminazione introdotto dal presente provvedimento.

689. La fattispecie in cui il servizio di terminazione è fornito ad una rete di accesso attraverso il transito sulla rete di Telecom Italia, eliminerebbe infatti qualsiasi presupposto tecnico-economico per ipotizzare qualsiasi differenziazione fra il prezzo di terminazione applicato a chiamate originate da abbonati di Telecom Italia ed il prezzo di terminazione applicato a chiamate originate da abbonati di reti “terze”.

690. Gli operatori segnalano che negli ultimi mesi l'applicazione di accordi economici di interconnessione differenziati fra reti di origine e reti di destinazione nel caso di transito verso numerazioni geografiche sarebbe anche fonte di possibili discriminazioni fra gli abbonati di Telecom Italia e quelli di altre reti di accesso.

691. Telecom Italia non condivide l'orientamento espresso dall'Autorità per cui servizi di inoltro e di transito costituiscono un unico segmento di mercato, perché dal lato dell'offerta un fornitore di servizi di transito non può essere in grado di fornire servizi di inoltro. Pertanto con riferimento ai servizi di transito Telecom Italia ritiene che debbano permanere in capo all'operatore dominante i soli obblighi di discriminazione e parità di trattamento (escludendo quindi il servizio di transito dall'obbligo dell'orientamento al costo).

5.4.5.2 *Le conclusioni dell'Autorità*

692. L'Autorità conferma la rimozione degli obblighi relativi ai servizi di Terminazione Internazionale e, sulla base delle considerazioni svolte nella sezione dedicata alla analisi del mercato internazionale, ai servizi di accesso alle Cable Station.

693. L'Autorità ritiene inoltre necessario confermare in capo a Telecom Italia, in quanto operatore con significativo potere gli obblighi sul mercato del transito espressi in consultazione.

Con riferimento alle numerazioni non geografiche, l'Autorità ritiene necessario approfondire l'imposizione di vincoli temporali alla negoziazione su raccolta fatturazione e rischio insolvenza in sede di approvazione dell'offerta di riferimento di Telecom Italia.

694. Con riferimento al servizio di transito offerto nel caso di terminazione su numerazioni geografiche, l'Autorità ritiene necessario che Telecom Italia metta in atto ogni previsione utile a garantire la trasparenza delle condizioni economiche fatturate agli operatori interconnessi, ciò con riferimento in particolare alla fatturazione a cascata ed all'applicazione di tariffe che diano evidenza della quota di transito e della quota di terminazione pagata ad operatori di destinazione. In particolare, l'Autorità ritiene che affinché l'operatore che acquista il servizio di transito possa verificare il prezzo di terminazione applicato su ciascuna chiamata, Telecom Italia debba dettagliare nelle fatture per ciascun numero chiamato la rete di terminazione ed il punto di interconnessione di consegna, consentendo in tal modo di riscontrare i prezzi di terminazione praticati sulla singole numerazioni (anche portate) e le tariffe di transito (singolo SGU, SGU distrettuale, SGT o doppio SGT). L'Autorità ritiene pertanto che Telecom Italia nel caso di fornitura del servizio di transito su numerazioni geografiche con fatturazione a cascata non debba praticare alcuna forma di prezzo aggiuntivo alle condizioni economiche applicate dagli operatori di destinazione sui propri servizi di terminazione. Il prezzo minutario di *kit* e flussi *reverse* è impiegato anche nei trasferimenti interni e calcolato a partire dai prezzi delle medesime componenti incluse in offerta di riferimento sulla base dell'uso medio annuo delle stesse. La contabilità regolatoria reca in un'apposita sezione il numero di circuiti *reverse*, le capacità e le lunghezze degli stessi, il numero di attivazioni, il numero di *kit*, il numero di attivazione di quest'ultimi, distinti per capacità, nonché il totale dei minuti che termina su altra rete, in modo da consentire la verifica del prezzo di trasferimento minutario relativo agli accessi *reverse*. I costi operativi e di capitale dei *kit* e dei flussi *reverse* e i volumi di traffico che li attraversano sono riportati in contabilità regolatoria in un'apposita sezione di dettaglio nella tabella n. 4 dell'allegato contabile B). L'Autorità ritiene infine necessario che, in presenza di misure di trasparenza quali quelle succitate, ciascun operatore possa riscontrare ed avere certezza effettiva degli importi richiesti per i servizi di transito e terminazione fruiti.

5.4.5.3 Condizioni economiche per il servizio di Transito

695. L'Autorità ritiene che l'introduzione di un meccanismo programmato di riduzione dei prezzi massimi dei servizi di interconnessione inclusi nell'offerta di riferimento rappresenti un incentivo all'efficienza dell'operatore notificato, garantisca una maggiore prevedibilità dei costi a carico degli operatori interconnessi, promovendo al contempo lo sviluppo della concorrenza nei mercati a valle. A tal fine, ad ai sensi dell'art. 50, commi 1 e 2, ai prezzi dei servizi di transito in modalità *direct billing* offerti da Telecom Italia si applica pertanto, ai sensi dell'art. 50, commi 1 e 2, del Codice, il meccanismo pluriennale di controllo definito al paragrafo 4.2.4.1 del documento di consultazione.

696. Pertanto, le condizioni economiche per i singoli servizi di transito offerti da Telecom Italia devono essere definite sulla base delle componenti additive coinvolte nella fornitura del servizio nel rispetto delle seguenti modalità:

- **Servizio di transito via singolo SGU:** il prezzo del servizio di transito sia singolo SGU viene fissato sulla base del vincolo di cap relativo al corrispondente paniere di appartenenza.
- **Servizio di transito via SGU distrettuale:** il prezzo del servizio di transito via SGU distrettuale è pari alla somma del prezzo del servizio di transito via singolo SGU e del costo medio della componente di inoltro distrettuale, così come determinato sulla base del vincolo di cap relativo al corrispondente paniere di appartenenza.
- **Servizio di transito via singolo SGT:** il prezzo del servizio di transito sia singolo SGT viene fissato sulla base del vincolo di cap relativo al corrispondente paniere di appartenenza.
- **Servizio di transito via doppio SGT:** il prezzo del servizio è pari alla somma del prezzo del servizio di transito via singolo SGT e del costo medio della componente di inoltro nazionale, così come determinato sulla base del vincolo di cap relativo al corrispondente paniere di appartenenza.

697. Le condizioni economiche per il servizio di transito con fatturazione a cascata sono ricavate a partire dalle condizioni economiche del servizio di transito in modalità *direct billing*. Le componenti addizionali di servizio sono quotate secondo le condizioni presentate dall'offerta di riferimento per *kit* e flussi di interconnessione. Le ipotesi alla base dei consumi minutari impiegati nella formulazione del prezzo sono comunicate all'Autorità nell'ambito della trasmissione dell'offerta di riferimento e soggette a verifica.

698. L'Autorità ritiene che le condizioni di offerta del servizio con modalità di fatturazione "*a cascata*", debbano essere distinte per singolo operatore di terminazione. Telecom Italia è tenuta a comunicare in via riservata all'Autorità il dettaglio delle voci di costo determinanti i singoli prezzi totali. Le condizioni di offerta complessive possono essere aggiornate, rese pubbliche e comunicate all'Autorità nel corso dell'anno, al variare degli accordi di terminazione stipulati da Telecom Italia.

699. L'Autorità ritiene che i costi di "intermediazione amministrativa" non debbano essere computati ai fini della determinazione delle condizioni economiche del servizio di transito con fatturazione "*a cascata*", in quanto già inclusi nei "costi di struttura di interconnessione" allocati su tutti i servizi presenti nell'offerta di riferimento.

33. Si condivide l'orientamento dell'Autorità in merito a:

- l'adozione di un meccanismo di controllo pluriennale dei prezzi per i servizi di transito;
- la formulazione dei prezzi di transito per i singoli livelli di interconnessione sulla base di componenti di costo additive regolate singolarmente;
- le modalità di determinazione dei prezzi per il servizio di transito con fatturazione a cascata?

5.4.5.4 Le osservazioni degli operatori

700. Gli operatori Albacom, Atlant, Colt, Eutelia, Fastweb, Multilink, Tele 2, Teleunit, Tiscali, Welcome Italia e Wind condividono l'orientamento dell'Autorità in merito all'adozione di un meccanismo di controllo pluriennale dei prezzi per i servizi di transito e condividono anche la formulazione dei prezzi di transito per i singoli livelli di interconnessione sulla base di componenti di costo additive regolate singolarmente.

701. In merito al servizio di transito gli operatori concorrenti sottolineano l'importanza della previsione che "i costi di intermediazione amministrativa non debbano essere computati ai fini della determinazione delle condizioni economiche del servizio di transito con fatturazione a cascata, in quanto già inclusi nei costi di struttura di interconnessione allocati su tutti i servizi presenti nell'offerta di riferimento".

702. Gli operatori sostengono che Telecom Italia abbia aggirato nella pratica tale principio regolatorio. Infatti Telecom Italia ha richiesto di fatturare tutte le chiamate relative ai servizi di transito con un mese di ritardo rispetto al normale ciclo di fatturazione e, addirittura si riserva di non corrispondere l'importo relativo a tali fatture fino al definitivo saldo del traffico da parte dell'operatore debitore. A parere degli operatori tale pratica pone gli operatori di destinazione a rischio di gravi conseguenze di ordine finanziario dovute all'insolvenza dell'operatore di origine.

703. Inoltre gli operatori sostengono che Telecom Italia si riserva di non corrispondere il traffico originato da una diversa rete di origine fissa qualora questa non abbia corrisposto i ricavi di competenza dell'operatore di destinazione per l'accesso a Numerazioni Non Geografiche, senza, tra l'altro, fornire neanche indicazioni di quale sia tale rete di origine.

704. A parere degli operatori è necessario, quindi, che l'Autorità imponga a Telecom Italia i seguenti principi:

1. corrispondere, nei servizi di transito, i ricavi dovuti all'operatore creditore indipendentemente dall'eventuale insolvenza dell'operatore debitore;
2. fornire, su richiesta, gratuitamente all'operatore di destinazione, il traffico originato da reti di origine che non hanno un accordo con l'operatore di destinazione per l'accesso alle Numerazioni Non Geografiche.

705. Con riferimento alla posizione dell'Autorità, Telecom Italia condivide l'orientamento espresso ad eccezione del servizio di Transito/Inoltro nazionale. In merito alle modalità di determinazione dei prezzi per il servizio di Transito con fatturazione a cascata, Telecom Italia richiede la reintroduzione del riconoscimento degli oneri legati all'attività di intermediazione finanziaria svolta da Telecom Italia in base al principio di causalità dei costi di gestione.

5.4.5.5 *Le conclusioni dell'Autorità.*

706. L'Autorità conferma le modalità di controllo delle condizioni economiche dei servizi di transito proposti in consultazione rimandando alle considerazioni alla sezione 5.2.5 in merito alla regolazione degli elementi di costo ed alle tabelle di corrispondenza richiamate nell'allegato di contabilità B). L'Autorità, inoltre, non ritiene opportuno reintrodurre oneri aggiuntivi di intermediazione finanziaria per il servizio di fatturazione a cascata e neppure il pagamento automatico del credito in caso di insolvenza dell'operatore di accesso.

707. L'Autorità ritiene che l'Offerta di Riferimento nel caso di numerazioni non geografiche dovrebbe prevedere che gli oneri relativi al servizio di transito siano sempre in carico all'operatore che origina il traffico, e che, a seguito di accordi bilaterali, si possano pattuire modalità differenti, ad esempio prevedendo il pagamento del servizio di transito a carico della rete su cui terminano le chiamate. In tale modo si incentivano gli operatori di accesso a garantire l'interoperabilità dei servizi su numerazioni non geografiche. Tale disposizione è a maggior ragione da applicarsi anche nel caso delle numerazioni geografiche, ove evidentemente è cura dell'operatore di originazione ristorare i costi dei servizi di transito e di terminazione. L'Autorità ritiene, pertanto, che Telecom Italia debba prevedere di norma che gli oneri di transito siano in carico all'operatore di origine e che in caso di accordo tra operatore di origine e operatore di destinazione, la fatturazione del transito possa essere fatta anche a quest'ultimo.

708. L'Autorità ritiene inoltre che affinché gli operatori possano effettivamente riscontrare i prezzi di terminazione dal dettaglio delle fatture, ciascun operatore, inclusa Telecom Italia, debba a richiesta fornire il database delle proprie numerazioni portate verso ciascun operatore di terminazione. Ciò, unitamente al dettaglio della fatturazione dei servizi di transito, ed agli obblighi di trasparenza e non discriminazione in capo a tutti gli operatori di terminazione, dovrebbe consentire la piena verificabilità delle fatture del servizio di transito. La fornitura del database delle numerazioni portate deve pertanto avvenire in 5 giorni dalla richiesta ed i numeri devono essere aggiornati agli ultimi 30 giorni.

709. L'Autorità ritiene infine che l'offerta di transito debba essere integrata prevedendo la disponibilità del *direct billing* per il transito di numerazioni geografiche portate secondo il formato "Routing Number C60" previsto dalla specifica tecnica 763-1 del Ministero delle Comunicazioni. Questo al fine di consentire agli operatori non direttamente interconnessi tra loro di scambiarsi il traffico geografico in *direct routing* sfruttando il transito dalla rete di Telecom Italia.

5.4.6 Obblighi vigenti sull'accesso alle numerazioni non geografiche di altro operatore.

710. Per garantire l'interoperabilità dei servizi su numerazione non geografica è necessario che tutti gli operatori adottino modalità tecniche simmetriche nella raccolta delle chiamate verso numerazioni non geografiche di altro operatore. Telecom Italia, in quanto operatore con significativo potere di mercato ai sensi dell'art. 45 del Codice per i servizi di raccolta, detiene un elevato potere contrattuale nei confronti degli altri operatori, determinando, di fatto, le condizioni di accesso ai servizi offerti sulle reti di questi ultimi.

711. L'Autorità ritiene, pertanto, necessario ribadire gli obblighi in capo a Telecom Italia in merito all'accesso alle numerazioni non geografiche di altro operatore al fine di promuovere un livello di concorrenza sostenibile nell'offerta dei servizi al dettaglio correlati.

5.4.6.1 Servizi offerti

712. In particolare, l'Autorità ritiene opportuno ribadire gli obblighi di cui al capo I, art. 2, lett. e e g della delibera n. 1/CIR/98, all'art. 1, comma 1, lett. e ed all'art. 2, comma 1, lett. c della delibera n. 1/00/CIR, all'art. 2, comma 1, lett. a e b della delibera n. 10/00/CIR, all'art. 3, comma 1, lett. d, punto 2 della delibera n. 4/02/CIR ed all'art. 2, comma 18 della delibera n. 3/04/CIR.

713. Telecom Italia è tenuta a provvedere al trasporto su rete di origine della comunicazione dalla sede dell'abbonato fino ad un punto di interconnessione con l'operatore interconnesso. Sono forniti i livelli di raccolta SGU, SGU distrettuale, SGT, e doppio SGT. Il servizio di raccolta è previsto anche da apparati di Telefonia Pubblica.

714. In coerenza con la delibera n. 9/03/CIR, i servizi con numerazione non geografica, accessibili anche da parte di Telefonia Pubblica, ove previsto, sono i seguenti:

- Numerazione per servizi di addebito al chiamato (800, 803 e 00800),
- Numerazione per i servizi di addebito ripartito (84X),
- Numerazione per servizi di numero unico (199),
- Numerazione per servizi di numero personale (178),
- Numerazione per servizi non geografici a tariffazione specifica (892, 899, 144, 166),
- Numerazione per servizi interattivi in fonia (163 e 164),
- Numerazione dedicata ad eventi telefonici di massa (0369 e 0769),
- Numerazione dedicata al televoto (0878),
- Numerazione per servizi Internet (700, 702 e 709).

715. Telecom Italia è tenuta a fornire l'accesso ai propri abbonati alle numerazioni *customer care* di cui all'art. 15 della delibera n. 9/03/CIR assegnate agli operatori titolari delle numerazioni.

716. Telecom Italia è tenuta a fornire l'accesso alle reti private virtuali di altri operatori alle stesse condizioni tecniche ed economiche previste per la fornitura del servizio di raccolta in *Carrier Selection*.

717. Telecom Italia è tenuta a prevedere per le numerazioni 702 e 709, la configurazione di prezzi per singolo numero.

718. Telecom Italia è tenuta a prevedere, per i servizi interni di rete di altro operatore da parte di abbonati di Telecom Italia, l'accesso in *Carrier Selection* secondo quanto all'art. 2, comma 1, lett. b della delibera n. 1/00/CIR.

34. Si condivide l'orientamento dell'Autorità in merito a:

- la struttura dei servizi di raccolta in interconnessione per numerazioni non geografiche;

- le numerazioni per accesso al *customer care* di altro operatore;

- le condizioni di accesso a rete privata virtuale;

- la possibilità di configurare prezzi distinti per singolo numero per le numerazioni 702 e 709;

- l'accesso in CS ai servizi interni di rete di altro operatore?

5.4.6.2 Le osservazioni degli operatori

719. Gli operatori Albacom, Atlanet, Colt, Eutelia, Fastweb, Multilink, Tele 2, Teleunit, Tiscali, Welcome Italia e Wind condividono l'orientamento dell'Autorità in merito agli obblighi posti in capo a Telecom Italia per l'accesso alle Numerazioni Non Geografiche di altro operatore.

720. Telecom Italia condivide l'orientamento dell'Autorità in merito alla struttura dei costi per i servizi di raccolta in interconnessione per numerazioni non geografiche, per l'accesso al *customer care* di altro operatore, per l'accesso alla rete privata virtuale ed ai servizi interni di rete di altro operatore. In merito alla possibilità di configurare prezzi distinti per singolo numero per le numerazioni 702 e 709, Telecom Italia afferma tuttavia che l'associazione di prezzi differenti a singole numerazioni appartenenti allo stesso blocco da 100 numeri è un'innovazione mai prospettata in sede di Commissione Numerazione e, quindi non sono state esaminate preventivamente con gli operatori le implicazioni tecniche e gestionali. Inoltre Telecom Italia sostiene le procedure informatiche di fatturazione e di gestione nonché i

sistemi di tassazione non consentono di fornire un prezzo differente per ogni singolo numero e, quindi, eventuali adeguamenti richiederebbero interventi rilevanti in termini economici e temporali.

5.4.6.3 Le conclusioni dell'Autorità.

721. L'Autorità conferma le modalità disposte nella proposta di provvedimento, precisando che l'obbligo in capo a Telecom Italia relativamente alla differenziazione dei prezzi per le numerazioni 702 e 709 è stato introdotto dalla delibera n. 9/03/CIR e ribadito dalla delibera 3/04/CIR. L'Autorità fa rilevare che sono trascorsi circa tre anni dall'introduzione dell'obbligo, durante i quali Telecom Italia avrebbe certamente potuto adeguare i propri sistemi al fine di fatturare prezzi distinti per singolo numero sulle numerazioni 702 e 709 nell'ambito delle normali attività di aggiornamento e revisione dei sistemi di gestione della fatturazione. L'Autorità sottolinea che la disposizione in oggetto è nel piano nazionale di numerazione, la cui definizione rientra ai sensi dell'art. 15 del Codice, tra le funzioni della stessa Autorità.

722. In merito agli obblighi relativi all'accesso alle numerazioni non geografiche di altro operatore, ossia di garantire modalità di interconnessione di raccolta ed offrire il servizio di fatturazione per conto dell'operatore titolare della numerazione, l'Autorità ritiene che tali obblighi vengano su ciascun operatore di accesso indipendentemente dalla tecnologia trasmissiva che quest'ultimo impiega nella propria rete. Con specifico riferimento agli accessi in tecnologia VoIP di Telecom Italia, l'Autorità ritiene che questa debba consentire l'accesso alle numerazioni non geografiche di altro operatore secondo le medesime modalità previste per gli accessi in tecnologia PSTN.

5.4.6.4 Condizioni economiche per l'accesso a numerazioni non geografiche di altro operatore

723. L'Autorità ritiene opportuno ribadire gli obblighi di cui all'art. 1 comma 1, lett. e della delibera n. 4/02/CIR, ed all'art. 1, comma 1, lett. f, punto 1 della delibera n. 2/03/CIR relativamente all'applicazione di uguali condizioni economiche a servizi di raccolta equivalenti. In particolare, ai sensi dell'art. 47 del Codice, le condizioni economiche di interconnessione per l'accesso di abbonati Telecom Italia alle numerazioni non geografiche di cui al presente paragrafo sono fissate in misura uguale alle condizioni economiche dei servizi di raccolta in *Carrier Selection* per ciascun livello di interconnessione previsto e rientrano, anche ai fini della formazione dei pesi dei servizi, nel meccanismo di controllo pluriennale dei prezzi di cui al paragrafo 5.2.5.

35. Si condivide l'orientamento dell'Autorità in merito a:

- l'adozione di prezzi di raccolta da numerazioni non geografiche uguali a quelli di raccolta in Carrier Selection;

- l'adozione di un meccanismo di controllo pluriennale dei prezzi?

5.4.6.5 Le osservazioni degli operatori

724. Gli operatori Albacom, Atlant, Colt, Eutelia, Fastweb, Multilink, Tele 2, Telecom Italia, Teleunit, Tiscali, Welcome Italia e Wind condividono l'orientamento dell'Autorità.

5.4.6.6 Le conclusioni dell'Autorità.

725. L'Autorità, richiamando espressamente le valutazioni formulate nella proposta di provvedimento posta a consultazione pubblica e sulla base delle risultanze delle osservazioni espresse dagli operatori ritiene di confermare il proprio orientamento in merito alle modalità di offerta previste nella proposta di provvedimento.

726. Con specifico riferimento agli accessi in tecnologia VoIP di Telecom Italia, l'Autorità rileva che Telecom Italia ha adottato per il servizio di terminazione delle chiamate su tali accessi i medesimi prezzi previsti dall'offerta di riferimento, ritenendo evidentemente sostenibile l'applicazione di tali prezzi anche agli accessi in tecnologia VoIP. In considerazione della sostanziale equivalenza delle catene impiantistiche coinvolte nei servizi di raccolta ed di terminazione, nelle more della definizione di specifiche modalità di interconnessione IP e di fornitura dei servizi di interconnessione in modalità VoIP, l'Autorità ritiene che il servizio di raccolta da accessi in tecnologia xDSL VoIP di Telecom Italia debba essere regolato alle medesime condizioni previste per gli accessi PSTN secondo quanto previsto dal meccanismo di *network cap* di cui alla sezione 5.2.5.

5.4.6.7 Servizio opzionale di fatturazione conto terzi

727. La prestazione di fatturazione conto terzi rappresenta un elemento accessorio necessario alla fornitura di servizi a valore aggiunto agli utenti delle reti interconnesse. Ogni operatore che offra accesso ed interconnessione risulta l'unico fornitore all'ingrosso nei confronti degli altri operatori della prestazione di fatturazione verso i propri utenti.

728. Ai sensi dell'art. 41 tutti gli operatori hanno l'obbligo di negoziare tra loro la prestazione di fatturazione conto terzi allo scopo di garantire la fornitura e l'interoperabilità dei servizi offerti su numerazioni non geografiche. L'Autorità ritiene che Telecom Italia, quale operatore con significativo potere di mercato ai sensi dell'art. 45 per i servizi di raccolta, debba prevedere l'offerta della prestazione di fatturazione conto terzi a condizioni trasparenti, non discriminatorie ed orientate al costo.

729. In merito agli obblighi specifici di fornitura, l'Autorità ritiene opportuno ribadire quanto disposto all'art. 1, comma 1, lett. a della delibera n. 1/00/CIR, all'art. 3 comma 1, lett. m, punto 3 della delibera n. 4/02/CIR, all'art. 1, comma 1, lett. d, punti 1 e 2 della delibera n. 2/03/CIR, all'art. 3, comma 2, lett. d ed e della delibera n. 11/03/CIR ed all'art. 2, comma 3, lett. a della delibera n. 3/04/CIR.

730. In particolare, con riferimento all'accesso di abbonati di un operatore ai servizi non geografici di un operatore interconnesso, si applica il principio generale per cui i ricavi derivanti da tali servizi spettano integralmente all'operatore a cui è stata assegnata la relativa numerazione. All'operatore dalla cui rete origina la chiamata spettano invece i ricavi per il trasporto della chiamata e gli eventuali ricavi relativi alla prestazione di fatturazione e alla copertura dell'eventuale rischio di insolvenza. L'offerta di interconnessione di riferimento di Telecom Italia ed i contratti di interconnessione devono essere allineati a tale principio.

731. Per le numerazioni di cui al presente paragrafo, le condizioni economiche del servizio di "fatturazione per accesso di abbonati Telecom Italia a numerazioni non geografiche di altro operatore" sono formulate sulla base delle metodologie disposte dalla delibera n. 2/03/CIR. La quota di fatturazione, nelle more delle verifiche sui dati di contabilità regolatoria per gli anni 2002 e 2003, è fissata al 2,9% del fatturato. Tale valore è applicabile indipendentemente dal prezzo del servizio fatturato ed indipendentemente dalle griglie di prezzo contenute nell'offerta presentata da Telecom Italia.

732. In linea con quanto all'art. 2, comma 3 della delibera n. 6/02/CIR, Telecom Italia deve fornire evidenza all'Autorità, nell'ambito della contabilità regolatoria, dei costi sottostanti alle condizioni di offerta per la prestazione di fatturazione per l'accesso da parte di abbonati di Telecom Italia a numerazioni non geografiche di altri operatori.

733. Gli oneri derivanti da perdite su credito sono oggetto di negoziazioni bilaterali e conguagli periodici tra Telecom Italia e l'operatore titolare della numerazione oggetto della perdita. Telecom Italia ha l'obbligo di concludere tali negoziazioni entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di avvio delle stesse e di fornire tutte le informazioni necessarie a tal fine. La documentazione prodotta da Telecom Italia deve includere, separatamente per ciascuna numerazione, le informazioni necessarie alla determinazione della perdita effettivamente generata dall'operatore. Nell'ambito delle negoziazioni, Telecom Italia fornisce agli operatori evidenza delle componenti di perdita su crediti in maniera disaggregata rispetto alla quota di fatturazione.

<p><i>36. Si condivide l'orientamento dell'Autorità in merito alla conferma degli obblighi sul servizio di fatturazione conto terzi di cui al presente paragrafo?</i></p>

5.4.6.8 Le osservazioni degli operatori

734. Gli operatori Albacom, Atlant, Colt, Eutelia, Fastweb, Multilink, Tele 2, Teleunit, Tiscali, Welcome Italia e Wind sostengono che il valore del 2,9% imposto dall'Autorità sia meritevole di una riduzione da parte della stessa AGCOM. Questo in considerazione dei

dichiarati recuperi di efficienza dell'operatore incumbent nei costi delle varie componenti di servizio, tra cui la fatturazione, che risultano decrescenti nel tempo. Infatti con riferimento alla gara CONSIP, nel corso del procedimento Antitrust A351, Telecom Italia ha evidenziato una riduzione dei costi annui di fatturazione tra il 50% e 60%. A parere degli operatori, per ovviare a comportamenti anticompetitivi di Telecom Italia che, per ogni nuova offerta di riferimento propone prezzi per lo svolgimento del servizio di fatturazione sempre più elevati rispetto ai precedenti valori imposti dall'autorità, sia necessario assoggettare il servizio di fatturazione al meccanismo del network cap. L'introduzione di tale meccanismo consentirebbe agli operatori condizioni economiche non discriminatorie ed orientate al costo. Infine il prezzo medio del servizio di fatturazione che gli operatori alternativi corrispondono all'operatore ex monopolista non può essere superiore all'1-2% della tariffa fatturata al cliente chiamante, ciò apparirebbe anche da confronti internazionali, ove l'incidenza del servizio di fatturazione, stimata su chiamate di 3 minuti, nel Regno Unito varia da 2,9% a 0,29% (prezzo al minuto pari a 0,2228 pence/min), in Spagna dal 2,27% a 0,23% (prezzo a chiamata pari a 0,0068€/chiamata), in Irlanda dal 2,00% al 0,5% (stima di Eircom).

735. Telecom Italia non condivide l'orientamento espresso dall'Autorità nella delibera 30/05/CONS. Infatti, sulla base dell'obbligo di fornire la prestazione di fatturazione conto terzi a condizioni orientate al costo (punto 395 delibera n 30/05/CONS in oggetto), Telecom Italia sostiene che la quota di fatturazione del 2,9% è solo parzialmente remunerativa rispetto ai costi risultanti dalla contabilità regolatoria per gli esercizi 2002-2003, pertanto essa risulterebbe obbligata a fornire tale prestazione a condizioni sotto costo. Da tali contabilità apparirebbe evidente che il costo della sola fatturazione dovrebbe attestarsi attorno al 9-10% dei ricavi.

5.4.6.9 Le conclusioni dell'Autorità.

736. Con riferimento agli obblighi previgenti in capo a Telecom Italia in merito al servizio di fatturazione conto terzi, l'Autorità rileva che le attività di fatturazione dovrebbero prevedere condizioni economiche orientate ai costi e basate sulla parità di trattamento interno esterno. In particolare, la divisione interna demandata alle attività di emissione dei bollettini di pagamento alla clientela finale, alla contabilizzazione delle chiamate ed alla relativa valutazione sulla base dei prezzi configurati dovrebbe praticare le medesime condizioni tecniche ed economiche nei confronti delle divisioni commerciali di Telecom Italia e degli altri operatori.

737. L'Autorità rileva che le attività succitate appaiono estremamente correlate al numero di chiamate piuttosto che all'importo fatturato all'utente finale. Con specifico riferimento ai sistemi di prevenzione frodi, l'Autorità rileva che Telecom Italia ha adottato tali sistemi non soltanto per prevenire le frodi verso i numeri non geografici di altro operatore, ma per prevenire gli abusi praticati su tutti i numeri, non geografici (propri ed altrui) e geografici, ove si registrano, ad esempio, abusi su numerazioni internazionali o verso radiomobili satellitari. E' pertanto corretto attribuire i costi di tali sistemi sulla base del principio di non

discriminazione su tutte le chiamate geografiche e non geografiche che danno luogo a fatturazione verso l'utente, indipendentemente dalla titolarità delle numerazioni.

738. L'Autorità rileva che ad oggi, relativamente alle attività di fatturazione, la contabilità regolatoria non consente la verifica della effettiva parità di trattamento tra divisioni commerciali ed operatori alternativi e ritiene pertanto necessario intervenire sulle modalità di calcolo del prezzo di fatturazione da praticarsi internamente ed esternamente definendone le modalità di attribuzione in contabilità regolatoria. In particolare, l'Autorità ritiene che il prezzo del servizio di fatturazione debba essere calcolato in base al rapporto tra costi complessivi di tutte le attività relative al servizio di fatturazione (emissione dei bollettini di pagamento alla clientela finale, contabilizzazione delle chiamate e relativa valutazione sulla base dei prezzi configurati, sistemi automatici di prevenzione frodi, ecc.) ed il numero totale di chiamate originate dai clienti di Telecom Italia e fatturate agli stessi, indipendentemente dalla titolarità della numerazione.

739. In ragione dell'esigenza di sottoporre, al pari degli altri servizi di interconnessione, il servizio di fatturazione al meccanismo di controllo pluriennale dei prezzi, l'Autorità ha provveduto ad effettuare analisi di *benchmarking* e valutazioni economiche a partire dai dati di contabilità prodotti da Telecom Italia per gli anni 2002, 2003 e 2004. Sulla base di tali analisi, ripartendo i costi totali del servizio di fatturazione (relativi alla gestione dati ed emissioni bollette, alla prevenzione frodi, i costi di struttura e gestione operatori, i costi concernenti le sopravvenienze passive) sul numero totale di chiamate *retail* originate dai clienti di Telecom Italia ad esclusione delle chiamate verso numeri non geografici gratuiti, l'Autorità ha stimato un costo unitario di 0,0081€/chiamata. Tale valore peraltro è in linea con i prezzi praticati in altri paesi quali Gran Bretagna e Spagna, appare sostenibile per gli anni 2006-2008 sulla base dei *trend* totali di costo di Telecom Italia e del numero di chiamate *retail* stimate ed include tutti i costi di struttura sostenuti da Telecom Italia, compresi i costi di gestione degli operatori.

740. L'Autorità ritiene che il valore in oggetto rappresenti il prezzo della fatturazione da trasferirsi internamente e da praticarsi esternamente per ciascuna singola chiamata; tale prezzo non si applica ai numeri verdi o a tariffa finale nulla. Gli allegati contabili recano nei conti economici e nei dettagli giustificativi dei *transfer charge* il prezzo succitato ed il numero di chiamate (esclusi numeri verdi o gratuiti) relative al traffico venduto internamente ed esternamente. Il conto economico della prestazione di fatturazione per altri operatori viene redatto considerando i soli ricavi da altri operatori ed i relativi costi, escludendo dunque i ricavi dall'utenza dai ricavi OLO e le relative passività dai costi.

741. In merito agli obblighi relativi alla fatturazione su numerazioni non geografiche di altro operatore, l'Autorità, nel ribadire che tali obblighi non possono essere subordinati alla modalità tecnica con cui è effettuato realizzato l'accesso o la fatturazione stessa, ritiene che Telecom Italia debba garantire le medesime condizioni tecniche ed economiche del servizio di fatturazione conto terzi per numeri non geografici anche dai propri accessi in tecnologia xDSL VoIP.

742. Analogamente, le medesime considerazioni vigono anche a proposito del servizio di accesso a numerazioni non geografiche di altro operatore da postazioni da telefonia pubblica, ed all'impiego da parte di Telecom Italia di modalità tecniche di pagamento basate su carta con banda magnetica. Risulta infatti che Telecom Italia fornisca, dai propri accessi di telefonia pubblica, servizi di traffico nazionale ed internazionale a tariffazione specifica con l'impiego di sistemi di carte a banda magnetica prepagata che registrano oltre al credito residuo anche i profili tariffari. Tale servizio, svolto peraltro attraverso numeri in decade 4, compete con quelli offerti da altri operatori su numerazione non geografica da postazioni telefonica pubblica, risultando non replicabile da parte degli operatori alternativi a causa della modalità tecnica di fatturazione.

743. L'Autorità ritiene necessario che sia garantita anche in questo caso la non discriminazione nelle condizioni tecniche per la prestazione di fatturazione e poiché, soltanto Telecom Italia, controllando l'accesso da telefonia pubblica, ha la possibilità di sviluppare servizi con sistemi di fatturazione proprietari, l'Autorità ritiene che Telecom Italia debba introdurre in offerta di riferimento un servizio all'ingrosso che consenta a condizioni trasparenti, non discriminatorie ed orientate ai costi, agli operatori alternativi di competere nella fornitura di servizi a tariffazione specifica quali i servizi di traffico verso direttrici internazionali da accessi di telefonia pubblica. A fine di garantire la trasparenza, la non discriminazione e l'orientamento ai costi delle condizioni economiche di tale servizio, l'Autorità ritiene che Telecom Italia debba prevedere in contabilità regolatoria un apposito dettaglio relativo ai costi di fatturazione da telefonia pubblica con l'impiego di carte a banda magnetica.

5.4.6.10 Configurazioni dei prezzi delle numerazioni

744. La prestazione di configurazione dei prezzi delle numerazioni non geografiche risulta un servizio complementare a quello di fatturazione conto terzi. In virtù delle medesime considerazioni proposte per quest'ultimo servizio l'Autorità ritiene necessario ribadire per Telecom Italia gli obblighi di fornitura vigenti.

745. In particolare la configurazione dei prezzi delle numerazioni non geografiche resta soggetta a quanto disposto all'art. 3, comma 2, lett. d della delibera n. 11/03/CIR ed all'art. 2, comma 3, lett. b della delibera n. 3/04/CIR.

746. In particolare, gli eventuali oneri di configurazioni di prezzi non inclusi nelle griglie sono esposti nell'Offerta di Riferimento a condizioni economiche eque, non discriminatorie ed orientate al costo. Telecom Italia deve garantire la fornitura per tutte le numerazioni del servizio di configurazione entro 30 giorni dalla data della richiesta, indipendentemente dallo scaglione tariffario prescelto dall'operatore interconnesso.

<p><i>37. Si condivide l'orientamento dell'Autorità in merito alla conferma degli obblighi sul servizio di configurazione dei prezzi delle numerazioni di cui al presente paragrafo?</i></p>
--

5.4.6.11 Le osservazioni degli operatori

747. Gli operatori Albacom, Atlanet, Colt, Eutelia, Fastweb, Multilink, Tele 2, Teleunit, Tiscali, Welcome Italia e Wind condividono l'orientamento espresso dall'autorità e sostengono che sia i tempi di configurazione sia il contributo richiesto da Telecom Italia per la configurazione dei prezzi delle numerazioni fuori griglia siano suscettibili di una cospicua riduzione. Infatti, in merito alle tempistiche di configurazione, gli operatori ritengono che queste debbano essere ulteriormente ridotte, in quanto l'incumbent offre alle proprie divisioni commerciali configurazioni in tempi ridotti (15 giorni), violando il principio della parità di trattamento.

748. Inoltre Telecom Italia tende a ritardare la data dalla quale parte il conteggio dei tempi di configurazione, infatti essa non fa riferimento all'effettiva data di invio della richiesta da parte dell'operatore, ma ad una data successiva. A parere degli operatori tali comportamenti rendono impossibile la previsione della data di effettiva configurazione con grave danno in termini di ricavi sia per gli operatori alternativi che per i loro *content provider*. In merito al prezzo di 30'000€ richiesto da Telecom Italia per la configurazione delle numerazioni fuori griglia, gli operatori sostengono che importo corrisponde ad costo per centrale di circa 48 euro. Gli operatori ritengono che, essendo necessari dai 10 ai 30 minuti di configurazione per ogni centrale, ad un costo/orario di 50 euro, una stima effettivamente orientata ai costi così come previsto dall'art. 3 comma 2 lettera d della delibera 11/03/CIR, porti ad un costo per centrale pari a 20-25 euro e quindi ad un costo complessivo di circa 15000€ Gli operatori richiedono pertanto un intervento dell'Autorità volto ad imporre a Telecom Italia le seguenti disposizioni:

1. configurazione in 15 gg per i prezzi delle numerazioni non geografiche di altro operatore la cui tariffa sia già presente in griglia;
2. configurazione in 30 gg per i prezzi delle numerazioni fuori griglia con la corresponsione di un costo di configurazione pari a 15000 euro;
3. i tempi di configurazione devono partire dalla data di richiesta di configurazione da parte dell'operatore.

749. Gli operatori richiedono, inoltre, che sia importo l'obbligo di pubblicare tempestivamente l'aggiornamento delle griglie tariffarie da applicare a tutte le numerazioni non geografiche, ossia ogni volta che è prevista una nuova configurazione sulla rete della stessa. Gli operatori ritengono infatti che l'attuale procedura di pubblicazione semestrale delle griglie di prezzo attuata da Telecom Italia non consente di avere visibilità delle configurazioni delle nuove tariffe effettuate nell'arco di un semestre.

750. In linea di principio Telecom Italia condivide l'orientamento espresso dall'Autorità in merito alla conferma degli obblighi sul servizio di configurazione dei prezzi delle numerazioni non geografiche e, al contempo, conferma la validità degli attuali processi di aggiornamento e pubblicazione dei prezzi configurati.

5.4.6.12 *Le conclusioni dell'Autorità*

751. L'Autorità, nel confermare che il servizio di configurazione dei prezzi delle numerazioni debba avvenire a condizioni orientate al costo, trasparenti e non discriminatorie, sottolinea la necessità che gli oneri di cessione interna tra aggregato trasporto e divisioni commerciali evidenzino le attività di configurazione dei prezzi verso queste ultime indicando il numero di configurazione ed il prezzo di trasferimento, quest'ultimo pari a quello praticato in offerta di riferimento. La contabilità reca a partire dall'esercizio 2005 una apposita sezione di dettaglio che, al fine di giustificare l'orientamento al costo del prezzo praticato, evidenzia costi operativi (di cui ammortamenti) e capitale impiegato per le attività di configurazione, il numero di interventi totali, quelli per le divisioni commerciali e quelli per gli operatori alternativi.

752. Con riferimento alle considerazioni svolte dagli operatori, l'Autorità ritiene che Telecom Italia debba pubblicare sul proprio sito dedicato ai servizi *wholesale*, entro 5 giorni lavorativi dalla modifica, l'aggiornamento delle griglie tariffarie. In merito alla applicabilità dei prezzi già configurati, l'Autorità ritiene che la configurazione dei prezzi già configurati debba essere gratuita e garantita in 7 giorni nel 100% dei casi a partire dalla effettiva richiesta dell'operatore.

753. Con riferimento alla configurazione dei nuovi prezzi non in griglia l'Autorità ritiene che Telecom Italia debba garantire la configurazione in 15 giorni nel 100% dei casi a partire dalla effettiva richiesta dell'operatore. L'Autorità, sulla base delle giustificazioni di costo prodotte da Telecom Italia e delle considerazioni adottate dagli operatori, ritiene adeguato che si fissi come prezzo della prestazione di configurazione dei prezzi delle numerazioni 15000€ per gli anni 2007, 2008 e 2009 da praticarsi esternamente ed internamente. Tale livello di prezzo appare adeguato con le attività effettivamente svolte da un operatore efficiente e con il costo del lavoro dichiarato da Telecom Italia. Evidentemente tali prezzi e modalità di configurazione, applicandosi a tutte le numerazioni non geografiche, vigono anche per i numeri 12XY. Sulla base di tali considerazioni e di quella sezione 5.4.6.9, l'Autorità ritiene che il meccanismo di network cap di cui alla sezione 5.2.5.2 debba prevedere un ulteriore paniere (paniere f) contenente i prezzi dei servizi di fatturazione e configurazione dei prezzi delle numerazioni, sottoposto al vincolo IPC-IPC.

5.4.7 *Obblighi vigenti sull'accesso ai servizi offerti sulla rete di Telecom Italia.*

754. Nel rispetto del principio di non discriminazione, al fine di garantire gli stessi servizi di base all'utenza finale, nonché l'accesso ai numeri di emergenza e pubblica utilità, l'Autorità ritiene che Telecom Italia debba garantire agli abbonati degli operatori interconnessi la possibilità di accedere agli stessi servizi che fornisce sulla propria rete alla propria clientela.

755. L'Autorità ritiene pertanto opportuno ribadire in capo a Telecom Italia gli obblighi di cui al capo I, art. 2, lett. f della delibera n. 1/CIR/98 ed all'art. 2, comma 1, lett. a della delibera n. 1/00/CIR. L'accesso ai servizi offerti sulla rete di Telecom Italia, in coerenza con

quanto stabilito dalla delibera n. 9/03/CIR, deve avvenire mediante selezione diretta del numero, ovvero senza la digitazione del codice di *Carrier Selection*.

756. I servizi oggetto di offerta sono:

- Accesso ai servizi con numerazione non geografica;
- Accesso ai servizi di Customer Care forniti da Telecom Italia sulla propria rete;
- Accesso a servizi di emergenza e di pubblica utilità;

Rientrano in quest'ultima fattispecie i seguenti servizi:

a) Servizi di emergenza:

- 112 Carabinieri Pronto Intervento
- 113 Soccorso pubblico di emergenza
- 114 Emergenza maltrattamenti dei minori
- 115 Vigili del Fuoco Pronto Intervento
- 118 Emergenza Sanitaria (ove attivo)

b) Servizi di pubblica utilità:

- 117 Guardia di Finanza
- 1515 Antincendio boschivo del Corpo Forestale dello Stato
- 1530 Capitaneria di Porto assistenza in mare – numero blu
- 1518 Informazioni CCISS

757. Telecom Italia offre agli operatori interconnessi l'accesso al servizio dettatura Telegrammi per l'Italia e per l'estero (186) offerto da Poste Italiane.

758. In particolare, in merito all'accesso ai servizi con numerazioni non geografiche ed ai servizi di *Customer Care* forniti da Telecom Italia sulla propria rete, si applica il principio generale di titolarità dei ricavi in capo all'operatore a cui è stata assegnata la relativa numerazione richiamato dall'art. 1 della delibera n. 1/00/CIR. Analogamente, per i numeri di emergenza e pubblica utilità, in presenza di un contratto tra Telecom Italia ed il gestore del centro servizi che copra l'onere relativo alla prestazione, viene applicato il modello di raccolta richiamato dall'art. 1 della delibera n. 1/00/CIR.

759. Relativamente ai servizi di pubblica utilità 117 e 1515, Telecom Italia dichiara di non percepire alcun compenso dai centri servizi per il costo della chiamata. In forza di ciò, in deroga a quanto all'art. 1 della delibera n. 1/00/CIR, per tali servizi l'Autorità ritiene che Telecom Italia possa applicare, per le condizioni economiche di interconnessione, il modello di terminazione.

760. Le condizioni economiche sono ricavate sulla base del livello di interconnessione a cui viene consegnata la comunicazione dall'operatore interconnesso e sulla base del livello di attestazione dei centri servizio alla rete di Telecom Italia, a partire dai costi delle prestazioni di inoltro e trasporto approvate nell'ambito del meccanismo di controllo pluriennale dei prezzi di cui al paragrafo 5.2.5. I minuti trasportati in transito per tali servizi non concorrono alla formazione dei pesi nei panieri del *network cap*.

761. Le quote delle singole prestazioni impiegate nella formulazione dei prezzi di terminazione sono oggetto di verifica da parte dell'autorità e dettagliate nella contabilità regolatoria assieme ai dati di costo relativi alla fornitura del servizio.

762. L'Autorità ritiene inoltre ribadito l'obbligo di cui all'art. 1, comma 1, lettera b, punto 4, della delibera n. 2/03/CIR, secondo cui Telecom Italia deve comunicare agli operatori sottoscrittori del contratto di interconnessione per la raccolta del traffico verso numerazioni non geografiche l'elenco delle numerazioni (CLI) associate alle postazioni di telefonia pubblica entro quindici giorni dalla data di notifica del presente provvedimento.

763. E' infine ribadito l'art. 2, comma 13 della delibera n. 3/04/CIR, secondo cui Telecom Italia ha l'obbligo di comunicare agli operatori interconnessi le informazioni concernenti l'apertura di numerazioni non geografiche relative ai propri servizi di nuova introduzione con un preavviso non inferiore a 30 giorni.

<p>38. <i>Si condivide l'orientamento dell'Autorità in merito agli obblighi sull'accesso ai servizi offerti sulla rete di Telecom Italia di cui al presente paragrafo?</i></p>
--

5.4.7.1 *Le osservazioni degli operatori*

764. Tutti gli operatori intervenuti condividono l'analisi svolta dall'Autorità in merito agli obblighi sull'accesso ai servizi offerti sulla rete di Telecom Italia. Gli operatori Albacom, Atlanet, Colt, Eutelia, Fastweb, Multilink, Tele 2, Teleunit, Tiscali, Welcome Italia e Wind tuttavia richiedono, in merito alla pubblicazione delle informazioni concernenti l'apertura di nuove numerazioni non geografiche, l'adozione da parte dell'operatore incumbent l'adozione di una procedura di pubblicazione che possa dare agli operatori una chiara evidenza dell'apertura di nuove numerazioni o di eventuali variazioni in modo trasparente, completo e facilmente individuabili all'interno degli elenchi pubblicati. Infatti gli operatori ritengono che Telecom Italia non ha previsto alcuna modalità per dare evidenza degli aggiornamenti introdotti, sia relativi a nuove numerazioni che ad eventuali cambi di *pricing*. Infine nel

rispetto del principio che prevede l'applicazione di uguali condizioni economiche a servizi che impiegano le stesse componenti di rete, si ritiene che i prezzi per il servizio di raccolta da parte dell'OLO devono essere decisi dall'OLO stesso secondo principi di equità e ragionevolezza e non imposti da Telecom Italia secondo criteri di reciprocità.

5.4.7.2 Le conclusioni dell'Autorità

765. L'Autorità, nel confermare la regolamentazione previgente sottolinea la necessità ciascun operatore, non soltanto Telecom Italia, comunichi con preavviso agli operatori interconnessi l'apertura di nuove numerazioni non geografiche o la variazione delle stesse al fine di consentirne il corretto instradamento. Il preavviso deve essere almeno pari a 15 giorni. Per Telecom Italia, in qualità di operatore con significativo potere di mercato nel mercato della raccolta, tale obbligo di pubblicazione comprende, oltre alla comunicazione agli operatori interconnessi della apertura/modifiche delle numerazioni con il preavviso di 15 giorni, l'adozione di un apposito spazio nel sito web dedicato ai servizi *wholesale* che contenga l'elenco aggiornato delle numerazioni non geografiche configurate completo dei prezzi corrispondenti.

766. Per quanto concerne le chiamate ai numeri di emergenza e pubblica utilità, l'Autorità ha rilevato che tali servizi sono offerti a titolo gratuito ai clienti di Telecom Italia mentre sono forniti a titolo oneroso agli operatori interconnessi. L'Autorità rileva inoltre che nonostante le chiamate ai suddetti numeri possano essere finanziate nell'ambito degli obblighi di servizio universale, Telecom Italia non abbia mai richiesto che tali costi siano finanziati attraverso il fondo ed il meccanismo di ripartizione del servizio universale. Non risultano pertanto chiare le modalità di finanziamento di detti servizi.

767. Alla luce del crescente sviluppo del numero di utenti serviti in accesso diretto da operatori alternativi, risulta necessario garantire trasparenza sulle fonti di finanziamento per l'accesso ai servizi di emergenza e sulle modalità di formulazione dei prezzi di interconnessione. A tal proposito, l'Autorità ritiene che Telecom Italia debba fornire in contabilità regolatoria un conto economico e di capitale per l'accesso alle numerazioni di emergenza dalla propria rete e quella di altri operatori, specificando separatamente ciascuna distinta voce di ricavo. L'Autorità ritiene inoltre che le condizioni economiche dei servizi di interconnessione per l'accesso ai servizi di emergenza debbano essere riformulate in sede di approvazione di offerta di riferimento 2007, sulla base di giustificazioni di costi e di ricavi, in coerenza con le considerazioni sopra effettuate.

5.4.7.3 Obblighi in materia di accesso in interconnessione al servizio elenco abbonati

768. Nelle more delle risultanze del procedimento "Attribuzione dei diritti d'uso delle numerazioni per i servizi di informazione abbonati", avviato con comunicazione pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 24 settembre 2003 n. 222, l'Autorità conferma l'applicazione del modello di interconnessione di raccolta alle chiamate originate da altri operatori verso il servizio 12 di Telecom Italia secondo quanto regolato dall'art. 1,

comma 1, lett. d della delibera n. 1/00/CIR, dall'art. 3, comma 1, lett. o della delibera n. 4/02/CIR ed dall'art. 2 comma 4 delibera n. 3/04/CIR.

769. In merito alla raccolta verso centri servizi per la consultazione elenco abbonati di altro operatore, l'Autorità rileva che, ad oggi, non esiste alcun meccanismo che permetta di notificare all'operatore di accesso, cui è fatto obbligo di fatturazione conto terzi, eventuali cambi di regime tariffario connessi ad esempio alla redirectione della chiamata al numero trovato. Ai sensi dell'art.49 comma 1 lett. d l'Autorità può imporre di garantire determinati servizi all'ingrosso necessari affinché terze parti possano formulare offerte. In considerazione di quanto sopra l'Autorità ritiene necessario che l'operatore di accesso preveda modalità di segnalazione alle interfacce di interconnessione di eventuali cambiamenti nel regime tariffario.

39. Gli operatori sono invitati a presentare le proprie posizioni in merito all'accesso in interconnessione al servizio 12 di Telecom Italia.

Si condivide l'orientamento dell'Autorità in merito all'introduzione all'interconnessione con l'operatore di accesso di una modalità di segnalazione di cambio del regime tariffario?

5.4.7.4 Le osservazioni degli operatori

770. Gli operatori Albacom, Atlant, Colt, Eutelia, Fastweb, Multilink, Tele 2, Teleunit, Tiscali, Welcome Italia e Wind condividono l'orientamento dell'Autorità in merito all'applicazione del modello di interconnessione di raccolta alle chiamate originate da altri operatori verso il servizio 12 di Telecom Italia. Tale posizione non è condivisa da Telecom Italia che ha disciplinato le condizioni economiche di accesso al servizio 12 in modalità terminazione, ossia su una remunerazione del servizio pari a 1,595 euro(Iva inclusa). Pertanto il prezzo al cliente chiamante sarà formulato considerando la remunerazione per le attività proprie di ciascun operatore interessato dallo svolgimento della chiamata. A parere degli operatori concorrenti, la remunerazione di 1,595 euro appare sufficiente a coprire i costi dell'operatore nel caso in cui si applica il prezzo di Telecom Italia per le chiamate gestite tramite operatore, mentre è totalmente sproporzionata rispetto al prezzo applicato da Telecom Italia nel caso di chiamate gestite tramite risponditore automatico, ponendo, di fatto, gli operatori nella condizione di discriminare il prezzo praticato ai propri clienti rispetto a quello praticato da Telecom Italia per l'accesso al servizio 12. Per quanto riguarda il cambio del regime tariffario, gli operatori propongono una tariffa del servizio unificata derivante dalla media delle tariffe applicate ai clienti Telecom Italia per l'accesso al servizio 12.

771. In merito all'introduzione all'interconnessione di un modalità di segnalazione di cambio del regime tariffario connesso al completamento della chiamata, Telecom Italia sottolinea che ad oggi la prestazione richiesta non è disponibile. L'introduzione di tale prestazione dovrebbe interessare una modifica delle specifiche tecniche ISCTI 763-3 ed

essere recepita da tutti gli operatori di accesso, fissi e mobili. A tal fine, l'introduzione di tale funzionalità dovrebbe essere negoziata tra tutti gli operatori sulla base della proposta di Telecom Italia (da formularsi entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento) e depositata presso il Ministero delle Comunicazioni.

5.4.7.5 *Le conclusioni dell'Autorità*

772. L'Autorità rileva che con la delibera 15/04/CIR il servizio di informazioni abbonati è stato spostato alle numerazioni non geografiche 12XY. Tali numerazioni, ai sensi della delibera 9/03/CIR, sono a tutti gli effetti numerazioni per servizi non geografici. Pertanto la scelta della tariffa da praticare all'utente finale spetta all'operatore titolare della numerazione, il quale ha il diritto di sceglierla all'interno dell'insieme di prezzi già configurati per le altre numerazioni non geografiche o di richiedere la configurazione di un apposito prezzo. Il fatturato all'utente, ai sensi dell'art. 1, comma 1 lett. a) della delibera 1/00/CIR, spetta integralmente all'assegnatario della numerazione, fatta salva la remunerazione per la fornitura del servizio di raccolta e/o transito ed il ristoro dei costi di fatturazione e rischio insolvenza, come del resto appare anche da quanto al punto A.1 della delibera 10/00/CIR. L'Autorità conferma pertanto la regolamentazione previgente, e cioè che per tali numerazioni va applicato il modello di interconnessione di raccolta, ove la raccolta e la fatturazione sono quelle approvate con l'offerta di riferimento ed i prezzi finali sono scelti dalle griglie tariffarie applicabili a tutte le numerazioni non geografiche. Al fine di consentire la verifica del rispetto degli obblighi di trasparenza e non discriminazione, la contabilità regolatoria deve integrare nelle tabelle di dettaglio i costi della prestazione di accesso abbonati, i conti economici e di capitale sono modificati includendo nei *transfer charge* una voce di trasferimento relativi a tale servizio, il prezzo di trasferimento è calcolato sulla base dei coefficienti di utilizzo e dei restanti prezzi nominali delle componenti di rete.

773. In merito alla raccolta verso centri servizi per la consultazione elenco abbonati di altro operatore, l'Autorità ritiene che Telecom Italia debba prevedere alle interfacce di interconnessione modalità di segnalazione che permettano di identificare eventuali cambi di regime tariffario connessi ad esempio alla redirectione della chiamata al numero trovato. I dettagli tecnici di tale meccanismi saranno negoziati con gli altri operatori a partire dalla proposta iniziale di Telecom Italia da formularsi entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento e ratificati nelle specifiche tecniche presso il Ministero delle Comunicazioni. L'obbligo di prevedere tale prestazione è imposto a Telecom Italia in quanto operatore dominante sul mercato della raccolta, ma va esteso, al fine di una corretta interoperabilità dei servizi su numerazioni non geografiche, a tutti gli operatori di accesso fissi e mobili. In tal senso l'Autorità ritiene che tale prestazione debba essere resa obbligatoria a tutti gli operatori di accesso ai sensi dell'art. 42 comma 2 lett. a del Codice indipendentemente dal significativo potere di mercato degli stessi. Modalità e tempi per l'implementazione della prestazione nel caso degli operatori da accesso diversi da Telecom Italia sono concordate tra tutti gli operatori.

5.4.8 *Obblighi vigenti sull'accesso alle numerazioni in decade 7.*

5.4.8.1 *Servizio di Terminazione su numerazioni 701 di Telecom Italia*

774. In coerenza con l'art. 11, comma 2 della delibera n. 9/03/CIR, ed in deroga al principio di titolarità dei ricavi di cui all'art. 1 della delibera n. 1/00/CIR, per tali numerazioni la chiamata viene fatturata dall'operatore di accesso. L'Autorità, alla luce delle analisi svolte nel capitolo 3 sulle condizioni concorrenziali del servizio di terminazione su rete internet, ritiene opportuno non ribadire in capo a Telecom Italia gli obblighi di cui all'art. 3, comma 1, lett. m, punto 1 della delibera n. 4/02/CIR. Tuttavia, al fine di preservare le condizioni di competizione rilevate in detta analisi, l'Autorità ritiene necessario mantenere in capo a Telecom Italia l'obbligo di trasparenza e non discriminazione per la terminazione su numerazioni 701. L'Autorità ritiene inoltre che il prezzo al pubblico per l'accesso a numerazioni 701, in linea con quanto all'art. 3, comma 1, lett. m, punto 2 della delibera n. 4/02/CIR, debba essere definito dall'operatore di accesso in maniera non discriminatoria verso numerazioni proprie e di altri operatori interconnessi. In assenza di tali condizioni, Telecom Italia, in virtù della dominanza sull'accesso e raccolta del traffico, potendo fissare liberamente i prezzi al dettaglio su tutte le numerazioni 701, proprie e di altro operatore, determinerebbe condizioni economiche per i 701 propri o di proprie controllate al di sotto di quelle praticate per numerazioni di altri operatori, indipendentemente dai prezzi di terminazione *internet* richiesti da questi ultimi. Operatori che agiscono come ISP, quali Wind, Albacom o Tiscali, non potrebbero continuare ad offrire il servizio di accesso ad *internet* proprio a causa della loro integrazione verticale, non potendo migrare le proprie divisioni ISP su numerazioni di Telecom Italia.

40. *Si condivide l'orientamento dell'Autorità sulla revoca dei vincoli di orientamento al costo per il servizio di terminazione su numerazioni 701 di Telecom Italia?*

Si condivide l'orientamento dell'Autorità sulla conferma degli obblighi in capo a Telecom Italia di non discriminazione sui prezzi al dettaglio praticati per le numerazioni 701?

5.4.8.2 *Le osservazioni degli operatori*

775. Gli operatori Albacom, Atlant, Colt, Eutelia, Fastweb, Multilink, Tele 2, Teleunit, Tiscali, Welcome Italia e Wind condividono l'orientamento dell'Autorità in merito alla revoca dei vincoli di orientamento al costo per il servizio di terminazione su numerazioni 701 di Telecom Italia, tuttavia ritengono che obblighi restanti potrebbero non essere sufficienti a garantire adeguate condizioni concorrenziali e a limitare comportamenti anticompetitivi da parte dell'operatore *incumbent*. Infatti Telecom Italia essendo l'unico operatore ad offrire, di fatto, il servizio di terminazione su numerazioni 701, potrebbe sfruttare tale situazione a proprio vantaggio proponendo ai propri clienti, come è accaduto nel caso delle offerte *retail dial-up* effettivamente proposte dalla stessa, sconti per le chiamate verso numerazioni 701 e a

ciò gli operatori concorrenti potrebbero replicare soltanto accettando una sensibile riduzione dei loro margini.

776. In ragione di ciò gli operatori citano l'occasione in cui l'operatore *incumbent* ha proposto sconti solo verso le proprie numerazioni 702, e non verso le numerazioni 702 di altri operatori, determinando così una situazione di forte discriminazione. Successivamente la società ha praticato uno sconto per le chiamate verso tutte le numerazioni 701, non discriminando così apparentemente alcun operatore, ma privilegiando ancora i propri servizi, essendo l'unico operatore ad offrire, di fatto, il servizio di raccolta delle chiamate verso numerazioni 701.

Secondo gli operatori è necessario che l'Autorità imponga in capo a Telecom Italia il divieto di praticare offerte congiunte comprendenti servizi di accesso e servizi di traffico, le quali costituiscono un notevole ostacolo allo sviluppo della concorrenza. Inoltre gli operatori rilevano la necessità che le agevolazioni verso i clienti finali siano estese verso tutte le numerazioni per l'accesso ad Internet *dial up*, nel principio di non discriminazione e nell'interesse stesso degli utenti finali, che devono poter scegliere il *provider* per l'accesso ad Internet indipendentemente dall'operatore d'accesso.

777. Telecom Italia condivide l'orientamento proposto dall'Autorità in merito alla revoca dei vincoli di orientamento al costo per il servizio di terminazione su numerazioni 701, tuttavia ritiene che l'Autorità ha introdotto, in modo incoerente con la metodologia della Commissione sulle analisi di mercato, dei *remedies* sulla terminazione 701 di Telecom Italia, quali: l'obbligo di trasparenza e non discriminazione per la terminazione su 701 e l'obbligo di definire il prezzo al pubblico per l'accesso a numerazioni 701 in maniera non discriminatoria verso numerazioni proprie e di altri operatori.

5.4.8.3 *Le conclusioni dell'Autorità*

778. L'Autorità rileva che con la revoca dei vincoli di orientamento al costo sul servizio di terminazione *dial-up* Telecom Italia non è più tenuta a praticare condizioni di orientamento al costo per le chiamate di internet *dial-up* terminate sulla propria rete verso i propri 701 ed originate da altri operatori. Gli obblighi di trasparenza e non discriminazione interna-esterna sono prevalenti, legati alla regolamentazione dei servizi nel mercato *retail* dell'accesso ad internet e saldamente connessi agli obblighi di separazione contabile a cui Telecom Italia è soggetta in forza della propria integrazione verticale. Ai sensi della delibera 152/02/CONS, Telecom Italia è infatti tenuta, oltre al rispetto della non discriminazione interna-esterna tra divisioni commerciali ed altri operatori, a sottoporre ad approvazione *ex-ante* tutte le proprie offerte di accesso ad internet in *dial-up*, indipendentemente dalla numerazione. Nelle more della revisione del mercato *retail* dell'accesso ad internet, l'Autorità ritiene necessario il mantenimento dei succitati obblighi di trasparenza, non discriminazione, di separazione contabile ed amministrativa nonché dell'obbligo di approvazione *ex-ante* delle offerte finali. A tal fine la verifica dei prezzi proposti dovrà essere condotta, sia sulla base dei prezzi di terminazione *dial-up* di trasferimento interni (posti pari a quelli praticati esternamente), sia

sulla base del costo medio minutorio della componente di terminazione *dial-up*. Con riferimento ai conti economici ed ai *transfer charge* i prezzi di trasferimento sono opportunamente calcolati applicando ai prezzi nominali delle componenti di rete ai coefficienti di utilizzo appositamente predisposti in contabilità regolatoria. Nel ribadire l'obbligo di non differenziare le tariffe tra 701 propri e di altri operatori, l'Autorità si riserva di valutare nell'ambito del provvedimento di revisione del mercato *retail* dell'accesso ad *internet* la possibilità di adottare anche per il 701 il modello di interconnessione di raccolta adottato per tutte le altre numerazioni non geografiche.

5.4.8.4 *Servizio opzionale di consegna del traffico internet in decade 7 con il protocollo DSS1.*

779. Il servizio opzionale di consegna del traffico è una prestazione opzionale alla fornitura del servizio di raccolta del traffico in decade 7 di cui al paragrafo 4.4.6 del documento di consultazione pubblica. Alla luce delle medesime considerazioni, l'Autorità ritiene necessario riconfermare, pertanto, gli obblighi in capo a Telecom Italia di cui all'art. 1, comma 2, della delibera n. 2/03/CIR, all'art. 2, comma 1 della delibera n. 11/03/CIR ed all'art. 2 comma 17 della delibera n. 3/04/CIR.

780. In particolare, Telecom Italia è tenuta a fornire la prestazione di consegna del traffico internet in decade 7 con il protocollo DSS1 come opzione aggiuntiva ai servizi di raccolta del traffico in decade 7. Le condizioni economiche del servizio sono soggette a verifica dell'orientamento al costo e comprendono, pertanto, anche i costi di gestione degli operatori.

41. *Si condivide l'orientamento dell'Autorità sul mantenimento degli obblighi in merito alla prestazione di consegna DSS1 da parte di Telecom Italia?*

5.4.8.5 *Le osservazioni degli operatori*

781. Gli operatori Albacom, Atlant, Colt, Eutelia, Fastweb, Multilink, Tele 2, Teleunit, Tiscali, Welcome Italia e Wind condividono il mantenimento degli obblighi per Telecom Italia in merito alla prestazione di consegna DSS1, in quanto necessaria agli operatori che non utilizzano servizi di interconnessione in modalità SS7. Tuttavia, in qualità di operatori interconnessi alla rete di Telecom Italia in modalità SS7, Albacom, Atlant, Colt, Eutelia, Fastweb, Multilink, Tele 2, Teleunit, Tiscali, Welcome Italia e Wind sottolineano che le condizioni economiche per tale prestazione devono essere tali da consentire la fornitura, in regime di concorrenza, del medesimo servizio intermedio da parte degli altri operatori interconnessi in modalità SS7. In tal senso gli operatori richiedono il mantenimento del vincolo di orientamento al costo in capo a Telecom Italia per tutti i servizi di I/C, compresa la consegna in DSS1, poiché tale vincolo dovrebbe di per sé garantire la replicabilità economica della prestazione.

782. Gli operatori segnalano che Telecom Italia pratica comportamenti tesi ad aggirare la normativa vigente al fine di praticare condizioni per il servizio di consegna in DSS1 non

replicabili. A tal fine, gli operatori segnalano specifici casi che denotano l'utilizzo di pratiche che mirano ad escludere i concorrenti da questo specifico mercato intermedio:

- Ai servizi commercializzati da TI che utilizzano prevalentemente un'interconnessione in modalità DSS1 (cd. offerta Revenue Sharing e/o Easy Net) Telecom Italia applicherebbe il maggior costo dovuto alla proposta, presente in OR 2005 (fermamente osteggiata dagli operatori alternativi), di portare al 10,3% del valore fatturato la quota (in precedenza 2,9 %) per gli oneri di fatturazione delle numerazioni non geografiche. Tale decisione penalizza evidentemente gli operatori che con proprie numerazioni non geografiche volessero replicare le offerte di consegna DSS1 di Telecom Italia.
- Nell'ambito degli impegni assunti nel corso del procedimento antitrust A351 è stato applicato al servizio di consegna in DSS1 uno sconto percentuale (-15%) superiore a quello previsto per tutti gli altri servizi che ricadono nell'ambito del Paniere A dei servizi di I/C.

783. Telecom Italia, in relazione al carattere di accessorietà della specifica prestazione, ritiene che la stessa possa essere fornita su richiesta dell'OLO e su base commerciale nel rispetto dei principi di non discriminazione.

5.4.8.6 Le conclusioni dell'Autorità

784. L'Autorità, sulla base delle risultanze della consultazione pubblica, richiamando espressamente le valutazioni formulate nella proposta di provvedimento, conferma l'obbligo di fornire la prestazione accessoria di consegna in DSS1 sulla base dell'orientamento al costo, riservandosi di valutare le eventuali violazioni degli obblighi di non discriminazione e separazione contabile ed amministrativa in un apposito procedimento istruttorio.

5.4.8.7 Accesso ai servizi dedicati ad Internet su numerazione 700, 702 e 709 dell'Operatore interconnesso su base forfetaria (FRIACO- Flat-Rate Internet Access Call Origination).

785. In considerazione della posizione dominante di Telecom Italia nel mercato della raccolta e delle caratteristiche proprie delle offerte *retail* di accesso ad Internet risulta confermata la necessità di rendere disponibile un servizio intermedio tariffato a condizioni forfetarie tale da consentire agli operatori la massima flessibilità nella formulazione delle proprie offerte.

786. L'Autorità ritiene pertanto opportuno ribadire gli obblighi di cui agli art. 1 e 2 della delibera n. 25/01/CIR, all'art. 2 comma 1 della delibera n. 5/02/CIR ed all'art. 1 comma 1, lett. f, punti 4 e 5 della delibera n. 2/03/CIR, limitatamente alle condizioni tecniche di offerta.

787. In particolare, è fatto obbligo a Telecom Italia di mantenere il servizio di raccolta del traffico Internet a condizioni economiche forfetarie. Il servizio è offerto ai livelli SGU, SGU

distrettuale ed SGT. Il servizio di raccolta forfetaria per il traffico internet a livello distrettuale prevede la medesima architettura di interconnessione utilizzata per i servizi di raccolta e terminazione su numerazioni geografiche, ossia un unico punto di interconnessione per ogni distretto.

788. I circuiti di interconnessione di raccolta su base forfetaria sono condivisibili per l'instradamento di tutto il traffico decade 7 gestito con il modello di raccolta, anche quello a consumo.

789. In caso di saturazione delle risorse di interconnessione forfetaria disponibili su un autocommutatore, il servizio di raccolta forfetario prevede la gestione del trabocco del traffico su canali di interconnessione a consumo.

790. Il traffico di trabocco è valorizzato secondo i prezzi del servizio di raccolta a consumo per l'accesso a numerazioni in decade 7.

791. I canali di interconnessione utilizzati per il traffico di trabocco sono condivisibili con il traffico del servizio di raccolta a consumo per le numerazioni in decade 7, e sono soggetti alle medesime verifiche di qualità e dimensionamento relative ai circuiti di interconnessione utilizzati per il servizio di raccolta forfetaria.

792. Il processo di richiesta ed attivazione dei circuiti di interconnessione utilizzati per il servizio di raccolta forfetaria garantisce tempi minimi di attivazione ed un elevato grado di flessibilità, con particolare riferimento al caso di disponibilità da parte dell'operatore interconnesso di risorse trasmissive non completamente utilizzate.

793. Nelle condizioni di offerta, Telecom Italia è tenuta ad indicare le modalità di discriminazione del traffico ed i parametri utilizzati per il controllo dell'integrità, del corretto funzionamento e del dimensionamento della rete.

794. I valori di perdita massima per i flussi di interconnessione per traffico internet raccolto in modalità forfetaria non sono vincolanti per l'operatore interconnesso ed il loro superamento non comporta l'obbligo di incremento di capacità dei flussi di interconnessione.

795. L'operatore interconnesso, nel rispetto di quanto in merito previsto dai singoli contratti di interconnessione, può scegliere di trasformare i circuiti di raccolta esistenti da tariffazione a consumo, per traffico voce o decade 7, a forfetaria e viceversa, senza oneri o penalità. Telecom Italia garantisce 30 giorni solari come tempo massimo dalla richiesta per la riconversione dei flussi di interconnessione da minutario a forfetario.

796. Le modalità di fatturazione sono analoghe a quelle previste per servizi a traffico commutato.

42. Si condivide l'orientamento dell'Autorità in merito al mantenimento degli obblighi per i servizi di raccolta FRIACO di cui al presente paragrafo?

5.4.8.8 *Le osservazioni degli operatori*

797. Gli operatori Albacom, Atlanet, Colt, Eutelia, Fastweb, Multilink, Tele 2, Teleunit, Tiscali, Welcome Italia e Wind condividono l'orientamento dell'Autorità in merito al mantenimento degli obblighi per i servizi di raccolta FRIACO sottolineando tuttavia alcuni aspetti della attuale situazione competitiva. Il traffico *dial up* presenta un andamento decrescente dovuto alla migrazione della clientela verso soluzioni di accesso a banda larga. La rete di raccolta di tale traffico pertanto è destinata a subire continue variazioni e adattamenti al fine di ottimizzare le risorse al traffico effettivo. A tal fine, gli operatori richiedono maggiore flessibilità nella gestione dei flussi di raccolta, in particolare per il traffico di tipo *flat*.

798. In particolare, gli operatori richiedono che sia prevista in offerta di riferimento, come opzione, che nel caso in cui l'architettura di rete lo consenta, i fasci a consumo minutari utilizzati per il trabocco del traffico in decade 7 siano condivisibili con traffico voce in trabocco da fasci esistenti nella stessa direttrice.

799. Gli operatori richiedono inoltre che siano rimossi i vincoli legati ai tempi di trasformazione/cessazione dei flussi FRIACO, ciò a causa della rapidità con cui tale mercato sta evolvendo. La richiesta, legata all'ottimizzazione della gestione delle risorse impiantistiche, assume particolare rilevanza in considerazione delle modalità tecnico-operative con cui Telecom Italia configura i flussi FRIACO e di trabocco minutario, nell'ambito di un determinato fascio. Avviene infatti che la gestione è di tipo LIFO (*Last In First Out*), ciò comporta che alla richiesta di un nuovo fascio *flat* su di una data direttrice Telecom Italia configuri il più vecchio dei flussi minutari attivi in FRIACO ad attivi un nuovo fascio per servizi a traffico. Accade tuttavia che al momento di dismettere un fascio FRIACO, Telecom Italia trasformi in minutario l'ultimo fascio attivato mantenendo attivi i precedenti fasci FRIACO. Questo comporta che l'operatore non sia libero di gestire correttamente i propri fasci.

800. Gli operatori segnalano che nell'Offerta di Riferimento è previsto uno SLA con penali di 30 giorni per la trasformazione da flussi a consumo a flussi a capacità, mentre non è previsto alcun vincolo nel caso della trasformazione da flussi di capacità a flussi a consumo. Gli operatori richiedono pertanto che venga specificato il vincolo dei 30 giorni anche per tale trasformazione e che venga estesa anche a tale tipologia la stessa penalità prevista nel caso di trasformazione da flussi a consumo a flussi a capacità.

801. Telecom Italia condivide gli obblighi per il servizio di raccolta FRIACO, mantenendo le attuali modalità tecnico-operative di fornitura. In particolare, i circuiti a capacità forfetaria non sono per loro natura condivisibili per la gestione del traffico a consumo, mentre si conferma la possibilità di utilizzare la prestazione di trabocco del traffico da flussi forfetari a flussi a consumo.

5.4.8.9 *Le conclusioni dell'Autorità*

802. L'Autorità, sulla base delle risultanze della consultazione pubblica ritiene necessario confermare gli obblighi di fornitura di cui alla proposta di provvedimento, prevedendo, al contempo, maggiore flessibilità nella gestione dei flussi di raccolta di tipo *flat*. La richiesta di poter instradare il traffico *dial-up* di trabocco dei flussi FRIACO su fasci già predisposti per il traffico di raccolta vocale non presenterebbe problemi di fattibilità tecnica da parte di Telecom Italia, la quale dovrebbe soltanto instradare il traffico di trabocco su flussi già configurati per la raccolta vocale. L'Autorità ritiene pertanto che Telecom Italia, al fine di contenere i costi fissi degli operatori che utilizzano fasci FRIACO con trabocco, debba prevedere in offerta di riferimento modalità tecniche di condivisione dei fasci vocali minutari di raccolta con il traffico di trabocco da fasci FRIACO. Ancora nel senso di migliorare la gestione dei flussi FRIACO, l'Autorità ritiene che gli operatori debbano poter indicare quali fasci dismettere o riconfigurare indipendentemente dall'ordine di attivazione degli stessi, che gli SLA e penali per la configurazione dei fasci vengano per qualsiasi tipologia di riconfigurazione, inclusa da FRIACO a minutario.

5.4.8.10 *Condizioni economiche per l'accesso ai servizi dedicati ad Internet su numerazione 700, 702 e 709 dell'operatore interconnesso su base forfetaria (FRIACO).*

803. Le condizioni economiche del servizio di raccolta forfetaria sono fissate sulla base dei principi di trasparenza, non discriminazione e recupero dei costi di cui all'art. 50 commi 1 e 2. A tal fine l'Autorità ritiene che il prezzo del servizio debba essere determinato applicando il meccanismo definito dalla delibera n. 5/02/CIR a partire dai prezzi minutari di raccolta previsti dall'offerta di riferimento per il servizio di raccolta *Carrier Selection*.

804. In particolare i costi minutari delle tratte SL-SGU, SGU-SGT, SGU-SGU corrispondono ai costi delle componenti relative alle prestazioni di raccolta/terminazione SGU, inoltro area gateway ed inoltro distrettuale, così come regolati dal meccanismo di programmazione dei prezzi di cui al paragrafo 5.2.5. L'Autorità, annualmente, nel corso del procedimento di approvazione dell'offerta di riferimento, svolgerà l'esame dei parametri caratteristici dell'algoritmo di valutazione delle condizioni economiche sulla base delle evidenze di traffico prodotte da Telecom Italia.

805. E' fatto obbligo a Telecom Italia di trasmettere all'Autorità, contestualmente all'offerta di riferimento, i volumi minutari di traffico venduti agli operatori con i servizi di raccolta forfetaria; tali dati devono essere corredati dei parametri caratteristici delle singole tratte di rete coinvolte, così come misurati sulla propria rete nella fornitura del servizio per il periodo di riferimento relativo al paniere di consumi del *network cap*.

806. La veridicità dei dati prodotti è autocertificata da Telecom Italia nelle forme e modalità previste ai sensi del DPR 403/98. Telecom Italia è tenuta a includere nella propria contabilità regolatoria una tabella di dettaglio recante le succitate quantità minutarie di traffico disaggregate per livello di interconnessione ed i parametri di impiego delle singole

tratte necessari alla determinazione dei prezzi secondo il meccanismo definito dalla delibera n. 5/02/CIR.

43. Gli operatori sono invitati a presentare la propria posizione sulle proposte di provvedimento in merito di servizi di raccolta FRIACO di cui al presente paragrafo.

5.4.8.11 Le osservazioni degli operatori

807. Gli operatori Albacom, Atlant, Colt, Eutelia, Fastweb, Multilink, Tele 2, Teleunit, Tiscali, Welcome Italia e Wind concordano con le proposte di provvedimento dell'Autorità e ritengono che il meccanismo adottato garantisce che le condizioni economiche proposte nell'offerta di riferimento per il servizio di raccolta forfetario, per determinati volumi di traffico, siano tali da generare economie di scala rispetto alla formula a consumo "minutaria", inoltre permettono di proporre alla propria clientela finale sia offerte a consumo che offerte *flat*.

808. Gli operatori sottolineano che, considerato l'andamento decrescente del traffico Internet *dial-up* (migrazione utenza verso accessi a larga banda), i volumi sono destinati a diminuire drasticamente e rapidamente. Pertanto, per un corretto calcolo delle condizioni economiche, riveste particolare importanza l'individuazione del periodo di riferimento, ed in particolare sarebbe auspicabile considerare anche il trend in atto.

Telecom Italia condivide la proposta dell'Autorità.

5.4.8.12 Le conclusioni dell'Autorità

809. L'Autorità, sulla base delle risultanze della consultazione, conferma le modalità di formulazione dei prezzi di cui alla proposta di provvedimento e pertanto rimanda all'approvazione delle singole offerte di riferimento la definizione dei prezzi FRIACO a partire dai dati di consumo e del prezzo dei servizi minutari. L'Autorità specifica che i prezzi di interconnessione FRIACO sono finalizzati al ristoro del costo effettivamente sostenuto da Telecom Italia per l'anno in corso e che pertanto la valutazione dei prezzi forfetari potrà tenere in conto gli effettivi *trend* di variazione previsti sulla base dell'andamento dei consumi degli operatori.

810. L'Autorità ritiene inoltre che i medesimi valori dei parametri tecnici adottati nella valorizzazione di tale offerta debbano essere impiegati nelle valutazioni di replicabilità delle offerte finali di Telecom Italia per servizi *dial-up* di accesso a internet. L'Autorità, in considerazione delle difficoltà riscontrate nella verifica della effettiva replicabilità dei servizi finali *flat* proposti recentemente da Telecom Italia, si riserva di valutare nell'ambito dell'approvazione dell'offerta di riferimento l'introduzione di nuove modalità di raccolta *flat* dedicate ai servizi vocali o condivise tra traffico vocali e *dial-up* che consentano, eventualmente con un margine prestabilito, la replicabilità delle offerte finali proposte al mercato indipendentemente dalle condizioni d'uso dei flussi di raccolta.

5.4.9 Portabilità del numero tra operatori

811. Ai sensi dell'art. 80 del Codice, l'Autorità ribadisce l'obbligo di fornitura della prestazione di portabilità del numero per numerazioni geografiche e non geografiche secondo le modalità di cui all'allegato A della delibera n. 4/CIR/99. In linea con il comma 3 dell'art. 80 del Codice e con quanto previsto dall'art. 3 delle delibera n. 3/03/CIR, l'Autorità ritiene necessario che il prezzo della prestazione sia sottoposto al meccanismo pluriennale di controllo predisposto al paragrafo 5.2.5 del presente documento.

812. La soluzione tecnica per la risoluzione dell'indirizzamento e dell'instradamento approvata con la delibera n. 4/CIR/99, allegato A, art. 2 per le chiamate da rete fissa e mobile verso numerazioni geografiche è quella dell'*onward routing* e per le chiamate verso numerazioni non geografiche è quella dell'*always query*.

813. L'Autorità rilevava già al punto G.2 della delibera n. 10/00/CIR che le prestazione di portabilità del numero tra operatori di rete fissa avrebbe richiesto l'implementazione di soluzioni di instradamento tra le reti interconnesse tecnicamente più efficienti di quelle attualmente implementate e che l'obiettivo finale dell'Autorità è "*l'adozione di una soluzione tecnica basata sull'utilizzo di un database centralizzato per l'immediata interrogazione e corretto instradamento delle chiamate verso numeri portati*".

814. La delibera n. 19/01/CIR dispone, nell'ambito della portabilità dei numeri mobili, l'implementazione della tecnica di instradamento di *direct routing*, la quale prevede l'interrogazione di un database per ogni singola chiamata da parte della rete di origine sia di rete fissa sia di rete mobile. L'attuazione di tale delibera, ovvero la realizzazione della tecnica *direct routing/always query* in tutte le reti, apre la possibilità per gli operatori di adottare, con ridotti investimenti incrementali, la medesima tecnica per le chiamate verso numeri geografici portati.

815. L'Autorità, al fine di promuovere un uso efficiente delle risorse di rete, ritiene necessario di istituire un tavolo tecnico con tutti gli operatori volto a definire le modalità di risoluzione dell'indirizzamento dei numeri portati attraverso l'implementazione di un database condiviso e di interrogazioni per singola chiamata da parte della rete di origine.

<p>44. Si condividono le proposte di regolamentazione presentate dall'Autorità in merito alla prestazione di portabilità del numero?</p>
--

5.4.9.1 Le osservazioni degli operatori

816. Gli operatori Albacom, Atlant, Colt, Eutelia, Fastweb, Multilink, Tele 2, Teleunit, Tiscali, Welcome Italia e Wind sebbene condividano in linea di principio l'analisi svolta dall'Autorità, in merito all'implementazione della soluzione tecnica dell'*Always Query* per le chiamate dirette verso numerazioni geografiche, hanno sottolineato diverse problematiche di difficile soluzione.

817. Gli operatori evidenziano innanzi tutto che la soluzione tecnica dell'*Always Query* richiede la costituzione di una banca dati centralizzata. L'applicazione della soluzione tecnica indicata per instradare le chiamate sia dirette a numerazioni geografiche che non geografiche richiede che il riconoscimento dell'associazione tra numero del cliente portato e la rete *recipient*, avvenga "tramite una banca dati centralizzata gestita da un organismo indicato dall'Autorità", così come indicato dall'art. 3, della delibera 4/CIR/99.

818. Gli operatori, al fine di consentire fin da subito la realizzazione di portabilità tra le reti fisse, fermo restando l'obiettivo della tutela del cliente finale, hanno ritenuto più efficace, nelle more della realizzazione di tale banca dati, applicare la soluzione tecnica dell'*onward routing*, per motivi sia di natura tecnica, sia di carattere strettamente economico.

819. Gli operatori segnalano che ad oggi l'unico Database per le numerazioni geografiche e non geografiche di rete fissa esistente, presso l'ISCTI, non può essere considerato idoneo per l'implementazione della soluzione tecnica indicata, in particolare, deve osservarsi quanto segue:

- 1) il database è stato realizzato principalmente per fini di controllo in merito alle intercettazioni telefoniche da parte delle Autorità Giudiziarie;
- 2) l'aggiornamento previsto del data base è quindicinale. Un database centralizzato aggiornato *real-time* è invece indispensabile all'implementazione da parte degli operatori della soluzione tecnica proposta, infatti qualunque analisi di fattibilità relativa all'implementazione delle funzionalità di rete intelligente necessarie al funzionamento dell'*always query* non può che essere successiva alla costituzione di tale banca dati.

820. La realizzazione di un data base unico richiede peraltro la partecipazione attiva di tutti gli operatori di rete fissa che effettuano la portabilità, al fine di consentire un corretto recepimento delle informazioni inserite nel database stesso. Sebbene tutti gli operatori abbiano l'obbligo di contribuire al mantenimento della banca dati, con comunicazione "tempestive" relative all'acquisizione di un numero oggetto di portabilità, sarebbe necessario definire congiuntamente una procedura di una modalità di scambio di informazione *real-time* fra tutti gli operatori, ad oggi non prevista, al fine di non creare alcun disservizio ai clienti finali.

821. Inoltre, gli operatori rilevano che il numero degli operatori di rete fissa non può essere in alcun modo confrontato con quello degli operatori mobili, verso i quali è stata adottata la soluzione tecnica dell'*always query* con le logiche di comunicazione interoperatore a maglia totale: tali logiche aumentano di complessità in proporzione al quadrato dell'aumento del numero di operatori coinvolti, quindi se per quattro operatori mobili servono 12 scambi dati, per 50 operatori di rete fissa ne sarebbero necessari circa 2.450.

822. Gli operatori evidenziano inoltre numerosi aspetti relativi alle implementazioni di rete necessarie per consentire la realizzazione dell'*always query* e che richiederanno investimenti non trascurabili, quali:

- modifiche delle modalità di instradamento sulle reti degli operatori;
- rivalutazione del dimensionamento dei traffici tra operatori;
- modifiche ai sistemi di fatturazione degli operatori, necessarie per riconoscere e tariffare correttamente le chiamate verso numerazioni native/portate in base ai nuovi codici e modalità di instradamento da definire in base;
- definizione di procedure di segnalazione e di comunicazione/aggiornamento fra operatori per la gestione degli errori.

823. Gli operatori ritengono che più in generale, si dovrebbe analizzare nuovamente tutta la tematica d'interconnessione fra operatori di rete fissa e di rete mobile, con la riassegnazione (o riconferma) di codici di instradamento (*Routing Numbers*), la definizione delle procedure da effettuare negli autocommutatori delle reti di origine, transito e terminazione, metodologie di individuazione univoca e trattamento degli errori.

824. Inoltre, al fine di permettere in un futuro la realizzazione del *Direct Routing*, si potrebbe pensare di studiare modalità di fornitura alternative alla modalità *All Call Query* quale ad esempio il *Rerouting (Dropback with Rerouting)*, da sottoporre ad una approfondita analisi in sede di tavolo tecnico di specifiche ministeriali.

825. In definitiva, sebbene l'implementazione della soluzione tecnica di rete *Always Query* per la *Service Provider Portability* tra gli operatori di rete fissa può essere considerato un obiettivo futuro, ad oggi si ritiene che tale soluzione non possa essere facilmente realizzabile sia per gli aspetti di natura strettamente tecnica evidenziati sia per gli ingenti investimenti che gli operatori coinvolti dovrebbero sostenere per la sua implementazione. Infatti gli investimenti sostenuti non otterrebbero benefici sostanzialmente differenti da quelli ad oggi riscontrati.

826. Allo stato attuale gli operatori ritengono, quindi, preferibile l'applicazione del principio dell'*onward routing* in ambito di *number portability* per le numerazioni geografiche.

827. Gli operatori ritengono, peraltro, possibile una revisione dei meccanismi economici attualmente alla base della portabilità geografica in modalità *Onward Routing* in un'ottica di maggiore equità nelle relazioni di interconnessione e di tutela della clientela finale.

828. Gli operatori osservano, infatti, che la regolamentazione della soluzione *Onward Routing* disciplinata in via provvisoria anche per la terminazione sulle reti mobili dalla delibera 19/01/CIR, stabiliva all'art. 11 comma 3 che "*L'operatore di rete fissa, nel caso di chiamate dirette a numeri portati, riconosce all'operatore Donor la stessa tariffa di terminazione delle chiamate dirette a numeri non portati della rete dell'operatore Donor*".

829. Tale soluzione, evidentemente, consente alle reti di accesso che ignorano la reale rete di destinazione della chiamata sia ai fini della fatturazione attiva al proprio cliente, sia ai fini del controllo della fatturazione passiva effettuata dalla rete *donor* all'interconnessione, di poter tassare al cliente/remunerare all'interconnessione le chiamate in modo indipendente dalla effettiva rete di destinazione delle medesime. Questa circostanza, peraltro, è

circostanziata in una comunicazione che TIM, in qualità di rete di accesso, ha inviato a vari operatori di rete fissa e nella quale, per i motivi sopra citati, si riserva di non corrispondere a tali operatori tariffe di terminazione asimmetriche rispetto a quelle dell'OR Telecom Italia¹⁰.

830. Gli operatori ritengono quindi opportuno valutare l'estensione alla portabilità delle numerazioni fisse dell'intervento normativo già stabilito dalla delibera 19/01/CIR per la portabilità delle numerazioni mobili, durante la fase in cui sarà mantenuta la soluzione *Onward Routing* per le numerazioni geografiche, ovvero l'applicazione della tariffa di terminazione della rete *donor* nella relazione di interconnessione rete di accesso – rete *donor*.

831. Gli operatori ritengono che l'implementazione della portabilità di numerazioni non geografiche, sia ostacolata dall'assenza di un obbligo regolatorio di fornire il servizio di *triggering* da parte delle reti *donating*. Questa circostanza, unitamente ai tempi molto lunghi attualmente previsti dalle reti di accesso nell'effettuare il reinstradamento delle numerazioni non geografiche dalla rete *donating* alla rete *recipient*, in particolare nel caso di portabilità successive, rende di fatto difficile realizzare accordi di portabilità fra operatori in quanto vi è un forte rischio di rendere disservizi ai clienti dovuti alla contemporanea circostanza della indisponibilità della rete *donating* di effettuare il servizio di transito e *triggering* e del ritardo delle reti di accesso nel realizzare il reinstradamento del traffico dalla rete *donating* alla rete *recipient*.

832. Gli operatori dunque condividono l'orientamento dell'Autorità in merito all'istituzione di un tavolo tecnico, presieduto dall'Autorità stessa, riguardante la possibile revisione dei meccanismi di portabilità delle numerazioni geografiche e non geografiche.

833. Gli operatori sottolineano che in tale tavolo tecnico si debbano discutere congiuntamente le modalità tecniche in grado di consentire una efficiente implementazione della NP, garantendo contemporaneamente una minimizzazione dei costi complessivi di instradamento e il rispetto dei criteri di efficienza delle reti e che, alla luce dello stato attuale di sviluppo delle reti, la modalità *Onward Routing* sia da ritenersi ancora preferibile per la portabilità delle numerazioni geografiche.

834. Gli operatori sottolineano inoltre come la portabilità fra numerazioni geografiche in modalità *Onward Routing* possa essere implementata in un'ottica di maggiore equità nelle relazioni di interconnessione e di tutela della clientela finale, disciplinando il pagamento della tariffa di terminazione della rete *donor* in analogia con la soluzione adottata fra le reti mobili in regime di *onward routing*.

¹⁰ "...L'attuale quadro tecnico-regolatorio non consente a TIM di discriminare il traffico diretto alle Vostre numerazioni nell'ambito del traffico uscente verso rete fissa. Di conseguenza TIM si troverebbe a dover corrispondere condizioni economiche differenziate senza avere alcun modo di controllare la correttezza delle informazioni in fattura; né sarebbe possibile per TIM modificare la propria politica commerciale al dettaglio a seguito delle rimodulazioni di prezzo da Voi richieste...Segnaliamo infine che....TIM continuerà a riconoscere nell'ambito del servizio di transito offerto da Telecom Italia Wireline, le condizioni economiche precedenti alla rimodulazione tariffaria da Voi comunicata." Comunicazione inviata da TIM ad alcuni OTAG a seguito della comunicazione da parte di TI della fissazione di tariffe di terminazione "asimmetriche".

835. Gli operatori, infine, evidenzino che anche i meccanismi di portabilità di numerazioni non geografiche siano suscettibili di miglioramenti, in particolare con riguardo alle procedure di portabilità successiva fra operatori che sono attualmente caratterizzate dalla contemporanea assenza di obblighi riguardanti il servizio di *triggering* per le reti *donating* e di vincoli stringenti sui tempi di reinstradamento del traffico per le reti di accesso.

836. Telecom Italia condivide quanto definito dall’Autorità in linea generale, ma evidenzia i seguenti elementi. In base al principio di reciprocità delle condizioni di fornitura associate alla prestazione di portabilità tra le chiamate fisso-mobile e mobile-fisso e a copertura degli oneri relativi al corretto indirizzamento ed instradamento del traffico originato da rete mobile e diretto a numerazioni geografiche portate da rete Telecom Italia su operatore terzo, Telecom Italia ha provveduto ad applicare, a decorrere dal 1 febbraio 2005, l’importo di 1,00 centesimo di euro (IVA esclusa) per transazione alle chiamate andate a buon fine, in aggiunta alle condizioni economiche relative al servizio di transito di cui alla vigente Offerta di Riferimento e all’importo di terminazione riconosciuto all’Operatore terzo.

837. Al riguardo, Telecom Italia evidenzia che la consultazione non tratta il tema delle chiamate con origine da mobile verso numeri fissi portati. Poiché le conclusioni del tavolo tecnico proposto varranno anche per gli operatori mobili, la delibera definitiva dell’Autorità dovrebbe recepire che nel periodo transitorio e fino al completamento delle attività del tavolo tecnico gli Operatori (fissi e mobili) che non instradano in modalità *direct routing/all call query* le chiamate verso rete fissa debbono pagare l’offerta commerciale proposta da Telecom Italia. Sino a quando tutti gli operatori fissi e mobili non adotteranno la modalità di instradamento *direct routing/all call query*, Telecom Italia deve essere remunerata per la prestazione di *triggering* ed inoltro della chiamata generata da una rete fissa o mobile e destinata, attraverso la rete di Telecom Italia, verso una numerazione fissa portata verso operatore terzo (ad es. in ULL).

5.4.9.2 *Le conclusioni dell’Autorità*

838. L’Autorità, nel confermare l’indirizzo sottoposto a consultazione, evidenzia che la delibera n. 4/CIR/99, all’art. 2, comma 1 prevede che *“la Service Provider Portability per numerazioni per servizi geografici è realizzata ... attraverso la soluzione tecnica di rete di “Onward Routing”, che prevede il coinvolgimento dell’operatore Donor. Lo scambio di messaggi di segnalazione ai punti di interconnessione avviene in conformità con quanto previsto dalla Specifica Tecnica n. 763-1 del Ministero delle Comunicazioni e successive modificazioni”*. In accordo con le norme tecniche internazionali relative alla soluzione tecnica di rete *“Onward Routing”*, la Specifica Tecnica n. 763-1 specifica che le procedure si intendono applicabili alla soluzione architetture denominata *“Onward routing”*, secondo la quale è la *Donor Network* che si fa carico del riconoscimento, reperimento e instradamento verso la rete *Recipient*. Inoltre, la delibera n. 4/CIR/99, art. 4, comma 1 sancisce che *“la fornitura della Service Provider Portability per numerazioni per servizi geografici presuppone l’adozione di accordi bilaterali tra gli operatori coinvolti, poiché, per le sue caratteristiche tecniche, rende necessario il coinvolgimento dell’operatore Donor e*

dell'operatore *Donating* anche nella fase di attivazione del servizio per ciascuno dei clienti dell'operatore *Recipient*" e che la art. 9, comma 1 sancisce che "l'operatore *Donor* è tenuto ad espletare le configurazioni dovute a portabilità successive nel termine di attivazione del numero oggetto di portabilità comunicato dall'operatore *Recipient*, a seguito di accordo con l'operatore *Donating*".

839. Preso atto che l'insieme degli accordi stabiliti tra gli operatori e specificatamente sia tra *Donor* e *Donating* sia tra *Donating* e *Recipient* si sono rilevati inefficaci al fine di permettere una gestione efficiente delle portabilità successive alla prima, l'Autorità ritiene sia necessario procedere a rivedere le norme relative alla *Service Provider Portability*, fornendo eventualmente delle linee guida per la definizione dei processi dell'attività di portabilità.

840. Tanto premesso, a tutela della clientela e nel rispetto dell'art. 80 del Codice, l'Autorità ritiene che, in attesa che vengano riviste le modalità tecniche relative alla portabilità del numero nell'ambito del tavolo tecnico di cui alla proposta di provvedimento, sia comunque necessario fornire delle linee guida che garantiscano la gestione delle attività necessarie per la immediata realizzazione della *Service Provider Portability* specificamente nel caso in cui Telecom Italia operi in qualità di operatore *Donor* (diverso da operatore *Donating*). Telecom Italia in qualità di operatore dominante nel mercato del transito e della raccolta riveste un ruolo preminente nella gestione dell'instradamento delle chiamate verso i numeri portati ed è pertanto necessario garantire che le prestazioni in oggetto siano attuate fin da subito nel caso di Telecom Italia.

841. In particolare, si ritiene che, fermo restando le comunicazioni attualmente dovute verso il Ministero delle Comunicazioni, vada previsto in offerta di riferimento quanto di seguito riportato:

1. l'operatore *Recipient* comunica (secondo modalità tecniche analoghe a quelle utilizzate nel caso di portabilità del numero mobile) all'operatore *Donor* (Telecom Italia) le informazioni necessarie per l'esecuzione del *cut-over* con un preavviso almeno pari a 3 giorni lavorativi rispetto alla data in cui questo deve essere eseguito;
2. Telecom Italia, in qualità di operatore *Donor*, comunica all'operatore *Donating* la richiesta di portabilità da parte del *Recipient* entro un giorno dalla ricezione della stessa. Il *Recipient* ha facoltà di interrompere la procedura di portabilità adducendo idonea motivazione entro 2 giorni dalla comunicazione da parte di Telecom Italia;
3. Telecom Italia, in qualità di operatore *Donor*, il giorno del *cut-over* esegue tale operazione nella fascia oraria dalle ore 6:00 am alle ore 8:00 am, confermando l'esecuzione dello stesso nella stessa giornata agli operatori *Donating* e *Recipient*; gli orari in cui collocare la fascia oraria di due ore può essere concordata diversamente tra gli operatori *Donating*, *Donor* e *Recipient* al fine di minimizzare il disservizio all'utente;
4. al momento del passaggio del numero (*cut-over*), l'operatore *Donor* (Telecom Italia) è tenuto ad assicurare un adeguato presidio di assistenza per il monitoraggio della piena

riuscita delle attività di attivazione della prestazione di portabilità per il tempo strettamente necessario all'effettuazione da parte dell'operatore *Recipient* delle prove stesse;

5. nel caso in cui il ritardo di esecuzione dell'operazione di *cut-over* avvenga con un ritardo superiore a 6 ore, Telecom Italia è tenuta al pagamento di una penale da stabilirsi in sede di approvazione dell'offerta di riferimento sulla base del disservizio recato all'utente e alle ore di ritardo rispetto al termine fissato a partire dalle ore 8:00 am. Tale penale si applica anche nel caso di errato rilascio e prevedendo anche l'eventuale risarcimento in caso di recesso del cliente per eccesso di ritardo;
6. per le operazioni effettuate ai fini della portabilità del numero dall'operatore in qualità di *Donor*, lo stesso non può addebitare, in tutto o in parte, i costi derivanti dalle relative attività all'utente o agli altri operatori, né può richiedere che ai fini dell'espletamento delle necessarie operazioni vengano effettuate altre operazioni a pagamento, quali ad esempio un costo di attivazione di servizi dell'operatore *Donor*;
7. nel caso in cui la richiesta del cliente oltre a comportare la portabilità del numero geografico implichi anche il passaggio della linea tra operatori (ad es. in caso di passaggio della coppia in *unbundling*), la data di *cut-over* viene effettuata lo stesso giorno in cui viene di riconfigurazione della linea d'utente.

842. L'Autorità ritiene che le condizioni sopra esposte, da applicare fin da subito nel caso di Telecom Italia, possano far parte di uno schema di partenza del tavolo di lavoro specifico sopra menzionato, in cui quanto richiesto a Telecom Italia sia esteso, per quanto di competenza, a tutti gli operatori operanti in qualità di *Donor*. Le modalità di realizzazione della *Service Provider Portability* dovranno essere stabilite tenendo conto delle modalità di passaggio dei clienti tra operatori alternativi diversi e tra forme di accesso differenti (*unbundling, shared access, naked bitstream, wholesale line rental*) in modo da garantire il rispetto della volontà degli utenti finali e minimizzare il disservizio per gli stessi.

843. Con riferimento alla richiesta di applicare un prezzo di terminazione unico per il transito verso numeri portati, l'Autorità ritiene che una volta adeguate le modalità di comunicazione dei dettagli della fatturazione dei servizi di transito con fatturazione a cascata e resi disponibili gli elenchi delle numerazioni attive e soggette a portabilità da parte di ciascun operatore, ed in particolare da parte di Telecom Italia, non sussistano ragioni a non adottare in transito i prezzi di terminazione effettivamente praticati.

844. In merito al pagamento delle prestazioni di *triggering* da parte delle reti radiomobili delle chiamate originate da mobile verso numeri fissi portati, l'Autorità rileva che allo stato le uniche disposizioni in materia sono solo quelle previste dalla delibera 10/00/CIR, la quale, in considerazione del fatto che Telecom Italia ha adottato il meccanismo di "*onward routing*" tramite "*call forwarding*" prevede il riconoscimento dei "*costi addizionali di trasporto relativi alla soluzione attualmente implementata da Telecom Italia solo per un periodo di tempo limitato in modo tale da incentivare Telecom Italia ad adottare una soluzione tecnica più efficiente*". Essendo trascorso tale periodo transitorio, allo stato, vigendo ancora il

meccanismo di "*onward routing*", non è dovuta alcuna quota aggiuntiva nel transito verso i numeri fissi portati di Telecom Italia. Evidentemente, anche tale previsione dovrà essere riesaminata nell'ambito del tavolo tecnico di revisione sulle modalità di portabilità del numero.

845. Per quanto riguarda la portabilità delle numerazioni non geografiche, nelle more della risultanze del tavolo tecnico summenzionato, l'Autorità ritiene necessario confermare il modello di portabilità di tipo *all call query - direct routing* preesistente, richiedendo tuttavia agli operatori di accesso di provvedere senza indugio agli adeguati instradamenti verso il *recipient* anche quando, in assenza dell'aggiornamento del database gestito dal Ministero delle comunicazioni, gli operatori *recipient* comunichino direttamente agli operatori di accesso il passaggio della numerazione. In tale caso, Telecom Italia è tenuta a prevedere in offerta di riferimento tempi di aggiornamento degli instradamenti inferiori a quindici giorni e compatibili con gli SLA di portabilità dei numeri non geografici tra *donating* e *recipient*. Con riferimento alle condizioni economiche del servizio di fatturazione conto terzi, l'Autorità specifica che la portabilità dei numeri non geografici nulla implica in merito alle condizioni di fatturazione vigenti tra la rete di accesso, anche mobile, e nuovo *recipient*; queste pertanto non possono essere legate alle eventuali condizioni commerciali di fatturazione preesistenti tra operatore di accesso e *donor*, ma vanno stipulate sulla base degli obblighi regolamentari vigenti.

5.4.10 *Carrier Selection Equal Access* modalità di preselezione (*Carrier Preselection*)

846. L'Autorità, ai sensi dell'art. 69, comma 1 del Codice, impone gli obblighi relativi alla preselezione del vettore agli operatori con significativo potere di mercato nella fornitura di collegamenti alla rete telefonica pubblica in postazione fissa di cui alle analisi dei mercati 1 e 2. In tale evenienza, anche in considerazione della dominanza di Telecom Italia sui mercati della raccolta e del transito, l'Autorità ritiene necessario ribadire per Telecom Italia gli obblighi di fornitura del servizio di preselezione del vettore di cui all'allegato E del documento di consultazione pubblica. In merito all'uso ed alla accessibilità delle numerazioni per i servizi di *Carrier Preselection* sono integralmente confermati gli obblighi di cui alla delibera n. 9/03/CIR.

847. Ai sensi del comma 3 dell'art. 69 del Codice ed in linea con quanto art. 7, commi 2 e 3 della delibera n. 10/00/CIR, al fine di promuovere un uso efficiente delle risorse produttive da parte di Telecom Italia, l'Autorità ritiene necessario regolare il contributo *à la carte* per attivazione *Carrier Preselection* o per cambio profilo ed i prezzi relativi alla configurazione degli autocommutatori per codici *Carrier Preselection* nell'ambito del meccanismo pluriennale di controllo dei prezzi disposto al paragrafo 5.2.5 del documento di consultazione pubblica.

848. L'Autorità, con l'art. 2, comma 2, della delibera n. 3/04/CIR, ha fissato il valore della quota supplementare *Carrier Preselection* per l'offerta di riferimento 2004 uguale a quella approvata nel 2003 riservandosi di rivedere il periodo di applicazione della quota supplementare alla luce dell'effettivo recupero dei costi di adeguamento da parte di Telecom

Italia. Dall'analisi dei dati contabili del 1999, 2000 e 2001, 2002 e 2003, l'Autorità ritiene che i ricavi complessivi ottenuti in tali anni abbiano compensato le spese di *set-up* del sistema il cui recupero era legato alla quota supplementare. Infatti, pur essendosi realizzato un minore sviluppo di traffico rispetto a quanto ipotizzato con una conseguente riduzione dei ricavi da quota supplementare, allo stesso tempo Telecom Italia ha evidenziato nel conto economico maggiori ricavi riconducibili a maggiori efficienze nella gestione del processo complessivo di *Carrier Preselection* (attivazione + traffico). Alla luce di tali considerazioni, l'Autorità ritiene che sia necessario eliminare nell'offerta di riferimento la quota minutaria supplementare per il traffico raccolto in *Carrier Preselection*.

45. Si condivide l'orientamento dell'Autorità in merito al mantenimento degli obblighi sulla *Carrier Preselection* con l'eliminazione della quota di *surcharge*?

5.4.10.1 Le osservazioni degli operatori

849. Gli operatori Albacom, Atlantet, Colt, Eutelia, Fastweb, Multilink, Tele 2, Teleunit, Tiscali, Welcome Italia e Wind concordano con l'impostazione dell'Autorità di mantenere gli obblighi in capo a Telecom Italia relativamente alla fornitura della prestazione di *Carrier Preselection* e concordano con l'eliminazione della quota minutaria supplementare, ma ritengono che quest'ultima vada eliminata a far data dall'anno 2004, con conseguente rimborso delle somme indebitamente pagate dagli operatori alternativi. Gli operatori, sottolineando la dominanza di Telecom Italia nel mercato della raccolta, segnalano che quest'ultima mette sistematicamente in atto comportamenti anticompetitivi ai danni degli operatori in CPS con pratiche scorrette di *win-back* che passano anche per la disattivazione non autorizzata del servizio agli utenti finali. A fine di correggere tale fenomeno, gli operatori concorrenti, in linea con quanto introdotto dalle NRA di altri paesi (Francia, Germania, Spagna e Portogallo), richiedono di integrare l'attuale regolamentazione CPS con l'introduzione di un periodo di almeno tre mesi in cui sia interdotta all'operatore *incumbent* la possibilità di contattare il cliente dell'operatore concorrente.

850. Telecom Italia ha dichiarato che al 31 dicembre 2003 restava da recuperare c.a. il 40% della spesa effettuata per adeguamento e che pertanto la "quota supplementare *Carrier Preselection*" deve restare in vigore fino al completo recupero dei costi (e relativa remunerazione del capitale investito).

5.4.10.2 Le conclusioni dell'Autorità

851. L'Autorità, sulla base dell'analisi di costi di contabilità regolatoria 2003 e 2004, conferma l'indirizzo sottoposto a consultazione di eliminare la quota supplementare per il servizio di raccolta a partire dal 2005, in quanto i costi relativi appaiono integralmente ristorati. Con riferimento alle modalità di gestione del servizio di CPS, l'Autorità ribadisce gli

obblighi previgenti adottando il testo unico per proposto all'allegato E del documento di consultazione pubblica. Al riguardo l'Autorità ritiene necessario meglio specificare le modalità di attivazione, cessazione e passaggio dell'utente tra operatori CPS, prevedendo la sottoscrizione obbligatoria di moduli d'ordine da parte del cliente, e specificare ulteriormente i livelli di penale.

5.4.11 Servizi avanzati offerti dall'interfaccia di interconnessione

852. Telecom Italia fornisce ai propri clienti diverse prestazioni avanzate, tra cui l'avviso di chiamata, la richiamata su occupato, la conversazione a tre e conversazione intermedia. La fornitura delle prestazioni avanzate nell'ambito dei servizi di interconnessione permette agli operatori alternativi di competere nel mercato al dettaglio promovendo la differenziazione delle offerte. L'Autorità ritiene pertanto opportuno ribadire l'obbligo per Telecom Italia, in quanto operatore con significativo potere di mercato ai sensi dell'art. 45 del Codice relativamente ai servizi di interconnessione, di fornire a terzi gli stessi servizi avanzati impiegati dalle proprie divisioni commerciali per le offerte al dettaglio, nel rispetto del principio di non discriminazione di cui all'art. 47 comma 2 e con prezzi orientati ai costi.

853. L'Autorità inoltre intende confermare gli obblighi di cui al capo I, art. 2, lett. h della delibera n. 1/CIR/98. In particolare, si ribadisce l'obbligo di fornitura dei servizi avviso di chiamata, richiamata su occupato, conversazione a tre, conversazione intermedia. Ai sensi dell'art. 49, comma 1, lett. c Telecom Italia ha l'obbligo di fornire tutti i servizi supplementari attualmente offerti, sia per accesso ISDN sia per accessi PSTN, ove tecnicamente possibile.

46. Si condivide l'orientamento dell'Autorità in merito al mantenimento degli obblighi di fornitura dei servizi avanzati offerti dall'interfaccia di interconnessione?

5.4.11.1 Le osservazioni degli operatori

854. Gli operatori Albacom, Atlanet, Colt, Eutelia, Fastweb, Multilink, Tele 2, Teleunit, Tiscali, Welcome Italia e Wind condividono l'orientamento espresso dall'Autorità relativamente al mantenimento in capo a Telecom Italia degli obblighi di fornitura dei servizi avanzati offerti all'interfaccia di interconnessione. La predisposizione di offerte di servizi avanzati da parte degli operatori alternativi alla propria clientela finale, infatti, risulterebbe non efficace, qualora non vi fosse la possibilità di rendere disponibili tali servizi in interoperabilità con la rete dell'operatore dominante. In considerazione dell'elevato numero di abbonati a tutt'oggi detenuto da Telecom Italia, appare evidente come un servizio avanzato offerto dall'operatore alternativo ai propri clienti è tanto più "appetibile" in quanto non è limitato al mero bacino di utenza dell'operatore medesimo. In assenza di interoperabilità, infatti, mentre l'abbonato dell'operatore dominante non subisce sostanziali limitazioni nella fruizione del servizio (disponibile nella stragrande maggioranza dei casi, salvo l'eccezionale interessamento della rete di altro operatore), l'abbonato dell'operatore alternativo si trova a

poter accedere ad un servizio disponibile effettivamente solo in un numero di casi assai limitato, tale da renderlo sostanzialmente non servibile.

855. Con riferimento specifico al servizio di “richiamata su occupato”, gli operatori ritengono opportuno segnalare alcuni comportamenti ostruzionistici messi in atto da Telecom Italia che dovrebbero guidare il dettaglio degli obblighi specifici da derivati dall’obbligo generale di fornitura di servizi avanzati proposto dall’Autorità. Gli operatori ritengono in particolare che tali comportamenti rappresentino barriere posta da parte dell’operatore dominante allo sviluppo della concorrenza nel mercato dei servizi intermedi e, in particolare, del servizio di transito.

Gli operatori segnalano che il servizio di “richiamata su occupato” è regolarmente offerto da Telecom Italia alla propria clientela per chiamate “*on net*”. A seguito dell’apertura del servizio da parte di un operatore mobile per chiamate originate da propria rete e terminate su numerazione Telecom Italia, quest’ultima ne ha condizionato la fornitura a vincoli abusivi.

856. Il perfezionamento del servizio supplementare sarebbe fornito soltanto se le chiamate tra il cliente mobile e l’abbonato Telecom Italia sono gestite in interconnessione diretta tra i due operatori coinvolti. Pur non essendo presenti impedimenti tecnici a fondamento di tale limitazione, Telecom Italia, del tutto arbitrariamente e pretestuosamente, impedirebbe agli operatori che intendano offrire il servizio supplementare di usufruire del transito su reti di altri operatori per terminare la chiamata su Telecom Italia.

857. Non sono infatti garantite da Telecom Italia all’interfaccia di interconnessione le attività propedeutiche al transito dei parametri di segnalazione che garantiscono l’interoperabilità dei servizi supplementari tra clienti Telecom Italia e quelli dell’operatore interessato.

858. La posizione assunta da Telecom Italia, determina, in primo luogo, una limitazione alla prestazione del servizio di transito con le medesime funzionalità offerte da Telecom Italia stessa da parte di un operatore alternativo e, dall’altro, un’ingiustificata limitazione all’interoperabilità dei servizi supplementari. Non garantendo a monte il transito dei parametri di segnalazione, di fatto Telecom Italia non consentirebbe all’operatore che voglia aprire detti servizi anche alla propria clientela di effettuare scelte più efficienti sotto il profilo dei costi di interconnessione.

859. Bloccando l’offerta di transito dell’operatore terzo, Telecom Italia obbliga l’operatore interessato all’apertura del servizio avanzato a servirsi solo della rete di Telecom Italia, anche quando il transito sulla rete dell’operatore terzo potrebbe risultare più conveniente.

860. Gli operatori ritengono pertanto che si specifichi che l’obbligo di fornitura servizi avanzati offerti dall’interfaccia di interconnessione implichi necessariamente anche l’obbligo di consentire il transito su altre reti dei parametri di segnalazione che consentono l’interoperabilità dei servizi supplementari, in modo che l’interoperabilità di tali servizi possa essere garantita sia nel caso in cui l’operatore interessato intenda avvalersi

dell'interconnessione diretta sia nel caso in cui ritenga di usufruire del servizio di transito di operatori terzi.

861. Telecom Italia condivide in linea di principio l'obbligo di fornitura dei servizi avanzati offerti dall'interfaccia di interconnessione sottolineando che, trattandosi di servizi avanzati, gli stessi per essere implementati richiedono una preventiva fattibilità tecnica ed una attività di analisi progettuale-realizzativa con gli operatori interconnessi.

5.4.11.2 Le conclusioni dell'Autorità

862. L'Autorità conferma in capo a Telecom Italia l'obbligo di fornire all'interfaccia di interconnessione, anche agli operatori di transito, qualsiasi funzionalità necessaria per replicare i servizi che la stessa offre ai propri clienti finali. La pratica di imporre agli operatori di transito flussi separati al fine di garantire solo su tali flussi le prestazioni avanzate di interconnessione è volta ad estendere la forza di mercato che Telecom Italia ha nel mercato della raccolta nei mercati del transito e non può ritenersi accettabile se non come soluzione puramente transitoria alla implementazione di soluzioni di segnalazione dedicate. Con riferimento specifico alla prestazione di richiamata su occupato, l'Autorità non rileva alcun significativo ostacolo di natura tecnica che, ad un anno dal ribadimento dell'obbligo, abbia potuto impedire la realizzazione all'interfaccia di interconnessione di meccanismi di segnalazione che consentano l'uso condiviso dei flussi preesistenti con il traffico di transito ove tale traffico di transito richieda l'implementazione delle funzioni di CCBS (Call completion to busy subscriber). L'Autorità ritiene che Telecom Italia debba pertanto sviluppare una soluzione volta a consentire l'uso dei flussi di interconnessione con il traffico in transito consentendo per quest'ultimo le funzioni di CCBS. La proposta tecnica di Telecom Italia, concordata con gli operatori interconnessi, è recepita in sede di Specifiche Tecniche di interconnessione e depositata presso il Ministero delle Comunicazioni.

5.4.12 Infrastruttura trasmissiva di interconnessione

863. I flussi di interconnessione rappresentano un elemento essenziale ai fini della fornitura di tutti i servizi all'ingrosso offerti da Telecom Italia. In mancanza di tale prestazione, gli operatori alternativi dovrebbero raggiungere fisicamente le centrali di Telecom Italia con mezzi propri sostenendo, oltre al costo di co-locazione presso tali centrali, ingenti investimenti infrastrutturali in scavi e portanti per connettere i propri nodi di rete con quelli di Telecom Italia.

864. In ragione della natura accessoria di tale prestazione a tutti i servizi all'ingrosso, l'Autorità ritiene opportuno ribadire gli obblighi secondo quanto agli art. 46, 47, 49 e 50 del Codice per offerta dei flussi di interconnessione a condizioni trasparenti, non discriminatorie ed orientate al costo da parte di Telecom Italia, essendo quest'ultima operatore con

significativo potere di mercato ai sensi dell'art. 45 del Codice per i servizi di raccolta terminazione e transito così come individuato al capitolo 3 del testo di consultazione.

865. In merito alla fornitura di flussi ed interfacce di interconnessione, in linea con quanto all'art. 4, comma 1, della delibera n. 10/00/CIR, all'art. 3, comma 1, lett. c, punto 2 e lett. h, punto 4 della delibera n. 4/02/CIR, all'art. 1, comma 1, lett. a, punto 1 della delibera n. 2/03/CIR, all'art. 2, comma 5, lett. a della delibera n. 3/04/CIR, l'Autorità ritiene necessario confermare l'obbligo in capo a Telecom Italia di fornire flussi di interconnessione con capacità di 2Mbps, 34Mbps e 155Mbps in tecnologia PDH ed SDH e di fornire porte sui propri autocommutatori con capacità 2Mbps e 155Mbps.

866. Oltre alle modalità già attualmente presenti in offerta di riferimento, di cui è fatto obbligo il mantenimento ai sensi dell'art. 49 comma 1 lett. c del Codice, l'Autorità, in linea con quanto espresso ai punti 54 e 55 della delibera n. 3/04/CIR, ritiene opportuno che Telecom Italia offra il servizio di flusso di interconnessione in modalità TUG-3 con interfacce a 155Mbps. Telecom Italia, inoltre, è tenuta a introdurre l'offerta di flussi TUG-3 con interfacce 2Mbps lato Telecom Italia ed interfacce 155Mbps lato operatore.

867. Sono, inoltre, confermati gli obblighi riguardanti la fornitura del servizio di estensione dell'interconnessione di cui agli art. 2 comma 1 lett. d delibera n. 1/00/CIR, all'art. 4, comma 2, della delibera n. 10/00/CIR, all'art. 2, comma 5, lett. a della delibera n. 3/04/CIR. In particolare, il servizio di estensione dell'interconnessione risulta disponibile per operatori interconnessi in modalità "sito adiacente al nodo di Telecom Italia" oppure tramite modalità "punto di interconnessione presso il nodo di Telecom Italia", contempla le velocità 2Mbps, 34Mbps e 155Mbps ed è offerto a partire dalle stesse componenti di rete relative ai flussi di interconnessione, prevedendo anche interfacce SDH a 155Mbps.

868. E' inoltre ribadito l'obbligo di cui all'art. 3, comma 1, lettera c, punto 1, della delibera n. 4/02/CIR. In particolare, in caso di impedimenti tecnici all'interconnessione presso un nodo SGU o SGT, Telecom Italia fornisce il servizio di interconnessione alle medesime condizioni economiche che l'operatore avrebbe fruito in caso di interconnessione fisica presso il nodo (interconnessione virtuale).

869. Si ribadisce l'obbligo di cui all'art. 1, comma 1, lettera a, punto 5, della delibera n. 2/03/CIR, secondo cui la modalità di interconnessione "Accesso alla rete di Telecom Italia con Punto di Interconnessione presso il nodo di Telecom Italia" è applicabile anche quando il Punto di Interconnessione è individuato presso gli spazi di co-locazione di un operatore terzo.

870. L'Autorità, in linea con quanto all'art. 2, comma 6, lett. a, della delibera n. 3/04/CIR, al fine di promuovere l'uso efficiente delle risorse di interconnessione intende ribadire gli obblighi di cui all'art. 1, comma 1, lettera a, punto 7, della delibera n. 2/03/CIR ed all'art. 3, comma 1, lett. a, della delibera n. 11/03/CIR, secondo cui i flussi di interconnessione rappresentano una risorsa condivisa tra tutte le tipologie di traffico scambiato tra Telecom Italia e gli operatori interconnessi. Le tipologie di traffico per cui vige l'obbligo di offerta e condivisione dei flussi di interconnessione includono il traffico telefonico scambiato in raccolta e terminazione, il traffico dati relativo ai servizi di accesso a banda larga all'ingrosso

(mercato 12 di cui alla Raccomandazione), il traffico relativo ai servizi di fornitura all'ingrosso di segmenti terminali di linee affittate (mercato 13 di cui alla Raccomandazione) e di segmenti di linee affittate su circuiti interurbani (mercato 14 di cui alla Raccomandazione) nonché il traffico relativo ai servizi di accesso disaggregato alla rete locale (mercato 11 di cui alla Raccomandazione). Sono altresì ribaditi gli obblighi di migrazione senza oneri dei circuiti preesistenti in circuiti di interconnessione di cui all'art. 1, comma 1, lett. a punto 7 della delibera n. 2/03/CIR. In particolare, le nuove condizioni economiche relative ai circuiti per cui si è fatta richiesta di migrazione avranno decorso a partire dalla data di validità dell'offerta di riferimento dell'anno in cui è stata effettuata la richiesta.

871. L'Autorità rileva che l'offerta di circuiti di interconnessione secondo le modalità descritte potrebbe comportare ripercussioni nei mercati della fornitura all'ingrosso di segmenti terminali di linee affittate e di segmenti di linee affittate su circuiti interurbani. A tal fine l'Autorità si riserva l'introduzione di disposizioni aggiuntive atte a regolare le condizioni di fornitura dei flussi di interconnessione alla luce delle risultanze delle analisi condotte nei mercati 13 e 14 di cui alla Raccomandazione.

872. In linea con quanto all'art. 3, comma 1, lett. h, punto 2 della delibera n. 4/02/CIR, si ribadisce l'obbligo di allineamento ad un anno delle clausole di scadenza contrattuale per tutti i servizi necessari per l'accesso alla rete.

873. Sono ribadite inoltre le disposizioni di cui all'art. 3, comma 2, lett. c, della delibera n. 11/03/CIR ed all'art. 2, comma 6, lett. b, della delibera n. 3/04/CIR, secondo cui l'operatore, trascorso un anno di durata minima del contratto per la fornitura dei flussi di interconnessione, nel secondo anno e nei successivi anni di eventuale proroga contrattuale può cessare con un ragionevole preavviso i circuiti senza il pagamento di ratei o oneri aggiuntivi.

874. Si ribadisce l'obbligo di cui all'art. 3, comma 1, lett. h, punto 1 della delibera n. 4/02/CIR, secondo cui le distanze considerate ai fini della determinazione dei prezzi dei flussi di interconnessione sono valutate con la modalità di misurazione "in linea d'aria" tra le centrali Telecom Italia interessate indipendentemente dalla specifica tipologia di servizio.

875. L'Autorità, nel sottolineare la rilevanza del servizio di flussi di interconnessione ai fini della fornitura di tutti i servizi all'ingrosso offerti da Telecom Italia, ribadisce gli obblighi di orientamento al costo per tale servizio. In particolare, in linea con quanto previsto all'art. 3 comma 1 lett. a della delibera n. 3/03/CIR, al fine di incentivare l'efficiente uso delle risorse da parte dell'operatore notificato e di garantire la prevedibilità dei costi di interconnessione per gli operatori alternativi, i prezzi dei flussi di interconnessione e dei circuiti di estensione dell'interconnessione (canoni e contributi) sono regolati nell'ambito del meccanismo di controllo pluriennale dei prezzi di cui al paragrafo 5.2.5 del presente provvedimento.

876. Analogamente, canoni e contributi relativi alle porte di interconnessione degli autocommutatori ed alle prestazioni connesse (c.d. *kit* di interconnessione) sono soggetti al meccanismo di controllo pluriennale dei prezzi di cui al paragrafo 5.2.5.

47. Si condivide la posizione espressa dall'Autorità in merito al mantenimento degli obblighi in materia di kit e flussi di interconnessione?

5.4.12.1 Le osservazioni degli operatori

877. Gli operatori Albacom, Atlant, Colt, Eutelia, Fastweb, Multilink, Tele 2, Teleunit, Tiscali, Welcome Italia e Wind concordano con l'orientamento espresso dall'Autorità di mantenere per kit e circuiti di interconnessione gli obblighi esistenti in capo a Telecom Italia. Relativamente all'inclusione dei circuiti di interconnessione nei mercati 13 e 14, che comporta come conseguenza il dover fissare nell'ambito dell'analisi di quei mercati le specifiche condizioni di fornitura, gli operatori ritengono che vadano in ogni caso puntualmente mantenuti gli obblighi vigenti in capo all'incumbent per questo servizio.

878. Con riferimento alle condizioni economiche, gli operatori richiedono che venga specificato nei due mercati in questione l'introduzione di un meccanismo pluriennale di programmazione dei prezzi che garantisca almeno il mantenimento dei valori attuali di network cap (-8%). Con riferimento alle condizioni tecniche gli operatori richiedono siano recepite la modalità ad oggi previste dal quadro regolamentare vigente.

879. In particolare, gli operatori richiedono che sia esplicitata la possibilità di utilizzare i circuiti di interconnessione per le diverse tipologie di traffico, ritengono inoltre che sia necessario rimuovere le ulteriori restrizioni che ancora Telecom Italia impone all'uso dei circuiti.

880. Gli operatori richiedono in particolare:

- di rimarcare quanto già disposto nelle delibere 2/03/CIR, 11/03/CIR e 3/04/CIR, e cioè che nel caso di rilegamento tra sede OLO e centrale Telecom Italia, catene impiantistiche similari devono essere offerte, in base al principio di non discriminazione, a condizioni economiche analoghe, fatti salvi eventuali componenti aggiuntivi relativi alle specifiche applicazioni. Ne consegue perciò che, a prescindere dal servizio offerto mediante il singolo circuito, tutti i collegamenti tra una sede OLO e una sede Telecom Italia devono essere valorizzati come circuiti di interconnessione e rimuovendo ogni altra indebita restrizione;
- di specificare in offerta di riferimento le modalità mediante le quali un operatore accede alla rete di Telecom Italia attraverso un raccordo interno di centrale effettuato a partire dagli impianti co-locati di un operatore terzo;
- di ribadire la disponibilità dei raccordi interni di centrale, nel rispetto delle delibere citate, in tutti i casi in cui un operatore attestato ad un sito di Telecom Italia intenda raggiungere altri soggetti presenti in quello stesso sito.

881. Infine, gli operatori richiedono che i flussi di interconnessione siano fatturati a partire dal momento del loro effettivo utilizzo per il trasporto del servizio per cui sono richiesti e non dalla data di consegna.

882. Al fine di consentire il raccordo con le normativa vigente gli operatori ritengono necessario che le considerazioni svolte nella presente consultazione vengano puntualmente riprese nella consultazione sui mercati 13 e 14.

883. Gli operatori richiedono infine che l'offerta di flussi sia ampliata prevedendo anche altre capacità trasmissive (almeno i 622Mbit/s), in considerazione delle aumentate necessità di banda che caratterizzano i nuovi servizi.

884. In particolare gli operatori sottolineano la necessità di prevedere che le prescrizioni contrattuali relative ai circuiti di interconnessione riportate nei par. 452 e seg. del documento di consultazione, siano integrate con l'impegno espressamente preso da Telecom Italia nell'ambito del procedimento Antitrust A/351, di *"consentire la moltiplicazione fisica e l'upgrade dei circuiti di interconnessione in circuiti di capacità superiore secondo le condizioni tecniche previste nell'OIR senza pagamento dei ratei a scadere dei circuiti a più bassa velocità multiplati o dimessi"* (punto 13).

885. Telecom Italia ritiene che la regolamentazione dei flussi di interconnessione, essendo questi ultimi un servizio accessorio per i servizi previsti nei mercati 8, 9 e 10, debba essere affrontata in questi mercati. Al riguardo anche il regolatore Britannico avrebbe definito un'area tecnica separata per la regolamentazione dei flussi di interconnessione, nell'ambito delle analisi sui mercati 8-9 e 10.

886. Telecom Italia ritiene che i flussi di interconnessione siano stati realizzati per il trasporto del traffico voce commutato tra le centrali di Telecom Italia e quelle degli operatori interconnessi al fine di soddisfare specifici obblighi regolamentari e, pertanto, secondo Telecom Italia, qualsiasi decisione regolamentare dovrebbe essere accompagnata da misure specifiche atte a garantire un uso dei servizi dei flussi di interconnessione in maniera coerente con il fine originario per il quale tali servizi sono stati inclusi nell'Offerta di Riferimento.

887. Con riferimento a quanto al punto 452 della delibera di consultazione relativamente alla decorrenza delle condizioni economiche dei circuiti oggetto di migrazione, Telecom Italia ritiene assolutamente iniqua e priva di fondamento la retroattiva applicazione di tali condizioni.

5.4.12.2 Le conclusioni dell'Autorità

888. In relazione a quanto emerso dalle risultanze della consultazione pubblica, l'Autorità conferma l'indirizzo proposto in sede di consultazione pubblica, sottolineando che la regolamentazione dei prezzi dei flussi di interconnessione e dei raccordi interni di centrale è già stata definita nell'ambito dei mercati 13 e 14 con la delibera 45/06/CONS alla quale si rimanda per i dettagli inerenti alla composizione delle offerte.

889. In merito alle questioni specifiche oggetto di consultazione, l'Autorità ritiene che il servizio di flussi di interconnessione debba essere fornito per tutti i servizi all'ingrosso per i quali Telecom Italia ha obblighi regolamentari di offerta, che i servizi di raccordi interni di centrale debbano essere forniti per interconnettere due operatori in co-locazione presso la

stessa sede, indipendentemente dalla tipologia di servizio trasportato, dal fatto che uno dei due operatori sia Telecom Italia stessa e dalla tipologia di co-locazione adottata, incluso in caso in cui l'operatore è presso spazi di terzi. L'Autorità inoltre, in linea con quanto avviene per i flussi di interconnessione, ritiene che i raccordi relativi al traffico voce che la stessa Telecom Italia termina sugli apparati degli operatori co-locati siano a carico di Telecom Italia. L'Autorità ritiene inoltre che i flussi di interconnessione debbano essere fatturati a partire dal loro effettivo utilizzo non dalla data di consegna. Con riferimento alla migrazione tra capacità superiori l'Autorità, nel ritenere che porte e flussi debbano contemplare tutte le velocità trasmissive disponibili sugli apparati di Telecom Italia, rimanda alle condizioni di migrazione previste nei mercati 13 e 14.

5.4.13 Prove tecniche per la verifica dell'interoperabilità

890. Tali prestazioni accessorie all'interconnessione rappresentano servizi complementari alla predisposizione di nuovi *kit* e flussi di interconnessione e pertanto di uguale rilevanza ai fini della fornitura di servizi di interconnessione.

891. L'Autorità, alla luce delle considerazioni già esposte al paragrafo 4.4.12 del documento di consultazione pubblica, ritiene necessario ribadire gli obblighi di cui all'art. 1, comma 2, lett. b della delibera n. 10/00/CIR, per i quali Telecom Italia presenta nell'offerta di riferimento le condizioni economiche e le modalità di effettuazione delle prove tecniche per la verifica dell'interoperabilità con prezzi orientati al costo. Telecom Italia ha l'obbligo di riportare il dettaglio dei costi sostenuti per tale prestazione in contabilità regolatoria.

<p>48. <i>Si condivide l'orientamento dell'Autorità in merito al mantenimento degli obblighi sul servizio di prove tecniche per la verifica dell'interoperabilità?</i></p>
--

5.4.13.1 Le osservazioni degli operatori

892. Gli operatori Albacom, Atlanet, Colt, Eutelia, Fastweb, Multilink, Tele 2, Teleunit, Telecom Italia, Tiscali, Welcome Italia e Wind concordano con l'orientamento espresso dall'Autorità.

5.4.13.2 Le conclusioni dell'Autorità

893. Sulla base delle risultanze della consultazione pubblica, l'Autorità richiamando espressamente le valutazioni espresse nella proposta di provvedimento, ritiene di confermare l'obbligo di includere in offerta di riferimento il servizio di prove tecniche per la verifica dell'interoperabilità con condizioni economiche non discriminatorie ed orientate ai costi in relazione ai conti desumibili dal sistema di contabilità dei costi e separazione contabile di Telecom Italia.

5.4.14 Raccordi interni di centrale

894. I raccordi interni di centrale consentono agli operatori di avvalersi di fornitori alternativi di servizi di transito co-locati presso i nodi di Telecom Italia e rappresentano, pertanto, un elemento chiave nell'apertura del mercato del transito alla concorrenza.

895. In ragione della natura accessoria di tale prestazione e della sua rilevanza ai fini della pluralità di offerta dei servizi di transito, l'Autorità ritiene opportuno ribadire gli obblighi di fornitura dei raccordi interni di centrale da parte di Telecom Italia a condizioni trasparenti, non discriminatorie ed orientate ai costi secondo quanto agli art. 46, 47, e 49 del Codice, essendo quest'ultima operatore con significativo potere di mercato ai sensi dell'art. 45 del Codice per i servizi di transito, così come individuato al capitolo 3.

896. L'Autorità ritiene necessario confermare gli obblighi di cui all'art. 1, comma 1, lett. a, punto 6 della delibera n. 2/03/CIR, all'art. 3 comma 1 lett. c della delibera n. 11/03/CIR ed all'art. 2, comma 9, lett. a e b, della delibera n. 3/04/CIR, secondo cui i raccordi interni di centrale sono realizzati da Telecom Italia a condizioni trasparenti, orientate al costo e non discriminatorie, indipendentemente dagli operatori rilegati e a prescindere dal servizio per cui sono attivati. In particolare, l'utilizzo del raccordo interno è previsto per connessioni verso sale o spazi di co-locazione indipendentemente dalla tipologia di co-locazione adottata e dall'utilizzo del raccordo stesso.

49. Si condivide la posizione espressa dall'Autorità sui presenti obblighi in materia di raccordi interni di centrale?

5.4.14.1 Le osservazioni degli operatori

897. Gli operatori Albacom, Atlant, Colt, Eutelia, Fastweb, Multilink, Tele 2, Teleunit, Tiscali, Welcome Italia e Wind condividono l'orientamento espresso dall'Autorità, segnalando tuttavia la alcuni comportamenti messi in atto da Telecom Italia nella fornitura di tale servizio.

898. Quest'ultima non rilascia raccordi interni di centrale quando uno dei due soggetti da collegare non è un operatore, o non è presente in centrale a titolo di operatore TLC, ma ad esempio, come cliente business. Gli operatori reputano pertanto necessaria, quindi, una precisazione ulteriore come già disposto dalla delibera 3/04/CIR al punto 76 "(...) Considerato che il servizio in esame è accessorio al servizio di co-locazione e che lo stesso risulta applicabile in tutti i casi in cui almeno uno dei due punti rilegati appartiene ad un operatore co-locato, l'autorità ritiene opportuno richiedere a Telecom Italia di adeguare l'offerta di riferimento prevedendo l'utilizzo dei raccordi interni, a condizioni trasparenti ed orientati al costo, verso sale o spazi di co-locazione indipendentemente dalla tipologia di co-locazione adottata e dall'utilizzo del raccordo stesso". Gli operatori richiedono pertanto che si specifichi in offerta di riferimento che il servizio di raccordi interni di centrale è utilizzabile

per collegare i soggetti che a qualsiasi titolo (*housing*, co-locazione o altro) risultino presenti nella stessa sede.

899. Infine, in considerazione delle modalità di utilizzo dei raccordi interni di centrale non possano che essere le medesime dei circuiti di interconnessione (possibilità di richiederli per qualsivoglia tipologia di traffico), per i quali si propone lo spostamento nei mercati 13 e 14, gli operatori ritengono opportuno che gli obblighi relativi a detti raccordi, comprendenti le precisazioni svolte sopra, vengano riportati nel documento di consultazione relativo alle analisi dei mercati suddetti.

900. Telecom Italia condivide l'orientamento dell'Autorità secondo cui i raccordi interni di centrale consentono agli operatori di avvalersi di fornitori alternativi di servizi di transito co-locali presso i nodi di Telecom Italia rappresentando pertanto un elemento chiave nell'apertura del mercato del transito alla concorrenza.

5.4.14.2 Le conclusioni dell'Autorità

901. L'Autorità, sulla base delle risultanze della consultazione pubblica, richiamando espressamente le valutazioni formulate nella proposta di provvedimento, ritiene che i raccordi interni centrali debbano essere impiegati per rilegare due operatori co-locali nella stessa centrale indipendentemente dalla tipologia di co-locazione adottata, anche commerciale, e dall'utilizzo del raccordo stesso, rimandando per quanto non esplicitamente previsto dal presente provvedimento alla delibera 45/06/CONS sui mercati 13 e 14.

5.4.15 Attività di configurazione delle centrali

902. L'attività di configurazione delle centrali è una prestazione accessoria e complementare ai servizi di raccolta verso numerazioni di altro operatore per i quali Telecom Italia è identificato al capitolo 3 come operatore con significativo potere di mercato.

903. In considerazione della rilevanza di tale prestazione, ed al fine di garantire la parità di trattamento degli operatori interconnessi, l'Autorità ritiene necessario riconfermare gli obblighi di cui all'art. 3, comma 1, lettera n, della delibera n. 4/02/CIR ed all'art. 2, comma 12, della delibera n. 3/04/CIR, secondo cui Telecom Italia, per tutte le numerazioni, prevede nelle condizioni di fornitura del servizio di configurazione delle centrali tempi massimi di esecuzione pari a 30 giorni dalla data della richiesta.

904. L'attività di configurazione delle centrali, al fine di prevenire asimmetrie tra i diversi operatori viene remunerata, come disposto all'art. 1, comma 1 lett. h della delibera n. 4/02/CIR, unicamente in caso di configurazione dei codici di Carrier Selection (configurazione del "Routing Number" C10XY(Z) e C11XY(Z)), Customer Care e accesso da remoto a Rete Privata Virtuale. I prezzi di tale attività sono soggetti a regime di controllo pluriennale programmato dei prezzi di interconnessione di cui al paragrafo 5.2.5.

50. Si condivide l'orientamento dell'Autorità in merito al mantenimento degli obblighi sui servizi di configurazioni delle centrali?

5.4.15.1 Le osservazioni degli operatori

905. Gli operatori Albacom, Atlanet, Colt, Eutelia, Fastweb, Multilink, Tele 2, Teleunit, Tiscali, Welcome Italia e Wind condividono l'orientamento dell'Autorità.

906. Telecom Italia, pur condividendo in linea generale l'orientamento espresso dall'Autorità, sottolinea lo sforzo gestionale ed organizzativo messo in campo per la fornitura – senza oneri economici – del servizio di configurazione sulla rete Telecom Italia delle NNG di altro operatore, ad eccezione dei servizi soggetti a regime di controllo pluriennale programmato dei prezzi di interconnessione, così come indicato al punto 466 del documento di consultazione.

5.4.15.2 Le conclusioni dell'Autorità

907. Tenuto conto delle risultanze della consultazione pubblica e sulla base dell'orientamento espresso nella proposta di provvedimento, l'Autorità ritiene di confermare gli obblighi prevenienti in materia di configurazione delle centrali in 30 giorni dalla data della richiesta a titolo non oneroso fatte salve le configurazioni dei codici di CS, customer care e accesso da remoto a rete privata virtuale sottoposte al meccanismo di network cap.

5.4.16 Interventi a vuoto per servizi di accesso, interconnessione a traffico e configurazioni

908. L'Autorità ritiene che Telecom Italia, in quanto operatore notificato sui mercati dell'interconnessione, nel rispetto dell'art. 46, espliciti nell'offerta di riferimento le condizioni di penali degli interventi a vuoto. In particolare l'Autorità ritiene che gli interventi a vuoto soggetti a pagamento debbano essere solo quelli eccedenti una data soglia percentuale del totale degli interventi richiesti.

909. Con riferimento ai prezzi relativi agli interventi a vuoto, al fine di renderli maggiormente rispondenti ai costi effettivamente sostenuti e coerenti con i contratti di assistenza stipulati dagli operatori, l'Autorità ritiene che la franchigia prevista dall'offerta di riferimento e definita come livello percentuale massimo di interventi a vuoto su interventi richiesti dall'operatore, debba essere applicata separatamente alle categorie di intervento individuate da Telecom Italia (interventi a vuoto per disservizi trasmissivi, interventi a vuoto per degradingi trasmissivi, interventi a vuoto per disservizi commutativi).

51. Si condivide l'orientamento dell'Autorità in merito alla regolazione delle penali relative agli interventi a vuoto per servizi di accesso, interconnessione a traffico e configurazioni?

5.4.16.1 Le osservazioni degli operatori

910. Gli operatori Albacom, Atlanet, Colt, Eutelia, Fastweb, Multilink, Tele 2, Teleunit, Tiscali, Welcome Italia e Wind condividono l'orientamento espresso da Codesta Spettabile Autorità.

911. Telecom Italia condivide l'orientamento espresso di applicare separatamente la franchigia prevista dall'Offerta di Riferimento alle singole categorie di intervento individuate da Telecom Italia, in luogo della metodologia di calcolo fino ad oggi adottata sull'intero ammontare degli interventi richiesti dall'operatore.

5.4.16.2 Le conclusioni dell'Autorità

L'Autorità conferma l'indirizzo espresso in consultazione.

5.4.17 Obblighi relativi all'interconnessione per servizi di fonia basati su tecnologie alternative.

912. Nell'ambito delle presenti analisi di mercato l'Autorità ha ritenuto che i servizi di traffico telefonico accessibili al pubblico offerti con tecnologia VoIP, che consentono di originare e ricevere chiamate nazionali ed internazionali con l'impiego delle numerazioni E.164 e che prevedono il collegamento fra reti secondo gli standard della fonia tradizionale (SS7) non siano discriminati rispetto agli omologhi servizi offerti sulla rete tradizionale per ciò che compete l'ambito di definizione dei mercati 8, 9 e 10. Dall'analisi di cui al capitolo 3 Telecom Italia è risultata operatore con significativo potere di mercato per i servizi di raccolta e ciò è indipendente dalla tecnologia adoperata.

913. In virtù del principio di neutralità tecnologica e della sostituibilità tra i servizi telefonici tradizionali ed i servizi VoIP al dettaglio corrispondenti a quelli di raccolta analizzati nel capitolo 2 del presente documento, l'Autorità ritiene, ai sensi dell'art. 69 del Codice, che Telecom Italia debba offrire la prestazione di CS e CPS in maniera tale che essa sia utilizzabile anche dai clienti che hanno scelto il VoIP come tecnologia per originare e ricevere chiamate nazionali ed internazionali con l'impiego delle numerazioni E.164, prevedendo il collegamento con la rete di fonia tradizionale.

52. Si condivide l'orientamento dell'Autorità estendere l'obbligo per Telecom Italia di attivare la prestazione di CS e CPS per la raccolta del traffico anche per i propri clienti che utilizzano la tecnologia VoIP per realizzare i servizi di telefonia disponibili al pubblico, che consentono di originare e ricevere chiamate nazionali ed internazionali con l'impiego delle numerazioni E.164?

5.4.17.1 Le osservazioni degli operatori

914. Gli operatori Albacom, Atlant, Colt, Eutelia, Fastweb, Multilink, Tele 2, Teleunit, Tiscali, Welcome Italia e Wind concordano con l'orientamento espresso dall'Autorità e ritengono che l'estensione, sulla base dell'applicazione del principio di neutralità tecnologica, dell'obbligo di fornitura dei servizi di accesso indiretto anche per le chiamate raccolte con tecnologia VoIP è fondamentale per evitare che l'operatore incumbent utilizzi le nuove tecnologie su reti a larga banda per incrementare le proprie quote di mercato aggirando i vincoli regolamentari.

915. Gli operatori segnalano che l'offerta Alice mia di Telecom Italia specifica, fra le limitazioni del servizio, che *“per le numerazioni aggiuntive non è possibile richiedere l'attivazione dell'accesso indiretto ad altro operatore (Carrier Selection e Carrier Preselection) e della portabilità del numero”*.

916. Gli operatori ritengono necessario che si prevenga che Telecom Italia aggiri il senso delle disposizioni sulla base di interpretazioni di parte. A tal fine il testo definitivo del provvedimento dovrebbe evitare di identificare le linee VoIP aggiuntive riferendosi alla loro capacità di “originare e ricevere” traffico telefonico. Tale locuzione, secondo gli operatori, se interpretata alla lettera nell'identificazione dei servizi *retail* oggetto dell'obbligo di fornitura di CS e CPS, potrebbe essere facilmente aggirata. Poiché ai fini della sussistenza di tali servizi, l'unica prestazione rilevante è infatti quella di originazione, un ipotetico servizio fornito da Telecom Italia che consentisse solo di originare chiamate VoIP, ma non di riceverne, potrebbe essere ritenuto esentato dall'obbligo.

917. Al fine di evitare possibili altri conflitti interpretativi gli operatori ritengono preferibile che il provvedimento finale si riferisca alla tipologia delle chiamate oggetto delle prestazioni di CS e CPS, facendo direttamente riferimento alle definizioni contenute nella normativa vigente in tema di numerazioni, escludendo quindi il riferimento diretto allo standard E.164 al quale, del resto, detta normativa si attiene.

918. Gli operatori ritengono necessario che l'Autorità affronti alcune tematiche emergenti relative all'introduzione di servizi in tecnologia VoIP ed al loro impatto sui servizi di interconnessione. In particolare, secondo gli operatori l'Autorità dovrebbe trattare esplicitamente la tematica dell'interconnessione a livello IP, includendo anche i servizi multimediali *end-to-end* associati alle comunicazioni vocali in tecnologia VoIP.

919. Stante l'assenza di regolamentazione specifica a livello europeo, gli operatori richiedono che si istituisca un tavolo tecnico che, in tempi brevi, sintetizzi le varie proposte in materia e definisca quindi un set minimo di regole a cui tutti gli operatori si devono attenere in interconnessione, sull'uso delle numerazioni, ecc. nell'interim di regolamentazione di livello comunitario. Tale tavolo dovrebbe affrontare il tema delle numerazioni utilizzabili per le diverse tipologie di servizi VoIP.

920. Sul punto Telecom Italia evidenzia che l'obbligo di CS e CPS, definito all'articolo 69 del Codice e all'articolo 19 della Direttiva Servizio Universale, è un rimedio previsto per gli

operatori dominanti nei mercati retail relativi al PATS (fornitura dei collegamenti alla rete telefonica pubblica e relativa utilizzazione). Pertanto, tale obbligo dovrebbe essere imposto per la dominanza in mercati relativi al PATS e la prestazione deve essere disponibile agli utenti solo nell'ambito della fornitura di servizi PATS.

921. Telecom Italia pertanto non condivide l'orientamento dell'Autorità di imporre la prestazione anche nell'ambito di tutti i servizi VoIP, giacché, tali offerte comprendono un'ampia gamma di servizi innovativi generalmente non assimilabili al PATS.

922. L'obbligo di CS e CPS in capo a Telecom Italia deve pertanto applicarsi solo a servizi PATS che si presentino verso il cliente finale con modalità telefonica (non flusso di segnali xDSL/IP) e, sulla base del principio di neutralità tecnologia, anche se essi offerti su reti che al loro interno (*backbone*) impieghino soluzioni miste di sistemi a commutazione di circuito o su tecnologia IP.

5.4.17.2 Le conclusioni dell'Autorità

923. L'Autorità ritiene di non confermare l'imposizione degli obblighi di Carrier Selection sulle numerazioni di Telecom Italia servite in tecnologia VoIP tramite accessi a banda larga. La misura di Carrier Selection è necessaria in tutti i casi in cui l'offerta del servizio è legata al controllo dell'infrastruttura di accesso e raccolta. Qualora tuttavia non esistano motivi tecnici a che il servizio telefonico sia svolto a partire da infrastrutture di accesso e raccolta controllate da altri, come ad esempio nel caso di accessi a banda larga di altro operatore, la misura di Carrier Selection non potrebbe risultare ridondante. Affinché ciò si verifichi gli operatori dovrebbero avere la possibilità di predisporre servizi in tecnologia VoIP accessibili ai clienti finali in banda larga di Telecom Italia, ad esempio prevedendo meccanismi di interconnessione alla rete IP atti a garantire adeguata qualità di servizio, analoghi a quelli PSTN. A tal fine, relativamente alla qualità e tipologia dei servizi finali offerti dagli OLO agli utenti in banda larga di Telecom Italia, dovrebbe essere rimosso ogni ulteriore vincolo tecnico alla realizzazione di servizi analoghi a quelli PSTN, con la possibilità dunque di effettuare e ricevere chiamate geografiche avvalendosi delle numerazioni del piano di numerazione ed di usare apparati d'utente indipendenti dal PC ed in grado di ricevere chiamate entranti in modo continuativo ("sempre connessi"). Restano tuttavia in capo a Telecom Italia gli obblighi di raccolta verso le numerazioni non geografiche, i quali sono indipendenti dalla modalità tecnica di fornitura del servizio. In tal senso, nelle more della definizione delle modalità di interconnessione IP per i servizi fonia, l'Autorità ritiene che la raccolta per le NNG di altro operatore vada offerta alle medesime condizioni tecniche ed economiche previste per la raccolta PSTN.

924. In merito all'offerta di servizi di interconnessione di raccolta, terminazione e transito in tecnologia IP per servizi VoIP e multimediali l'Autorità rimanda all'apposito procedimento disposto a seguito della delibera 11/06/CIR in merito alla regolamentazione dei servizi in tale tecnologia.